3 1761 06739274 6

Nuova Collezione di Opere Giuridiche - N. 151.

EMILIO COSTA

Professore ordinario di diritto nell'Università di Bologna

STORIA DELLE FONTI

DEL

DIRITTO ROMANO

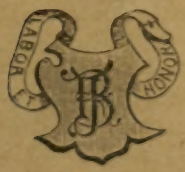

MILANO TORINO ROMA

FRATELLI BOCCA EDITORI

Depositario per la Sicilia: ORAZIO FIORENZA - PALERMO.

Deposito per Napoli e Provincia: SOCIETÀ COMMERCIALE LIBRARIA - NAPOLI

1909

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/storiadellefonti00cost

Con cordiale ossequio
l'a.

STORIA DELLE FONTI
DEL DIRITTO ROMANO

Di prossima pubblicazione:

EMILIO COSTA

STORIA DEL DIRITTO ROMANO PRIVATO

DALLE ORIGINI ALLE COMPILAZIONI GIUSTINIANEE

EMILIO COSTA
Professore ordinario di diritto nell' Università di Bologna

STORIA DELLE FONTI

DEL

DIRITTO ROMANO

MILANO TORINO ROMA
FRATELLI BOCCA EDITORI

Depositario per la Sicilia: ORAZIO FIORENZA - PALERMO.
Deposito per Napoli e Provincia: SOCIETÀ COMMERCIALE LIBRARIA - NAPOLI

1909

PROPRIETÀ LETTERARIA

K
C857358

1108123

Torino — Stabilimento tipografico Vincenzo Bona (10804)

PREFAZIONE

Nell' accingermi a pubblicare una nuova edizione del mio Corso di storia del diritto romano, *uscito alla luce in due volumi nel 1900 e nel 1902, mi è parso opportuno di staccare la trattazione delle Fonti da quella del diritto privato; e di presentarla in un volume a parte. Lo svolgimento più ampio che ho dato ad alcuni capitoli e le numerose aggiunte, nelle quali ho cercato con ogni cura di trar profitto delle altrui ricerche e dell'esperienza mia propria, hanno accresciuta alquanto la mole di questa parte del mio lavoro; così da renderla meglio adatta a formare da sè materia di un libro apposito, che a servir d'introduzione ad un trattato generale. D'altro lato un nuovo manuale di storia delle fonti, meno succinto di quello altrimenti ottimo del Kipp, mi è parso che potesse riuscire di qualche utilità pei giovani; oltre che pei loro studi scolastici, anche per quelle ricerche più ampie e libere, a cui la scuola aspira a dar guida ed eccitamento.*

Bologna, nell'ottobre del 1908.

EMILIO COSTA.

INDICE

CAPITOLO I.

Le consuetudini e le leggi.

1. *I mores maiorum.* 2. Le così dette *leges regiae.* 3. Il *ius Papirianum.* 4. La tradizione sopra le XII Tavole. 5. Critica di essa. 6. L'attività legislativa dei comizi centuriati nei secoli IV e V. 7. I comizi tributi e la *lex Hortensia.* 8. Populisciti e plebisciti prevalentemente di diritto privato nel secolo VI. 9. Populisciti e plebisciti prevalentemente di diritto pubblico nel secolo VII. 10. L'attività legislativa dei comizi nell'ultimo secolo della repubblica. 11. E nell'impero. 12. Il concetto di *lex* (*rogata*). Promulgazione e approvazione della *lex.* 13. *Lex rogata* e *lex data.* 14. La consuetudine e la legge *Pag.* 1

CAPITOLO II.

La giurisprudenza nella repubblica.

1. I Pontefici e le XII Tavole. L'*interpretatio* o *disputatio fori.* 2. Gn. Flavio e il *ius Flavianum.* I primi giuristi. Sesto Elio e il *ius Aelianum.* 3. Q. Mucio e i suoi *XVIII libri iuris civilis.* I discepoli immediati o mediati di Q. Mucio. 4. L'antiquaria giuridica e il diritto pubblico. 5. I libri *de re publica* e *de legibus* di Cicerone . . . . *Pag.* 45

CAPITOLO III.

L'editto dei pretori.

1. Giurisprudenza ed editto. 2. L'editto precedentemente alla seconda guerra punica. 3. L'editto nelle condizioni sociali ed economiche dell'età successiva. 4. Editto del *praetor peregrinus* ed editti provinciali. 5. Gli editti degli edili e dei censori . . . . . *Pag.* 55

CAPITOLO IV.

I senatoconsulti legislativi e le costituzioni dei principi.

1. L'usurpazione da parte del senato del potere legislativo. 2. I senatoconsulti legislativi nei primi due secoli dell'impero. 3. Dubbi dei giuristi intorno alla costituzionalità di codesti senatoconsulti. 4. L'*oratio principis* e la sua graduale preminenza sul senatoconsulto. 5. L'esercizio del potere legislativo del principe: le *constitutiones*: i *rescripta* e i *decreta* in particolare. 6. Le *constitutiones* nel tardo impero . . . . . *Pag.* 61

CAPITOLO V.

La giurisprudenza nell'impero.

1. Elaborazione seguita in sul principio dell'impero di concetti generali sopra il diritto, le sue partizioni, le sue fonti e i suoi rapporti colle altre norme di condotta della vita umana. 2. *Ius civile, ius gentium, ius naturale*. 3. *Ius privatum* e *ius publicum*. 4. *Aequitas* e *iustitia*. 5. Le fonti del *ius civile*. 6. Il *ius respondendi* dopo Augusto. 7. *Ius quod ex scripto* e *ius quod ex non scripto venit*. 8. L'attività letteraria dei giureconsulti nei primi secoli dell'impero: vario assunto e carattere delle loro scritture. 9. La tradizione intorno alle scuole dei Sabiniani e dei Proculiani. 10. Critica della tradizione circa la origine di queste. 11. E il loro carattere . . . . . *Pag.* 70

CAPITOLO VI.

I giuristi da Augusto ad Adriano.

1. I continuatori di Massurio Sabino e di Proculo nelle due scuole. 2. I singoli sabiniani fino ad Adriano. 3. Salvio Giuliano. La sua compilazione dell'editto e i suoi *digesta*. 4. Sabiniani contemporanei a Giuliano. 5. I singoli proculiani fino ad Adriano. Celso e i suoi *digesta*: la tendenza innovatrice di questi, di fronte ai *digesta* giulianei. 6. Minori giuristi di questo periodo non ricordati da Pomponio e riferibili all'una o all'altra delle due *sectae*. 7. Minori giuristi, pei quali mancano elementi per cotale riferenza . . . . *Pag.* 87

CAPITOLO VII.

I giuristi dell'epoca degli Antonini.

1. Terenzio Clemente, Venuleio Saturnino, Meciano e i minori loro contemporanei. 2. Pomponio ed i suoi libri di *ius civile* e di *ius hono-*

rarium, pratici e teoretici. 3. Gaio e l'opera sua posta a riscontro con quella di Pomponio. 4. Le *institutiones* di Gaio in particolare. 5. La patria di Gaio. 6. Marcello e Scevola: i loro *digesta* in rapporto con quelli di Giuliano . . . . . *Pag.* 96

CAPITOLO VIII.

I giuristi dell'epoca dei Severi.

1. Papiniano e la tendenza universalizzatrice dell'opera sua. 2. I minori giuristi suoi contemporanei: Marciano in particolare. 3. Paolo e Ulpiano. Elaborazione definitiva data da costoro al *ius civile* e al *ius honorarium*. 4. Le singole scritture di Paolo. 5. E di Ulpiano. 6. I giuristi del III secolo che attinsero ad essi. 7. La tendenza alle compilazioni: Carisio ed Ermogeniano . . . . . *Pag.* 105

CAPITOLO IX.

Le compilazioni pregiustinianee, la legge delle citazioni e le leggi romane barbariche dell'Occidente.

1. Raccolte orientali di costituzioni imperiali: il Codice Gregoriano e l'Ermogeniano. 2. La decadenza nel IV secolo dei *rescripta* e dei *decreta*: la prevalenza delle *leges edictales*. 3. Il Codice Teodosiano e le Novelle Teodosiane. 4. Compilazioni occidentali di giurisprudenza e di costituzioni: i *Vaticana Fragmenta*. 5. La *lex Dei* o *Collatio legum mosaicarum et romanarum*. 6. La *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*. 7. Il *Libro di diritto siriaco romano*. 8. L'uso di Papiniano, di Paolo e d'Ulpiano nelle compilazioni e i criteri informatori della cosidetta *legge delle citazioni* di Teodosio II e di Valentiniano III. 9. L'*edictum Theodorici*. 10. La *lex romana Wisigothorum*. 11. La *lex romana Burgundiorum* . . . . . *Pag.* 114

CAPITOLO X.

La giurisprudenza nelle scuole d'Oriente e le compilazioni giustinianee.

1. Persistenza, nelle scuole orientali del IV e del V secolo, della tradizione classica. 2. L'influenza della tradizione sulle compilazioni giustinianee. Il *Novus Iustinianus Codex* del 529. 3. I *Digesta* o *Pandectae* e i criteri prefissi da Giustiniano per la loro formazione. 4. Il metodo seguito dai compilatori. 5. Le *Institutiones* giustinianee.

6. Il *Codex repetitae praelectionis*. 7. Le *Novellae* e le tre raccolte di esse. 8. L'*Epitome Iuliani* e l'*Authenticum* in particolare; le loro vicende nell'Occidente, e in ispecie in Italia. 9. Cenni intorno ai manoscritti pervenutici delle singole compilazioni giustinianee. 10. E alle stampe principali di queste. 11. Le scuole di diritto e la tradizione classica dopo Giustiniano. 12. Scritture di giureconsulti e costituzioni imperiali pervenuteci altrimenti che nelle compilazioni giustinianee . . . . . *Pag.* 128

CAPITOLO XI.

La critica delle compilazioni giustinianee.

1. Le compilazioni giustinianee interpretate e studiate come fonti di diritto positivo. 2. Saggi d'interpretazione e di critica storica nel secolo XVI. Lo Zasius, il Budé, l'Alciato e la scuola culta. 3. Giuristi del secolo XVI che si ricollegano ai culti. 4. Il Cuiacio. 5. I pochi seguaci della scuola culta nei secoli XVII e XVIII. 6. La scuola storica e Federico Carlo di Savigny. 7. Il vario modo di citare il Digesto ed il Codice. 8. La ricerca delle alterazioni arrecate nei testi del Digesto e del Codice dai compilatori giustinianei *(interpolazioni)*. 9. Il vario valore degli strumenti adoprati per la ricerca di esse. 10. Le interpolazioni e le precedenti alterazioni dei testi classici . . . . . *Pag.* 157

CAPITOLO XII.

Leggi, senatoconsulti, editti, costituzioni di principi, documenti pubblici e privati pervenutici direttamente o riferiti testualmente.

1. Fonti tramandate da monumenti epigrafici, da altri monumenti scritti o da riferimenti di scrittori. 2. *Leges rogatae*. 3. *Leges datae*. 4. Statuti municipali e di collegi. 5. Senatoconsulti. 6. Editti e decreti di magistrati e di funzionari imperiali. 7. Decreti di funzionari imperiali attinenti l'amministrazione delle miniere. 8. Decreti attinenti l'amministrazione dei latifondi imperiali. 9. Sentenze giudiziarie o arbitrali. 10. Costituzioni imperiali. 11. I diplomi militari. 12. Formule di giuramenti prestati a imperatori. 13. *Leges dictae* relative alla destinazione di cose sacre o pubbliche. 14. Documenti pubblici. Fasti, liste di magistrati e funzionari, calendari, monete, monumenti figurati. 15. Documenti privati: le tavolette di Transilvania e quelle di Pompei. 16. Negozi privati pervenutici per mezzo di monumenti epigrafici. 17. I papiri greco-egizi . . . *Pag.* 172

CAPITOLO XIII.

Gli scrittori non giuridici.

1. Scrittori che porgon di proposito notizie tecniche di diritto; scrittori che rappresentano il diritto nella sua applicazione alla vita: e scrittori di entrambe codeste maniere. 2. Scrittori della prima maniera: i grammatici. 3. La storiografia in Roma. Gli annalisti. 4. Storici della repubblica. 5. Storici dell'impero. 6. Plinio il vecchio e Giovanni Lido. 7. Gli scrittori d'entrambe le maniere: oratori e filosofi: Cicerone. 8. Seneca filosofo, Quintiliano e Plinio il giovane. I minori retori dal secolo III al V. 9. I Padri della Chiesa. 10. Scrittori della seconda maniera, rispetto a singoli istituti e rapporti giuridici pertinenti alle materie tecniche da essi trattate: scrittori d'agricoltura e di agrimensura, di architettura e d'arte militare. 11. Il vario valore degli scrittori dei diversi momenti, secondo la varia compenetrazione del diritto colla vita . . . . . *Pag.* 205

Aggiunte e correzioni 227

Indice alfabetico 229

Indicazione dei periodici più frequentemente citati

Bullettino dell'istituto di diritto romano, Roma, 1888 e segg. = **B. d. i. d. d. r.**

Revue historique du droit français et étrang., Roma, 1855-69, voll. I-XV = **R. h. d. dr. f. et é.**

Revue de legislation ancienne et moderne, Paris, 1870-6 = **R. d. l. a. et mod.**

Nouvelle revue historique du droit français et étrang., Paris, 1877, e segg. = **N. r. h. d. dr. f. et é.**

Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft, voll. I-XV, Berl., 1815-50 = **Z. f. g. R. W.**

Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, voll. I-XIII, Weimar, 1863-78 = **Z. f. R. G.**

Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte (Neue Folge der Zeitsch. f. Rechtsgeschichte), Weimar, 1880 e segg. = **Z. d. S. S.**

CAPITOLO I.

Le consuetudini e le leggi.

1. Quei consorzi gentilizi di razza ariana, che fissatisi sulle alture del *septimontium* a costituirvi tre autonomi comuni (*tribus*) si aggregarono e si fusero ad un dato momento in una sola *civitas*, la quale assunse il nome di *Roma*, proseguirono certamente a reggersi ancora dopo codesta loro riunione e fusione con le medesime norme che già vigevano presso di essi, tramandate dai maggiori ed osservate nel fatto costante e spontaneo (*mores maiorum*). Gli anziani e capi dei singoli consorzi, e il *rex* capo militare preposto da costoro alla comune difesa, interpretavano ed applicavano codeste norme; le quali durarono verisimilmente per tutta intiera l'età regia, l'unica fonte applicabile nei rapporti fra gente e gente.

2. Statuizioni espresse di certe norme, in sèguito a formale proposta fattane dal *rex* ai liberi atti alle armi appartenenti ai consorzi gentilizi, e da essi accettate in quei medesimi comizi curiati, nei quali prendevano le deliberazioni occorrenti per la comune difesa e per l'esistenza stessa della lor *civitas*: statuizioni di vere e proprie *leges* sono invero rappresentate dagli annalisti e dagli storici che trattarono, dietro la lor guida, degli istituti del-

l'età regia, come una fonte del diritto già esistente in questa allato dei *mores maiorum* (leges regiae) (1).

Senonchè, più ancora che il tenue svolgimento ch'è ragionevole attribuire ai comizi del *populus* in tale età, nella quale dovea persistere una intensa preponderanza dei poteri dei *patres*, dissuade risolutamente dall'accogliere la tradizione circa l'esistenza di *leges regiae* il contenuto stesso ch'essa attribuisce a quelle, e che consiste in regole e discipline attinenti al culto, o in sanzioni comminate all'infrazione di certe norme emergenti dalla costituzione della *familia* e della *gens* e guarentite e protette dalla religione (2).

Ben a ragione pertanto s'intende omai concordemente che sotto il nome di *leges regiae* siano riferite dalla tradizione disposizioni sacrali di età diverse, ma in gran parte antichissime e risalenti all'età regia, emanate dal collegio dei pontefici, e designate con tal nome per ciò che il *rex* stava in quella a capo di tal collegio e ne avea come capo la rappresentanza (3).

---

(1) Pomp., *D.* 1, 2, 2, 1-2; Dion. Alic., 2. 24. 27, 73; Livio, 6, 1, 2, 10; Tac., *Ann.* 3, 26.

(2) Le singole disposizioni attribuite a *leges regiae* trovansi raccolte dal Voigt, *Ueber die leges regiae*, *Abhandlungen der Sachs. Gesellsch. d. Wiss.*, VII, 1876, che tentò una ricostruzione del diritto fissato da quelle, basata per gran parte sulla tradizione; la quale è presupposta anche nelle classiche osservazioni del Rubino, *Untersuchungen über röm. Verfassung*, Cassel, 1839, p. 107 e segg.

I luoghi degli scrittori, che riferiscono singole pretese *leges regiae*, sono raccolti dal Bruns, *Fontes iuris romani antiqui*, 6ª ed., Frib. et Lipsiae, 1893, p. 1 e segg., dal Girard, *Textes de droit romain*, 3ª ed., Paris, 1903, p. 3 e segg., ed ora dal Riccobono, *Fontes iuris romani anteiustin.*, Firenze, 1908, pars Iª, p. 5 e segg.

(3) V. in tal senso Mommsen, *Röm. Staatsrecht*, 2-3 Aufl., Leipzig, 1887-8, II, 1, p. 41 (trad. franc. di F. Girard, Paris, 1889-96, III, p. 46); Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, Leipzig, 1885, p. 105; Krüger, *Gesch. der Quellen d. röm. Rechts*, Leipzig, 1888, p. 5 (trad. franc. di M. Brissaud, pp. 6-7); Kipp, *Gesch. der Quellen des röm. Rechts*, 2 Aufl., Leipzig, 1903, pp. 24-5; Bruns-Lenel, *Gesch. und Quellen des röm. Rechts* (*Sonderab. aus* Holtzendorff-Kohlers, *Encyklop.*), p. 89; De Sanctis, *Storia dei romani*, Torino, 1907, I, pp. 299-300.

L'iscrizione contenuta nell'antica stele scoperta a Roma, nel Foro, sotto il *niger lapis*, nel gennaio del 1899, non consiglia affatto l'abbandono del concetto

3. Di *leges regiae*, nel senso predetto di statuizioni proposte dai re e votate per invito di questo dal popolo convocato nei comizi curiati, avrebbe compilato una raccolta, al tempo dell'ultimo re, un pontefice Papirio, dal cui nome la raccolta stessa si sarebbe designata ius Papirianum. Così una tradizione riferita nel secondo secolo di Cristo da quel giurista Pomponio, che lasciò scritto un breve schema storico delle fonti del diritto e della costituzione politica fino al tempo suo (1). Dionigi, per contro, attribuisce ad un Papirio l'esposizione nel Foro di un nuovo testo delle *leges regiae*, la quale sarebbe divenuta necessaria poco dopo la cacciata dei re, a cagione delle cattive condizioni del testo originario, ridottosi, per vetustà, illeggibile (2).

Ma la raccolta dovuta ad un membro della *gens Papiria*, il preteso *ius Papirianum* ch'è poi un tutt'uno con quella *lex Papiria*

---

da noi accolto intorno al carattere delle *leges regiae*. Se anche l'iscrizione risale al secolo VI a. C., come sostengono dotti autorevoli (cfr. Gamurrini, nelle *Notizie degli scavi*, *Atti dell'Acc. dei Lincei*, maggio, 1899, p. 11) e non piuttosto appartiene al periodo che sta fra il detto secolo e il V, come altri non meno autorevolmente ritiene (Comparetti, *Atene e Roma*, II, 1899, p. 145; *L'iscrizione arcaica del Foro romano*, Firenze-Roma, 1900, p. 22) o al secolo V senz'altro (Pais, *La stele arcaica del Foro romano*, *Nuova Antologia*, 1° novembre 1899; 16 gennaio 1900), rimane certissimo che nulla in essa accenna ad una vera e propria legge. Per contrario le pochissime parole leggibili, quali *sacros esed*, *regei*, *kalatorem*, e il luogo in cui la stele fu rinvenuta, frammezzo a oggetti votivi commisti ad avanzi di sacrifizi, inducono a credere che contenesse disposizioni di carattere religioso relative ad un luogo sacro, e intese a vietarne la violazione e la profanazione, comminando la sacertà a chi se ne rendesse colpevole; e forse anche a regolarvi il passaggio con *iumenta* (v. Mommsen, *Iumentum*, *Hermes*, XXXVIII, 1903, pp. 151-3), quando occorresse celebrarvi sacrifizi espiatori. A tali sacrifizi è verisimilmente da riferire anche l'accenno al *rex* (*sacrificulus*). Succinte descrizioni di codesto insigne monumento sono nei manuali del Thédenat, *Le forum romain*, Paris, 1904, pp. 80-3; dell'Hulsen, *Il foro romano*, Roma, 1905, pp. 92-4, e del Burton-Brown, *Recent excavation in the Roman forum*, London, 1904, pp. 109-1. Ed utili indicazioni e riassunti dei numerosi lavori venutisi pubblicando a proposito di esso, vien porgendo il Tropea, *Rivista di storia antica*, VII, 1903, p. 36 e segg.; e pp. 425-7; VIII, 1904, p. 529 e segg.

(1) Pomp., *D.* 1, 2, 2, 2 e 36. Cfr. più oltre, a pag. 97.

(2) Dion. Alic., 3, 36.

ricordata da Servio quale *de ritu sacrorum publicata*, non esisteva ancora in verità, quando Cicerone enumerava nelle sue lettere a Papirio Peto i fasti della sua gente (1); e non risulta accertata storicamente che dalla citazione di un grammatico del tempo di Augusto (2). E lungi dal comprendere delle vere *leges*, essa riassumeva appunto delle statuizioni sacrali, del genere istesso di quelle che si riconosce aver costituito il contenuto delle così dette *leges regiae* (3).

4. La tradizione, che ci si presenta così inaccettabile per quanto spetta le asserite leggi del tempo dei re e la pretesa raccolta di tali leggi nel così detto *ius Papirianum*, rimane gravemente sospetta anche per quel che tocca alcune delle leggi ch'essa attribuisce all'inizio dell'età repubblicana e che presuppongono in questa svolgimenti d'istituti politici, sociali, economici riferibili ragionevolmente ad un'età assai più tarda (4).

---

(1) Cic., *ad fam.*, 9, 21. E v. intorno a codesto testo in particolare O. Hirschfeld, *Die Monumenta des Manilius und das Ius Papirianum. Sitzungsber. der Kön. preuss. Akad. der Wiss.*, 1903, pp. 2-12.

(2) Paolo, *D.* 50, 19, 144; Macrob., *Sat.*, 3, 11, 5; Serv., *ad Verg. Aen.*, 12, p. 836.

(3) Così già Krüger, *Gesch.*, p. 6 (trad. franc. p. 7); Pais, *Storia di Roma*, 1898-9, 1, 1, pp. 37-8; 1, 2, pp. 657-8. Una raccolta di statuizioni religiose precedente al *ius papirianum* sarebbe stata composta, secondo che congettura O. Hirschfeld, *Die Monum. des Manilius* ecc., cit. alla n. 1, da quel Manilio che trovasi citato da Pomponio, *D.* 1, 2, 2, 39. I *monumenta* citati da Cic., *de republ.*, 2, 14, sarebbero un tutt'uno coi *Manilii Monumenta* (*ibid.*, 2, 15, 28; 5, 2, 3) e avrebbero recato una raccolta di quelle statuizioni dei pontefici che si attribuivano a leggi di Numa. La congettura è arguta e sostenuta con grande acume; ma sul significato vero di *monumenta* e sulla personalità di Manilio rimangono troppo gravi incertezze per potervi aderire tranquillamente. Contro la congettura dell'Hirschfeld v. anche G. Bavera, *I monumenta di Manilio e il ius Papirianum, Arch. giur.*, LXXI, 1903.

(4) Le così dette leges sacratae (Liv., 3, 55, 7; Dion. Alic., 6, 89; 7, 22; Festo, v. *sacrosanctum*), dalle quali i tribuni ripetono la loro condizione di *sacrosancti*, hanno natura e carattere di un patto conchiuso fra i *patres* e la *plebs* come fra collettività separate e distinte. Anche la così detta lex Icilia sul tribunato (Dion., 7, 17) e la stessa lex Icilia de Aventino publicando (Liv., 3, 31, 1-3, 32, 7; Dion., 10, 32) potrebbero intendersi in un

Ma essa si porge invece ben altrimenti attendibile, per quel che riguarda la statuizione seguìta in sul principio del secolo IV, di un corpo di norme giuridiche generali, obbligatorie per tutti gli appartenenti alla Città; statuizione resasi necessaria a procacciare ai nuovi cittadini non appartenenti alle vecchie *gentes* (*plebs*) una stabile e fondamentale guarentigia di giuridica uguaglianza, di contro agli arbitri ed alle parzialità dei magistrati patrizi, non legati nell'esercizio del loro ufficio da alcuna norma scritta e certa, e al tutto liberi nell'interpretazione e nell'applicazione dei *mores*.

Istituita finalmente, dopo lunghe e tenaci insistenze della *plebs* e vivi contrasti dei patrizi, un'apposita magistratura dei *decemviri consulari imperio legibus scribendis*, eccezionalmente investita di potestà costituente, e sospesa nel frattempo l'ordinaria magistratura patrizia del consolato, e quella plebea del tribunato, essi *decemviri* provvidero a redigere il testo della nuova legge, a sottoporlo poi all'approvazione del popolo patrizio plebeo riunito nei comizi centuriati, e a farlo esporre nel 303 nel Foro, sopra dieci tavole, alle quali altre due se ne aggiunsero l'anno successivo in sèguito pure a deliberazione del popolo stesso.

In tal guisa la tradizione narra l'origine di quelle XII Ta-

---

senso e con un valore analoghi. Per la storicità di codesta seconda *lex* v. le buone osservazioni del De Sanctis, *Storia dei Rom.*, II, p. 24.

La falsità della tradizione attinente la prima legge agraria (Cassia agraria), risalente secondo Liv., 2, 41 e Dion. Alic., 8, 71, all'anno 287 d. R., è stata dimostrata dal Mommsen, *Sp. Cassius, M. Manlius, S. Maelius*, nell'*Hermes*, V, p. 228 e segg., e *Röm. Forsch.*, II, p. 153 e segg.

È probabile che anche la lex Publilia attinente l'elezione dei *tribuni plebis* da farsi nelle riunioni della *plebs* per tribù, liberamente da influenze patrizie, possibili nelle riunioni per curie, sia di molto posteriore all'anno 281 d. R., a cui la tradizione la riferisce (Liv., 2, 56).

Anche le leggi intervenute a restringere la facoltà magistratuale di comminar multe, la Maenenia Sestia (Fest., v. *peculatus*) e l'Aternia Tarpeia (Cic., *de re publ.*, 2, 35, 60) difficilmente s'intendono nei primi anni del secolo IV, in un tempo in cui l'intensità dei poteri magistratuali risulta tuttora molto salda.

Il contenuto attribuito da 'Varr.' in Macrob., *Sat.*, 1, 13, 21 alla così detta lex Pinaria Furia '*cui mensis intercalaris ascribitur*' è lo stesso attribuito pure ad una lex Acilia del 563.

bulae, o lex XII tabularum (1), che nell'impero era tuttora riguardata come un corpo organico e fondamentale di diritto, *fons omnis publici privatique iuris* (2); e che per quanto non pervenutaci in alcuna parte dei monumenti epigrafici nei quali la tradizione la dice incisa, si trova ripetutamente ricordata e citata in molti luoghi di giuristi, di storici, di grammatici e di lessicografi (3).

5. La sostanziale attendibilità di codesta tradizione, che appare in Roma tosto coi primi monumenti letterari, e vi si prosegue ininterrottamente fino a che durano gli estremi ricordi della sua civiltà, era stata accolta fino a questi ultimi anni dagli stu-

---

(1) Liv., 3, 9. Avverte il Mommsen, Δωδεκάδελτος, *Mélanges Boissier*, 1903, pp. 1-3; *Jur. Schr.*, II, pp. 141-3 che la designazione classica della legge è semplicemente quella di XII Tabulae, e più raramente l'altra leges XII Tabularum. Solo dopo il secondo secolo d. C. prevale la designazione lex XII T.

(2) Liv., 3, 34, 6: '*decem tabularum leges perlatae sunt, quae nunc quoque in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo fons omnis publici privatique est iuris*'; 3, 58, 2 (Appio Claudio): '*legum lator conditorque romani iuris*'.

(3) Il primo tentativo di ricostruzione delle XII Tavole, sulla base dei riferimenti e delle citazioni pôrte dagli scrittori giuridici e non giuridici fu proposto da Jacopo Godefroy (Gothofredus), *Fontes quatuor iuris civilis*, 1653. Intorno ai tentativi successivi cfr. Dirksen, *Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafel Fragmente*, Leipzig, 1824.

Un tentativo fondamentale rimasto ancora insuperato è quello dello Schoell, *Legis duodecim tabularum reliquiae*, Leipzig, 1866, che ha servito di base all'opera del Voigt, *Die XII Tafeln*, Leipzig, 1883, intesa a tracciare i singoli istituti e rapporti nel loro grado di sviluppo al momento delle XII Tavole. La recente opera del Nikolski, *Sistema i tekst XII Tablitshi*, Saint Petersbourg, 1897, non modifica sostanzialmente lo stato della dottrina su quest'argomento. Su codesta opera si veggano le recensioni del Pergament, nella *Z. d. S. S.*, XIX, 1898, pp. 374-83, del V. Tuhr, nella *K. V. I.*, 3 *F.*, IV, 1898, pp. 482-7, e del Dareste nella *N. r. h. du d. f. et étr.*, XXI, 1897, p. 513 e segg.

I riferimenti e le citazioni delle XII Tavole si trovano riprodotti nell'ordine già seguito dal Dirksen e dallo Schoell, ma con proprio apparato critico e con indicazioni bibliografiche, nelle cit. opere del Bruns, *Fontes*, pp. 15 e segg.; Girard, pp. 9 e segg.; Riccobono, p. 21 e segg.; il quale ultimo reca utili raffronti e riscontri di diritto comparato.

diosi delle antichità romane, quasi senza contrasto (1). Senonchè di recente il Pais appuntò anche sopra di essa la forza della sua critica dotta e geniale, negandole storica consistenza, e sostenendo che il preteso decemvirato della tradizione fu veramente una pura e semplice anticipazione falsificata dello storico decemvirato *stlitibus iudicandis*, e che il nome di *lex duodecim tabularum* fu apposto falsamente dagli annalisti ad una raccolta di massime e di aforismi giuridici composta in età posteriore di buon tratto al principio del secolo IV, e appunto a quella medesima raccolta di *legis actiones*, che dicesi composta a mezzo del secolo V, da un Gn. Flavio, liberto del pontefice Appio Claudio, e che da lui fu detta *ius Flavianum* (2). Più arditamente ancora il Lambert riferì le pretese XII Tavole al secolo successivo, attribuendo al testo conosciuto con tal nome il carattere di una raccolta di massime giuridiche di età assai diverse, ed identificandolo coi così detti *Tripertita* di Sesto Elio (*ius Aelianum*) (3).

Mentre per altro sembra incredibile che l'ingenuità degli annalisti abbia potuto giungere a tal segno, da scambiare una magistratura investita di potestà costituente, come quella a cui la tradizione attribuisce la composizione delle XII Tavole, con un'altra investita semplicemente di potestà giudiziaria, colla quale essa non avrebbe di comune altro che il numero (del resto non insolito) dei titolari; mentre quel tanto che si conosce nell'età storica circa i reciproci rapporti fra patrizi e plebei, e gli sforzi durati da questi per conseguire l'eguaglianza politica ed economica con quelli, rende ben verisimile che in un'età anteriore sia seguìto veramente, per effetto delle pressioni della plebe, quel compromesso fra essa e il patriziato ch'ebbe per risultamento la legge delle XII Tavole: il

(1) V. tuttavia G. C. Lewis, *An inquiry into the credibility of early Roman history*, 1855, citato dal Riccobono, *Fontes*, I, p. 21.

(2) Pais, *Storia di Roma*, I, 1, p. 409 e segg., in particolare pp. 527-30.

(3) Lambert, *La question de l'autenticité des XII tables et les annales maximi*, *N. r. h. d. dr. fr. et étr.*, 1902, pp. 149-200; *Le problème de l'origine des XII tables*, *Revue gén. du droit*, 1902, p. 385 e segg., 481 e segg.; *L'histoire traditionnelle des XII tables et les critères d'inauthenticité des traditions en usage dans l'école de Mommsen*, *Mélanges Ch. Appleton*, 1903, pp. 501-626.

contenuto stesso delle singole disposizioni attribuite a questa, ben lungi dal porgere materia a combattere la tradizione, sembra arrecarle piuttosto conforto e conferma (1).

Invero, la precedenza data nelle XII Tavole alle norme attinenti la procedura, le disposizioni che vi riguardano l'esecuzione del creditore contro il debitore insolvente, e in particolare quella singolarissima che consente ai più creditori di fare a pezzi il comun debitore, accusano tuttora un'età molto antica. Parimente le numerose e minute disposizioni che riguardano rapporti fra piccoli fondi vicini, le distanze fra i confini, lo scolo delle acque, la raccolta dei frutti, i danni cagionati da animali, il taglio degli alberi, concorrono a far ricondurre la nostra legge ad un momento, in cui la costituzione economica della Città era tuttora agricola. E il designarvisi il Tevere ancora come confine dello stato accenna pure ad un tempo, in cui il territorio di essa Città era assai circoscritto, quale doveva esser appunto in sull'inizio del secolo IV, ma quale non era più certamente un secolo e mezzo più tardi.

Anche la lingua delle XII Tavole, per quanto rammodernata via via nei riferimenti tradizionali che son pervenuti fino a noi, reca

---

(1) A conforto della tradizione, e contro le congetture del Pais e del Lambert, scrissero memorie apposite il Girard, *L'histoire des XII Tables*, *N. r. h. du dr. fr. et étr.*, 1902; il May, *Revue des études anciens*, IV, 1902 n. 3; l'Appleton, *Le testament romain, la méthode du droit comparé et l'authenticité des XII Tables* (estr. dalla *Revue gén. du droit*, 1902-3), Paris, 1903; *Nature et antiquité des leges XII Tabularum*, *Atti del congr. intern. di scienze storiche*, 1903, IX, pp. 23-37. Ed una profonda magistrale recensione di tutti insieme i lavori del Lambert ha pôrto il Lenel, nella *Z. d. S. S.*, XXVI, 1905, pagine 498-524.

Son pur da segnalare, a questo proposito, e nel medesimo senso della sostanziale attendibilità della tradizione, le belle pagine del Bonfante, *Storia del dir. rom.*, p. 59 e segg. Un lucido riassunto dei termini della questione è pôrto nel bel discorso inaugurale di S. Solazzi, *La questione dell'autenticità delle dodici tavole*, estr. dall'*Annuario della libera Università di Urbino*, *anno acc.* 1902-903. V. pure Erman, *Sind die XII Tafeln echt?*, *Z. d. S. S.*, XXIII, pp. 450-7; C. Collard, *De l'authenticité de la loi des douze tables*, *Musée belge*, 1907, 1; Kalb, *Jahresber. über Forschr. der Klass. Altertumswiss.*, CXXXIV, 1907, p. 17 e segg.

dei segni d'arcaicità, i quali ben confortano la tradizione (1). È accertato in ispecie che il sostantivo *lessus*, contenuto in una disposizione delle XII Tavole attinente i funerali, riusciva già inintelligibile ad un commentatore di queste vissuto nel secolo VI d. R.: a S. Acilio, contemporaneo appunto di S. Elio, autore di quei *Tripertita*, che secondo il Lambert la tradizione avrebbe erroneamente confuse con le pretese XII Tavole (2).

Nè a codesti segni intrinseci ed estrinseci di una risalente antichità delle XII Tavole, repugnano veramente, come pur si volle dagli avversari della tradizione, altre statuizioni di esse, riferibili ad un'età avanzata e ad uno stadio di civiltà più evoluto di quello a cui paiono appartenere le altre testè accennate. La disposizione limitatrice delle spese funerarie, alla quale il Lambert attribuì tanta importanza per la sua tesi, non si può riguardare inconciliabile colla semplicità dei prischi riti e riferibile ad un'età più avanzata del IV secolo, se si tien presente l'influenza esplicata dalla civiltà etrusca sopra tutta la vita di Roma già nel secolo precedente, e si consideri la grandiosità dei riti funerari etruschi, di contro alla umiltà di quelli umbro-latini (3). Meno ancora la disposizione attinente al diritto d'associazione è inconciliabile colla data del secolo IV, se ricondotta a quei limiti, che addita in essa il ricordo ai *sodales*, e se cioè sia intesa come attinente la libertà d'associazione a scopo di culto (4).

---

(1) Bréal, *Sur la langue de la loi des XII Tables*, *Journal des Savants*, 1902, p. 599 e segg.

(2) Cic., *De leg.*, 2, 23, 59.

(3) A confortare l'attendibilità della tradizione, per quanto spetta le statuizioni delle XII Tavole relative ai riti funebri, soccorrono taluni ritrovamenti archeologici risalenti ad un periodo alquanto anteriore al secolo IV d. R. A conforto della disposizione riferita da Cic., *de leg.*, 2, 24, 60: '*neve aurum addito. At cui auro dentes vincti escunt, ast im cum illo sepeliet uretve se fraude esto*' si noti il rinvenimento seguìto nell'antica *Satricum*, in una tomba risalente al secolo VI a. C., di " una dentiera artificiale, costituita da una laminetta sottile d'oro che comprendeva cinque denti ". V. Mengarelli, *Nuove scoperte nella tenuta di Conca nel territorio dell'antica Satricum*, *Notizie degli scavi*, 1898, p. 169.

(4) Per codesta interpretazione della statuizione attinente il diritto d'associazione cfr. Lenel, *op. cit.*, p. 512.

Nè la riconosciuta possibilità che la donna procacci figli legittimi alla *familia* dell'uomo con cui convive, senz'appartenervi essa medesima come soggetta alla potestà familiare di lui o del padre a cui egli sia a sua volta sottoposto (*matrimonium sine manu*), può ritenersi inammissibile nel secolo IV e incompatibile colla costituzione familiare dominante in quel momento; se ben si consideri l'influenza che dovette esercitare sopra la costituzione familiare patrizia, giusta la quale la moglie apparteneva alla *familia* del marito come a lui soggetta e *loco filiae*, quella plebea, giusta la quale verisimilmente la donna, oltre al rimanere del tutto indipendente dall'uomo, attraeva a sè e alla *familia* propria i figli da lei generati, e si osservi come appunto l'istituto del *matrimonium sine manu* servisse di punto di transizione fra codeste costituzioni contrapposte (1). Neppure è incompatibile colla costituzione familiare del secolo IV la possibilità riconosciuta al filiofamilia di divenire libero dalla potestà paterna, se il padre lo venda per tre volte; per ciò che ad un certo momento della vita collettiva delle *familiae* è ben verisimile che sia intervenuto un freno alla potestà dianzi illimitata dei capi di quelle, e singolarmente alla facoltà loro di vendere i figli sottopostivi e che all'abuso dell'esercizio di tal facoltà si sia comminata la sanzione della decadenza dalla potestà stessa (2).

Quel tanto insomma che del contenuto delle XII Tavole è dato di conoscere dalle citazioni e dai riferimenti degli scrittori, induce a ravvisare fondamentalmente in queste un complesso di norme giuri-

---

(1) Codesta valutazione del matrimonio *sine manu* trovasi presentata nella magistrale opera del Brini, *Matrimonio e divorzio nel dir. romano*, Bologna, 1886-9, I, p. 127 e segg.

(2) Dion. Alic., 2, 27.

Che la statuizione decemvirale '*si pater filium ter venum duit filius a patre liber esto*', rappresenti una limitazione alla primitiva illimitata facoltà del padre di vendere il figlio, il quale '*quasi iure postliminii*' ricadeva nella sua potestà, dopo manomesso dall'acquirente, è riaffermato ora dal Kübler, *Z. d. S. S.*, XXIV, pp. 454-7, di contro ad H. Srockar, *Entzug der väterl. Gewalt im röm. Recht*, Zurich, 1903; che ravvisa invece nella detta statuizione l'estendimento di una facoltà, che prima potesse esercitarsi una sola volta.

diche, corrispondenti tutte alle condizioni di civiltà in cui Roma dovette trovarsi all'inizio del secolo IV, non già corrispondenti a condizioni diverse e lontane. Cotali norme dovettero esser desunte per la maggior parte dai *mores* vigenti presso le antiche *gentes*, o formatisi man mano nella compagnia degli appartenenti a queste coi nuovi *cives* costituenti la *plebs*; pure accogliendo insieme quelle statuizioni di principii e di regole nuove, che le esigenze pratiche della vita avessero additato come necessarie od opportune.

Solo talune statuizioni delle XII Tavole, scarse e di lieve momento, furono desunte da altri diritti dei quali Roma era venuta a conoscenza immediata o mediata. Dal diritto solonico in particolare paiono attinte alcune statuizioni relative ai funerali (1). Probabilmente i rapporti di Roma colla Magna Grecia le servirono di mezzo a conoscere codesti istituti solonici e a giovarsene. La tradizione che attribuisce le coincidenze di quelle statuizioni delle XII Tavole con altre delle leggi soloniche all'opera di una legazione inviata nelle città greche, a desumervi dati e notizie per la composizione della nuova legge (2), non si formò forse in Roma che tardi, quando già vi era diffusa e prevalsa la tendenza a nobilitare d'origini greche i proprii più antichi e risalenti istituti (3).

---

(1) Cic., *de leg.*, 2, 23, 59; 25, 64; Gaio, *D.*, 10, 1, 13; 47, 22, 4. Cfr. Hofmann, *Beitr. zur Gesch. d. griech. und röm. Rechts*, Wien, 1870, p. 1 e segg.

(2) Liv., 3, 33, 5; Dion. Alic., 10, 57.

(3) Per la bibliografia sopra codesto punto cfr. in ispecie le due dissertazioni dello Steinhausen, *De legum XII Tabul. patria dissert. histor.*, Greiswald, 1886, e del Boesch, *De XII Tabul. lege a Graecis petita*, Gottingae, 1893. Per la letteratura precedente in proposito cfr. Voigt, *Die XII Tafeln*, I, p. 10 i. n. Fra noi il Lattes, *L'ambasciata dei Romani per le XII Tavole*, Milano, 1884, p. 10 e segg., ha proposto e sostenuto dottamente la congettura che i romani abbiano attinto a città etrusche di greca cultura.

La strana recente congettura di E. Revillout, *Précis du droit Egyptien*, Paris, 1899-900, che per le XII Tavole si sia attinto al diritto egizio, non è confortata evidentemente da nessun argomento tratto da una seria comparazione del contenuto di quelle con questo, nè da dati ed elementi estrinseci.

Certe corrispondenze fra le XII Tavole e l'antichissimo diritto babilonese ha notate H. Müller, *Die Gesetze Hammurabi's und ihr Verhältniss zur mosaichen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln*, Wien, 1903.

6. L'approvazione delle XII Tavole bastò per buon tratto, secondo la tradizione, al bisogno di leggi; talchè ben poche ne sopraggiunsero di nuove per circa un secolo, ad opera del popolo patrizio plebeo raccolto nei comizi centuriati (1).

Fra queste le così dette leggi Valeriae Horatiae consistettero forse più veramente in una solenne rinnovazione di quel patto giurato fra patrizi e plebei, ch'era il fondamento della *sacrosancta potestas* dei tribuni; rinnovazione che appariva necessaria nel momento in cui il tribunato si ricostituiva, dopo la soppressione seguitane durante il decemvirato *legibus scribendis* (2).

Al patto patrizio plebeo inteso a tal fine ben corrispondono statuizioni interne della *plebs* nei suoi *concilia*, quali si ebbero coi plebisciti Duilio e Trebonio del 305 e 306 d. R., rispettivamente (3); l'uno dei quali comminava la morte ai tribuni che omettessero di provocare dai *concilia plebis* la nomina dei proprii successori, l'altro portava il numero dei titolari del tribunato a 10.

All'infuori di codeste statuizioni del popolo tutto o della sola *plebs*, che son fra loro connesse, s'ebbe nel 309 la lex Canuleia, intervenuta ad abolire fra patrizi e plebei quell'impedimento alle

(1) Un elenco delle principali leggi romane è porto dal Rudorff, *Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 365 e segg., dal Lange, *Röm. Alterthümer*, 2 Aufl. II, 1879, §§ 132-3, e dal Landucci, *Storia del dir. rom.*, I, p. 83 e segg. Preziosissimo e pur sempre fondamentale è l'*Index legum romanarum quarum apud Ciceronem eiusque scholiastas item apud Livium, Velleium Paterculum, A. Gellium nominatim mentio fit*, composto da I. G. Baiter ed inserito nel vol. VIII, p. 117 e segg. dell'edizione delle opere di Cicerone di I. G. Orelli. Ottimo è pure lo studio di E. Cuq, *Leges publicae*, nel Daremberg et Saglio, *Dictionn. des antiq.*, XIII, p. 1126 e segg. Esso comprende però, come l'elenco del Beiter, insieme con le statuizioni votate dal popolo di norme generali obbligatorie (leggi in senso proprio) anche gli atti sovrani singolari (le così dette leggi formali); e anche comprende le mere proposte (*rogationes*) di quelle e di queste, rimaste tali per la mancata approvazione dei comizi.

Intorno all'attendibilità delle notizie pôrte dagli annalisti sulle leggi dei primi quattro secoli cfr. E. Herzog, *Ueber die Glaubwürdigkeit der aus der römischen Rupubl. bis z. Jahre 387 d. S. ueberlieferten Gesetze*, Tubingen, 1881 e Pais, *Storia*, I,2, p. 136 e segg.

(2) Liv., 3, 55, 1-7; Dion. Alic., 11, 45.

(3) Liv., 3, 55, 14; 3, 65, 3.

nozze, che dietro ai *mores* risalenti, era stato fissato tuttora nelle XII Tavole (1); poi nel 320 una lex Aemilia, che restrinse a 18 mesi la durata della potestà censoria, apparsa soverchiamente intensa alla plebe, già nel breve tempo trascorso dal 311, l'anno dell'istituzione della censura (2); indi una lex Iulia Papiria, che nel 324 ragguagliò a valore metallico le multe prestate dianzi in capi di bestiame (3); e infine nel 336 una lex Maecilia, statuente *ut ager ex hostibus captus viritim divideretur* (4).

L'attività legislativa dei comizi, scarsa così nel primo tratto del sec. IV, e al tutto nulla a mezzo del detto secolo, torna ad intensificarsi in sullo scorcio di esso e più ancora nel sec. V.

Allo scorcio del sec. IV, e appunto al 387 d. R., appartengono le leges Liciniae Sextiae, intervenute a rendere accessibile anche ai plebei il consolato (e ad aggiungere corrispondentemente ai due seggi consolari esistenti un terzo seggio, affidato ad un magistrato adibito in particolare all'amministrazione della giustizia); e a fissare, a pro della plebe, un limite massimo per le occupazioni di suolo pubblico; a ridurre i capitali mutuati della somma corrispondente agli interessi già pagatine e a fissare un termine triennale per la restituzione del rimanente (5).

All'inizio del sec. V appartiene la legge proposta a favor della plebe dai tribuni Duilio e Menenio (lex Duilia Menenia) a limitare la misura degli interessi (6) e forse anche una lex

---

(1) Liv., 4, 1 e segg.

(2) Liv., 4, 24; 9, 33, 4.

(3) Liv., 4, 30, 3; Cic., *de re publ.*, 2, 35, 60.

(4) Liv., 4, 48. E v. in proposito Mommsen, *Lex agraria*, *C. I. L.*, I, n. 200. p. 75-106, e *Jur. Schrift.*, I, p. 101.

(5) Liv., 6, 35; 7, 1. Intorno alla *lex agraria Licinia*, v. Niese, *Hermes*, XXIII, p. 410 e segg. Contro il Maschke, *Zur Theorie und Gesch. der röm. Agrargesetze*, Tübingen, 1906, p. 50, che ritiene codesta legge una semplice falsificazione inspirata dalle leggi agrarie dei Graechi, si pronunzia assai ragionevolmente il De Sanctis, *Storia dei rom.*, II, p. 216.

All'istituzione del terzo magistrato consolare portata dalle *leges Liciniae* (cfr. a pag. 56 i. n.) si ricollega la lex Plaetoria, ricordata da Varr., *de l. l.*, 5, 44; e Censor., *de die nat.*, 24, relativa ai termini della giornata giudiziaria.

(6) Liv., 7, 16, 27; Appian., *de bell. civ.*, 1, 54; Tac., *Ann.*, 6, 16.

Marcia, che introdusse un'apposita *manus iniectio* a ripetere gli interessi esatti oltre il limite legale (1).

Sopraggiunse di poi una lex Valeria (412), che rinnovò il divieto d'eseguire condanne capitali o importanti pene afflittive contro cittadini, senza previa conferma del popolo a cui il condannato avesse interposto appello; divieto già statuito fin dal principio della repubblica, forse mediante una *sponsio* religiosa conchiusa fra patrizi e plebei, a preservazione del più prezioso e cospicuo fra i diritti emergenti dalla politica convivenza: e guarentì il diritto del cittadino inscritto nelle liste militari di non esserne dimesso senza suo consenso (2). Vi corrispose presto la lex Poetelia Papiria (441), che abolì la potestà dianzi esistente pel creditore di procedere esecutivamente, se insoddisfatto, sulla persona del suo debitore, qualora questi avesse contratto il suo impegno coll'intervento di *quinque testes*, e colla solennità del *gerere per aes et libram* (*nexum*); richiedendo in ogni caso di debito la ricognizione giudiziale o la confessione di esso, a che la procedura esecutiva potesse esperirsi (3). Poi seguì la lex Ovinia (442), che innovò il sistema di composizione del senato, affidando la nomina dei senatori ai censori, in luogo che ai consoli, e statuendo a favore dei magistrati cessati fra l'uno e l'altro quinquennio una legittima aspettativa del seggio senatorio (4). E sopraggiunsero la lex Atilia Marcia e la lex Decia, che rispettivamente accrebbero il numero dei *tribuni militum* da nominarsi per mezzo della elezione popolare anzichè per libera scelta del console, e resero elettivi per la prima volta i posti di *duoviri navales* (5); la lex Papiria (449?)

---

(1) Gaio, 4, 23.

(2) Livio, 10, 9. E per la prima così detta lex Valeria: Liv., 2, 8; Dion. Alic., 5, 10.

(3) Liv., 8, 28; Varr., *De l. lat.*, 7, 105. Che la *lex Poetelia Papiria* statuisse già il principio generale, per cui i beni e non la persona debbono rispondere del debito, come congettura il Pais, *op. cit.*, I, 2, p. 285, sembra contrastare a quel che è noto intorno all'esecuzione personale contro il debitore insolvente, la quale perdura ancor molto più oltre. Cfr. Kleinfeldam, *Beitr. zur Kenntniss der lex Poetelia*, Breslau, 1905 (*Festgabe f. F. Dahn*).

(4) Festo, p. 246: v. *Praeteriti Senatores*.

(5) Liv., 9, 30.

che tolse ai sacerdoti la potestà di consacrare '*aedes, terram, aram*' (1), senza espresso consentimento del popolo; e finalmente la lex Ogulnia (457), la quale conferì anche ai plebei la capacità d'assumere il pontificato e l'augurato (2).

La tradizione relativa a codeste leggi, improntate ad una spiccata tendenza democratica, sembra sostanzialmente accettabile; per quanto in qualche punto non sia scevra di anacronismi. Non v'ha dubbio, in particolare, che il limite massimo di 500 iugeri non può esser quello stabilito dalla *lex Licinia* alle occupazioni di *ager publicus*, in un momento nel quale l'estensione di questo era tuttora molto esigua (3). Invece l'esistenza di leggi limitatrici dell'usura sembra ammissibile, indipendentemente dalla introduzione delle monete coniate e dallo sviluppo monetario corrispondente: ben potendosi quella riferire alla quantità di *aes rude*, pattuito a compenso dei prestiti di questo (4).

Verisimilmente anche la lex Mamilia, la quale si ricollega alla statuizione decemvirale che imponeva tra i vari fondi *limitati* l'osservanza di uno spazio libero di *quinque pedes*, e disciplinava forse la procedura nelle questioni di confini, è da collocarsi in codesto periodo (5).

7. La tradizione istessa, che parla di codeste leggi, rappresenta pure, seguìto a mezzo del sec. V, un mutamento profondo negli organi adibiti alla statuizione di norme generali obbligatorie aventi carattere e valore di *lex*. Una lex Hortensia, invero, verso il 465-8, sarebbe intervenuta a statuire '*uti eo iure quod plebs statuisset omnes Quirites tenerentur*' (6), e avrebbe assimilato

(1) Cic., *pro domo*, 49, 127; 50, 128.
(2) Liv., 10, 6, 3-6.
(3) Pais, *op. cit.*, 1, 2, p. 136 e segg.; Herzog, *op. cit.*, p. 33 e segg.
(4) Altrimenti Samwer, *Gesch. d. aelter. röm. Munzwes.*, Wien, 1883; Pais, *op. cit.*, 1, 2, pp. 274-5.
(5) Cic., *de leg.*, 1, 21; Hyg., 126, 3, 8; 127, 43; Sic. Flacc., p. 144.
(6) Lelio Fel., in Gel., 15, 27, 4 (Gaio, 1, 3; Pomp., *D.*, 1, 2, 8; Plin., *Nat. Hist.*, 16, 10, 37).

dunque al valore delle deliberazioni del *populus* raccolto nei comizi centuriati (*populiscita*) quello delle deliberazioni della *plebs* (*plebiscita*).

La determinazione del contenuto di codesta *lex Hortensia*, in sè medesima e in rapporto con quello che la medesima tradizione attribuisce ad altre due leggi, ad una delle leggi Valeriae Horatiae del 305 e alla lex Publilia del 415 (le quali pure avrebbero statuito rispettivamente '*ut quod tributim plebs iussisset populum teneret*' (1); '*ut plebis scita omnes Quirites tenerent*' (2)), costituisce uno dei punti più gravi e tormentati nella storia del diritto pubblico di Roma antica (3).

Si è supposto da taluni che siano esistite veramente tre leggi, tutte e tre con quel contenuto di cui parla la tradizione; si è inteso da altri che la prima di esse leggi o anche le prime due abbiano subordinata la validità dei plebisciti all'approvazione preventiva o successiva del senato, oppure dei comizi centuriati, e che la terza abbia soppressa la necessità di codesta approvazione. Altri ancora ha negato che siano esistite tre leggi, intese ad assimilare così il valore dei plebisciti a quello dei populisciti; ed ha riconosciuto come storicamente accettabile soltanto l'esistenza della *lex Hortensia*, ascrivendo le altre due al novero di quelle ripetizioni e anticipazioni degli annalisti, di cui certo non mancano altri esempi. Ed ha a sua volta inteso variamente il contenuto di una tal legge: o attribuendo ad essa un valore assoluto e generale; o limitando invece la portata dell'obbligatorietà, da essa fissata, dei plebisciti solo alle statuizioni relative alla *plebs* o a singoli del *populus* che entrassero in rapporto con appartenenti alla *plebs*.

La questione, che riguarda il rapporto fra la storica *lex Hortensia* e le due precedenti, è, allo stato delle nostre conoscenze, in-

(1) Liv., 3, 55, 3; Dion. Alic., 11, 45.

(2) Liv., 8, 12, 14.

(3) Per le varie congetture presentate sopra codesto punto v. Soltau, *Die Gültigkeit der Plebiscite*, Berlin, 1884; De Marchi, *Sulle leggi che diedero validità legale ai plebisciti*, *Rendic. dell'istituto lombardo*, serie IIª, vol. XXXIV, 1901, p. 617 e segg.

solubile. Certamente un'assimilazione piena dei plebisciti ai populisciti già nel principio del sec. IV, in cui cadrebbe la *lex Valeria Horatia*, è senz'altro inammissibile (1). Ma non è ugualmente inammissibile al principio del secolo successivo, nel tempo al quale è riferita la *lex Publilia*. Se poi codesta *lex* avesse il medesimo contenuto della *lex Hortensia*, intervenuta a rinnovare una statuizione già presa e caduta in desuetudine; o avesse un contenuto più circoscritto, in taluno degli elementi che si sono supposti, e che testè si accennarono, non può dirsi con certezza.

Può essere che la *lex Publilia* subordinasse ancora l'obbligatorietà dei plebisciti alla conferma successiva del senato; e statuisse in ciò una inferiorità fra le riunioni deliberanti plebee e quelle del *populus*, pei quali un'altra *lex Publilia* dello stesso Q. Publilio Filone (2), sopprimeva la necessità della conferma, sostituendovi

---

(1) Certe deliberazioni prese dalle tribù sono ricordate come obbligatorie, precedentemente alla *lex Publilia*. Livio, 7, 16, 7 riferisce al 397 la deliberazione delle tribù che introdusse l'imposta sulle manomissioni, seguita '*novo exemplo*' fuor di Roma, a Sutri, su proposta del console Cn. Manlio (lex Manlia); e all'anno precedente la prima statuizione intervenuta a por freno all'*ambitus* dei candidati alle magistrature (*Ibid.*) votata su proposta del tribuno C. Petelio (lex Poetelia). Può essere che la validità di siffatte deliberazioni delle tribù fosse riconosciuta a quando a quando, sopra avviso del senato e che la *lex Publilia* fissasse come regola stabile ciò che prima si riconosceva solo in particolari circostanze e saltuariamente.

Anche i plebisciti proposti dal tribuno L. Genucio (leges Genuciae) a statuire '*ne faenerare liceret*'; '*ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet neu duo magistratus uno anno gereret*'; '*liceret consules ambo plebeios creari*' cadrebbero, secondo Liv., 7, 42, nel 412 d. R. Ma l'esistenza di codesti plebisciti, che Livio medesimo riferisce dubitativamente (*apud quosdam inveno*), risulta inaccettabile per molte ragioni. Il Pais, *Storia*, I, 2, p. 278, ha notato che due consoli plebei appaiono eletti dai fasti solamente nel 582 d. R. e che l'intervallo decennale nella gestione del consolato appare più volte violato dopo il 412. Soggiungiamo che contrasta ai pretesi plebisciti Genuci la novità con cui è rappresentata la *lex Villia* e lo spirito che l'animava (V. a pag. 24). Un divieto assoluto poi di esigere interessi non potrebbe intendersi che quale provvisione rivoluzionaria, subito caduta per cagione dell'assurdità economica su cui riposa.

(2) Liv., 8, 12, 15. Una lex Maenia di poco posteriore sostituì nei comizi elettorali alla conferma della seguita elezione l'approvazione preventiva della lista dei candidati proposti al voto di quelli (Cic., *Brut.*, 14, 55).

l'approvazione preventiva degli schemi di legge, innanzi alla votazione; e che appunto la *lex Hortensia* assimilasse anche per l'esenzione da codesta conferma senatoria le deliberazioni plebee alle popolari.

Ciò che della *lex Publilia*, come della *lex Hortensia* sembra doversi affermare, non ostante la contraria opinione dominante in proposito, si è che i plebisciti da esse assimilati ai populisciti non poterono già essere deliberazioni della sola *plebs* intesa come complesso dei non patrizi riuniti nei proprii *concilia* (*plebis*), separati e distinti dalle organiche riunioni del popolo patrizio plebeo (*comitia*); ma bensì deliberazioni dei patrizi e dei plebei riuniti per tribù invece che per centurie, appunto in quei *comitia tributa*, nei quali votandosi entro ogni tribù per capi, l'esito delle deliberazioni dipendeva sempre dalla *plebs*, che vi avea numericamente il predominio.

È solo partendo da codesto senso di *plebs*, come complesso dei cittadini tutti raccolti per tribù, il quale domina nel secondo gruppo dei libri di Livio pervenutici (1), che la tradizione atti-

---

(1) Evidentemente è la *plebs*, intesa come complesso dei plebei e dei patrizi, insieme raccolti, sulla base della loro appartenenza alle tribù, nei *comitia tributa*, quella che Livio rappresenta convocata dai tribuni a deliberare il conferimento d'*imperia* eccezionali (26, 2, 5: '*agendum cum tribunis plebis ad plebem ferrent quem cum imperio mitti placeret in Hispaniam*'; 30, 41, 4: '*uti consules cum tribunis agerent ut si iis videretur plebem rogarent cui iuberent in Hispaniam imperium esse*') la conclusione della pace (33, 25, 6: '*ni... tribuni plebis se intercessuros dixissent, ni prius ipsi ad plebem tulissent vellent iuberentne cum rege Philippo pacem esse, ea rogatio in Capitolio ad plebem lata est; omnes quinque et triginta tribus '*uti rogas*' iusserunt*'), o la proroga d'*imperia* (35, 20, 9: '*plebei etiam scitu permutatae provinciae... Flaminio Flavioque in Hispaniis prorogatum imperium*'), o la deduzione di colonie (34, 53, 1; 35, 40, 5), o il destino da darsi a città dedite (26, 33). A significare quello stesso che in tutti codesti luoghi è chiamato col nome di *plebs*, Livio adopra altrove *populus*: 26, 22, 5: '*tribuni plebis ex auctoritate senatus ad populum tulerunt, ut M. Marcello quo die urbem ovans iniret, imperium esset*'; 29, 13, 7: '*de Hispaniae imperio latum ad populum est: omnes tribus eosdem iusserunt*'; 30, 27, 3-4: '*consules iussi cum tribunis plebis agere, ut si iis videretur populum rogarent quem vellent in Africa bellum gerere, omnes tribus P. Scipionem iusserunt*'; 30, 43, 2: '*tum M. Aeilius et Q. Minucius tribuni plebis ad populum tulerunt vellent iuberentne decernere ut cum Carthaginensibus pax fieret... de pace '*uti rogas*' omnes tribus iusserunt*'; 31, 40, 14: '*si condiciones convenirent*

nente le nostre due leggi assume un significato conciliabile coi principii fondamentali della romana e di qualsivoglia altra libera costituzione; i quali principii non consentono che le statuizioni di una sola parte o classe della città (quale è la *plebs* intesa nel senso di complesso dei non patrizi), abbiano a riuscire obbligatorie per tutti gli appartenenti a questa (1).

8. Assimilato nel sec. V il valore delle statuizioni dei *comitia tributa* a quello dei *comitia centuriata*, l'attività dei primi prevalse ben presto sopra quella dei secondi. Per la maggior parte, le leggi

---

pacis, tribuni plebis populum rogarent, utrum consulem an P. Scipionem iuberent pacem dare'; 39, 51, 4: '*tribunatum sibi a populo romano mandatum oblivisci*'.

Cfr. il mio manuale di *Storia del diritto romano pubblico*, Firenze, 1906, pagina 84 e segg.

(1) Secondo il Manenti, *Ius ex scripto* e *ius ex non scripto, Osservazioni critiche sulla teoria delle fonti secondo il diritto romano*, estr. dagli *Studi Senesi in onore di L. Moriani*, 1905, l'obbligatorietà per tutto il popolo dei plebisciti, intesi pure nel senso consueto di deliberazioni della sola *plebs*, si spiegherebbe colla guida del concetto generale ch'egli propone intorno alle fonti del diritto: giusta il quale la volontà del popolo come quella della *plebs* non creerebbe già essa la norma giuridica che si contiene nella *lex* (*populiscitum* o *plebiscitum*) ma porgerebbe una semplice ricognizione e dichiarazione d'una norma avente un'esistenza obbiettiva, indipendente dalla volontà dei compartecipi alla città.

L'esistenza obbiettiva del diritto al di fuori di codesta volontà non sembra rispondente alla realtà delle cose, nè meno che mai al concetto tradizionale dei romani giureconsulti, i quali ravvisano costantemente nella detta volontà, espressamente o tacitamente, immediatamente o mediatamente manifestata, il fondamento di ciascuna norma giuridica. I luoghi di scrittori non giuridici che parlano di un diritto '*ab natura ductum*' (Cic., *de inv.*, 2, 65) alludono, dietro influenze del concetto greco del φυσικὸν δίκαιον, al diritto naturale col quale il diritto positivo può coincidere solo in quanto la volontà dei compartecipi alla *civitas* vi si conformi. V. più oltre il cap. V, pag. 70 e segg.

Ma, anche a parte ciò, e ammesso per un istante che veramente il diritto abbia esistenza obbiettiva, indipendentemente dalla volontà dei compartecipi alla *civitas*, rimane pur sempre ad ogni modo ch'esso non ha vigore che in seguito alla dichiarazione di tal volontà: e che rimarrebbe pur sempre strano che anche per tale effetto meramente dichiarativo una sola parte del *populus* potesse avere le stesse funzioni e potestà, che il *populus* tutto intiero.

sopraggiunte nel corso del secolo VI e del VII a statuire nuove norme di diritto o sono ascritte espressamente alla categoria dei *plebiscita*, o sono altrimenti riferibili a questa, con estrema verisimiglianza.

Di tra i plebisciti e i populisciti (leggi in senso generale) votati nel secolo VI, alcuni intendono a supplire alle deficienze sopraggiunte nell'organamento gentilizio e familiare, e ad attrarre allo stato funzioni ch' eran prima sostenute da quello. Così una lex Atilia provvede a che il magistrato nomini in Italia tutori agli impuberi e alle donne che non li abbiano già tra i parenti chiamati alla tutela dalla legge (*tutor legitimus*) nè li abbiano in seguito a nomina fattane dal padre nel testamento (*tutor testamentarius*) (1). E una lex Iulia Titia provvede al medesimo oggetto nelle provincie (2). Una lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium (del 561-2), istituisce per certi puberi minori di 25 anni la nomina di un *curator*, che abbia ad assisterli in taluni atti della vita patrimoniale (*cura minorum*) (3).

Altre leggi intendono a preservare l'unità della *familia*, in ispecie impedendo nel patrimonio familiare le smodate liberalità del padrefamilia ad estranei, a danno dei compartecipi attuali di quella, o dei continuatori di essa (*heredes*): così la lex Cincia (550), che fissa un limite, oggidì a noi ignoto, alle donazioni (4); la lex Furia testamentaria (anteriore al 585), che vieta negli atti di ultima volontà disposizioni di legato oltre a un dato valore (5):

(1) Gaio, 1, 185; Ulp., 11, 18.

(2) Gaio, *l. cit.*; Ulp., *l. cit.*

(3) Plauto, *Pseud.*, 1, 3, 69-70; *Rud.*, 5, 3, 24-6; Cic., *de nat. deor.*, 3, 30, 74; *Lex Iulia munic.*, ll. 110-5.

(4) Livio, 34, 4; Tac., *Ann.*, 11, 5; 13, 42; 15, 20; Festo, v. *muneralis*; Cic., *de or.*, 2, 71, 286; *de senect.*, 4; Plinio, *Epist.*, 5, 21; Dione Cass., 44, 18; *Vat. Fr.*, 260 e segg. Cfr. Ascoli, *Sulla legge Cincia*, *Bull. d. i. d. d. r.*, VI, p. 175.

La lex Publicia che vieta nella ricorrenza dei Saturnali di far dono ai ricchi d'altro che di torcie di cera (Macrob., *Sat.*, 1, 7, 33) è da ricondurre alle provvisioni intese a preservare i liberti dalle ingordigie dei patroni.

(5) Varr., *de l. l.*, 9, 83; Gaio, 2, 225; Ulp., 1, 2; *Vat. Fr.*, 301.

la lex Voconia (585), che vieta disposizioni di legato per un valore superiore a quello dei beni destinati all'erede ed interdice alle donne la capacità di ereditare dai non parenti ascritti alla 1ª classe del censo (1).

Altre leggi ancora intendono, nei rapporti patrimoniali, a provvedere alle esigenze de' più ampi e vari commerci: o fissando limitazioni e discipline nuove per l'acquisto in proprietà mediante il possesso continuato di cose acquistate senza titolo idoneo a trasferirla, escludendone in particolare quelle estorte colla violenza ed assimilandole alle rubate (lex Atinia) (2); o porgendo apposita sanzione alle lesioni recate all'altrui patrimonio, pur senza verun arricchimento dell'autore (*damnum*: lex Aquilia de damno) (3); o introducendo strumenti più rapidi e semplici di procedura, in luogo di quelli lenti e formali che dominavano nei prischi circoscritti rapporti quirizi. Una lex Silia ed una successiva lex Calpurnia sostituiscono invero alla complicata procedura della *legis actio sacramento* (per mezzo della quale la controversia è risolta in modo indiretto, in dipendenza del risultato di una scommessa che vi corrisponde), una più sciolta e spedita *legis actio per condictionem*, per quei casi in cui la controversia abbia per oggetto una *certa res* o una *certa pecunia* (4).

Una lex Vallia, in sullo scorcio del sec. VI, attenua il rigore della procedura esecutiva per *manus iniectio*, ammettendo il convenuto ad esser *vindex* di sè stesso, ed esonerandolo dall'assoluta necessità, in cui era prima, di dare come *vindex* un altro (5). Più

---

(1) Cic., *Verr.*, 2, 1. 42-3; *de re publ.*, 3. 10. 17; Gaio, 2. 226. 274; Gell., 7, 13; Dione Cass., 56, 10; Pseudo Asc., *in Verr.*, 2, 1, 41.

(2) Gell., 17, 7.

Nulla può dirsi intorno alla data e al preciso contenuto della lex Scribonia ricordata solo in un luogo di Paolo, *D.*, 41. 3. 4. 29. come quella che abolì l'acquisto delle servitù mediante usucapione.

(3) Teophi., 4, 3. Sulla data della *lex Aquilia*, è certo soltanto ch'essa è anteriore al 678 dall'accenno pôrtone da Cicerone, *pro Tull.*, 9. Cfr. anche *Brut.*, 34, 131.

(4) Gaio, 4, 19.

(5) Gaio, 4, 25.

tardi una lex Aebutia (emanata a quanto sembra fra il 605 e il 630), introduce un nuovo sistema di procedura, in forza del quale è dato ai contendenti di enunciare davanti al magistrato le rispettive pretese, senza più l'osservanza delle parole e degli atti specificatamente prescritti per le *legis actiones*; e il magistrato è investito corrispondentemente della facoltà di redigere liberamente uno schema (*formula*) della questione da sottoporre al *iudicium* dei giudici (1). Il quale sistema coesiste fin sullo scorcio della repubblica col precedente, e finisce poi per prevalere del tutto sovr'esso.

Cade a mezzo circa del sec. VI la lex Sempronia (560), che estende ai rapporti con latini o con confederati le limitazioni statuite all'usura nei rapporti fra cittadini (2).

---

(1) Gaio, 4, 30.

Il Girard, *La date de la loi Aebutia*, *Z. d. S. S.*, XIV, 1893, pp. 11-54. e *N. r. h. du dr. fr. et étr.*, XV, 1894, p. 164 e segg., riesamina con larghezza di critica il problema che tocca la data di codesta legge, riuscendo al risultato ch'essa non può essere anteriore all'anno 605, in cui fu emanata la *lex Calpurnia repet.*, la quale conosceva come unico strumento dato ai danneggiati dalla concussione del magistrato, e pel processo civile a cui questa dava luogo, la *legis actio sacramento*, e non ammetteva peranco per l'attore la possibilità di valersi di un altro mezzo corrispondente alla procedura nuova; e non può essere posteriore al 630 circa, e cioè al momento in cui è attestata l'esistenza d'istituti non compatibili col sistema antico di procedura. Codesto risultato sembra che si possa sostanzialmente accettare, anche se non si aderisca ad alcune delle argomentazioni dell'illustre autore: e in particolare alla inesistenza di azioni pretorie precedentemente alla *lex Aebutia*.

Il sistema processuale, introdotto dalla *lex Aebutia* nella giurisdizione civile di Roma e d'Italia, sembra che esistesse già prima, nella giurisdizione di talune provincie. Cfr. I. Partsch, *Die Schriftformel im röm. Provinzialpr.*, Breslau, 1905; Wenger, *Z. d. S. S.*, XXVI, 1905, p. 530 e segg.

Incerta è la data e lo scopo della lex Pinaria, che sostituì alla nomina immediata del giudice, nel processo per *legis actiones*, la nomina di esso entro trenta giorni (Gaio, 4, 15; Asc. *in Verr.*, 164).

Nulla sappiamo della lex Crepereia ricordata da Gaio, 4, 95, come statuente una somma fissa di 125 sesterzi per la *sponsio* del processo di rivendicazione da svolgersi davanti ai centumviri.

(2) Liv., 35, 7: '*ut cum sociis ac nomine Latino pecuniae creditae ius idem quod cum civibus Romanis esset*'.

Appartengono, per quanto sembra, ad un momento un poco posteriore le cinque leggi che si riferiscono alle garanzie personali, assunte col mezzo di formali promesse verbali: colla *sponsio* e colla *fidei promissio* (1). Tra queste la lex Publilia, la quale concede allo *sponsor* che abbia pagato pel debitore garantito, di procedere esecutivamente contro di lui per ottenerne il rimborso, è certamente la più antica. Le tengon dietro la lex Appuleia, che concede ad uno dei più garanti, il quale abbia pagato l'intiera somma garantita, di ripetere dagli altri la quota corrispondente alla garanzia da essi assunta; indi la lex Furia, che limita l'azione contro ciascuno dei più garanti alla quota corrispondente alla detta garanzia, se questa sia stata assunta in Italia; e infine la lex Cicereia, che impone al creditore di denunciare agli *sponsores* e *fideipromissores* apprestantisi a garantire appresso di lui, l'entità e le condizioni del debito per cui intervengono.

Codeste tre leggi, col circoscrivere la responsabilità dei garanti, mirano tutte a renderne meglio agevole l'intervento a favore di coloro che più dovevano abbisognarne, perchè sprovveduti della possibilità di offrire col proprio garanzie reali ai lor creditori; e, come inspirate così ad intenti democratici, fu supposto molto ragionevolmente che siano state emanate fra il 651 e il 654 d. R. Invece la quinta fra le leggi attinenti a codeste materia, la lex Cornelia, che interdisse di prestare garanzia a favore di un medesimo debitore verso uno stesso creditore in un anno, per una somma superiore ai 20 mila sesterzi, e intese a circoscrivere il carico della garanzia a favore dei ricchi, fu giustamente ricollegata alla legislazione di Silla; e però la data di essa si fa oscillare fra il 666 e il 673 (2).

Al consolato di Silla e di Q. Pompeo Rufo (666) è forse pure da attribuire la lex Cornelia Pompeia unciaria, che

(1) Gaio, 3, 121-124.

(2) Appleton, *Les lois romaines sur le cautionnement*, *Z. d. S. S.*, XXVI, 1905, p. 1 e segg.; *Nouvelles observations sur la loi Furia de sponsu*, *Mélanges Gerardin*, 1907, p. 1 e segg.

sembra statuisse la misura massima degli interessi nel $^1/_{10}$ del capitale (1).

9. Ma sullo scorcio del secolo VI e nei due secoli successivi l'attività legislativa dei comizi, più assai che sopra materie di diritto privato, s'appunta sopra materie di diritto pubblico e criminale.

Ciò si spiega non solamente pel fatto che la rapida espansione del territorio dello stato, l'affluire in Roma vertiginoso delle ricchezze, il predominio della corruzione in tutta la vita sociale, provocarono intensamente sopra codeste materie l'intervento di discipline, di freni, di sanzioni; ma sì ancora per questo che alle esigenze pur varie e mutevoli di norme e di regole nuove pei rapporti privati incominciarono omai a provvedere altri organi, più rapidi e facili strumenti della comune coscienza, di quel che non fosse la legge; e cioè appunto l'editto pretorio e la giurisprudenza, dei quali sarà discorso più oltre.

Di tra le leggi di diritto pubblico appartenenti a codesto periodo notiamo innanzi tutto la così detta lex Villia annalis (del 574), la quale, ad evitare il continuarsi ininterrotto dei poteri magistratuali nelle medesime mani, statuì come obbligatoria l'interposizione di un certo periodo di tempo fra la gestione delle varie magistrature, e fissò in relazione con ciò un certo ordine di tirocinio nella detta gestione (*cursus honorum*) (2). E notiamo pure le due leggi Licinia ed Aebutia, che appartengono certamente al secolo successivo (benchè se ne ignori la data precisa), e che a preservare la sincerità e la purezza delle elezioni ai pubblici poteri, escluse dall'assunzione di questi i parenti e gli affini del magistrato il quale avesse presieduto all'elezione o che appartenessero al medesimo collegio di lui (3); la lex Sempronia de provinciis, che ad impedire favoritismi del senato nell'assegnazione

(1) Festo, v. *Unciaria lex.*
(2) Cic., *Phil.*, 5, 17, 47; Liv., 40, 44; Festo, p. 27, v. *Annaria lex.*
(3) Cic., *de domo*, 20, 51; *de lege agr.*, 2, 8, 21.

delle armate consolari ai magistrati da preporsi al comando delle provincie, statuì che le provincie consolari avessero ad esser designate dal senato medesimo precedentemente all'elezione (1); un'altra lex Sempronia de provincia Asia, che ad impedire illeciti sfruttamenti delle provincie, determinò che la esazione dei redditi della più cospicua fra esse, l'Asia, dovesse locarsi anzichè dai rispettivi governatori, dai censori, col mezzo di contratti conclusi in Roma (2); la lex Maria Porcia del 692, che ad impedire l'invio da parte de' magistrati al senato di menzognere dichiarazioni sulle loro belliche imprese, allo scopo di strapparne l'invito a trionfare, impose ad essi di confermarle con giuramento all'atto in cui rientravano nella città (3). Cadono pure in questo tempo le così dette leges tabellariae, che nella decadenza della civile libertà sostituiscono nelle votazioni dei comizi il voto scritto e segreto a quello orale e pubblico, prima per le elezioni, poi pei giudizi e finalmente per le leggi (lex Gabinia del 615; lex Cassia del 617, e lex Caelia del 647, che estende codesto voto scritto ai giudizi sopra la concussione, i quali ne erano rimasti esclusi; lex Papiria del 623) (4). Ad impedire affrettate e tumultuarie deliberazioni del popolo, la lex Caecilia Didia (del 656) statuisce come obbligatoria l'osservanza del termine di tre settimane fra il giorno della convocazione e quello della riunione (5); e, a rendere impossibili nel frattempo alterazioni nello schema di legge da sottoporsi alla deliberazione del popolo, la lex Licinia Iunia impone nel 692 come obbligatorio il deposito

(1) Cic., *pro domo*, 9, 24; *ad fam.*, 1, 7, 10; *pro Balb.*, 27, 61; *de prov. cons.*, 2, 3; Sall., *Iug.*, 27, 3.

(2) Cic., *in Verr.*, 2, 3, 6, 12.

(3) Val. Mass., 2, 8, 1.

(4) Cic., *de leg.*, 3, 15-6, 34-35; *Lael.*, 12; *de leg. agr.*, 2, 2; *Brut.*, 25-7; *pro Sest.*, 48, 103.

A tentare di preservare la libertà del voto colla segretezza, sopraggiunse anche la lex Maria del 638, la quale '*pontes fecit angustos*': Cic., *de leg.*, 3, 17, 38.

(5) Cic., *pro domo*, 16, 41; *pro Sest.*, 64, 135; *Phil.*, 5, 3, 8; *Schol. Bob.*, p. 310.

nell'*aerarium* di una copia del testo esposto al popolo all'atto della convocazione (*promulgatio*) (1).

Appartengono pure al periodo di cui qui discorriamo le leges Porciae, intervenute a limitare la potestà del magistrato investito d'*imperium* militare, impedendogli di far eseguire, senza previa conferma del popolo, le condanne da lui pronunziate nell'esercizio del detto *imperium*, e ch'erano state fino ad allora sottratte alla *provocatio* (2); alle quali si ricollega pure la lex Sempronia (*de capite civium*), che riafferma l'osservanza della *provocatio* anche contro le condanne pel delitto d'alto tradimento (3).

E vi appartengono parimente le leggi Aelia et Fufia, che segnano un momento saliente nell'attribuzione a magistrati di funzioni strettamente religiose come l'*obnuntiatio* (4); e la lex Domitia, che affida la nomina dei sacerdoti all'elezione popolare, come che ordinata diversamente da quella dei magistrati (5).

Cadono ancora in questo tempo le leggi agrarie dei Gracchi (leges Semproniae agrariae: 621 e 631); le quali, dopo circa un secolo dalla lex Flaminia agraria, in forza della quale era stato diviso l'agro gallico e piceno (6), ripigliano nei tempi nuovi

---

(1) Cic., *ad Att.*, 2, 9, 1; 4, 16, 5; *in Vat.*, 14, 33; *pro Sest.*, 64, 135 cit.; *Phil.*, 5, 3, 8 cit.; *Sch. Bob.* cit.

(2) Liv., 10, 9; Cic., *de rep.*, 2, 31, 54; *pro Rab. ad pop.*, 3, 8, 4, 13; cfr. Zumpt, *Das Criminalr. d. röm. Republ.*, Berlin, 1856-68, 1, 2, p. 47 e segg.; Mommsen, *Röm. Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 31, n. 3.

(3) Plut., *C. Gracch.*, 4; Cic., *pro Rab. ad pop.*, 4, 12; *pro Cluent.*, 55, 151; *Catil.*, 4, 5, 10; *in Verr.*, 5, 63, 163.

(4) Cic., *in Vatin.*, 2, 5; 7, 18; 9, 23; 15, 37; *in Pis.*, 5, 9, 10; *de prov. cons.*, 19, 46; *de har. resp.*, 27, 58; *pro Sest.*, 15, 33; 53, 114.

(5) Cic., *de lege agr.*, 2, 7, 18. Abolita da una delle leges Corneliae (Cic., *pro Corn.*, p. 79; Asc., *i. h. l.*), la lex Domitia è ripristinata nel 691 da una lex Atia: Dione Cass., 37, 37.

La lex Papia relativa alla scelta delle Vestali '*qua caveatur ut pontificis maximi arbitratu virgines e populo viginti legantur sortitioque in contione ex eo numero fiat*' (Gell., 1, 12, 11-2) ha un'impronta arcaica, che sembra sconsigliare dall'attribuirla, col Pighio, *Ann. rom.*, II, p. 51, al sec. VI. Così la lex Horatia relativa ai diritti delle vestali (Gell., 6, 7, 2-4) è forse la ricognizione, essa stessa antica, di norme risalenti.

(6) Cic., *de inv.*, 2, 17, 52; Val. Mass., 5, 4, 5; Polib., 2, 21.

il pensiero e l'intento dell'antica lex Licinia, fissando un limite massimo alla misura dei terreni pubblici occupabili da ciascun cittadino, e provvedendo ad assegnare quelli occupati dianzi oltre il detto limite a dei cittadini poveri, verso il corrispettivo di un annuo canone (*vectigal*) e col vincolo dell'inalienabilità (1). In contrasto ad esse sopraggiunsero una lex Thoria del 634 o 636 (2) e l'anonima legge del 643 (3); le quali abolirono il *vectigal* dianzi dovuto dagli assegnatari dei terreni pubblici ritolti ai precedenti possessori; abolirono del pari il vincolo d'inalienabilità ed estesero il dominio privato anche sopra altre terre italiche oltre a quelle assegnate in forza delle dette leggi Sempronie. Una delle leges Appuleiae (651-4) di Appuleio Saturnino iniziò le assegnazioni di terreni estraitalici a favore di veterani, e a titolo di compenso dei prestati servigi (4).

Connesse, pel loro intento sociale, alle agrarie sono le leges frumentariae, che dal momento dei Gracchi fino allo scorcio della Repubblica tendono a provvedere alle distribuzioni gratuite o ad esiguo prezzo di grano o di altre derrate di prima necessità ai poveri della capitale (5); e le varie leges sumptuariae, che tentano già dalla seconda metà del secolo precedente di por freno agli eccessi del lusso, e specialmente a quello della mensa

---

(1) Cic., *pro Sest.*, 48, 103: App., *De bell. civ.*, 1, 8-10, 21; Plut., *Tib. Gr.*, 8-9; *C. Gr.*, 5; Vell., 2, 6. V. De Ruggiero, *Agrariae leges*, *Enc. giur. ital.*, I, p. 733 e segg.; Mommsen, *Jur. Schrift.*, I, pagg. 102-3.

(2) App., 1, 27. V. Mommsen, *Ber. über die Verh. der Sächs. Gesell. der Wiss.*, 1850, pp. 90-4; Rudorff, *Ackergesetz.*, p. 61: De Ruggiero, *op. cit.*, p. 819.

(3) Mommsen, *Jur. Schrift.*, I, p. 65 e segg. (*C. I. L.*, I, n. 200, pp. 75-106).

(4) App., *de b. c.*, 1, 29; Cic., *pro Sest.*, 16, 37; 47, 101; Aur. Vict., *de vir. ill.*, 62.

(5) Sempronia: Cic., *pro Sest.*, 48, 103; *de off.*, 2, 21, 72; *Brut.*, 62, 222; *Tusc.*, 3, 20, 48: Appuleia (654): Auct. ad Her., 1, 12, 21: Livia (662): App., *de b. c.*, 1,35: Aur. Vic., *De vir. ill.*, 66 (ma come fatte votare contro le norme costituzionali e colla violenza le *leges Liviae* erano nulle: Cic., *de leg.*, 2, 6, 14: 2, 12, 31: *pro domo*, 16, 41): Octavia (666?): Cic., *de off.*, 2, 21, 72; *Brut.*, 62, 222: Cornelia (673): Sall., *hist. fr.*, 1, 41 11 [v. Cuq, *frumentariae leges*, nel Daremberg et Saglio, *op. cit.*, IV, pp. 1346-7]: Cassia et Terentia (680): Cic., *in Verr.*, 3, 70, 163; 5, 21, 52.

(leges cibariae) prevalso in Roma al contatto col mondo greco ed asiatico (1).

Sopraggiungono in codesto periodo anche le numerose leggi penali e giudiziarie, le quali statuiscono sanzioni nuove a delitti già perseguiti prima con pene e sanzioni diverse, o configurano e reprimono criminalmente atti che solo allora si ascrivono alla categoria dei delitti, come apparsi socialmente e politicamente pericolosi; predispongono appositi tribunali stabili per giudicarne (*quaestiones perpetuae*); ne regolano la composizione, secondo le varie vicende dei partiti che si contendono in Roma il predo-

---

(1) Oppia (538): Liv., 34, 1; 34, 8 '*de finiendis matronarum cultibus*': (abrogata nel 558); Orchia (572) la quale '*praescribebat numerum convivarum*': Macrob., *Sat.*, 3, 17, 3; Fannia (592) '*quae ludis Romanis item ludis plebeis et Saturnalibus et aliis quibusdam diebus in singulos dies centenos aeris insumi concessit decemque aliis diebus in singulis mensibus tricenos, ceteris autem diebus omnibus denos*': Gell., 2, 24, 3; Macrob., *Sat.*, 3, 17, 4; Didia (610): '*vias ferandae duplex fuit causa, prima et potissima ut universa Italia, non sola urbis lege sumptuaria teneretur ... deinde ut non soli qui prandia cenasve maiore sumptu fecissent, sed etiam qui ad eas vocitati essent atque omnino interfuissent, poenis legis tenerentur*': Macrob., *Sat.*, 3, 17, 6; Licinia (666?): '*quae ... nuptis (diebus) ducenos indulsit ceterisque diebus statuit aeris tricenos; cum et carnis autem et salsamenti certa pondera in singulos dies constituisset, quidquid esset tamen e terra, vite, arbore promiscue atque indefinite largita est*': Gell., 2, 24, 7; Macrob., *Sat.*, 3, 17, 7; Cornelia (672) '*qua cautum est, ut Kalendis, Idibus, Nonis diebusque ludorum et feriis quibusdam sollemnibus sestercios trecenos in cenam insumere ius potestasque esset, ceteris autem diebus omnibus non amplius tricenos*': Gell., 2, 24, 11 (ma invece Macrob., 3, 17, 11: '*in qua non convivorum magnificentia prohibita est nec gulae modus factus, verum minora pretia rebus imposita*': e per le limitazioni arrecate da codesta legge alle spese funerarie v. i testi raccolti e discussi dal Voigt, *Ueber die lex Cornelia sumtuaria, Ber. der Königl. Sächs. Gesellsch. der Wissensch.*, 1890, p. 244 e segg.): Aemilia (675) '*qua lege non sumptus cenarum, sed ciborum genus et modus praefinitus est*': Gell., 2, 24, 12; Macrob., 3, 17, 13; Antia la quale '*praeter sumptum aeris id etiam sanxit, ut qui magistratus esset magistratumve capturus esset, ne quo ad cenam, nisi ad certas personas, itaret*': Gell., 2, 24, 13: Macrob., 3, 17, 13 cit.

Per l'intento sociale che le informa possono ricollegarsi a codeste leggi la lex Publicia de aleatoribus, ricordata da Marc., *D.*, 11, 5, 3, che consente le scommesse sui giuochi *virtutis causa*, e le vieta pei puri aleatori; e la lex Titia, relativa alla stessa materia.

minio (1); o vi disciplinano il sistema di votazione (2). Il delitto di concussione (*crimen repetundarum*) (3), il broglio elettorale (*ambitus*) (4), l'attentato all'integrità dello stato (*crimen maiestatis*) (5), la violenza (*crimen vis*) (6), l'indebito esercizio degli attributi del dominio sopra persone libere o sopra servi altrui (*plagium*) (7), la calunnia (8), sono perseguiti sulla base di apposite leggi intervenute tra lo scorcio del secolo VI e l'età circa di Silla; al cui nome si ricollega una varia ed intensa legislazione criminale (leges Corneliae), che in parte si appunta alle figure di reati già contem-

(1) Sempronia: Vell., 2, 32, 3: App., *de b. c.*, 1, 22: Servilia (647): Tac., *Ann.*, 12, 60; Cic., *de inv.*, 1, 49, 92; *de orat.*, 2, 55, 233 (restituisce ai senatori i giudizi che la legge precedente affidava esclusivamente ai cavalieri); Livia (662); Cic., *pro Rab. Post.*, 7, 16; Vell. Pat., 2, 13, 2 (li accomuna ai due ordini); Plautia (664): Cic., *pro Corn.*, 27, p. 451; Asc., *in Corn.*, p. 79 (giusta la quale '*tribus singulae ex suo numero quinos denos suffragio creabant, qui eo anno iudicarent. Ex eo factum est, ut senatores quoque in eo numero essent et quidam etiam ex ipsa plebe*'; Cornelia: Tac., *Ann.*, 11, 22; Vell. Pat., 2, 32, 3 (restituisce i giudizi all'ordine senatorio); Aurelia (684): Ascon., *in Pis.*, 16, 19; *in Corn.*, p. 67; Vell. Pat., 2, 32 (affida i giudizi ai tre ordini dei senatori, dei cavalieri e dei *tribuni aerarii*); Pompeia (698): Cic., *in Pis.*, 39, 94; *Phil.*, 1, 8, 20; Ascon., *in Pis.*, p. 16 (riforma il sistema di reclutamento dei giudici per entro gli stessi ordini). Di una lex Aurelia de iudiciis privatis del 679 ricordata da Cic., *pro Corn.*, 1, 9 come proposta da C. Aurelio Cotta e revocata nel 680 su proposta di M. Aurelio Cotta rimane del tutto ignoto il contenuto.

(2) Cornelia de reiectione iudicum: Cic., *in Verr.*, 2, 31, 77; Vatinia de reiectione iudicum: Cic., *in Vatin.*, 11, 26; *Schol. Bob.*, p. 321, 323; Fufia iudiciaria: Dione, 38, 8; *Schol. Bob. pro Flacc.*, 235.

(3) Calpurnia del 604: Cic., *Brut.*, 27, 106; *in Verr.*, 2, 3, 84, 195; 2, 4, 25, 56; *de off.*, 2, 21; Iunia fra il 605 e il 631: *Lex Acilia*, *C. I. L.*, I, 198, l. 74 e 81; Acilia del 632: *in Verr.*, 1, 17, 51; *C. I. L.*, I, 198 cit.; Servilia del 649: *Brut.*, 62, 224; *pro Scaur.*, 1, 2; *pro Rab. Post.*, 4, 9.

(4) Cornelia Baebia del 573: Liv., 40, 19; un'altra, anonima del 588: Liv., *ep.*, 47, e altra del 640, che fissò per l'*ambitus* un'apposita *quaestio*: Plut., *Mar.*, 51.

(5) Appuleia: Cic., *de or.* 2, 25, 107; 2, 49, 201; Val. Mass., 8, 5, 2; Asc., *in Scaur.*, 22; Varia (662): Val. Mass., 8, 6, 4; Asc., *in Scaur.* 22 cit.

(6) Plautia et Lutatia: Cic., *pro Mil.*, 13, 35; *ad fam.* 8, 8, 1; Sall., *Cat.*, 31; *Schol. Bob. pro Sulla*, 33, 92, p. 368.

(7) Lex Fabia de plagiariis: Cic., *pro Rab.*, 3, 8; Ulp., *Coll.* 14, 3; Paolo, 5, 30, 6; *Dig.*, 48, 15.

(8) Lex Remnia: Cic., *pro S. Roscio Am.*, 19, 55; *Dig.*, 22, 5, 13; 48, 16, 1, 2.

plate dalle dette leggi, in parte comprende figure di reati ancora nuove, come l'omicidio e il venefizio, il falso e alcuni casi più gravi d'*iniuria*, distolti per la prima volta alla privata persecuzione a cui tale delitto era rimesso (*pulsatio, verberatio, vi domum introire*) (1).

Cadono finalmente in questo periodo le leggi, che intendono dapprima a contrapporsi agli sforzi degli alleati italici per conquistare la romana cittadinanza, e che cedono di poi alla risoluta resistenza di essi: da un lato la lex Licinia Mucia del 659, che reagendo ai tentativi di M. Fulvio e di C. Gracco, favorevoli alle aspirazioni degli Italici, ordinò l'espulsione da Roma di tutti quelli fra essi che vi risiedessero, e ne provocò la sollevazione e la guerra sociale (2); dall'altro lato la lex Iulia di L. Giulio

---

(1) Sul *crimen repetundarum* (Cic., *pro Rab. Post.*, 4); sull'*ambitus* (*Schol. Bob. in Cic. pro Sulla*, p. 361); sul *crimen maiestatis* (Cic., *in Pis.*, 21, 50; *pro Cluent.*, 35, 97; *in Verr.*, 1, 5, 12; *ad fam.*, 3, 11, 2); sull'omicidio e il venefizio (Cic., *pro Cluent.*, 54, 148; 57, 157; *D.*, 48, 8; *Cod.*, 9, 16; Paolo, 5, 23, 5; *Coll.*, 1, 3, 1; *Inst.*, 4, 18, 5); *sull'iniuria* (*D.*, 47, 10, 5; 48, 2, 12, 4; Paolo, 5, 4, 8); sul falso (Cic., *in Verr.*, 2, 1, 42, 108; Paolo, 5, 25; *D.*, 48, 10; *Cod.*, 9, 22). La lex Cornelia de falsis trovasi citata anche colla designazione di lex Cornelia nummaria (Cic., *in Verr.*, 1, 42, 108) e di lex Cornelia testamentaria (Cic., l. c.; Paolo, 5, 25 e *Inst.*, 4, 18, 7) in relazione a particolari speci di falso in essa contemplate.

Ad un capitolo della stessa *lex Cornelia de falsis* alcuni scrittori (Rudorff, *Rechtsgesch.*, I, p. 92; Voigt, *Rechtsgesch.*, I, p. 271) hanno attribuito quella *fictio legis Corneliae* (Giavol., *D.*, 28, 3, 15; Paris., *D.*, 49, 15, 10, 1, 11, 1; Triph., *D.*, 49, 15, 12, 1) giusta la quale è tenuto valido il testamento del *captus ab hostibus*, come se egli fosse morto al momento istesso della *captio*. Ma la lex Cornelia, a cui codesta *fictio* si ricollega, era verisimilmente ben più antica.

Le pene statuite dalla *lex Cornelia* per l'omicidio sono estese all'uccisione di familiari dall'apposita lex Pompeia de parricidiis del 673, riferita testualmente da Marciano, *D.*, 48, 9, 1. Cfr. Paolo, 5, 24.

Probabilmente la lex Scatinia o Scantinia emanata '*in malos qui nefandis Venere uterentur*' (Celio, in Cic., *fam.*, 8, 12, 3; 8, 14, 4) precede codesto periodo.

(2) Cic., *de off.*, 3, 11, 47; *pro Sest.*, 13, 30; *pro Balb.* 24, 54; Ascon., *in Corn.*, p. 67. Circa un secolo innanzi, la lex Claudia de socii del 576 statuiva '*qui socii ac nominis Latini ipsi maioresve eorum, M. Claudio T. Quinctio consu-*

Cesare, del 664, che conferì la cittadinanza romana alle città latine ed italiche non apertamente schieratesi contro Roma (1); e la lex Plautia Papiria dell'anno successivo, che la concesse a tutti quei domiciliati in una città italica; che si presentassero entro due mesi ad un magistrato romano a denunziare il loro domicilio e la loro volontà d'acquistare la cittadinanza stessa col mezzo di questo (2); e finalmente altre leggi ancora, che la conferirono a singoli appartenenti a città alleate della Gallia Cisalpina e dell'Italia Meridionale, o direttamente o attraverso lo stadio della latinità (3); oppure investirono della potestà di conferirla le magistrature straordinarie succedutesi in sullo scorcio della repubblica (4); o regolarono i processi relativi all'indebita usurpazione della cittadinanza da parte di appartenenti a città estraitaliche (5).

---

ribus postque ea apud socios nominis Latini censi essent; ut omnes in sua quisque civitatem ante Kal. Novembres redirent': Liv., 41, 9. Una lex Iunia del 627 ricordata da Cic., *de off.*, 3, 11, 47 '*usu urbis peregrinos prohibebat*'.

(1) Cic., *pro Balb.*, 8, 21; App., *De bell. civ.*, 1, 49; Vell. Pat., 2, 16; Gell., 4, 4, 3.

(2) App., *De bell. civ.*, 1, 53; Vell. Pat., 2, 17; Cic., *pro Arch.*, 4, 7.

(3) Cic., *pro Arch.* 4, 7; Dione Cass., 41, 36.

Avrebbe conferito, secondo il Mommsen, *Hermes*, XVI, p. 24, la cittadinanza alle città della Gallia Cisalpina quella lex Roscia che trovasi citata nel *fragmentum Atestinum*, e nella quale altri ravvisano invece una legge relativa alla giurisdizione dei magistrati municipali. Tocca certamente l'amministrazione giudiziaria della Gallia Cisalpina quella lex Rubria, di cui ci pervenne una parte testualmente: *C. I. L.*, I, 205; XI, 1146. La data della *lex Roscia* cade, secondo il Mommsen, nel 705, secondo altri nel 687. Quella della *lex Rubria* si fa oscillare fra il 705 e il 712. Cfr. Mommsen, *Ueber den Inhalt des rubrischen Gesetzes, Jür. Schrift.* I, p. 162 e segg.; *Ein zweites Bruchstück des rubr. Gesetz., Ibid.*, p. 175 e segg.

(4) Sopra la lex Gellia Cornelia statuente '*ut cives romani sint ii quos Cn. Pompeius de consilii sententia singillatim civitate donaverit*' v. Cic., *pro Balb.*, 8, 19.

(5) Sopra la lex Papia del 689 v. Cic., *pro Arch.*, 5, 10; *pro Balb.*, 23, 52; *ad Att.*, 4, 16, 2; *de off.*, 3, 11, 47.

Precede probabilmente la guerra sociale la lex Minucia, citata da Gaio, 1, 78 e da Ulp., 5, 8, giusta la quale il figlio nato da due stranieri non aventi fra loro *connubium* '*deterioris parentis conditionem sequatur*'.

La lex Sulpicia del 666, statuiva che tutti i nuovi cittadini fossero ripartiti nelle 35 tribù esistenti (1).

Alla condizione privilegiata d'Italia, in contrapposto a quella delle provincie, si ricollega una lex Caecilia del 694, che abolì per le merci importate in essa i *portoria* (2).

---

(1) App., *de b. c.*, 1, 59.

(2) Dione Cass., 37, 51; Cic., *ad Att.*, 2, 16, 1. E intorno alla portata di codesta legge v. Cagnat, *Étude hist. sur les impôts indir. chez les Rom.*, Paris, 1882, pp. 7-10.

Appartengono a codesto periodo le numerose leges de coloniis deducendis, corrispondenti all'espansione di Roma nella massima parte d'Italia.

Toccano pure rapporti di diritto pubblico altre leggi, quali la Minucia (557) che istituisce i *tresviri mensarii* (Liv., 23, 21); la Porcia (555) che impedisce le spese eccessive di provinciali in onore dei magistrati romani inviati al governo delle provincie (Liv., 32, 27), la Licinia (557) *de creandis triumviris epulonibus* (Liv., 33, 42; Cic., *de orat.*, 3, 19, 72); la Baebia (573) che in anni alterni porta a 4 il numero dei seggi della pretura (Liv., 40, 44); la Papiria che rimette all'elezione popolare la nomina dei *triumviri capitales* (Festo, p. 344) e che cade fra gli anni 512 e 633 (Mommsen, *Droit publ.*, IV, p. 302); la Rutilia (585) che all'elezione popolare rimette la nomina dei *tribuni militum* (Liv., 43, 12; Festo, v. *Rufuli*); l'Atinia (624) che conferisce il seggio senatorio agli ex tribuni (Gell., 14, 8); la Cassia (649) che statuisce '*ut quem populus damnasset eaive imperium abrogasset, in senatu non esset*' (Ascon., *in Corn.*, p. 78); la lex Saufeia agraria, del 663, che istituisce i *quinqueviri agris dandis adsignandis* (*C. I. L.*, I, 2ª ed., p. 199).

Incerta è la data della lex Pupia relativa ai giorni prefissi per le adunanze senatorie, e all'esclusione di alcuni pel ricevimento delle legazioni (Cic., *ad fam.*, 1, 4, 1; *ad Q. fratr.*, 2, 13, 9); e che fu revocata dalla lex Gabinia, statuente '*legatis senatum quotidie dari*' (Cic., *ad Q. fratr.*, 2, 13, 3).

Cadono pure nei due secoli VI e VII notevoli leggi finanziarie: leggi monetarie quali la lex Flaminia del 537, che riduce il valore del denaro d'argento (Festo, v. *Sestertii* e cfr. Mommsen, *Gesch. des röm. Munzwes.*, p. 379, n. 39); la lex Clodia, che introduce il conio del vittoriato (Plin., *N. h.* 33, 3, 46); la lex Livia del 663, che consente in ogni emissione di danari di coniarne 1/8 di metallo vile, rivestito di una semplice lamina d'argento (Plin., *N. h.*, 32, 19); la lex Plautia Papiria del 665, che riforma il sistema monetario sulla base dell'asse semionciale, unificando i sistemi diversi dominanti presso gli alleati italici (Plin., *N. h.*, 23, 13; e cfr. Babelon, *La loi Plautia Papiria et la réforme monétaire de l'an 665*, *Revue numismat.*, III serie, 1884, II, pp. 56-66. Secondo il Mommsen, *Röm. Munzwes.*, pag. 383, essa sarebbe invece un tutt'uno colla *lex Plautia Papiria de civitate*); la lex Silia de publicis ponderibus riferita da Festo, v. *Publica pondera*, che determina il

10. Non poche di codeste leggi, piuttosto che sincera emanazione della volontà collettiva degli appartenenti al *populus*, hanno veramente nel fatto valore e carattere di mere conferme date dalla esigua minoranza della *plebs urbana*, che sola omai partecipava ai comizi, alle proposte di coloro che stavano a capo or dell'una or dell'altra prevalente fazione; e di mero strumento adoprato a dar colore ed apparenza di legalità alle imposizioni di questa. E però, piuttosto che provvedere obbiettivamente alla statuizione di norme venutesi avanzando come necessarie nella comune coscienza dei consociati, mirano a procacciare provvisioni giovevoli agli intenti della fazione vittoriosa. Le leggi di contenuto sociale e politico, che reagirono contro l'opera dei Gracchi, ed in particolare quelle di contenuto sociale e politico fatte votare da Silla, hanno già spiccato codesto valore e carattere e sono già improntate a codesta tendenza (1).

---

rapporto fra le misure di capacità e quelle di peso; leggi, che limitano l'esercizio di talune professioni per gli appartenenti alle classi superiori (lex Claudia del 536 che statuì '*ne quis senator* . . . . . *maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet*': Liv., 21, 63; o recano certe tecniche discipline per l'esercizio di taluni mestieri, come la lex Metilia de fullonibus del 537 (Plin., *N. h.*, 35, 57).

(1) V. in particolare le leges Corneliae agrariae (Cic., *de lege agr.*, 3, 3, 12); la Cornelia, che privò della cittadinanza romana taluni municipi (Cic., *pro domo*, 30, 79; *pro Caec.*, 35, 102); la Cornelia de novis tabulis (Dione Cass., 42, 32; Plut., *Ant.* 9). (E prima nel 667 la Valeria riduce ad 1/4 l'ammontare dei crediti privati: Cic., *pro Font.*, 1, 1; Vell. Pat., 2, 23, 2); la Cornelia de magistratibus (App., *de b. c.*, 1, 101); la Cornelia quae proscriptum iuvari vetaret' (Cic., *in Verr.*, 2, 1, 47, 123); la Cornelia che interdisse agli ex tribuni l'assunzione delle magistrature curuli e soppresse le essenziali prerogative della potestà tribunizia (Cic., *de leg.*, 3, 9, 22; Caes., *B. C.*, 1, 5, 1; 1, 7, 3); ma che fu revocata dalla lex Aurelia nel 679 (Ascon., *in Corn.*, p. 66, 78) e dalla lex Pompeia del 684 (Cic., *de leg.*, 3, 9, 22 cit.; Vell. Pat., 2, 30).

Sono invece da ricollegare alle leggi inspirate ad un'obbiettiva considerazione delle necessità avanzantisi la lex Cornelia, che obbliga il pretore ad attenersi nella gestione del suo ufficio alle norme da lui precostituite nel suo *edictum* (Ascon., *pro Corn.*, p. 52) e l'altra lex Cornelia de provinciis, relativa ai termini prefissi al magistrato inviato a presiederle e a por freno alle spese da farsi dalle città provinciali nell'invio di legazioni: (Cic., *ad fam.*, 1, 9,

Ma più ancora decisamente sono improntate a questa le leggi, che in sullo scorcio del secolo VII intervennero ad investire taluni magistrati di poteri esorbitanti la sfera delle ordinarie attribuzioni proprie della loro magistratura (la lex Gabinia del 687 (1), la lex Manilia del 688 (2), la lex Cornelia Caecilia del 697 (3), che di poteri siffatti investirono Pompeo; la lex Vatinia e la lex Pompeia Licinia del 695, che ne investirono Cesare) (4); o che compresero più ancora a favore di taluno dei detti magistrati la formale delegazione di veri e proprii attributi della popolare sovranità (come già la lex Valeria emanata nel 672 per Silla dittatore (5); e la lex Titia del 711 emanata per Ottaviano Lepido e Antonio) (6).

Le leggi fatte votare da Giulio Cesare e da Cesare Ottaviano, a lato di statuizioni, le quali mirano a fissare e a consolidare la signoria politica di costoro, ne comprendono pure altre, le quali intendono invece a dare agli ordini pubblici e privati un assetto rispondente alle condizioni ed esigenze del loro momento. A Giulio Cesare invero appartengono leggi intese a circondare di garanzie e di limitazioni nuove l'esercizio delle magistrature e delle lega-

---

25: 3, 6, 3; 3, 6, 6: 3, 10, 6): la lex Cornelia de XX quaesteribus, che accresce il numero dei questori e riordina gli uffiziali da essi dipendenti, quali gli *scribae*, i *viatores*, i *praecones* (Tac., *Ann.*, 11, 22; *Corpus I. L.*, I, 202).

Così, di tra le leggi proposte da Pompeo, la lex Pompeia de iure magistratuum (Svet., *Iul. Caes.*, 28; Dione Cass., 40, 56). Ha invece carattere rivoluzionario la così detta lex Pompeia de vi "*qua nominatim caedem in Appia via factam... comprehendit*" (Cic., *pro Mil.*, 6, 15; *Phil.*, 2, 9, 22; *ad Att.*, 13, 49, 1; Asc., *in Mil.*, 37).

(1) Cic., *pro lege Man.*, 17, 52; 19, 57-8; Vell. Pat., 2, 31, 2; Dione Cass., 36, 6, 7 e segg.; Plut., *Pomp.*, c. 25.

(2) Vell. Pat., 2, 33, 1; Plut., *Pomp.*, 30; Dione Cass., 36, 25.

(3) Cic., *ad Att.*, 4, 1, 7; Babelon, *Descr. historique des monnaies de la republ. rom.*, I, p. 423.

(4) Cic., *pro Sest.*, 64, 135; *in Vatin.*, 15, 35 e 36; Sveton., *Caes.*, 22; Dione Cass., 38, 8.

(5) Cic., *de lege agr.*, 3, 2, 5; *de leg.*, 1, 15, 42; Plut., *Sulla*, 33; App., *de b. c.*, 1, 99.

(6) App., *de b. c.*, 4, 7; Dione Cass., 47, 2.

zioni in provincia (1), a riformare il reclutamento dei giudici (2), a fissare sanzioni nuove per alcuni reati (3), a porre nuovi freni agli eccessi del lusso (4).

---

(1) Intorno alla lex Iulia de provinciis del 708, che riafferma il termine annuale o biennale rispettivamente pel governo delle provincie pretorie e consolari, v. Cic., *Phil.*, 1, 8, 19; 5, 3, 7. Sopra la lex Iulia de liberis legationibus v. Cic., *ad Att.*, 15, 11, 4. La lex Pompeia de provinciis, ricordata da Dione, 40, 56, come quella che fissò il termine quinquennale fra il consolato o la pretura e il governo di provincia, sembra che riproduca nel 703 il contenuto di due senatoconsulti del 701 e del 702. V. Mommsen, *Dr. publ. rom.*, III, p. 277.

Intende a proteggere i provinciali contro le ingordigie dei romani capitalisti la lex Gabinia del 686: Cic., *ad Att.*, 5, 21, 12; 6, 2, 7.

(2) La lex Iulia iudiciaria esclude i *tribuni aerarii*: Cic., *Phil.*, 1, 8, 19-20: Sveton., *Caes.*, 41; Dione Cass., 43, 25 (cfr. p. 29, n. 1).

(3) Iulia de pecuniis repetundis: Cic., *pro Sest.*, 64, 135; *pro Rab. Post.*, 4, 8 e 9; 5, 12; *in Pison.*, 21, 50; *in Vatin.*, 12, 29; Iulia de vi: Iulia de maiestate: Cic., *Phil.*, 1, 9, 23.

(4) Gell., 2, 24, 14 attribuisce una lex Iulia sumptuaria '*qua profestis quidem diebus ducenti finiuntur, Kalendis, Idibus Nonis et aliis quibusdam festis trecenti, nuptiis autem et repotiis sestertii mille*' a Cesare Ottaviano. Mentre per altro è attestato da Cic., *ad Att.*, 13, 7, 1; *ad fam.*, 7, 26, 2; 9, 15, 5, che anche G. Cesare promulgò una *lex sumptuaria*, rimane incerto se Gellio abbia errato nel suo riferimento, e cioè se la legge citata da lui e quella ricordata da Cicerone siano una sola; o se piuttosto i riferimenti dei due scrittori corrispondano a due leggi diverse.

Alle leggi che si ricollegano più direttamente agli intenti politici di Cesare è da ascrivere precipuamente la Iulia agraria: Vell., 2, 44, 4: '*In hoc consulatu Caesar legem tulit, ut ager Campanus plebi divideretur*'; Sveton., *Caes.*, 20: '*Campum Stellatem maioribus consecratum agrumque Campanum ad subsidia rei publicae vectigalem relictum divisit extra sortem ad viginti milibus civium, quibus terni pluresve liberi essent*'; App., *de b. c.*, 2, 10: Cic., *ad Att.*, 2, 16, 1; 2, 18, 2; *ad fam.*, 13, 4, 2; *pro Planc.*, 22, 55; *Phil.*, 5, 19, 53. I tre capi riferiti dai gromatici come appartenenti ad una lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia (Lachmann, *Röm. Feldm.*, I, 263) appartengono alla *lex Iulia agraria*: Mommsen, *Feldm.* cit., II, p. 223; *Eph. epigr.*, II, pp. 108-51; *Jur. Schrift.*, I, p. 207-8.

Agli intenti politici di Cesare si ricollega anche la lex Iulia de publicanis, che accogliendo in parte le istanze di costoro '*tertia mercedum parte relevavit*' (Sveton., *Caes.*, 20; Cic., *pro Planc.*, 14, 35; App., *de b. c.*, 2, 13); e la lex Iulia de sacerdotiis: Cic., *ad Brut.*, 1, 5, 3.

Intorno alle numerose leges Antoniae ed alla loro incostituzionalità v. Lange, *Commentationis de legibus Antoniis a Cicerone Philipp. 5, 4, 10 commemoratis partic. prior et posterior*, Lipsiae, 1871; *Klein. Schrift.*, II, p. 147 e segg.

Ad Ottaviano Augusto appartengono parimente altre leggi criminali, in parte relative a reati già contemplati da leggi precedenti, in parte relative a reati nuovi (1); leggi intese a riordinare la procedura criminale e la civile (lex Iulia iudiciorum publicorum, lex Iulia iudiciorum privatorum) e che si ricollegano ad una riforma già iniziata in questo medesimo campo da Cesare (2); leggi rivolte a ricostituire con intendimenti sociali e politici corrispondenti ai tempi mutati la *familia*, per mezzo della statuizione di nuovi requisiti nella condizione rispettiva dei coniugi (lex Iulia de maritandis ordinibus) e di eccitamenti introdotti a favorire la conclusione dei coniugii e la

---

(1) Sull'*ambitus* (Sveton., *Oct.*, 34; Dione Cass., 54, 16; Tac., *Ann.*, 15, 29; Paolo, 5, 30[a]; *D.* 48, 14; *Cod.*, 9, 26); sulla *vis publica e privata* (Paolo, 5, 26; *D.*, 48, 6, 7; *Cod.*, 9, 12); sul peculato (Paolo, 5, 27; *D.*, 48, 13; *Cod.* 9, 28); sul *crimen annonae* (*D.*, 48, 12); sull'adulterio (Paolo, 2, 26; *Coll.*, 4, 21; *D.*, 48, 5; *Cod.*, 9, 9); sul *crimen maiestatis* (Tac., *Ann.*, 1, 72; Paolo, 5, 29; *D.*, 48, 4; *Cod.*, 9, 8).

Intorno all'*ambitus*, nel periodo che intercede fra la *lex Cornelia* e la *lex Iulia*, erano intervenute altre leggi: la Calpurnia del 687 (Dione, 36, 21; Cic., *pro Mur.*, 23, 46; 32, 67; Ascon., *in Corn.*, p. 68; *in or. pro toga cand.*, p. 89); Tullia del 691 (Dione, 37, 29; Cic., *pro Mur.*, 2, 3; 3, 5; 32, 67; *in Vat.*, 15, 37; *pro Sest.*, 64, 133; *pro Plane.*, 34, 83); Pompeia (App., *De b. c.*, 2, 23-4; Plut., *Cat. min.*, 48; Ascon., *in Mil.*, p. 37). Cfr. Mommsen, *Röm. Strafr.*, p. 867.

Si ricollega alla repressione dell'*ambitus* anche la lex Licinia de sodaliciis del 699 (Dione, 39, 37 e Cic., *pro Plancio*), intesa a colpir penalmente le associazioni costituite allo scopo di mercar voti; e la precedente rogazione del tributo Aufidio Lurco '*ut qui nummos in tribus pronuntiarit, si non dederit, impune sit, sin dederit, ut quoad vivat, singulis tribubus H S M M M debeat*': Cic., *ad Att.*, 1, 16, 13. La disposizione riferita da Marciano, *D.*, 4, 7, 12: '*si quis iudicii communi dividundo evitandi causa rem alienaverit ex lege Licinia ei interdicitur ne communi dividundo experiatur*' è attribuita da taluno ad un capitolo della *lex Licinia de sodaliciis*. V. Voigt, *Röm. Rechtsg.*, I, p. 896, n. 5.

Anche la lex Fabia '*quae est de numero sectatorum*' ricordata da Cic., *pro Mur.*, 34, 70-1, è da ricollegare alle provvisioni intese in sullo scorcio della repubblica a disciplinare gli spedienti adoprati dai candidati per raccattar voti.

(2) Gaio, 4, 30 e 104; cfr. Wlassak, *Röm. Processgesetze*, Leipzig, 1891, p. 173 e segg. Il Mommsen, *Röm. Strafr.*, pp. 128-9, identifica ora codeste due leggi colle due *de vi publica e de vi privata*.

procreazione della prole, e di pene comminate corrispondentemente ai celibi e ai coniugati senza figli (lex Papia Poppaea) (1); leggi intese a preservare l'incolumità dello stato da corporazioni pericolose alla sua esistenza (lex Iulia de collegiis) (2), o a procacciare per lo stato nuovi cespiti di entrata, con nuove imposte sulle successioni (lex Iulia de vicesima hereditatum) (3).

Cade pure in questo tempo la lex Falcidia del 714, la quale mira a raggiungere il medesimo intento delle precedenti leggi Furia e Voconia, interdicendo al testatore la facoltà di disporre liberalità particolari per oltre $^3/_4$ dell'asse ereditario, e statuendo, a favore dell'erede, la riserva dell'altro $^1/_4$ (4).

---

(1) Gaio, 1, 145; Ulp., 16, 32. Designazioni distinte delle due leggi si hanno in Gaio, 2, 111, 178, 206, 208, 286; Ulp., *Vat. Fr.*, 216, 218: *Reg.*, 1, 21; 11, 20; 19, 17; 24, 12. Intorno al loro rapporto cfr. Jörs, *Ueber das Verhältniss der lex Iulia de marit. ordin. zur lex Papia Poppaea*, Bonn, 1882. Intorno alla lex Iulia de adulteriis, v. pag. 36, n. 1. Secondo il Voigt, *Ber. über die Verh. der Kön. Sachs. Gesell. d. Wiss. zu Leipzig, Ph. h. Classe*, XLII, 1890, p. 276, cadrebbe a mezzo circa il secolo VI quella lex Titia che si trova ricordata da Ausonio, *Epigr.*, 89, insieme colla *lex Papia* e colla *lex Iulia*. Essa avrebbe comminato una pena contro il lenocinio, statuendo che la donna la quale '*accipit a plurimis pecuniam*' possa essere costretta con una *manus iniectio* a restituire il quadruplo. E ad essa appunto accennerebbe il luogo plautino dell'*Asin.*, 1, 2, 5.

Si ricollega alla persecuzione dell'adulterio, e alla precedenza riconosciuta dalla *lex Iulia* al marito nel diritto d'esperire l'accusa, la lex Petronia, citata da Valer. Gall., *C.*, 9, 9, 16, e che pronunzia la decadenza del marito da cotal diritto, se non se ne sia valso entro i termini prescritti.

(2) Sveton., *Caes.*, 42; *Oct.*, 34.

(3) Dione Cass., 55, 25; Gaio, 3, 125.

Intervengono in sullo scorcio del secolo VII leggi che consacrano formali ricognizioni della politica superiorità dei cavalieri, come la Roscia theatralis (686), che assegna a costoro luoghi privilegiati negli spettacoli pubblici: Cic., *pro Mur.*, 19, 40; *Phil.*, 2, 18, 4; Ascon., *in Corn.*, p. 78; Vell., 2, 32, 3; o elevano il valore politico dei libertini, distribuendoli nelle varie tribù, come la lex Manlia o Manilia del 695: Cic., *pro Corn.*, 3; Ascon., *in Corn.*, 64; Dione Cass., 36, 25.

(4) Gaio, 2, 227; Ulp., 24, 32; Paolo, 3, 8; Dione Cass., 48, 43.

Anche la lex Glitia, commentata da Gaio (*D.*, 5, 2, 4) e relativa a limitazioni arrecate alla libertà dei testamenti, è da ricondurre verisimilmente

11. L'attività legislativa dei comizi vien meno del tutto nei primi decenni dell'impero. Appartengono a codesto momento le leggi, che, ispirate ad intenti sociali e politici, intervengono ad imporre dei freni alle manomissioni: la lex Fufia Caninia del 752, che limita le manomissioni testamentarie in proporzione del numero dei servi posseduti (1); la lex Aelia Sentia, del 3 d. C., che vieta tutte le manomissioni in frode dei creditori, richiede per la validità delle manomissioni in generale certa età del manomittente e del manomittendo, l'osservanza delle forme solenni, o altrimenti la *probatio* di una *iusta causa*, ed assegna una condizione particolarmente sfavorevole ai servi manomessi socialmente pericolosi (2); la lex Iunia Norbana, che assimila nella loro condizione giuridica ai Latini delle colonie i manomessi, senz'osservanza delle condizioni richieste dalla *lex Aelia Sentia* (3); la lex Visellia del

---

allo scorcio della repubblica. Cfr. Eisele, *Querela inoff.*, *Z. d. S. S.*, XV, 1894, p. 283, n. 1.

La lex Quinctia de aquaeductibus del 745, riferita testualmente da Frontino, *de aquis urb. Romae*, 129 (v. Bruns, *Fontes*, p. 115; Girard, p. 103; Riccobono, p. 119), è importante dall'aspetto formale, in quanto reca integralmente le singole parti in cui la *lex* si distingue (v. più oltre a pag. 41); ma essa ha il contenuto di un semplice statuto urbano relativo alla conservazione ed alla manutenzione degli acquedotti.

(1) Gaio, 1, 42-3; Ulp., 1, 24; Paolo, 4, 14; *Inst.*, 1, 7; *Cod.*, 7, 3. V. intorno alla data di essa legge: G. Gatti, *La vera data della lex Fufia Caninia*, *B. d. i. d. d. r.*, XVIII, 1906, pp. 115-7.

(2) Gaio, 1, 18; Ulp., 1, 12; *Fr. Dosith.*, 13.

(3) Gaio, 1, 22; *Inst.*, 15, 3.

Iunia Norbana è solo nelle Istituzioni giustinianee, 1, 5, 3; mentre altrove la legge si designa solo coll'appellativo di *Iunia*. Mommsen, *Ueber das Visellische Gesetz*, *Jahrb. des gem. Rechts*, II, p. 335 e segg.; *Jur. Schrift.*, III, p. 29 e segg.; *Röm. Staatsr.*, III, p. 626, nota 1, presenta il dubbio che l'aggiunta di *Norbana* sia dovuta ad un'interpolazione.

Sul rapporto tra la legge Iunia (Norbana?) colla legge Aelia Sentia abbiamo riferita qui la *communis opinio* (cfr. Padelletti, *Storia del d. r.*, cap. 45, nota 4). Ma questa è oggidì molto contestata. Lo Schneider, *Die lex Iunia Norbana*, nella *Z. d. S. S.*, V, pp. 225-55, ritiene la legge Iunia precedente all'Aelia Sentia. Contrariamente segue in sostanza la *communis opinio* il Cantarelli, *I Latini Iuniani*, nell'*Arch. giur.*, XXIX, pp. 3-31, e XXX, pp. 41-177, e nella recensione al Pohlel, *Les Latins Iuniens*, Evreux, 1882, nella *Rivista critica delle scienze soc. e giur.*, 1, 4. In parte s'accorda collo Schneider il Romanet du Caill-

23 d. C., la quale stabilisce a favore di codesti manomessi certi modi, per mezzo dei quali essi possono acquistare la cittadinanza romana, ed essere assimilati ai manomessi regolarmente (1): la lex Iunia Petronia del 19 d. C., giusta la quale nei processi di stato *si dissonantes pares iudicum existant sententiae pro libertate pronuntiari iussum* (2); la lex Petronia, che limita la potestà dei padroni sui servi, interdicendo loro di esporli alle fiere senza previo giudizio del magistrato (3). Vi appartiene pure la lex Iunia Vellaea, che determina la validità della istituzione ad erede del figlio nascituro, qualora la nascita di lui avvenga precedentemente alla morte del testatore (4); la lex Claudia, che scioglie le donne dalla tutela legittima degli agnati, ponendo in atto con ciò una riforma venutasi via via preparando col rilassamento della costituzione familiare, e già matura nel fatto e nel costume agli ultimi tempi della repubblica (5); un'altra legge d'incerta denominazione, intesa a reprimere l'ingordigia dei capitalisti *ne in mortem parentum filiisfamilias pecuniam darent* (6); e finalmente la lex Cocceia agraria, proposta ai comizi da Nerva fra il 96 e il 98 (7).

LAUD, *Comptes rend. de l'Acad. des inscr. et bell. lettr.*, IX, p. 431 e segg.: lo combatte invece l'HÖLDER, *Zur Frage von gegenseitigen Verhältnisse der lex Aelia Sentia und Iunia Norbana*, nella *Z.* cit., VI, pp. 205-25.

Il ROMANET DU CAILLAUD, *De la date de la loi Iunia Norbana* cit., *Comptes rend.*, X, 1882, pp. 198-210, attribuisce la nostra legge agli anni 728-9 d. R.

(1) ULP., 3, 5. Essa persegue pure criminalmente l'usurpazione da parte dei libertini di attributi dell'ingenuità: DIOCL. e MASS., *C.*, 9, 21. V. MOMMSEN, *Jur. Schrift.*, III, p. 27 e segg.

(2) HERMOG., *D.*, 40, 1, 24.

(3) GELL., 5, 14; MOD., *D.*, 48, 8, 11, 1, 2; MARC., *D.*, 18, 1, 42.

(4) SCAEV., *D.*, 28, 2, 29, 11-2, 14.

(5) GAIO, 1, 157, 171; ULP., 11, 8.

Anche la legge del 23 d. C. ricordata da TACITO, *Ann.*, 4, 16 '*qua Flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera promiscuo feminarum iure ageret*' si ricollega al medesimo moto che portò alla promulgazione della *lex Claudia*.

(6) TAC., *Ann.*, 11, 13. Intorno al rapporto fra codesta legge ed il S. C. Macedoniano si vegga MANDRY, *Das gemeine Familiengüterrecht*, I, p. 433 e segg., e da ultimo SOLAZZI, *Sulla capacità del filiusfamilias di stare in giudizio*, *B. d. i. d. d. r.*, XII, pp. 150-4

(7) DIONE CASS., 68, 2; CALL., *D.*, 47, 21, 3, 1.

12. La *legge* romana è proprio un contratto pubblico espresso, proposto mediante il magistrato presidente il comizio legislativo e concluso fra i consociati obbligantisi reciprocamente ad osservarne il contenuto: è un *generale iussum populi*, una *publica pactio*, *communis rei publicae sponsio*, come suonano le definizioni, le quali raccolgono un concetto risalente, benchè spuntino e si ripetano in un'età, nella quale ne son venute meno le pratiche applicazioni (1).

Tra la proposta della legge e la convocazione del comizio chiamato a deliberarne intercede uno spazio di tre settimane (*trinum nundinum*), prima osservato nel fatto, poi fissato dalla *lex Caecilia Didia* notata dianzi. E la proposta deve seguire con l'affissione in pubblico del testo di quella (*promulgatio*), a cui s'aggiunge ad un dato momento (in forza della *lex Licinia Iunia* del 692) il deposito di una copia di esso testo nell'*aerarium*, allo scopo d'assicurare che non vi si apportino mutamenti. Nel giorno prefisso per la votazione, al popolo riunito e disposto per centurie o per tribu (secondo che si tratti di comizi centuriati o tributi) il magistrato (rappresentante in ciò del popolo, giusta il suo ufficio) proponente e presidente il comizio rivolge solenne invito a pronunziarsi: *velitis iubeatis, rogo vos*; e l'invito stesso si dice *rogatio*. La risposta affermativa o negativa (*uti rogas* o *antiquo*) (2) è data per unita di voto o per capi (di nuovo secondo che il comizio sia centuriato o tributo): ed è orale e pubblica fino alle leggi così dette *tabellariae* del secolo VII: che vi sostituiscono il voto scritto e segreto. Terminato lo scrutinio, ha luogo la enunciazione (*renuntiatio*) dei voti, e la maggioranza favorevole delle unità di voto o dei singoli votanti assicura l'approvazione della legge. Fino a mezzo circa del secolo V, la legge non è obbligatoria se non quando, dopo votata dai comizi, ottenga la conferma del senato (*patrum auctoritas*). Ma dopo abo-

---

(1) CAPITONE, in GELL., 10, 20, 2; PAP., *D.*, 1, 3, 11. Cfr. pure CIC., *de inv.*, 2, 45, 124: '*quod populi iussu sanctum est*'; AUCT. AD HERENN., 2, 13, 19. Pel contrapposto di *lex* a *privilegium* cfr. *de inv.*, 1, 38, 69: '*hoc quidem satis consideratum est, nullam esse legem nisi rei publicae causa scriptam*'; *de leg.*, 3, 19, 44: '*in privatos homines leges ferri noluerunt; id est enim privilegium*'.

(2) CIC., *de leg.*, 3, 10, 24; 3, 17, 38.

lita, pei populisciti e pei plebisciti rispettivamente, la necessità della conferma senatoria, e sostituitavi l'approvazione senatoria degli schemi ancor da sottoporsi ai comizi centuriati o tributi, la proposta che dalla *renuntiatio* dei voti risulti aver raccolto la maggioranza delle unità votanti, assume senz'altro obbligatorietà di legge (1).

All'obbligatorietà della legge sembra non fosse mai necessaria altra forma di pubblicazione ulteriore, apposita: nè in ispecie la affissione sopra tavole del testo approvatone, quale per altro nel fatto si ebbe certo normalmente (2). Il testo della legge comprende necessariamente tre parti: l'indicazione del proponente, dal cui *nomen* è designata, e del giorno e del luogo della votazione e della prima unità o del primo cittadino chiamato a votarla (*praescriptio*): il testo sul quale il magistrato invitò l'assemblea a dare il voto, colla menzione dell'invito stesso (*rogatio*); e le comminatorie relative agli atti posti in essere in contravvenzione al disposto della legge stessa (*sanctio*) (3).

---

(1) Cic., *de leg.*, 3, 20, 46-7: '*Legum custodiam nullam habemus; itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri volant; a librariis petimus publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos* νομοφύλακες *creabantur*'.

Cfr. Mommsen, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi*, *Annali dell'ist. di corr. archeol.*, XXX, p. 181 e segg.: *Jur. Schrift.*, III, p. 290 e segg.: *Staatsr.*, I, p. 255 (trad. fr., I, p. 301); Krüger, *Gesch.*, p. 18 (trad. fr., p. 23).

(2) Cic., *de inv.*, 2, 54, 162: '*Lege ius est, quod in eo scripto, quod populo expositum est, ut observet continetur*': *in Pis.*, 13, 30: '*contra omnes leges nullo scripta more*'. Cfr. *de inv.*, 1, 13, 17; 1, 39, 70; *part. or.*, 31, 107; 38, 135.

(3) Sulla base del diverso contenuto della *sanctio*, le *leges* proibitive pertinenti agli atti giuridici si trovan distinte dai giureconsulti dell'impero in *perfectae*, *minus quam perfectae* ed *imperfectae*; secondo che l'atto, compiuto contrariamente al divieto da esse imposto, sia nullo e senza effetto; oppure l'atto rimanga valido benchè chi l'ha compiuto contro il divieto sia colpito da *poena*; o rimanga finalmente valido l'atto ed esente da ogni *poena* il suo autore: Ulp., *Reg.* pr., 2: Macrob., *in Somn. Scip.*, 2, 17, 3. Fu già notato che nei primi secoli il novero delle *leges perfectae* è limitatissimo, di contro a quello delle *imperfectae* o *minus quam perfectae*; mentre dagli inizi del secolo VII in poi le nuove leggi sono tutte *perfectae*, e quelle medesime ch'erano già *minus quam perfectae* e *imperfectae* conseguono in grazia di nuovi

13. A lato della legge votata nel suo testo dal popolo raccolto nei comizi su proposta del magistrato (*lex rogata*), esiste la *lex data*; la quale ne differisce per ciò ch'essa è votata dal popolo solo virtualmente, nella espressa delegazione data ad un magistrato di statuirla (1).

Nel periodo classico della repubblica la sfera d'applicazione delle *leges datae* rimane circoscritta all'ordinamento di singole città conquistate o di gruppi di tali città o di provincie. Ma in sullo scorcio della repubblica codesta sfera si allarga anche a taluni attributi della sovranità, che classicamente erano esercitati dal popolo esclusivamente; come in ispecie alla concessione della romana cittadinanza a singoli stranieri o a gruppi di essi (2).

14. La tacita, spontanea, generale e costante osservanza di date norme da parte dei consociati, seguita colla coscienza della loro obbligatorietà (*consuetudo, mores maiorum*) e nei rapporti intercedenti fra essi come singoli (*privi*), ha tra le fonti del diritto un posto diverso nei diversi tempi.

Come fu avvertito da principio, essa precorre la legge ed appresta e matura in gran parte le espresse statuizioni di norme che formano il contenuto di questa.

Dopo il secolo VI tuttavia, quando, coll'espandersi della vita e il rapido mutare delle sue esigenze, la legge sarebbe uno stru-

---

mezzi processuali il medesimo effetto delle *perfectae*. Ma del fatto indubitabile furon proposte spiegazioni diverse. Una geniale ed acuta dissertazione di F. Sess, *Leges perfectae minus quam perfectae et imperfectae*, Paris, 1902, spiega codesto fatto coi nuovi e diversi poteri conferiti al magistrato dalla *lex Aebutia*: in forza dei quali esso si trovò primamente investito della facoltà di *denegare actionem*, o di accogliere nella *formula* ad istanza del convenuto un'*exceptio*, che poteva condurre al medesimo effetto pratico di tale *denegatio*, in tutti quei casi nei quali l'istanza dell'attore contrastasse ad una disposizione di legge.

Ma forse la spiegazione più probabile sta nel decadimento seguito nel senso civile; il quale in antico dovea bastare di per se stesso a guarentire alla legge valore ed osservanza, senza bisogno di una *sanctio* appostavi.

(1) Cic., *in Verr.*, 2, 2, 49, 121: '*quas..... leges sociis omnisque dat is, qui habet imperium a populo Romano, auctoritatem legum dandarum ab senatu, eae debent et populi romani et senatus existimari*'.

(2) Cfr. sopra a pag. 31.

mento troppo lento e inadeguato a fissare via via le norme venutesi avanzando nella tacita, generale, costante osservanza, queste trovano ricognizione ed accoglimento nell'editto pretorio. L'intimo nesso, che intercede fra la consuetudine e l'editto, e la normale contenenza in questo di strumenti amministrativi e processuali occorrenti a far valere e a proteggere le norme avanzantisi in quella, è posto in sicura evidenza da Cicerone, dietro il senso comune del suo momento (1).

La consuetudine, allora e per circa due secoli di poi, quasi non è fonte di diritto che in quanto così riconosciuta e protetta col mezzo degli strumenti pretori, e in grazia dell'editto (2): o in quanto affermata ed accolta, in connessione intima coll'editto, dalla giurisprudenza.

Solamente sotto Adriano, quando la compilazione dell'editto, compiuta da Giuliano, ferma e chiude pressochè completamente l'opera di ricognizione e di protezione data via via dai pretori agli istituti ed ai rapporti nuovi che si maturavano nella vita; solamente allora, diciamo, la consuetudine, spoglia dello strumento possente, per mezzo del quale dianzi aveva valso, assume forza e caratteri suoi proprî ed autonomi di fonte di diritto.

Certamente in quel momento la giurisprudenza, per bocca in ispecie di Giuliano istesso, interviene a riconoscerla come tale a lato della legge, a determinarne i requisiti e le caratteristiche, e ad additare nella volontà dei consociati il comune fondamento della consuetudine e della legge (3).

---

(1) Cic., *de inv.*, 2, 22, 67: '*Consuetudine... ius esse putatur id quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobarit. In ea autem quaedam sunt iura ipsa iam certa propter vetustatem. Quo in genere et alia sunt multa, et eorum multo maxima pars, quae praetores edicere consuerunt*'.

Sopra codesto luogo v. il mio studio *Cicerone giureconsulto*, *Memorie della R. Acc. delle scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, Sez. di scienze giur.*, I, 1907, p. 193.

(2) Il rapporto tra la consuetudine e l'editto pretorio è ben rilevato già dal Pernice, *Parerga: Ueber Gewohnheitsrecht und ungeschriebenes Recht*, *Z. d. S. S.* XX, p. 156 e segg.; e di nuovo *Zeitschr.* cit., XXII, p. 59 e segg.

(3) Giul., *D.* 1, 3, 32, 1: '*Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. Nam cum ipsae leges nulla*

Poichè nelle diverse regioni dell'impero essa assume atteggiamenti diversi secondo le varie condizioni etniche, sociali, economiche, la ricognizione piena di essa soppraggiunge talora a creare rispetto alle norme fondamentali del diritto romano, deviazioni e contrasti, che a un certo momento appaiono, nella cerchia stessa dei rapporti privati, pericolosi all'unità dello stato, e come tali intollerabili. La nota costituzione di Costantino che limita e frena il valore della consuetudine, di contro a quello della *ratio* e della *lex* (1), è verisimilmente da ricollegare a siffatti contrasti e conflitti (2). Essa non ottenne per altro applicazione rigorosa e costante nell'età successiva (3), prima che le compilazioni giustiniane ponessero in atto lo spirito unificatore al quale essa era inspirata (4).

---

alia ex causa nos tenemur, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur'; Hermog., fr. 35, *D. eod.*

(1) Costant., C. 8, 52 (53), 2: '*Consuetudinis ususpo longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem*'.

(2) Mitteis, *Reichsr. und Volksr. in den östl. Provinzen*, Leipzig, 1891, p. 163.

(3) Leon. ed Ant., *C.* 8, 52 (53), 3.

(4) Intorno al valore rimasto alla consuetudine nel diritto giustinianeo v. Brie, *Die Lehre vom Gewohnheitsr.*, I, Breslau, 1889; Pacchioni, *Corso di dir. rom.*, I, p. 405 e segg.

CAPITOLO II.

La giurisprudenza nella repubblica.

1. Le XII Tavole e le altre leggi sopraggiunte a fissare in forma scritta e certa delle norme giuridiche generali, da applicarsi per entro la città fra *familia* e *familia*, limitarono profondamente le potestà ch'erano dianzi affidate ai sacerdoti, ed in ispecie ai pontefici, nell' elaborazione del diritto; ma non valsero a sopprimerle completamente.

Anche dopo emanate cotali leggi spetta ancora pur sempre ai pontefici la conoscenza delle formalità d'atti e di parole, che occorrono a far valere un diritto offeso o minacciato (*legis actiones*), giusta il formalismo rigoroso dominante quel più antico periodo della vita giuridica di un popolo agricoltore e guerriero.

E spetta parimente ai pontefici l' interpretazione delle singole statuizioni delle leggi, l'adattamento di esse alle nuove esigenze venutesi via via maturando, il loro estendimento a rapporti ed istituti non peranco contemplati e fissati espressamente in quelle: l'*interpretatio*, o *disputatio fori*, che coopero pure, insieme colla legge, alla ricognizione e alla formulazione di norme giuridiche nuove (1).

---

(1) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 5.

2. Soltanto a mezzo del secolo V, secondo la tradizione, la conoscenza delle *legis actiones* fu distolta ai pontefici. Lo scriba di un pontefice, Appio Claudio, il liberto Gn. Flavio, avrebbe invero pubblicato allora un prospetto di codeste *actiones*; quel così detto *ius Flavianum*, che si pretese recentemente d'identificare colla legge delle XII Tavole (1). E poco appresso il pontefice massimo Tiberio Coruncanio avrebbe aperto del pari i penetrali della *disputatio*, coll'accogliere estranei al collegio dei pontefici, ad assistere alle risoluzioni da lui date dei quesiti giuridici propostigli (2).

La tradizione sembra accettabile nella sostanza, benchè essa colorisca con elementi fantastici la sua storica contenenza, col preteso trafugamento del prezioso testo delle *actiones* compiuto dallo *scriba*, e col racconto di singolarissimi onori resi dal popolo riconoscente a costui (3). Sembra accettabile nella sostanza, dato lo svolgimento delle condizioni sociali e politiche di Roma nel tempo decorso dopo le XII Tavole, e dato il rapporto in cui essa si presenta con altri elementi sicuri che cadono nell'età storica.

Ad un secolo da Gn. Flavio, durante il quale si ricordano già dei nomi di conoscitori del diritto estranei al collegio dei pontefici (Sempronio Sofo, Scipione Nasica, Q. Massimo, P. Atilio o Acilio Sapiens, P. Elio Peto) (4), la tradizione stessa colloca la composizione dovuta a S. Elio del *ius Aelianum*, consistente in un'esposizione degli istituti riconosciuti dalle XII Tavole, e di quelli introdotti dalla *disputatio fori*, e in un nuovo prospetto delle *legis actiones* (donde il nome di *Tripertita*, col quale pure il *ius Aelianum* trovasi designato) (5). E la serie dei giure-

(1) Livio, 9. 46. 5; Cic., *pro Mur.*, 13. 28; *Ep. ad Att.*, 6. 1. 8; Pomp., *D.*, 1. 2, 2, 7.

(2) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 38.

(3) Cfr. Pais, *Storia*, 1, 2, pp. 570-1.

Attribuiscono la pubblicazione delle *legis actiones* ad Appio Claudio stesso il Mommsen, *Römische Forschungen*, I, p. 301 e segg. ed il Kreller, *Gesch.*, p. 29 (trad. fr., p. 39).

(4) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 37-8.

(5) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 7. I pochi altri passi, oltre a codesto, che accennano ai *Tripertita* di S. Elio, sono raccolti dall'Huschke, *Iurisprudentiae anteiusti-*

consulti laici si prosegue coi nomi dei due Catoni, il padre (m. 605) (1) e il figlio Liciniano (m. 662) (2), di Bruto (3) e di Manilio (4) (vissuti in sul principio del secolo VII), di P. Mucio Scevola (5), di P. Rutilio Rufo (6), di Q. Tuberone (7), di Sesto Pompeo (8), di Celio Antipater (9), di L. Licinio Crasso (10), di P. Licinio Crasso Muciano (11), di C. Livio Druso (12), di Q. Mucio Scevola l'augure (13), di Aulo Verginio (14).

Certamente l'attività di codesti giuristi dovette esplicarsi esclusivamente nella risoluzione dei quesiti loro proposti, nella scelta e nell'adattamento degli strumenti processuali occorrenti a conseguire la reintegrazione di un diritto violato o la preservazione di un diritto minacciato, nella ricerca delle cautele opportune a procacciare la validità dei negozi: dovette esplicarsi, in altre parole, solo nel *respondere*, nell'*agere*, nel *cavere*. Ma, pur dagli scarsissimi accenni che ne porgono i giureconsulti posteriori, è dato di cogliere e valutare talora l'eccellenza del senso giuridico che

---

nianae quae supersunt, 5ª ed., Lipsia, 1886, pp. 1-2 (e sul contenuto di codesto libro cfr. a p. 155) e dal Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, pars I, Lipsiae, 1896, p. 13 e segg. insieme coi ricordi criticamente disposti e valutati intorno alla vita di questo come degli altri giuristi che vi si comprendono) e dal Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, Lipsiae, 1889, I, col. 1 (sulla quale cfr. il cap. XI).

(1) Cfr. Huschke, *op. cit.*, p. 2; Bremer, *op. cit.*, I, pp. 16-8.

(2) Bremer, I, pp. 19-22; Lenel, I, c. 125-6, non si pronunzia circa la riferibilità al padre o al figlio delle opinioni citate col nome di Catone.

(3) Huschke, p. 6; Bremer, I, pp. 22-5; Lenel, I, c. 77-8.

(4) Huschke, pp. 5-6; Bremer, I, pp. 25-7; Lenel, I, c. 589-90.

(5) Huschke, pp. 6-7; Bremer, I, pp. 32-4; Lenel, I, c. 755-6.

(6) Huschke, p. 11; Bremer, I, pp. 43-5; Lenel, II, c. 185-8.

(7) Bremer, I, p. 42.

(8) Bremer, I, p. 43.

(9) Bremer, I, p. 42.

(10) Bremer, I, p. 46.

(11) È confuso da Pomponio col precedente; ma è diverso da costui. Cfr. Kruger, p. 58 (trad. fr., p. 77).

(12) Bremer, I, p. 27; Lenel, I, c. 171-2.

(13) Bremer, I, p. 36.

(14) Bremer, I, p. 109.

animava l'opera loro, comechè ancor tutta improntata ad una tendenza esclusivamente pratica; e di sorprender pure già presso di essi qualche germe di quel superbo fiorimento, a cui la giurisprudenza appare assorta in sullo scorcio della repubblica (1).

3. A Q. Mucio Scevola, che fu pontefice massimo, come già altri de' suoi maggiori, fu console nel 659 e morì nel 672 (2), coinvolto nelle persecuzioni di Mario, si ricollega un moto nuovo e fecondo d'ammaestramenti e di scritture: proseguito da Aquilio Gallo suo discepolo e pretore nel 688 (3); indi, mediatamente a costui e ad altri discepoli di Q. Mucio, da Servio Sulpicio Rufo, che fu console nel 703 e proconsole in Grecia l'anno appresso, e che morì nel 711, rimpianto da Cicerone come il più eccellente fra quanti giureconsulti fossero vissuti sino ad allora (4). Servio Sulpicio ebbe a sua volta discepoli numerosi e cospicui: tra i quali emergono Aulo Ofilio, citato più volte dai giureconsulti successivi (5), e Alfeno Varo, che fu *consul suffectus* nel 715, e raccolse in un'opera di *digesta* i responsi del maestro (6). Appartengono pure al medesimo momento, benchè non usciti dalla scuola di Servio, Trebazio Testa, al quale Cicerone dedicava il libercolo della *Topica*, e che seguì Cesare in Gallia e in Britannia (7); Aulo Cascellio, che fu pretore (8); Elio Tuberone, l'accusatore di quel Q. Ligario che fu difeso da Cicerone (9); ed Elio Gallo (10).

(1) Il Bremer, I, p. 28 e segg.; 105 e segg., ha raccolti anche altri brani, in ispecie tratti dalle fonti storiche e letterarie, che recan solo le citazioni di altri nomi come di *iureconsulti*.

(2) Huschke, p. 13; Bremer, I, p. 48 e segg.; Lenel, I, c. 757-63.

(3) Huschke, p. 18; Bremer, I, p. 112; Lenel, I, c. 55-6.

(4) Huschke, pp. 91-4; Bremer, I, p. 139 e segg.; Lenel, II, c. 321-34.

(5) Bremer, I, p. 330 e segg.; Lenel, I, c. 795-804.

(6) Huschke, p. 99; Bremer, I, p. 289 e segg.; Lenel, I, c. 37-54.

(7) Huschke, p. 100; Bremer, I, p. 376; Lenel, II, c. 343-52.

(8) Huschke, p. 102; Bremer, I, p. 368 e segg.; Lenel, I, c. 197-8. Cfr. Dirksen, *Der Rechtsgelehrte Aulus Cascellius*, 1858, negli *Hinterlassene Schrift.*, Leipzig, 1871, I, p. 435 e segg.

(9) Huschke, p. 99; Bremer, I, p. 358 e segg.; Lenel, II, c. 377-80.

(10) Huschke, p. 99; Bremer, I, p. 245 e segg.; Lenel, I, c. 1.

Come già Q. Mucio istesso, la cui casa poteva esser detta da Cicerone *totius oraculum civitatis* (1), aveva largamente ed intensamente esercitato alla vecchia maniera l'ufficio suo di rispondente agli innumerevoli quesiti pratici propostigli, così tutti codesti nuovi giuristi i quali immediatamente o mediatamente attinsero a lui, proseguirono a *respondere*, a *cavere*, ad *agere*, giusta quel modello del giureconsulto che Cicerone ritraeva tuttora dietro il pensiero ed il senso dell'età sua (2).

Allato degli schemi di azioni e di contratti apprestati dai giuristi del primo tratto del secolo VII (come la *formula Rutiliana*, introdotta da Rutilio nel processo di fallimento (3), le *Manilianae venalium vendendorum leges*, o, come anche furon dette, *Manilii actiones*, trovate da Manilio pei contratti di compra vendita) (4), si ricorda di Q. Mucio la *cautio Muciana*, per mezzo della quale è dato all'onorato di una liberalità particolare sottoposta a condizione negativa potestativa, d'entrare in possesso di quella, impegnandosi a restituirla nel caso d'infrazione della condizione stessa (5). E di Ofilio si ricordano delle *actiones*, che secondo ogni verisimiglianza

---

(1) Cic., *de orat.*, 1, 45, 200.

(2) Cic., *de orat.*, 1, 48, 212: '*Sin autem quaereretur quisnam iuris consultus vere nominaretur, eum dicerem, qui legum ac consuetudinis eius qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset*'; *Orat.*, 41, 141: '*in altera (scil. iuris scientia) persecutionum cautionumque praeceptio*'; *pro Mur.*, 9, 19: '*hanc urbanam militiam respondendi scribendi cavendi secutus est*'; 9, 22: '*tu actionem institues, tu caves ne tui consultores capiantur*'; *Ep. ad fam.*, 3, 1, 3: '*melius ei (L. Valerio iurisconsulto) cavere volo quam ipse aliis solet*'. Intorno al carattere della giurisprudenza repubblicana può consultarsi il libro di P. Jors, *Röm. Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*, Berlin, 1888; le cui conclusioni non possono tuttavia accettarsi senza molte riserve.

(3) Gaio, 4, 35; *Dig.*, 38, 2, 1, 1.

Intorno alla personalità politica di Rutilio v. Pais, *L'autobiografia ed il processo repetundarum di P. Rutilio Rufo, Studi storici per l'antichità classica*, I, 1908, p. 85 e segg.

(4) Cic., *de orat.*, 1, 58, 246; Varr., *de re rust.*, 2, 3, 5; 2, 5, 11.

(5) Gaio, *D.*, 35, 1, 18; Ulp., *D.*, 35, 1, 7.

consistettero in formule o schemi processuali (1). Parimente di Servio restarono famosi ed efficaci sopra tutto i *responsa* raccolti nei predetti *digesta* d'Alfeno (2).

Ma a Q. Mucio ed a Servio appartengono anche lavori sistematici di giurisprudenza. I *XVIII libris iuris civilis* di Q. Mucio recarono invero del complesso di regole e di norme statuite dalle XII Tavole, dalla *disputatio fori* e dalle leggi successive (*ius civile*), una tale elaborazione, che, oltre a parere eccellente ai contemporanei, e oltre ad essere annotata da Servio, attrasse a sè tuttora l'attenzione e lo studio dei giureconsulti dell'impero, di Lelio Felice, di Pomponio e di Gaio (3). Invece i *libri ad Brutum*

---

(1) Ulp., *D.*, 33, 9, 3, 5. Cfr. Sanio, *Abhandlung*. p. 94.

(2) Cfr. Ferrini, *Intorno ai digesti di Alfeno Varo*, *Bull. d. i. d. d. r.*, IV, 1891, pp. 1-16.

(3) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 4: '*Q. Mucius Publii filius pontifex maximus ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo*'.

I libri di Pomponio *ad Q. Mucium* consentono di ricostruire qualche linea del sistema originario di Q. Mucio; non però con la sicurezza e la larghezza dei particolari, con che lo ritenne ricostruibile il Voigt, *Ueber das Aelius und Sabinus System*, nelle *Abhandl. der phil. hist. Klasse der k. Sächs. Gesell. d. Wiss.*, VII, 1879. Il Lenel, *Das Sabinussystem*, *Aus der Festgabe der R. u. Staatsrechtsuniss. Fak. zu Strassb. z. Doctorjub. v. R. v. Ihering*, Strassburg, 1892, pp. 11-5, ha notato potersi trarre dai libri di Pomponio che Q. Mucio cominciava col trattato dei testamenti e dei legati, a cui seguiva la successione legittima. Dopo tre libri di contenuto incerto, sembra che vi si trattasse delle servitù; dopo una nuova lacuna appaion tracce della *lex Aquilia*, indi degli *status liberi*: nuova lacuna, poi il possesso e l'usucapione: ancora una lacuna, poi la vendita, e forse una rubrica *de aqua*. Segue la comunione e la società, una rubrica *de captivis et postliminio*, e da ultimo un'altra *de furtis*.

Che rapporto avessero coll'assunto dei *libri iuris civilis* di Q. Mucio i *libri de iure civili in artem redigendo* di Cicerone, che sono citati da Gellio, 1, 22, 7 e da Arc. Carisio, *Inst. Gr.*, 1, 138 (v. Bremer, *op. cit.*, p. 130) e meno esplicitamente da Quintil., *Inst. Or.*, 12, 3, rimane molto incerto. Cfr. in proposito Dirksen, *Ueber Cicero's untergegang. Schrift. de iure civili in artem redigendo*, *Hinterlass. Schrift.*, 1, p. 1 e segg. Nelle parole poste in bocca a Crasso nel dialogo *de oratore*, 1, 42, 190, si volle da taluno desumere che il proposito di Cicerone nello scrivere i detti libri fosse quello di porgere una trattazione teoretica del *ius civile* inspirata dalla filosofia greca. Ma fu osservato giustamente dall'Hildenbrand, *Gesch. und System der Rechts. und Staatsphil.*, Leipzig, 1860, 1, p. 556 e segg., che talune parole di codesto medesimo luogo piuttosto che all'intento di desumere per quei libri dalla filosofia elementi

di Servio trattarono per la prima volta del diritto statuito dall'editto pretorio (1), e cioè appunto da una fonte, che assorgeva allora a dignità e ad importanza cospicua, ed apprestarono la più ampia trattazione recatane da Ofilio; il quale è ricordato pure come autore di altre scritture (*de legibus, libri iuris partitorum*) (2).

Gli inizi di quel mirabile fiorimento della giurisprudenza, che costituisce la gloria dei primi due secoli e mezzo dell'impero, si dipartono adunque già dall'opera di Q. Mucio e dei suoi discepoli immediati o mediati. Taluni istituti, dei quali per la maggior copia delle fonti ci è dato di rilevare i precisi contorni e le figure compiute solamente nell'impero, ebbero fin da allora ricognizione e disciplina. Certi avviamenti arditi e felici, di cui la giurisprudenza classica porse applicazioni molteplici, presero le mosse dall'opera pratica o teorica dei giureconsulti repubblicani, o dall'esercizio loro della pretura. Basti ricordare, a proposito di questi, il *iudicium de dolo* di Aquilio Gallo e quel meraviglioso strumento dell'*exceptio doli*, ch'ebbe in questo la sua origine, e che valse a preservare tanto variamente e possentemente la buona fede e il contenuto vero della volontà animatrice dei negozi, di contro a qualsivoglia abuso della forma (3).

4. Codesta medesima età, che rifulse per forza creatrice ed innovatrice nell'esercizio pratico della giurisprudenza e nei primi tentativi di elaborazioni sistematiche, non va priva neppure di taluni saggi dell'erudizione antiquaria posta a servigio del diritto. I libri *de verborum quae ad ius civile pertinent significatione* di Elio Gallo adoprano a servigio del diritto la grammatica e l'archeo-

---

sostanziali, accennano a quello di desumerne elementi per una razionale distribuzione delle materie, diversa da quella razionalmente ingiustificabile dei libri di Q. Mucio: '*adhibendast igitur ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sibi totum philosophi assumunt, quae rem dissolutam divolsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret*'.

(1) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 44.

(2) V. Bremer, I, p. 139 e segg.

(3) Cic., *de off.*, 3, 60; *de nat. Deor.*, 3, 74.

logia (1). Cade pure quasi tutta in questo tempo la meschina letteratura antiquaria del diritto pubblico; la quale comprende dei *libri tribuum*, dei *libri augurum* e una specie di manuale pratico delle adunanze senatorie (εἰσαγωγικός) composti da Terenzio Varrone (2), dei libri *de auspiciis* di L. Giulio Cesare (3), di M. Valerio Messalla (4), e di un Veranio altrimenti ignoto (5), dei libri *de officio iudicis* e *de officio senatorio* di Q. Elio Tuberone (6), dei libri *de pontificio iure*, *de iure sacrificiorum*, *de officio senatorio* di Ateio Capitone (7), dei *libri fastorum* di Massurio Sabino (8).

Di tutte codeste scritture attinenti istituti di diritto pubblico ci rimangono soltanto poche citazioni, specialmente presso i grammatici, i lessicografi e gli antiquari; le quali recano, intorno agli assunti di esse e al loro contenuto, una luce anche più scarsa e lieve, di quella che è pòrta dalle citazioni dei giuristi dell'impero, sopra l'attività pratica dei giuristi repubblicani e i loro tentativi di elaborare sistematicamente la materia del diritto privato.

5. Solo dei due trattati di Cicerone, *de re publica* e *de legibus*, ci son pervenuti direttamente degli ampi frammenti, che

(1) Bremer, I, pp. 245-52; Huschke, pp. 94-8.
(2) Bremer, I, p. 122 e segg.
(3) Bremer, I, p. 106.
(4) Bremer, I, p. 263 e segg.
(5) Huschke, p. 106.
(6) Bremer, I, p. 358 e segg.
(7) Huschke, p. 155 e segg.
(8) Huschke, p. 125.

Incerta è la personalità di L. Cincio, ricordato come autore di libri *de fastis*, *de comitiis* e *de consulum potestate* (Bremer, I, p. 252 e segg.) e da taluni identificato coll'omonimo annalista del secolo VI. Cotali libri parrebbero dunque iniziare da allora la letteratura del diritto pubblico condotta sull'indirizzo antiquario. Che tuttavia i *libri iuris pontificii* di Q. Fabio Pittore (Bremer, p. 9) e di Q. Fabio Massimo Serviliano (Bremer, p. 28); che i *libri magistratuum* di C. Sempronio Tuditano (Bremer, p. 35) e i *libri de potestatibus* di M. Giunio Graccano (Bremer, p. 37) avessero veramente l'assunto autonomo significato da codesti titoli, e non fossero piuttosto frammenti di più ampi lavori annalistici, parrebbe, dalle scarse citazioni pervenuteci, molto inverisimile.

consentono di rilevarne con relativa chiarezza l'assunto e il contenuto.

I sei libri *de re publica*, rimasti celebratissimi fino a che durò qualche vestigio della romana cultura, assunti fin da ultimo dai polemisti cristiani, come la miglior guida alla conoscenza di quel politico assetto di Roma ch'essi si proponevano di combattere, e ricercati poi avidamente dagli umanisti (sulla guida degli ultimi ricordi serbatine nel secolo decimo) con senso di devozione ammirante verso l'augusta memoria di Roma, tornarono in luce circa per un terzo, di sopra ad un palimpsesto edito dal Mai nel 1822. Codesta parte pervenutacene giova segnatamente a recar dati e notizie sopra quella tradizione degli ordini primitivi della Città, e i più antichi stadi del loro svolgimento, ch'era al tempo di Cicerone patrimonio della comune cultura; e che questi raffigura esposta ed esaltata da Scipione Africano, dialogizzante coi più eletti uomini del tempo suo intorno alla miglior forma possibile di politica costituzione. E giova anche, benchè in minor misura, per qualche dato attinente il periodo più prossimo a quello in cui l'autore scriveva, e pel vivo senso nazionale e pratico che vi palpita d'istituti e rapporti ognor fondamentali della politica costituzione; benchè la trattazione di essa sia compenetrata con quella delle dottrine filosofiche sopra le forme politiche ideali, attinte dai libri d'Aristotele e di Platone (1).

Connessi a codesti libri *de re publica* son gli altri *de legibus*, intesi a trattare filosoficamente, in forma di dialogo fra Cicerone stesso, il fratello Quinto e T. Pomponio Attico, delle fonti del di-

---

(1) Intorno alle fonti dei libri *de re publica* e *de legibus*, e intorno alle dottrine del Nostro su materie di filosofia giuridica e sociale v. R. I. Schubert, *Quos Cicero in libro I et II de re publica auctores secutus esse videatur*, Lipsiae, 1883; Schmekel, *Die Philosophie der mittleren Stoa in ihrem gesch. Zusammenhange dargestellt*, Berlin, 1892.

Dei trattati generali quello che espone con maggior larghezza i concetti di filosofia giuridica di Cicerone e il rapporto fra i libri ciceroniani *de re publica* e *de legibus* colle scritture di filosofia politica di Platone e d'Aristotele è pur sempre l'Hildenbrand, *Gesch. und System der Rechts und Staatsphilosophie*, I, p. 537 e segg.

ritto in generale, ed in particolare dell'ordinamento della religione, e della costituzione delle magistrature, parimente con vivezza di senso pratico; benchè l'assunto di essi, in sè medesimo e in relazione con quello dei libri *de re publica*, risenta direttamente dell'esempio di Platone (1).

(1) Cfr. la nota precedente.

CAPITOLO III.

L'editto dei pretori.

1. Uno svolgimento del tutto corrispondente a quello della giurisprudenza, provocato dalle medesime cagioni, e inteso ai medesimi fini, ebbe in Roma l'editto pretorio.

Anche l'editto provvede invero alla ricognizione e determinazione di quelle norme, che sotto la pressione delle mutate condizioni sociali ed economiche e de' più ampi commerci, si vengono avanzando nella vita, e vi si maturano nel fatto generale e costante: di quelle norme, che non troverebbero ricognizione abbastanza pronta e piena col mezzo dello strumento complicato e lento della *lex* (1). E, muovendo con tal funzione dal momento istesso in cui appaiono i primi segni di un lavorio della giurisprudenza al tutto autonomo dal monopolio sacerdotale, procede con essa fin circa a mezzo il secondo secolo dell'impero: fino a che la sua forza espansiva è chiusa e fermata dalla compilazione compiutane da Giuliano, e sopraggiunge ad assumerne il luogo la giurisprudenza di per sè sola, o collegata e congiunta colla legislazione imperiale (2).

---

(1) Cic., *de inv.*, 2, 22, 67. Cfr. sopra.
(2) V. più oltre il cap. VI, pp. 90-1.

2. Per lo spazio di un secolo e mezzo all'incirca dopo la sua istituzione, il pretore non interviene a porre in atto veruna aggiunta o mutazione alle norme di diritto statuite dalle *leges* o dalla *disputatio* sacerdotale. Collega dei consoli, e investito come tale subordinatamente a costoro del consolare *imperium*, egli avea per ufficio di porgere ausilio a questi nell'amministrazione della giustizia civile (1); e tale ufficio adempiva applicando le norme delle *leges* e della *disputatio*, che rispondevano pur sempre alle esigenze dei circoscritti commerci, e della vita ancor semplice e rude. La dichiarazione pertanto, che assumendo l'ufficio egli rivolgeva ai cittadini, oralmente, ma che poi ben presto si uso fissare in iscritto, codesta dichiarazione, diciamo, o *edictum*, doveva contenere semplicemente l'indicazione degli strumenti di procedura da lui concessi a tutela e a preservazione di diritti o di rapporti riconosciuti dalle *leges* o dalla *disputatio*: non d'altri.

3. Ma quando, col sesto secolo, i più ampi commerci imposero esigenze nuove di rapidità e di scioltezza e nuove cautele ad accertare l'adempimento delle obbligazioni; quando spuntarono nuove configurazioni pei rapporti sulle cose; quando si avvertì la necessità di svolgere, secondo l'affinato senso civile, e contro la ripetizione di abusi comparsi, certi elementi impliciti bensì negli atti giuridici, ma sprovveduti di apposita difesa nelle vecchie fonti del *ius civile*; quando la stessa costituzione familiare, presupposta da queste, si fu indebolita in qualche lato, per ceder luogo a nuovi rapporti fra singolo e singolo fondati sopra il mero vincolo naturale di sangue; quando, in corrispondenza di tutti codesti mutamenti svariati e complessi delle condizioni sociali ed economiche, si maturarono nel fatto e nell'osservanza

(1) La tradizione rappresenta bene il pretore come un terzo magistrato consolare aggiunto ai due consoli preesistenti, '*qui ius in urbe diceret*' [Liv., 6, 42. 11; 7, 1. 1]. V. sopra a pag. 13. Non manca tuttavia chi congettura che i pretori fossero tre fin dapprincipio, e che assumessero attribuzioni e poteri differenti solo a poco a poco dall'uso di ripartire fra essi le molteplici funzioni consolari. Vedi De Sanctis, *Storia dei Rom.*, I, p. 405.

spontanea norme nuove, corrispondenti ai bisogni e alle esigenze mutate, allora la funzione del pretore, e l'editto da lui emanato a preordinarne la gestione, assunsero un tutt'altro valore e rilievo.

Allato degli strumenti processuali occorrenti a far valere diritti e rapporti già riconosciuti dalle vecchie fonti del *ius civile*, il pretore venne concedendo di volta in volta, o dichiarò di concedere stabilmente nell'editto, per tutto l'anno della sua magistratura, strumenti processuali idonei a far valere dei diritti e rapporti non peranco riconosciuti da veruna *lex* nè dalla *disputatio*, ma pur rispondenti alla comune coscienza, o diritti e rapporti contrastanti a vecchie norme di *leges* non peranco formalmente abrogate, ma non più rispondenti alle esigenze della vita e cadutevi in desuetudine.

Codesti strumenti potevano consistere in mezzi amministrativi, quali ordini di rispettare o divieti di turbare un dato rapporto (*interdicta*), immissioni in possesso provvisorio o definitivo (*missiones in possessionem*), imposizioni di garanzie (*satisdationes*); o in azioni con cui pretendere giudizialmente la preservazione di un tal rapporto, o perseguirne la violazione (*actionem dabo, iudicium dabo*); in difese (*exceptiones*) opponibili a preservazione di esso contro delle *actiones* esperite sulla base di diritti riconosciuti da vecchie fonti del *ius civile*, che vi contrastassero; o in *restitutiones in integrum*, date a rescindere atti e negozi corrispondenti pure al *ius civile*, ma in opposizione colla coscienza comune.

In grazia di codesti strumenti di preservazione e di tutela, gli istituti ed i rapporti stessi ai quali essi corrispondevano assunsero indirettamente ricognizione giuridica, non diversa da quella che avevano istituti e rapporti direttamente riconosciuti col mezzo di apposite statuizioni di leggi. Perciò l'editto che li porgeva ebbe forza e vigore di fonte di diritto (1).

---

(1) Il Girard, *La date de la loi Aebutia*, *Z. d. S. S.*, XIV, 1893, p. 11 e segg., ha sostenuto con molta acutezza l'opinione di coloro che, in base alla testimonianza di Gaio, 4, 11, ritengono che siffatte ricognizioni autonome date dal pretore ad istituti e a rapporti non peranco protetti dalle *leges* o dalla *dispa-*

In quanto valeva di tal guisa a procacciare siffatta ricognizione agli istituti e rapporti avanzantisi nella vita, durante l'anno prefisso alla magistratura dell'edicente, l'editto potea esser detto veramente, già innanzi allo scorcio della repubblica, una *lex annua* (1) obbligatoria per il pretore medesimo, il quale, per tacita osservanza dapprima, poi per espressa statuizione di una *lex Cornelia* del 687, non poteva deviarne nelle singole provvisioni che durante la sua magistratura fosse per prendere (2). Ma, poichè era costume di ciascun pretore confermare espressamente gli editti dei suoi predecessori, in quelle parti in cui riconoscevano e proteggevano istituti tuttora rispondenti alle sentite esigenze del suo momento, e norme ancor vive nella tacita e comune osservanza dei consociati, avveniva che il valore di ciascun editto divenisse stabile e perenne; e che, coll'estendersi nel tempo della serie dei pretori edicenti e delle aggiunte che ognuno arrecava di proprio alle statuizioni accolte dai predecessori, l'editto crescesse via via di estensione e d'importanza, così da prevalere ben presto sopra la legge (3).

---

tatis, abbiano potuto sussistere solamente dopo la *lex Aebutia*, emanata, secondo che egli dimostra, fra il 605 e il 630.

Ma sembra che il testo di Gaio si possa bene intendere anche in un senso differente da quello che il G. gli attribuisce: e cioè nel senso che non esistessero editti pretori, nel tempo in cui furono emanate le *leges*, sulle quali erano atteggiate le *legis actiones*: '*actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur, vel ideo, quod legibus proditae erant (quippe tunc edicta praetoris, quibus complures actiones introductae sunt nondum in usu habebantur) vel ideo, quia ipsarum legum verbis accomodatae erant et ideo immutabiles praeterque atque leges observabantur*'. Cfr. Wlassak, *Röm. Prozessgesetze*, II, p. 395. D'altro lato l'esistenza di qualche azione pretoria già a mezzo del secolo VI di R. sembra sicuramente dimostrata. Basti ricordare, a tacer d'altre, l'*actio rei vindicatae*. V. Brini, *Matrim. e divorzio nel dir. rom.*, Bologna, 1896-9, II.

(1) Cic., *in Verr.*, 2, 1, 42, 109.

(2) Asc., *pro Corn.*, p. 52. Cfr. sopra a p. 33, n. 1.

(3) Cic., *de leg.*, 1, 5, 17: '*Non a praetoris edicto ut plerique nunc, neque a XII Tabulis ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam veris disciplinam putas*'. Pap., *D.*, 1, 1, 7: '*Ius praetorium est quod praetores introducunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam*'.

4. L'editto del *praetor urbanus*, relativo ai rapporti insorti fra cittadini in Roma e in Italia, fu quello ch'ebbe fra tutti più ampio e vario svolgimento, e che esercitò la più intensa influenza nella ricognizione d'istituti e rapporti nuovi avanzantisi nella vita e non peranco accolti dalle fonti del *ius civile* (1).

Allato di codesto editto esisteva tuttavia in Roma anche quello del *praetor qui inter peregrinos* (o *inter cives et peregrinos*) *ius dicit*, istituito nell'anno 512 d. R. allato del *praetor urbanus* (2). In esso trovarono accoglimento istituti e rapporti proprii solamente di diritti stranieri, e riusciti poi a penetrare nell'assetto giuridico romano, in grazia dell'espandersi e del continuarsi dei rapporti di stranieri con cittadini. E, nei territori estraitalici costituiti a *provinciae*, esistettero degli altri editti appositi, che in parte contenevano mere conferme o rinvii alle statuizioni dell'editto urbano, ma in parte anche contenevano delle particolari statuizioni relative alla protezione ed alla ricognizione d'istituti estranei al diritto romano ed italico e proprii della rispettiva provincia, durativi dal diritto preesistente in questa alla conquista, e rispondenti alle condizioni etniche, economiche, sociali di ciascuna (3).

---

(1) Alcuni criteri per la determinazione cronologica dei vari editti di cui ci è serbata notizia tentò di fissare il Dernburg, *Untersuchungen über das Alter der einzelnen Satzungen des praetorischen Edicts*, nei *Festgabe f. A. W. Heffter*, Berlin, 1873, pp. 91-132.

Pei vari tentativi di ricostruzione dell'editto cfr. Rudorff, *De iurisdictione edictum*, Leipzig, 1869, p. 20 e segg. L'opera magistrale del Lenel, *Das edictum perpetuum*, Leipzig, 1883 (trad. in francese da F. Peltier, col titolo *Essai de reconstitution de l'édit perpétuel*, Paris, 1901-3, 2 ed., 1907, ha reso inutile il ricorso alle precedenti.

(2) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 28.

(3) Cic., in *Verr.*, 2, 1, 43, 112: '*Tu ipse ex Siculensi edicto hoc sustulisti: voluisti, ex improviso si quae res nata esset, ex urbano edicto decernere*'; 2, 1, 46, 118: '*an aliud Romae aequum est, aliud in Sicilia? Non enim hoc loco dici multa esse in provinciis aliter edicenda; non de hereditatum quidem possessionibus, non de mulierum hereditatibus*'; *ad fam.*, 3, 8, 3 4: '*Romae composui edictum; nihil addidi nisi quod publicani me rogarunt... ut de tuo edicto totidem verbis transferrem in meum. Diligentissime scriptum caput est quod pertinet ad minuendos sumptus civitatum*'; *ad Att.*, 6, 1, 15: '*Breve autem edictum est propter hanc meam* διαιρεσιν, *quod de duobus generibus edicendum putavi, quorum unum est provinciae, in quo est de rationibus civitatum,*

L'accoglimento dato dall'editto del *praetor peregrinus* e dagli editti provinciali a siffatti istituti e rapporti stranieri, valse a far penetrare a poco a poco nella compagine della vita giuridica italica, e nell'editto del pretore urbano che dovea provvedervi, molteplici e svariati elementi: particolarmente nella sfera dei rapporti contrattuali e delle singole figure dei diritti reali (1).

5. In Roma, di taluni rapporti particolari connessi alle contrattazioni seguite nei mercati, o all'amministrazione del patrimonio pubblico, intervennero a statuire apposite ricognizioni e protezioni gli editti degli edili curuli e dei censori rispettivamente.

Come preposti alla vigilanza dei mercati, in ispecie di schiavi e d'animali, gli edili introdussero nel loro editto azioni apposite, colle quali il compratore poteva ottenere la rescissione del contratto conclusovi (*actio redhibitoria*), o uno scomputo del prezzo sborsato (*actio quanti minoris*) in ogni caso in cui lo schiavo o l'animale comprato fosse affetto da vizi occulti (2).

E, come preposti all'amministrazione del patrimonio pubblico, i censori disciplinarono nel loro editto le assunzioni delle pubbliche imprese da parte delle società de' *publicani*, il godimento da parte dei privati delle acque pubbliche e dei terreni adiacenti alle vie pubbliche (3).

Dell'editto censorio tuttavia nulla ci è pervenuto; mentre dell'edilizio possediamo taluni ricordi nei commentari dettati dai giureconsulti intorno all'editto pretorio, e in aggiunta appunto a questo.

---

de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis, alterum, quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis (possidendis) vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent; tertium de reliquo iure dicendo ἄγραφον *reliqui: dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accomodaturum*'. E cfr. su codesto passo fondamentale: Wlassak, *Röm. Processgesetze*, II, p. 134 e segg.

(1) Capitali sono su codesto punto le ricerche di L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den Östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891.

(2) Cfr. Mommsen, *Röm. Staatsr.*, II, p. 462 e segg. (trad. fr., IV, p. 161 e segg.).

(3) Cfr. Mommsen, *Röm. Staatsr.*, II, p. 319 e segg. (trad. fr., IV, p. 151 e segg.); Pernice, *Z. d. S., S.*, V, p. 112.

CAPITOLO IV.

I senatoconsulti legislativi e le costituzioni dei principi.

1. In sullo scorcio della repubblica e nell'impero l'attività legislativa del popolo raccolto nei comizi segue le sorti istesse di tutti gli altri attributi della sovranità, onde esso popolo è costituzionalmente investito.

Come pertanto, nell'esercizio di tali attributi, comincia a sovrapporsi al popolo il senato; come per certo tratto il senato concorre in quello colle magistrature costituite con l'apparenza formale di una delegazione di poteri popolari, ma sopra il reale fondamento di una militare signoria; come, costituito l'impero ed instaurata stabilmente con esso codesta signoria, il principe assume a sè medesimo ogni sovrano potere; così anche nell'esercizio della potestà legislativa le parti del popolo son sostenute dapprima dal senato e i senatoconsulti legislativi assumono valore e forza di *leges*; poi son sostenute dal principe e dal senato insieme, nei senatoconsulti emanati su proposta di costui (*oratio in senatu habita*); e finalmente sono assunte dal principe di per sè solo, alle cui *constitutiones* è riconosciuto pure valore di *leges*.

2. All'usurpazione da parte del senato della potestà di emanare dei senatoconsulti aventi valore di *leges*, valse di avviamento

e di preparazione l'abuso della sua classica potestà di accordare delle deroghe particolari da norme generali (*privilegia*) nei casi d'urgenza e sotto riserva della successiva approvazione dei comizi: e l'esercizio appunto di tale potestà senza più l'osservanza di codesti due requisiti classicamente richiesti (1).

Ma statuizioni anche di qualche norma generale paiono attestate già in sullo scorcio della repubblica. Un SC. legislativo, col quale era interdetta la proclamatio in libertatem al libero maggiore di 20 anni, che fingendosi schiavo avesse consentito d'esser venduto allo scopo di frodar l'acquirente e partecipare al prezzo da lui pagato, era già noto a Q. Mucio (2); ed al medesimo tempo appartiene parimente un altro SC. intervenuto a riconoscere l'usufrutto costituito sopra cose consumabili (quasi ususfructus) (3).

Più sciolta e spedita ci si presenta l'attività legislativa del senato dopo il terzo decennio dell'impero. Alcuni dei senatoconsulti legislativi emanati in quel torno intendono a reprimere i corrotti costumi, come il Claudiano, che infligge la schiavitù alla libera congiuntasi allo schiavo altrui, la quale non abbandoni l'unione dopo tre solenni diffide (*denunciationes*) del padrone di questa (4); o si connettono alle leggi Giulia e Papia, disconoscendo a certi matrimoni conchiusi in età troppo avanzata l'effi-

(1) Ascon., *in Cornu.*, 57.

(2) Pomp., *ad Q. Muc.*, *D.*, 40, 13, 3; Paolo, *D.*, 40, 12, 23 pr.

(3) Ulp., *D.*, 7, 5, 1.

Non può invocarsi tuttavia, a prova di una generale ricognizione nel senato della facoltà di statuire norme obbligatorie aventi carattere e valore di *leges*, il luogo di Cic., *Top.*, 5, 28: "*ut si quis ius civile dicat id esse quod in legibus, senatus consultis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more usitate consistat*"; nel quale non si rappresentano già le varie categorie delle fonti del *ius civile*, ma sì quelle da cui possono derivare diritti o doveri subbiettivi pei singoli appartenenti al consorzio civile: ordini emanati dalle legittime potestà entro la sfera delle competenze loro attribuite costituzionalmente, o un *ius* come susseguente e risultante in ogni caso concreto. Cfr. il mio studio su *Cicerone giureconsulto*, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna* cit., I, pp. 197-8.

(4) Gaio, 1, 86, 91, 160; Ulp., 11, 11.

cacia occorrente a rendere i coniugi esenti dalle pene comminate al celibato (S. C. Persiciano del 34 d. C., Claudiano, Calvisiano del 61 d. C.) (1). Ai mali costumi ed all'infedeltà dei servi, costituenti grave pericolo pubblico, tendono a provvedere il S. C. Silaniano, emanato subito in sull'inizio dell'impero, ed altri che si ricollegano ad esso, comminando ai servi dimoranti col padrone rimasto ucciso una responsabilità penale per l'uccisione, e premiando colla libertà il servo scopritore dell'uccisore (2); o mirano, come due anonimi SC. del tempo di Domiziano e di M. Aurelio, ad impedire illecite collusioni fra servi e padroni, intese a fare apparire ingenui o libertini persone che nel fatto fossero tuttora in condizione servile (3) e a revocare le dichiarazioni d'ingenuità intervenute per conseguenza di quelle (4).

Dietro il mutato assetto della *familia* e l'assunzione allo stato di uffici e funzioni già proprie di quella, qualche SC. scioglie le donne da certe incapacità ond'erano prima colpite, agevolando ad esse, come appunto un SC. sotto Adriano, il compimento del testamento, senza necessità di liberarsi prima dalla tutela dei loro agnati (5). Altri senatoconsulti statuiscono a favore dei pupilli e contro i tutori apposite guarentigie. Un SC. anonimo, emanato sotto Traiano, introduce invero a pro del pupillo danneggiato dal fatto del suo tutore un'*actio subsidiaria* esperibile contro i magistrati inferiori che abbiano presentato costui al console o al pretore o al proconsole ch'ebbe a nominarlo: a ripeterne appunto quel tanto, che non abbia potuto ottenere agendo contro di esso direttamente (6). Un SC., pure anonimo, del tempo di M. Aurelio e di Commodo, statuisce un impedimento alle nozze del tutore o del figlio suo colla pupilla (7).

---

(1) Ulp., 16, 2-3; Sveton., *Claud.*, 23.
(2) Paolo, 3, 5, 5; *Dig.*, 29, 5.
(3) Gaio, *D.*, 40, 16, 1.
(4) Marc., *D.*, 40, 15, 1, 3.
(5) Gaio, 1, 115 a.
(6) Diocl. e Mass., *C.*, 5, 75, 5.
(7) Paolo, *D.*, 23, 2, 59 e 60.

Altri SC. sono a favore delle donne e dei figlifamilia: come il S. C. Velleiano del 46, che provvede all'annullabilità delle obbligazioni di garanzia assunte da quelle ad altrui favore (1), ed il S. C. Macedoniano del tempo di Vespasiano (69-79) (2), che rende annullabili le obbligazioni da mutuo assunte da questi senza il paterno consentimento.

Altri introducono riforme resesi necessarie per l'evoluzione seguita nell'eredità, in rapporto col disciogliersi della *familia* antica: così il Trebelliano (56) sui fedecommessi universali, il quale accentua la posizione prevalente del fedecommessario a cui pervengono i beni, di contro a quella del fiduciario erede formale (3); il Pegasiano (sotto Vespasiano), il quale attribuisce ognora a quest'ultimo un quarto del patrimonio da restituirsi (4); il Giovenziano (129), che disciplina la restituzione dell'eredità da parte dell'erede apparente o dell'ingiusto possessore che la ritenga (5); l'anonimo SC., emanato pure sotto Adriano, che abolisce l'*usucapio pro herede* (6). O fissano nella successione ereditaria il riconoscimento del vincolo di sangue, affermantesi nella nuova famiglia, come il S. C. Tertulliano (sotto Adriano) (7) e l'Orfiziano (178) (8), inducenti il diritto alla successione reciproca fra madre e figlio; l'Afiniano, che obbliga il padre di quattro figli, il quale ne dia uno in adozione ad altri, a lasciargli un quarto della propria successione (9). O pongono in atto talune limitazioni ad attributi già impliciti nella potestà del padrefamilia, e corrispondenti ad uffici assunti dallo stato sopra i singoli: come il S. C. Planciano di poco anteriore ad Adriano (10), e l'altro S. C. di

(1) Ulp., *D.*, 16, 1, 2, 1.
(2) Ulp., *D.*, 14, 6, 1 pr.
(3) Gaio, 2, 253; Paolo, 4, 2; Ulp., *D.*, 36, 1, 1, 2; *Inst.*, 2, 23, 4.
(4) Gaio, 2, 254; Paolo, 4, 3, 3; *Inst.*, 2, 23, 5; Ulp., 25, 14, 15.
(5) Ulp., *D.*, 5, 3, 20, 6.
(6) Gaio, 2, 57.
(7) *Inst.*, 3, 3, 2; *D.*, 38, 17; *Cod.*, 6, 56.
(8) Ulp., 26, 7; Paolo, 4, 10; *Inst.*, 3, 4, 2-4; *D.* 38, 17; *Cod.*, 6, 57.
(9) *Inst.*, 3, 1, 14; Giust., *C.*, 8, 47, (48) 10, 3.
(10) Ulp., *D.*, 25, 3, 1 pr. 1; Paolo, 2, 24, 5.

nome ignoto (1), che limitano la facoltà del marito di respingere dalla *familia* la prole procreata dalla moglie, o dopo divorziatane, o nella costanza del matrimonio.

Altri ancora pongono in atto la volontà intesa a disposizioni singolari di legato, liberamente da forme rigorose prima richieste: come il Neroniano (2); o intendono a guarentirne l'esecuzione, in quanto rivolta a disposizioni fedecommessarie della libertà, come in particolare vari S. C. del tempo di Traiano (Rubriano, Dasumiano, Articuleiano), di Adriano (Vitrasiano) e di Commodo (Iunciano) (3); o agevolano al patrono la distribuzione dei liberti fra i proprii figli, come il SC. Osteriano, del tempo di Claudio (4); o riconoscono la capacità di ricevere per fedecommesso alle città, come il S. C. Aproniano, del tempo forse di Traiano (5).

Altri SC., in conseguenza del predominio assunto dalla scrittura sopra l'oralità delle forme antiche, così negli atti *causa mortis* come in quelli fra vivi, introducono sanzioni e discipline nuove. Così il S. C. Liboniano del 16 d. C. annulla le disposizioni contenute in un testamento a favore della persona medesima ch'ebbe a scriverlo, come che per incarico del disponente, e commina le pene statuite dalla *lex Cornelia* pel falso contro colui che '*quid aliud quam testamentum sciens dolo malo falsum signaverit signarique curaverit*' e che '*falsas testationes faciendas aut consignandas testi-*

(1) Ulp., *D.*, 25, 3, 3, 1.

(2) Gaio, 2, 197; Ulp., 24, 11.

(3) Ulp., *D.*, 40, 5, 26, 28, 30; Marc., fr. 51 *D. eod.*

(4) Ulp., *D.*, 38, 4, 1 pr.

Altri SC. si ricollegano alle classiche funzioni amministrative del senato, come quello del 743 ricordato da Front., *de aquaed. urb. R.*, 125, relativo all'espropriazione dei terreni confinanti cogli acquedotti; come i SC. Hosidianum e Volusianum intervenuti sotto Claudio e Nerone rispettivamente a vietare le demolizioni d'edifizi fatte allo scopo di trar profitto dei materiali preziosi incorporativi ed a dichiarar nulla la vendita di questi, infliggendo ammende al compratore (*C. I. L.*, X. 1401; Bruns, pp. 190-2; Girard, *Textes*, pp. 124-5; Riccobono, *Fontes*, pp. 233-5). Altri si ricollegano alla suprema direzione della polizia, come il SC. che autorizza i collegi funeratizi, ricordato nell'iscrizione di Lanuvio e da Marc., *D.*, 47, 22, 1 pr.

(5) Paolo, *D.*, 36, 1, 26.

moniare falsa invicem dicendo dolo malo curaverit' (1). E due SC., emanati verso il 60 d. C., introducono talune formalità nuove per la redazione dei documenti, a renderne meno agevole la falsificazione (2).

Altri SC. finalmente introducono persecuzioni nuove criminali contro taluni atti contrari alla retta amministrazione della giustizia; come il SC. Turpilliano, emanato contro gli accusatori che dolosamente abbandonino l'intentata accusa (3), e il Volusiano, emanato contro coloro che s'accordino dolosamente per esperire private azioni, allo scopo di accomunare il profitto conseguitone (4).

3. Qualche dubbio ed incertezza intorno alla validità di codesti SC. legislativi ed alla spettanza al senato della potestà di legiferare, in luogo e a vece del popolo, traluce ancora nell'impero, presso Gaio, che attinge a fonti antiquate, e rappresenta in ciò il pensiero ed il senso tradizionale dei giuristi repubblicani. Ma la gran maggioranza dei giuristi ammette invece omai senza contrasto, come al tutto legittima, la sovrapposizione del senato al popolo nell'esercizio della potestà legislativa; e riconosce ai SC. legislativi il medesimo valore, che spettava già nella repubblica alla legge (5).

4. Man mano tuttavia che il principato si consolida, nel senatoconsulto diviene preminente e decisiva l'influenza del principe; il quale usa farne la proposta con un'apposita oratio. La maggior parte dei senatoconsulti ricordati nel momento di Marco Aurelio e ancor più dei Severi, anzichè dal nome del magistrato proponente,

(1) Ulp., *Coll.*, 8, 7, 1; *Dig.*, 48, 10.

(2) Paolo, 5, 25, 6.

(3) *Dig.*, 48, 16; *Cod.*, 9, 45.

(4) Mod., *D.*, 48, 7, 6.

(5) Gaio, 1, 4: '*Senatus consultum est quod senatus iubet atque constituit, vicem legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum*'; Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 9: '*Dum de re difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilius in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam rei publicae ad senatum deiecit. ita cum quid senatus se interponere et quidquid constituisset observabatur, vicem nos appellabatur senatus consultum*'. Ulpiano non ha invece più dubbi sulla spettanza del potere legislativo al senato; *D.*, 1, 3, 9: '*Non ambigitur senatum ius facere posse*'.

com'è uso denominarli nel precedente periodo, si trovano genericamente designati ex oratione D. Marci, o ex oratione D. D. Severi et Antonini; o, ancor più spesso, è notata solo l'*oratio* di proposta del principe, senza che figuri più alcun cenno dell'approvazione formale del senato, che la convertiva in senatoconsulto. Questo stesso si viene riducendo così ad emanazione dell'attività legislativa esercitata dal principe.

5. Ma il principe assume l'esercizio della potestà legislativa anche altrimenti che in tal concorso col senato; e cioè appunto emanando egli stesso direttamente degli ordini suoi proprii, delle constitutiones (1). Esse hanno per fondamento formale quelle clausole singolari ed amplissime, con le quali al principe, che ha carattere e condizione vera di capo militare, è conferita da una larva sopravvissuta dei classici comizi, la potestà tribunizia (2).

Codesti ordini possono aver carattere di dichiarazioni generali (edicta), o d'istruzioni inviate a magistrati o a funzionari imperiali (mandata), o di statuizioni particolari emanate in occasione di giudizi o di controversie, ad istanza di tali magistrati e funzionari (decreta), o ad istanza di privati (rescripta).

Per quanto invero costituzionalmente i *decreta* ed i *rescripta* abbian valore obbligatorio solo pel caso che li ha provocati, portati tuttavia a comune notizia per mezzo di copie tratte dalla cancelleria imperiale, e delle citazioni recatene dai giureconsulti nei loro responsi pratici e nelle altre loro scritture, e anche talvolta eccezionalmente, per mezzo dell'affissione del testo loro in luogo pubblico (3), assumono di fatto un valor generale per tutti

(1) Gaio, 1, 5: '*constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit*'; Ulp., *D.*, 1, 4, 1, 1; Isid., *De Rhet.*, 10, 1.

(2) *Lex de imperio Vesp.*, 11, 17 e segg.: '*Utique quaecumque ex usu rei publicae maiestateque divinarum humanarum publicarum privataruméque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit ita, uti divo Augusto... fuit*'. E pel detto fondamento dell'obbligatorietà delle costituzioni imperiali v. Mommsen, *Staatsr.*, II, p. 869 (trad. fr., V, p. 185 e segg.).

(3) La pubblicazione diretta per via d'affissione, quale si ha pel rescritto di Gordiano contenuto nell'iscrizione di Scaptoparene (cfr. Mommsen, nella *Z. d.*

i casi analoghi, quale hanno già di per sè stessi gli *edicta* e i *mandata* (1).

E per quanto pure costituzionalmente il valore obbligatorio delle costituzioni tutte abbia la durata corrispondente al potere del principe che le ha emanate, esse assumono invece un valore perpetuo, per ciò che si considerano tacitamente riconfermate da ciascun successore di lui, e comprese tutte insieme, con quelle emanate dal principe attuale, nel giuramento d'osservarne il contenuto, prestato il 1° gennaio di ogni anno dai magistrati e dai senatori.

Pei giureconsulti del secondo secolo d. C. il valore obbligatorio come di leggi delle costituzioni in generale, costituisce una naturale e sicura emergenza della condizione stessa del principe di rappresentante e delegatario del popolo nell'esercizio delle potestà sovrane: " *nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat* " (2).

6. Nel tardo impero, siffatta condizione del principe si venne rafforzando in tal guisa, che esclusivamente nelle mani di costui si afferma accentrato tutto il potere legislativo (3); ed altri organi

---

S. S., XII, 1892, pp. 246-67; *Jur. Schrift.*, II, p. 172 e segg.; e Girard nota alla trad. fr. dello *Staatsr.* del Mommsen, V, pp. 194-5 e *Man. du dr. rom.*, 4ª ed., p. 61) doveva essere solo eccezionale. Che la pubblicazione per affissione occorresse all'obbligatorietà dei rescritti, e che non bastasse a questa la pubblicità ch'essi assumevano dalle scritture dei giuristi, come ritiene il Girard, l. cit., non ci sembra provato.

(1) Capit., *Macrin.*, 13: '*cum Traianus nunquam libellis responderit, ne ad alias causas facta praeferrentur quae ad gratiam composita viderentur*'.

(2) Gaio, 1, 5 cit.

Cfr. Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 12: '*in civitate nostra aut iure id est lege, constituitur... aut est principalis constitutio, id est ut quod ipse princeps constituit pro lege seretur*'; Ulp., *D.*, 1, 4, 1 pr., invoca, per giustificare il valore legislativo delle costituzioni imperiali, la *lex regia quae de imperio eius (principis) lata est*. L'espressione non è classica, a significare la *lex de imperio*; ma il concetto che esprime, rispondente al senso tradizionale, dissuade forse dal ritenerla interpolata, come pure si volle. Cfr. Perozzi, *Z. d. S. S.*, VI, pp. 263-9.

(3) Giust., *C.*, 1, 14, 12, 3: '*in praesenti leges condere soli imperatori concessum est*'.

non intervengono a statuire norme obbligatorie che a nome e per mandato di esso.

Per quanto Teodosio II e Valentiniano III statuissero nel 446 come necessaria per le costituzioni ulteriormente emanate l'approvazione del senato e del *consistorium principis* (1), siffatta limitazione all'assolutezza del potere legislativo del principe, già di per sè sol formale, rimase nel fatto bene spesso inosservata.

---

(1) Theod. e Valent., *C.*, 1, 14, 5.

CAPITOLO V.

La giurisprudenza nell'impero.

1. La riflessione rivolta dai giureconsulti degli ultimi decenni del secolo VII sopra taluni dei principii generali dominanti in Roma le norme della vita giuridica, considerate in sè medesime e in relazione con le norme dominanti presso altri popoli venuti a contatto con Roma; e le influenze della greca cultura ed in particolare della civile filosofia di Aristotele e di Platone, determinarono in sullo scorcio della repubblica la formulazione di concetti generali sopra il diritto e le sue suddistinzioni, i suoi rapporti colle altre norme di condotta della vita umana, le sue finalità e le sue fonti: di concetti, che, ripetuti tradizionalmente dai giureconsulti dell'età classica, trovarono in molta parte accoglimento nelle stesse compilazioni giustinianee.

2. Il complesso delle norme giuridiche vigenti per entro una data *civitas*, e la romana per antonomasia, e che vi costituiscono appunto il *ius proprium civitatis*, si designa col nome di i u s c i v i l e (1);

---

(1) Cic., *de leg.*, 1, 5, 17: '*iussa populorum... quae vocantur iura civilia*'; *Top.*, 2, 9: '*aequitas constituta iis qui eiusdem civitatis sunt*'; Gaio, 1, 1: '*quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis*' (= *Inst.*, 1, 2, 1); *D.*, 1, 1, 9. *Fragm. Dosith.*, 1:

e si contrappone al complesso delle norme precostituite dalla natura medesima, a regolare i rapporti degli uomini fra loro, indipendentemente dalla loro appartenenza all'una o all'altra aggregazione politica, o alla loro condizione libera o servile per entro a questa: al complesso delle norme che costituiscono il ius naturale (1). Codesto contrapposto è modellato su quello tracciato

---

'*ius civile vero proprium est civium romanorum et ab eis dictum, quoniam nostra civitas eo diverso ab aliis populis utitur*'.

Che già in Cicerone *ius civile* significhi il diritto della *civitas*, mi sono studiato di dimostrare nel mio lavoro cit. *Cicerone giureconsulto*, *Mem.* cit., pp. 189-1. Secondo l'Emilio, *Beitr. zur Theorie der Rechtsquell.*, I, Berlin, 1902, *ius civile* comprenderebbe tuttora in sullo scorcio della repubblica solo il complesso delle norme che emanavano dalla *disputatio*, e si contrapporebbe come tale alla *lex*. Ma che appunto la *lex* si concepisca al tempo di Cicerone come la fonte precipua e tipica del *ius civile* risulta ben chiaro da più luoghi: *pro Cael.*, 33, 96, 98, 99; *pro Balb.*, 9, 21; *in Verr.*, 2, 1, 109; *de orat.*, 1, 44, 197.

Il senso di *ius civile* colto nel passo di Gaio e raccolto dalle Istituzioni giustinianee è dunque il medesimo già dominante al tempo di Cicerone.

Dalla testimonianza di Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 5, appare d'altro lato evidente che non s'introdusse già la designazione di *ius civile* ad indicare il complesso delle norme fissate dalla *disputatio fori*; ma che piuttosto si usò per indicare codeste norme statuite da una fonte differente dalla *lex* (la tipica fonte del *ius proprium civitatis*) una designazione già esistente per indicare quest'ultimo, con valore e con senso generici.

(1) Cic., *de inv.*, 2, 53, 161: '*Natura ius est quod non opinio genuit, sed quaedam in natura vis inserit, ut religionem pietatem gratiam vindicationem, observantiam veritatem*'; *de leg.*, 1, 6, 18 (*de off.*, 3, 5, 23): '*ipsa naturae ratio quae est lex divina et humana*': *de leg.*, 1, 10, 28: '*neque opinione sed natura constitutum esse ius.*'; 1, 12, 33: '*ius quod dicam natura esse.... ius datum est omnibus*'; 1, 12, 34: '*ius in natura esse positum*'; 2, 4, 10: '*quae non tum denique incipit lex esse quom scripta est, sed tum quom orta est. Orta autem est simul cum mente divina*'; *de nat. deor.*, 1, 14, 36; *de fin.*, 3, 21, 71: '*ius autem, quod ita dici appellarique possit, id esse natura*': Cic., in Mart. Cap., V, 520: '*non scripta sed nata lex*'; *Fragm. Dosith.*, 1: '*Naturale dicitur... aequum, ab eo enim nominatum est et omnes nationes similiter eo utuntur*'. Ulp., *D.*, 1, 1, 1, 3 (= *Inst.*, 1, 2 pr.): '*Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium sed omnium animalium quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. hinc descendit maris et feminae coniunctio quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri*'.

Il concetto ulpianeo, che accomuna il *ius naturale* all'uomo e agli altri es-

da Aristotele, fra un δίκαιον νομικὸν statuito in forma scritta e concreta (γεγραμμένον) e come tale particolare a ciascuna città (ἴδιον), e un δίκαιον φυσικόν, κατὰ φύσιν, che emana dalla natura ed esiste sempre ed ovunque (κοινόν), indipendentemente da ricognizioni positive (ἄγραφον) (1).

Fra il *ius civile*, particolare a ciascuna singola *civitas*, e il *ius naturale*, comune a tutti i compartecipi alla *ratio*, sta tuttavia come interposto nel pensiero dei romani giureconsulti il ius gentium, ossia il complesso di norme che son comuni alla *civitas* romana e ad altre *civitates* colle quali essa è venuta a contatto; e che appaion rispondenti come tali a generali esigenze dell'umana natura, indipendentemente dal particolare assetto delle varie aggregazioni politiche da cui esse si trovino accolte (2).

---

seri animati, e che si presenta come singolare nel periodo della giurisprudenza classica, si ricollega alla dottrina di Pitagora e d'Empedocle, che dalla comune condizione di natura fra gli esseri tutti animati desumeva una pur comune partecipazione di tutti questi al diritto precostituito dalla natura; dottrina che avea già seguaci al tempo di Cicerone e ch'era combattuta da questo: *de re publ.*, 3, 11, 19; *de fin.*, 3, 20, 67; *de nat. deor.*, 2, 61-2, 156-7. Cfr. in proposito il mio studio *Cicerone giureconsulto*. *Memorie* cit., I, p. 176.

(1) Aristt., *Eth. Nicom.*, 5, 7, 1: 'τοῦ δὲ πολιτικοῦ δικαίου τὸ μὲν φυσικόν ἐστί, τὸ δὲ νομικόν. φυσικὸν μὲν τὸ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν ἔχων δύναμιν'; 5, 7, 5; *Rhet.*, 1, 13, 2, 1. E v., intorno al contrapposto aristotelico e i suoi precedenti, specialmente l'ottimo libro del Filomusi Guelfi, *La dottrina dello stato nell'antichità greca nei suoi rapporti con l'etica*. Napoli, 1873, pp. 21, 37, 55, 80 e segg. V. pure Hildenbrand, *Gesch. und Syst. der Rechts und Staatsphil.*, I, p. 595 e segg.

(2) Cic., *de off.*, 3, 17, 69: '*Societas est... latissime quidem quae patet, omnium inter omnes interior eorum qui eiusdem gentis sint, propior eorum qui eiusdem civitatis. Itaque maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt; quod civile, non idem continuo gentium, quod autem gentium idem civile esse debet*'; *Orat. part.*, 37, 130: '*atque haec communia sunt naturae atque legis. Sed propria legis et ea quae scripta sunt et ea quae sine litteris aut gentium iure aut maiorum more retinentur*'; *pro Rosc. Am.*, 49, 143: '*putat hoc homo imperitus morum agricola et rusticus ista omnia quae vos per Sullam gesta esse dicitis, more lege iure gentium facta*'.

Da codesti passi appare che il *ius gentium* è concepito da C. come un diritto positivo comune a più popoli, e differente per cagione di codesta sua ricognizione dal *ius naturale*. Altri luoghi di Cicerone stesso accennano all'informazione del *ius gentium* a principii del *ius naturale*, che presiedono allo

La tripartizione del *ius civile, gentium, naturale* ha le sue prime manifestazioni a noi note nelle opere rettoriche giovanili di Cicerone e le sue più mature elaborazioni nelle opere filosofiche composte da Cicerone stesso nell'età avanzata, e si continua poi ininterrottamente (benchè con certe modalità ne' suoi particolari atteggiamenti) attraverso alla giurisprudenza classica, e fino alle compilazioni giustinianee.

---

stesso *ius civile*: *de har. resp.*, 14, 32: '*vetera fortasse loquimur: quamquam hoc si minus civili iure perscriptum est, lege tamen naturae, communi iure gentium sanctum est, ut nihil mortales a dis immortalibus usu capere possint*': *de re publ.*, 1, 2, 2: '*unde enim pietas aut a quibus religio? unde ius aut gentium aut hoc ipsum civile quod dicitur?*' Ma non consentono affatto di credere che C. pensasse d'identificare il *ius gentium* col *ius naturale*. Nel luogo stesso del *de off.*, 3, 5, 23: '*Neque vero hoc solum natura id est iure gentium sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civitatibus res publica continetur*', se pure la lezione che reca *id est* non è corrotta e non è da emendare con *et*, non si può ravvisare un'indizio di siffatta identificazione: perciò che C. mira solo ad esprimervi quel concetto istesso che accenna altrove nelle *Tusc.*, 1, 13, 30: '*omni... in re consensio omnium gentium lex naturae putanda est*'. Muove appunto da codesto concetto la tradizione serbata in qualche giurista, che, come Gaio, *Inst.*, 1, 1; *D.*, 1, 1, 9, fa un tutt'uno del *ius gentium* col *ius naturale*.

L'*hominum ius*, ossia il diritto statuito dalla natura stessa fra gli uomini tutti, indipendentemente da qualsivoglia positiva ricognizione di date aggregazioni politiche di essi, è di nuovo distinto dal *gentium ius* nel luogo del *de orat.*, 1, 13, 56: '*quom illi in dicendo inciderint loci... ut de dis immmortalibus, de pietate, de concordia, de communi civium, de hominum, de gentium iure... sit dicendum*'. Contro le lezioni proposte da taluno, senza veruna autorità di testi '*communi gentium iure*' o '*communi hominum iure*', v. Roby, *Cicero de oratore, Journal of Philol.*, XV, 1886, p. 57 e segg.; in ispecie a p. 63.

Che Cicerone distingua nettamente il concetto del *ius gentium* da quello del *ius naturale* fu sostenuto già anche dal Voigt, *Das ius naturale aequum et bonum und ius gentium der Römer*, Leipzig, 1856-1875, I, p. 213 e segg., il quale addita giustamente a conforto di ciò il passo di Tirone, liberto di C. stesso, citato da Gellio 6 (7), 45: '*quae non iure naturae aut iure gentium fieri prohibentur, sed iure legum rei alicuius medendae aut temporis causa iussarum*'; e l'Hildenbrand, *Gesch. und Syst. der Rechts und Staatsphilos.*, I, pagina 572 e segg.

Il *ius gentium* distinto dal *ius naturale* ritorna nella definizione d'Ulpiano, *D.*, 1, 1, 1, 4: '*Ius gentium est, quo gentes humanae utuntur, quod a naturali recedere facile intelligere licet; quia illud omnibus animalibus, hoc solis hominibus inter se commune sit*'.

3. Nelle fonti pervenuteci, codesta tripartizione ha le sue più frequenti e consuete affermazioni ed applicazioni nella materia dei rapporti fra singoli e singoli, e cioè appunto nel campo di quello che da *privus* (= singolo) (1) si designa ius privatum: e che si contrappone come tale al *ius* che regola la costituzione a stato del *populus*, e i rapporti dei singoli con lo stato di cui son parte, e i rapporti fra stato e stato: al *ius* che da *populus* (*populicus*) è designato già nel concetto dei giureconsulti repubblicani coll'appellativo di publicum (2). Non per questo tuttavia che nelle fonti estremamente scarse attinenti il *ius publicum* si tace di un'applicabilità, anche al campo di esso, del *ius naturale*, è da intendere che siffatta applicabilità fosse dai romani giureconsulti disconosciuta.

Quale emergenza della *naturalis ratio*, universale, eterna, immutabile, esso *ius* guida anche le norme regolatrici dei rapporti fra le varie aggregazioni politiche venutesi costituendo fra i membri dell'umano consorzio, nella guisa istessa con cui guida le norme regolatrici dei rapporti fra i singoli; e protegge e preserva essenziali attributi della personalità di codeste aggregazioni, così come protegge e preserva attributi inerenti alla stessa personalità umana (3).

---

(1) Paolo Diac., *Ep. Fest.*, p. 226: '*Privos privosque antiqui dicebant pro singulis. Ob quam causam et privata dicuntur quae cuiusque sunt; hinc et privilegium et privatus*'; Festo, *Frasm.*, p. 245: '*publica sacra quae publico sumptu pro populo fiunt... privata quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt*', p. 242: '*privatae feriae vocantur sacrorum propriorum, veluti dies natalis operationis denecales*'.

(2) Cic., *de orat.*, 1. 46. 201: '*publica iura .. quae sunt propria civitatis atque imperii*'; *de re publ.*, 1. 2. 3: '*hoc constitutae civitatis publico iure et moribus*'; *de domo*, 12 3, 32-3: '*de iure rei publicae dicam. Nego potuisse iure publico legibus iis quibus haec civitas utitur quemquam civem alia ciusmodi necessitate adfici sine iudicio*'; Ulp., *D.*, 1. 1. 1. 2: '*publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem*'.

(3) Cic., *de off.*, 1. 7. 22: '*iustitiae primum munus est, ut ne quis nocat nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis. Sunt autem privata nulla natura sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in inania venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, conditione sorte; ex quo fit ut ager Arpinas Arpinatium, Tusculanus Tusculanorum...*

4. La finalità del *ius* in generale è riposta nel raggiungimento dell'aequitas, ossia dell'uguaglianza fra i soggetti (1). Poichè codesta finalità non può essere raggiunta che imperfettamente dalle norme di un dato diritto positivo, le quali da un lato rimangono sempre in arretrato rispetto alle esigenze procedenti della vita, e dall'altro non possono rispondere alle occorrenze di tutti i casi particolari, accade che il concetto dell'*aequitas* (o dell'*aequum bonum*) non possa coincidere col concetto del *iustum*, ossia di quello che è conforme al *ius*, come positivo, o nei rapporti fra singoli, o in quelli fra singoli e lo stato, o fra stato e stato: di quello che è conforme ad un dato *ius civile* o ad un dato *ius publicum* (2). Coincide invece coll'*aequitas* il *iustum natura*. E la virtù subbiettiva di porlo in atto è la *iustitia* (3).

Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique obtigit, id quisque teneat; e quo si quis sibi appetet, violabit ius humanae societatis'.

(1) Cic., *Top.*, 2, 9: '*ius civile est aequitas constituta iis qui eiusdem civitatis sunt*'; *de re publ.*, 1, 32, 49: '*cum lex sit civilis societatis vinculum ius autem legis aequale*'; *de inv.*, 1, 2, 3: '*Profecto nemo nisi gravi ac suavi commotus oratione, cum viribus plurimum posset, ad ius voluisset sine vi descendere, ut inter quos posset excellere, cum iis se pateretur aequari*'.

Corrispondentemente i *iudicia* si dicono intesi alla ricerca dell'*aequitas* (*de inv.*, 2, 4, 12) e il *iudiciale genus* dell'oratoria si propone per fine l'attuazione dell'*aequitas* (*Ibid.*, 2, 51, 156).

(2) Cic., *pro Caec.*, 27, 78: '*qui* (Aquilio) *iuris civilis rationem nunquam ab aequitate seiunxerit*'; 28, 80: '*cum exemplis uterer multis ex omni memoria antiquitatis a verbo et ab scripto plurimis saepe in rebus ius et aequi et boni rationem esse seiunctam, semperque id valuisse plurimum, quod in se auctoritatis habuisset aequitatisque plurimum*'; *de off.*, 2, 22, 79: '*quae* (aequitas) *tollitur omnis si habere suum cuique non licet*'.

(3) Cic., *de leg.*, 1, 15, 42: '*Iam vero illud stultissimum existimare omnia iusta esse, quae sita sint in populorum institutis aut legibus... Ita fit ut nulla sit omnino iustitia, si neque natura est ea quae propter utilitatem constituitur et utilitate illa convellitur*'; *de fin.*, 5, 23, 65 e 67: '*iustitia est animi affectio suum cuique tribuens atque societatem coniunctionis humanae munifice et aeque tenens*'; *de nat. deor.*, 3, 15, 38: '*iustitia quae suum cuique distribuit*'; Ulp., *D.*, 1, 1, 10 pr. (= *Inst.*, 1, 1 pr.): '*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens*'.

5. Mentre il *ius naturale*, precostituito dalla natura medesima, e per ciò stesso generale, immutabile e indipendente dalla volontà umana (1), invece il diritto positivo, sia privato (*ius civile*) sia *publicum*, emana dal *iussum populi*, cioè dalla volontà dei consociati in una data politica aggregazione (2); ed è come tale variabile nelle diverse aggregazioni, e in una stessa aggregazione nei diversi momenti della sua vita e del suo svolgimento (3).

Le fonti del diritto positivo si distinguono in corrispondenza dei modi con cui si manifesta la volontà dei consociati donde emana: secondo cioè che si manifesta tacitamente o espressamente, immediatamente o mediatamente. Dalla manifestazione tacita, contrapposta all'espressa, ripete il suo fondamento obbligatorio la consuetudine di contro alla *lex*. Dalla manifestazione mediata ripetono il loro valore obbligatorio i SC. legislativi, le costituzioni dei principi e la giurisprudenza (4). Come invero il senato si concepisce costituzionalmente investito dell'esercizio della potestà legislativa spettante al popolo, per l'impossibilità in cui questo si

(1) Cic., *de inv.*, 2, 53, 161: '*Natura ius est quod non opinio genuit, sed quaedam in natura vis inseruit*'.

(2) Cic., *de leg.*, 1, 5, 17 cit.

(3) Cic., *de re publ.*, 3, 10, 17: '*Genera vero si velim iuris institutorum, morum consuetudinumque describere non modo in tot gentibus varia sed in una urbe vel in hac ipsa multiens mutata demonstrari ecc.*'; Lact., *inst. iur.*, 6, 9, 2-4: '*cur... per omnes populos diversa et varia iura sunt condita, nisi quod sua quaeque gens id sibi sanxit, quod putavit rebus suis utile?*'

(4) Gaio, 1, 3: '*Constat..... ius civile populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum qui ius dicendi habent responsis prudentium*'; Pap., *D.*, 1, 1, 7 pr.: '*Ius autem civile est, quod ex legibus plebis scitis senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit*'. Egli tace dell'editto, in quanto dopo la riforma giulianea, esso si ricollega alla potestà legislativa del principe. I luoghi ciceroniani della *Top.*, 5, 28; *de inv.*, 2, 22, 65, 7; *de leg.*, 1, 16, 43 e dell'*Auct. ad Herenn.*, 2, 13, 19, non mirano a presentare un quadro delle fonti del *ius civile*, ma sì ad esporre le cause da cui possono derivare doveri e diritti subbiettivi pei singoli appartenenti a data *civitas*; o un *ius* come susseguente e risultante in ogni caso concreto. Però, a lato delle leggi, degli editti, della giurisprudenza e del *mos*, ossia della *consuetudo*, vi figurano i senatoconsulti, in un tempo in cui la potestà legislativa del senato non è ancora fissata sicuramente, e più ancora le *res iudicatae* e le convenzioni (*pacta*). Cfr. più sopra a p. 62, n. 3.

trova di esercitarla direttamente, i magistrati d'altro lato statuiscono delle norme generali di diritto in rappresentanza del popolo, porgendo espressa ricognizione di quelle regole che si vengon via via maturando nella comune coscienza; e parimente la giurisprudenza imprime forma e figura a cotali regole, rendendosi interprete e strumento di questa, e ripete da questa la ragione della sua giuridica obbligatorietà.

Consuetudini, leggi, senatoconsulti, editti di magistrati e la giurisprudenza istessa costituiscono altrettante fonti del diritto positivo: così di quello che riguarda i rapporti pubblici (*ius publicum*) come di quello che riguarda i rapporti privati (*ius civile*); benchè nei testi dei giureconsulti, attinenti pressochè esclusivamente il *ius civile*, cotali fonti si trovino ricordate solo in relazione a quest'ultimo.

6. Un atteggiamento nuovo, e attinente di per sè il *ius civile* esclusivamente, assume la giurisprudenza tosto coll'instaurazione del principato: e appunto colla costituzione del ius respondendi a pubblica potestà, conferita dal principe in forza dei suoi poteri sovrani, e in propria rappresentanza; e colla corrispondente attribuzione di un valore obbligatorio ai *responsa* proferiti dai giuristi provveduti del detto *ius* (1). Ma, mentre accade da un lato che valore pari a quello dei *responsa* emanati dai giuristi provveduti del *ius respondendi* si attribuisca alle opinioni manifestate da essi nelle altre loro scritture differenti dai *responsa* (2), ac-

(1) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 49.

(2) A tali *opiniones* si riferisce verisimilmente il dibattutissimo passo di Gaio, 1, 7: '*Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere, quorum omnium si in unum sententiae concurrant, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiant, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur*'.

Su questo passo cfr. Puchta, nel *Rhein. Mus.*, V, p. 145 e segg.; *Cursus*, I, § 117; Schrell, *Beitr. z. Bearb. des röm. Rechts*, 1852, p. 121 e segg.; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 661; Krüger, *Gesch.*, pp. 111-2 (trad. fr., pagine 151-2); Eisele, *Z. d. S. S.*, XI, pp. 199-203. Quest'ultimo ritiene pure che il rescritto riguardi opinioni manifestate dai rispondenti altrimenti che nei *responsa*. Gaio stesso mostra di aver chiara la distinzione fra il *iura condere* (scil. *respondendo*) e il manifestare altrimenti opinioni in materia di diritto.

cade pure dall'altro che anche opinioni manifestate da giuristi sprovveduti di questo, assumano, in quanto ben conformi alla comune coscienza, una tale autorità morale, da uguagliare nel fatto quel valore legale, che Augusto e i primi successori di lui s'erano sforzati di tener fermo pei soli *responsa* emanati per loro delegazione (1). E accade insomma che si riaffermi e predomini di nuovo, quale fondamento della giurisprudenza, di contro all'artificioso strumento adoprato da Augusto per asservirla ai nuovi ordini da lui costituiti, quello antico e risalente della sua rispondenza alla coscienza comune, dal quale solo essa ripeteva prima la sua forza.

7. Nel tempo in cui la giurisprudenza si volge alla determinazione di codesti concetti generali intorno al diritto ed alle sue fonti, tutte le manifestazioni espresse della volontà collettiva immediata o mediata, che costituiscono tali fonti, hanno assunto stabilmente la forma scritta; e si contrappongono dunque per la detta forma alla consuetudine, per ciò che il *ius* che emana da quelle ex scripto venit, mentre il *ius* che si matura in questa ex non scripto venit. Codesta distinzione delle norme giuridiche, desunta dalla forma scritta o non scritta della fonte da cui emanano, ha la sua consacrazione nei testi dell'età dei Severi accolti nelle compilazioni giustiniance (2); nelle quali tuttavia non mancano accenni e ricordi degli stadi, attraverso i quali fonti esistite dapprima come non scritte assorsero di poi alla categoria delle fonti scritte (3).

(1) Proprio di Adriano ricorda Pomponio (*D.*, 1, 2, 2, 50) che sollecitato da alcuni *viri praetorii* " *ut sibi liceret respondere* ", rescrisse " *eis hoc non peti, sed praestari solere et ideo si quis fiduciam sui haberet, delectari se, si populo ad respondendum se praestaret* ", e lasciò pertanto assumerlo liberamente ad ognuno che avesse quella *fiducia sui*; la quale poco innanzi Pomponio stesso ha detto aver costituito la base dell'autorità dei rispondenti repubblicani.

(2) Cic., *D.*, 1, 1, 6, 1; *Inst.*, 1, 2, 3. Nun accenno a cotal distinzione può vedersi nel luogo di Cic., *Part. orat.*, 37, 129-30.

(3) Cic., *de fin.*, 2, 22, 74, pone fra le fonti non scritte l'editto; Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 13, i *responsa prudentium*. Il senso è il valore della distinzione romana fra il *ius quod constat o venit ex scripto* e il *ius quod ex non scripto constat o venit*, e le differenze di questa dalla distinzione greca fra il νόμος ἔγγραφος e

8. In quel momento istesso, nel quale la riflessione dei giureconsulti si volgeva a codesti concetti generali, la loro attività veniva assumendo nell'elaborazione del diritto privato una nuova larghezza e varietà di assunti. Essa si volgeva ad elaborazioni sistematiche ed esegetiche del diritto statuito dalle leggi e dalla *disputatio* interpretativa di esse (le due prische fonti del *ius civile*, alle quali si aggiunsero e colle quali si raggrupparono, come storicamente succedute alle leggi, i senatòconsulti legislativi e le costituzioni dei principi): ad elaborazioni del diritto a cui si restrinse così per antonomasia la qualifica di ius civile. E si volgeva parimente ad analoghe elaborazioni del diritto fissato dalla nuova fonte dell'editto, preminente allora di fronte alle antiche; del ius honorarium, contrapposto al *civile* in quel suo nuovo senso e valore.

Le trattazioni del *ius civile* si designarono di consueto dai nomi dei giureconsulti, che sul cadere della repubblica e nell'inizio dell'impero si volsero per primi ad elaborarlo, Q. Mucio e Massurio Sabino, libri ad Q. Mucium e libri ad Sabinum (1). Quelle dell'editto pretorio si designarono semplicemente libri ad edictum.

Il *ius civile*, nel nuovo e ristretto senso predetto, e il *ius honorarium* ebbero pure trattazioni comuni: nelle scritture designate col nome di digesta, che trattavano esegeticamente e nell'ordine dell'editto le materie del diritto privato; ma porgevano pure no-

---

l'ἄγραφος, furono notate già egregiamente dal Manenti. *Ius ex scripto* cit., pagine 14-5; il quale ha pur sottilmente avvertito come la distinzione che coglie la ragione dal contrapposto solo dal materiale scritto o non scritto donde il diritto positivo può risultare, ben corrisponda a quello storico moto, che è proseguito dalle singole fonti del diritto innanzi di conseguire ricognizione e valore.

Gli atteggiamenti assunti nel pensiero d'Aristotele e dei greci in generale dalla partizione predetta, e in particolare i due sensi precipui assunti dall'ἄγραφος νόμος, l'uno coincidente col κοινὸς τῆς φύσεως νόμος, l'altro costituente una parte dell'ἴδιος νόμος, come ἐπιεικές, sono seguiti magistralmente dall'Hirzel, Ἄγραφος νόμος. *Abhandl. der philol.-hist. Classe der Kön. Sächs. Gesell. der Wissensch.*, XX, 1900, pagg. 1-98.

(1) Cfr. più sopra a p. 48 e più oltre a p. 82.

zioni di diritto penale e di procedura criminale e di diritto pubblico (1): nei manuali scolastici (libri institutionum, enchiridia), nelle raccolte di regole e di aforismi (libri definitionum, regularum, sententiarum) o di discussioni teoretiche destinate all'uso scolastico (libri quaestionum, o disputationum), contenenti la risoluzione di casi idealmente raffigurati o desunti dalla pratica (quaestiones ex facto), la esposizione e discussione delle norme da applicarvisi, l'esame di fattispeci analoghe alle proposte e dei principi comuni o diversi da applicarvisi (2).

A lato di tutte cotali scritture esegetiche o dogmatiche del *ius civile* e del *ius honorarium*, o di entrambi, o di singole parti di questi; a lato di scritture monografiche, intorno a particolari istituti o rapporti disciplinati e fissati da fonti del *ius civile* e dall'editto, e intorno alle incombenze (*officia*) di magistrati e funzionari imperiali, emanano pure dall'attività dei giureconsulti dell'impero numerose raccolte di *responsa* (libri responsorum), che si ricollegano al loro pratico esercizio del *ius respondendi*; e che differiscono dalle *quaestiones*, in quanto non recano solitamente veruna motivazione della decisione datavi del caso proposto, nè meno ancora, la considerazione di fattispeci diverse e delle regole relative (3).

9. Una tradizione raccolta da Pomponio ricollega pure al fiorimento della giurisprudenza che s'iniziò coll'impero l'origine di

---

(1) Sulla natura dei *digesta* cfr. Krüger, nella *Z. d. S. S.*, VII, p. 94 e segg., e *Gesch.*, p. 131 (trad. fr., p. 175). Per la critica della precedente letteratura in proposito, cfr. H. Pernice, *Die Bedeutung des Wortes digesta*, nella *Miscellanea zu Rechtsgesch. u. Texteskrit.*, Prag, 1870, pp. 1-88.

(2) La partizione di codeste scritture in *libri* ha di solito un fondamento meramente estrinseco: e corrisponde alla separazione dei rotoli di papiro nei quali si contenevano, e che appunto si designavano *libri* o *volumina*. Cfr. Birt, *Das antike Buchwesen*, Berlin, 1882, p. 13 e segg.

(3) Pel contrapposto reciso esistente fra la struttura delle *quaestiones* e quella dei *responsa* rinvio al mio studio su *Papiniano*, Bologna, 1894-9, I, p. 248 e segg.

due scuole o *sectae* di giureconsulti, diverse per informazione e per tendenza, l'una tenace nell'ossequio alla tradizione, l'altra pronta ed ardita nell'innovare. Costituite rispettivamente da Capitone e da Labeone, codeste due scuole avrebbero desunta tuttavia la loro designazione da due giuristi appartenutivi in sèguito, l'una da Cassio o da Massurio Sabino, l'altra da Proculo; e si sarebbero continuate di poi fino all'età adrianea, a cui Pomponio stesso appartiene, emergendo fino ad allora frammezzo alle altre che pure esistettero ma che non lasciarono traccia (1).

Codesta tradizione, circa l'esistenza nei due primi secoli dell'impero di due scuole o *sectae* di giureconsulti e circa talune loro divergenze di vedute e di concetti intorno a singoli istituti e rapporti giuridici, è confortata da numerosi luoghi delle istituzioni di Gaio, contemporaneo a Pomponio e da altri testi di giuristi escerpiti nelle Pandette giustinianee. Nè però sopra tale esistenza è possibile alcun dubbio.

10. I dubbi e le discussioni sono possibili invece ed esistono, per quanto spetta l'origine delle due *sectae*, il momento in cui si formò la denominazione prevalsa per esse, il loro carattere, e l'esistenza e la portata di quella diversa tendenza ed informazione che Pomponio loro attribuisce. Di tutto ciò le istituzioni di Gaio non dicon verbo; e intorno a ciò rimane aperto il campo alle congetture più diverse e più strane (2).

Che veramente l'origine delle due scuole non possa risalire,

---

(1) Pomp., *D.*, 1, 2, 2, 47-8.

Per la critica del testo di Pomponio cfr. in particolare Sanio, *Varroniana in den Schrift. der röm. Iuristen*, Leipzig, 1867.

(2) L'elenco delle monografie pubblicate su codesto argomento trovasi nella più recente, di G. Baviera, *Le due scuole dei giureconsulti romani*, Firenze, 1898. Notevoli fra esse sono in ispecie quelle del Dirksen, *Ueber die Schulen der röm. Iuristen*, nei *Beitr. z. Kunde des röm. Rechts*, Leipzig, 1825, e del Brini, *Delle due sette dei giureconsulti romani*, Bologna, 1890. Anche sono da vedersi in proposito il Bremer, *Die Rechtslehrer und Rechtsschulen im röm. Kaiserreich*, Berlin, 1868, p. 68 e segg.; e l'opera insigne di A. Pernice, *Marcus Antistius Labeo*, Halle, 1873-900, I, p. 81 e segg.

come asserisce Pomponio, a Capitone e a Labeone, fu sostenuto assai ragionevolmente a cagione della troppo cospicua distanza che resulta da più segni esistita nel valore di quei due giuristi, e che rende incredibile fra essi quella contrapposizione che Pomponio asserisce.

Il luogo che spetta ad Antistio Labeone, discepolo di Trebazio, nella storia della giurisprudenza, è senz'altro eminente (1). L'opera ch'egli scrisse *ad praetoris edictum* ebbe una decisiva influenza sui giuristi posteriori d'entrambe le scuole; che la usufruirono e citarono assiduamente, insieme coll'altro lavoro ch'egli lasciò incompiuto morendo, e che fu reso noto da estratti pubblicati da un giurista sabiniano, Prisco Giavoleno (*libri posteriorum a Iavoleno epitomatorum*). Labeone scrisse inoltre, accanto a libri *de pontificio iure* e a libri *ad XII Tabulas* e ad *epistolae* e a *responsa*, un'opera di *Pithana* (*probabilia*), raccolta di decisioni casuistiche di presupposti ideali, ordinata sul piano dei libri di *ius civile*; la quale ci è nota da un estratto compilatone nel III secolo da Giulio Paolo. Per contro ciò che è ricordato di Capitone, all'infuori delle scritture notate sopra intorno al diritto sacrale e pubblico (*de pontificio iure* e un *liber de officio senatorio*) si riduce ai nove libri di *coniectanea*, quasi del tutto dimenticati dai giuristi posteriori, e citati solo da qualche storico o archeologo (2).

Molto verisimilmente l'origine delle due scuole è da ricondurre ad un momento un poco posteriore, e appunto a quello dei due giuristi donde hanno desunto il nome. È da ricondurre da un lato a Massurio Sabino, autore (oltre che di un trattato *ad edictum praetoris urbani*, di *responsa*, e di commenti ad un giurista Vitellio altrimenti ignoto) (3) dei *libri tres iuris civilis*, i quali costituirono la base

---

(1) Huschke, pp. 110-5; Lenel, I, c. 501-58. Su Labeone si vegga l'opera di A. Pernice citata sopra alla n. precedente.

(2) Huschke, pp. 115-23; Lenel, I, c. 105-6.

(3) Così intende i libri *ad Vitellium* la *communis opinio*. Cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 146 (trad. franc., pp. 194-5). La congettura ch'essi consistessero in un'opera originale di Sabino dedicata ad un altro giurista di tal nome (Bremer, *Iur. antehadr.*, I, p. 375; Di Marzo, *Di una recente congettura sull'indole dei libri ad Vitell. di M. Sab.*, Palermo, 1899) non ha il conforto di argomenti decisivi

delle successive trattazioni del *ius civile*, ben presto prevalsa su quella pòrta dai libri di Q. Mucio (*libri ad Sabinum*) (1), e assorta ad altissima autorità presso i contemporanei ed i posteri (2): dall'altro lato a Proculo, autore di pratiche *epistolae* aventi carattere e contenuto di responsi scritti, ripetutamente citate dai successivi giuristi, insieme con certe note da lui apposte a Labeone (3). Che tuttavia già da codesti fondatori e iniziatori delle due *sectae* sia stata subito desunta la designazione collettiva dei seguaci di esse, parrebbe contraddetto dal fatto che tale designazione si trova consacrata in modo fisso e certo solamente nell'uso dei giureconsulti dei Severi; mentre Gaio accenna al contrapposto di esse *sectae* ancora in forma generica (*nostri praeceptores, diversae scholae auctores*) e Pomponio nota come già fissa al tempo suo solamente la designazione di Proculiani, non peranco quella di Sabiniani prevalsa poi per l'altra scuola, ch'egli designa de' Cassiani.

11. Le due *sectae* costituite da Sabino e da Proculo non ebbero, a quanto sembra, carattere diverso da quelle che già esistettero negli ultimi tempi della repubblica; e solo ne differirono

---

(1) Lenel, II, cc. 187-216. Intorno all'ordine seguìto nei *libri iuris civilis* di Sabino scrissero il Leist, *Versuch einer Gesch. der röm. Rechtssysteme*, Rostock u. Schwerin, 1850, p. 44 e segg.; il Voigt, *Ueber das Aelius und Sabinussyst.* cit. a pag. 50, n. 3; pp. 34-5, e il Lenel, *Das Sabinussyst.* cit. ivi. Le basi per tentarne la ricostruzione consistono nei *libri ad Sabinum* di Pomponio, di Paolo e d'Ulpiano.

Anche Sabino, come già Q. Mucio, cominciava dal diritto testamentario (testamenti e legati) proseguendo poi a trattare *de his qui sui vel alieni iuris sunt, de statu liberis, de operis libertorum*; poi della *mancipatio*, della vendita, della locazione, del commodato, della società e dei giudizi divisori, del mandato, della dote e della tutela; indi del *furtum*, del danno aquiliano; del *damnum infectum*, delle azioni da arricchimento, delle azioni edilizie e della *nuntiatio novi operis*, della *stipulatio*, autonoma e in funzione novatoria o di garanzia, degli interdetti, della proprietà e della *rei vindicatio*, delle donazioni, delle servitù, dell'*aqua* e dell'*aqua pluvia*, della *fiducia*, e finalmente del *postliminium*.

(2) Persio, 5, 90, accenna alla '*Massuri rubrica*' come alla fonte tipica di ciò che è consentito giuridicamente: '*Excepto si quid Massuri rubrica vetarit*'.

(3) Lenel, II, c. 166 e segg.

per la più larga e duratura rinomanza, dovuta al valore dei loro fondatori e continuatori, o a fortunate coincidenze di circostanze che sfuggono alla nostra valutazione. Cotali *sectae* non furono cioè veramente *stationes publice docentium*, ma tuttora privati istituti, nei quali si raccoglievano attorno a giuristi di grido giovani desiderosi di attingere alla loro dottrina, ascoltandone la pratiche decisioni, discutendo con essi e sotto la loro direzione di argomenti pertinenti il diritto. Esse coesistettero certo con altre di cui si è perduta ogni memoria.

Che certa tendenza diversa le animasse e durasse per un secolo e mezzo, a determinare fra esse un contrapposto, non sembra possibile disconoscere; di fronte ai loro numerosi dissensi, di cui le fonti hanno serbato il ricordo, e nei quali resulta evidente lo spirito innovatore del pensiero de' Proculiani, di contro allo spiccato tradizionalismo sabiniano.

È indiscutibile, ad esempio, che s'informi ad un nuovo e geniale riconoscimento del diritto al pudore la determinazione della pubertà ai 14 o ai 12 anni, fissata dai Proculiani in contrasto coi Sabiniani, propugnanti l'*inspectio corporis* a desumerla caso per caso (1). Ed è pur certo che la ricognizione dovuta ai Proculiani della specificazione, come modo d'acquistare il dominio della *species* creata con materia altrui, segna un ardito progresso di fronte all'opposta dottrina sabiniana (2), dato pure che il dissenso fra Proculiani e Sabiniani corrisponda ad una differente informazione filosofica, e al preminente valore attribuito dai primi, sulla scorta dei peripatetici, all'εἶδος, di contro all'οὐσία (3).

Questo è da ripetere per la prevalenza data dai Proculiani all'elemento morale dell'*animus*, di contro all'elemento materiale

(1) Gaio, 1, 196; Ulp., 11, 28.

(2) Gaio, 2, 79.

(3) Cfr. Sokolowski, *Die Lehre von der Specification*, *Z. d. S. S.*, XVII, pp. 252-311; *Die Philosophie im Privatrecht: Sachbegriff und Körper in der Kaiss. Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung*, Halle, 1902-7, I, p. 403 e segg. L'intento di proteggere il diritto al lavoro, di contro al diritto di proprietà della materia, domina la disciplina giustinianea della specificazione: v. Ermas, *Göttingg. gelehrt. Anzeig.*, 1906, p. 396 e segg.

(*corpus*) in tema di possesso, a proposito del furto particolarmente (1). E della necessità da essi riaffermata, in contrasto coi Sabiniani, che il prezzo nella vendita consista in danaro, e non più in una *res*; giusta la chiara concezione ch'essi ebbero di tal contratto, distinto dalla permuta, colla quale i Sabiniani lo tenevano invece compenetrato (2).

Non meno che nell'accoglimento di nuovi rapporti, la tendenza innovatrice dei Proculiani si manifesta nella loro inclinevolezza ad abbandonare deduzioni rigorose e formali da istituti rispondenti all'antica costituzione, e contrastanti alle mutate esigenze della vita giuridica. Significante è la validità ch'essi riconobbero nel testamento alla *datio tutoris* prepostavi alla nomina dell'erede; mentre la negavano i Sabiniani, fermi nel concetto dell'originaria funzione di questa e della corrispondente necessità che traesse vita da questa, per ogni lato ed effetto, l'atto testamentario (3). Significante è pure la sanabilità del vizio derivante al testamento dalla preterizione del figlio *suus heres*, ammessa dai Proculiani, seguendo la morte di tal figlio innanzi all'aprirsi della successione (4); e l'applicabilità ammessa dai Proculiani del legato *per praeceptionem* a favore d'estranei, anzichè solo di un coerede; la quale s'inspira a spiccata libertà nell'attuazione della volontà, e pone in atto un reciso distacco rispetto alle forme rigorose, onde la volontà volta alla disposizione di legato era in antico inceppata (5). Intende pure a favorire liberamente la volontà la concessione data dai Proculiani dell'azione contraria di mandato, entro i limiti prefissi nel contratto, a pro del mandatario che li avesse oltrepassati (6).

L'assimilazione che i Proculiani pronunziavano dei legati d'obbligazione (*per damnationem*) alle obbligazioni concluse colla *stipu-*

---

(1) Paolo, *D.*, 41, 2, 3, 18; Ulp., *D.*, 12, 1, 9, 9. Cfr. Ferrini, *Appunti sulla dottrina del furto in dir. rom.*, *Arch. giur.*, XLVII, p. 537 e segg.

(2) Gaio, 3, 141; *Inst.*, 3, 23, 2; Paolo, *D.*, 18, 1, 1, 1.

(3) Gaio, 2, 229-31.

(4) Gaio, 2, 123.

(5) Gaio, 2, 217.

(6) *Inst.*, 3, 26, 8.

latio, per quanto spetta l'effetto di una condizione impossibile appostavi e la nullità che consegue a quelli come a queste da tale condizione (1), rispondeva pure ad una fine ed acuta valutazione del carattere e della funzione di tali legati, di fronte alle istituzioni di erede ed ai legati di proprietà: valutazione che sfuggiva invece affatto ai Sabiniani, i quali pronunziavano in ogni specie di legato e d'istituzione sottoposta a condizione impossibile la validità della disposizione e la cancellazione della condizione stessa. Che la prestazione della cosa controversa, dopo già condotta la lite fino alla *litis contestatio*, non liberi il convenuto, emerge dalla funzione novatoria della *contestatio* stessa; funzione che i Proculiani coglievano molto precisamente pronunziando in tal senso; mentre i Sabiniani non la colpivano colla loro regola *omnia iudicia sunt absolutoria* (2), prevalsa dopo che la *contestatio* ebbe cessato di avere quella funzione. E che la *datio in solutum*, anche *consentiente creditore*, non liberi il debitore *ipso iure*, ma soltanto *ope exceptionis* come volevano i Proculiani, consegue dall'essenza della *solutio* e dal suo classico rapporto col vincolo obbligatorio, a cui non poteva corrispondere il *dare aliud pro alio* (3); rapporto abbandonato invece nell'ultimo diritto, col nuovo riguardo in esso dominante alla materalità del vincolo stesso.

---

(1) Gaio, 3, 98. La riferibilità del dissenso fra Sabiniani e Proculiani al solo legato *per damnationem*, e neppure a tutti i legati in generale, fu di recente dimostrata acutamente dal Brini, *Legatum et impossibilis conditio in Gaio III, 98*, *Atti della R. Acc. delle scienze di Torino XLII*, 1907.

(2) Gaio, 4, 114.

(3) Gaio, 3, 168.

CAPITOLO VI.

I giuristi da Augusto ad Adriano.

1. A Sabino e a Proculo, fioriti sotto Augusto e Tiberio, seguono, nelle *sectae* da essi costituite, altri giuristi; i quali informano l'opera loro alle stesse tendenze dei fondatori, succedendovi in certa guisa a questi. È in tal senso che Pomponio riferisce essere succeduto (*successit*) a Sabino Cassio Longino, e a questo Celio Sabino, e a lui di nuovo Prisco Giavoleno, poi Aburnio Valente, Tusciano, e da ultimo Salvio Giuliano; e a Proculo (il quale avrebbe tenuto dietro a Nerva padre, interposto fra lui e Labeone, il preteso fondatore della scuola e al quale sarebber stati contemporanei Nerva figlio ed un tale Longino) essere succeduto Pegaso, e a lui i due Celsi, il padre e il figlio, poi Nerazio Prisco (1).

Il sopraggiungere però, allato di tali *sectae*, delle *stationes publice docentium*, quale è attestato pel momento di Pio (2), contribuì a render meno spiccata in concorso di queste la loro individualità; mentre pure l'intenso fiorimento avutosi fino ad allora nella giurisprudenza, doveva aver lasciati omai ben pochi punti da ela-

(1) Pomp., *D.*, 1. 2. 2. 52-3.
(2) Gell., 13. 13.

borare, nei quali le tendenze differenti delle due scuole avessero occasione d'affermarsi. Dal momento degli Antonini cessan pertanto notizie precise di un contrapposto fra esse, e fin della loro esistenza. La loro scomparsa non avvenne tuttavia probabilmente d'un tratto; ma bensì per gradi e insensibilmente. Forse esse si fusero con altre delle *stationes* sopraggiunte, e rimaste ignote perchè non riuscite ad affermare una saliente individualità: e in queste, finchè persistette una certa vitalità della giurisprudenza, si proseguirono ancora per qualche tratto le due tendenze che le avevano animate.

2. Quasi tutti i giuristi notati da Pomponio, quali successori di Sabino e di Proculo nelle due *sectae*, hanno lasciato tracce più o meno profonde nella storia della giurisprudenza. Cassio Longino, nipote materno di Tuberone, pretore, console e proconsole tra il 30 e il 40, legato in Siria nel 49 e morto sotto Vespasiano (1), scrisse dei *libri iuris civilis*, in un ordine che si allontana per alcuni punti da quello di Sabino; libri che possediamo per gran parte in grazia di un'epitome curatane poco appresso da Prisco Giavoleno e per qualche citazione di giuristi posteriori (2) (*Iavolenus ex Cassio*). Celio Sabino, che pure fu console nel 69 (3), scrisse intorno all'editto edilizio un trattato, che troviamo citato in materia di vendita (4).

Prisco Giavoleno, che comandò le provincie di Britannia e

(1) *D.*, 4. 6. 26. 7; 29. 2. 99; 1. 2. 2. 51. *Corpus inscr. lat.*, X, n. 1233; Dione Cass., 59. 29. 3. Cfr. Krüger, *Gesch.*, pp. 154-5 (trad. fr., pp. 205-6). Un Q. Cassius Longinus iuris peritus, certamente diverso dal nostro, che ha il prenome *Caius* o *Gaius*, trovasi ricordato in un'iscrizione d'Aquileia: *Corpus* cit., V, n. 1026.

(2) Lenel, l. c. 109-26. Anche Cassio Longino cominciava i suoi libri sui testamenti e coi legati, come Q. Mucio e Sabino. Ma gli argomenti che Sabino trattava fra i legati e la dote, Longino li colloca dopo la tutela. E il furto e la *lex Aquilia* non seguono subito alla tutela, ma son trattati per ultimi; cfr. Krüger, *Gesch.*, pp. 154-5 (trad. fr., pp. 205-6).

(3) Pomp., *D.*, 1. 2. 2. 53.

(4) Lenel, l. c. 77-82.

e della Germania Superiore, e che fu proconsole in Africa in sullo scorcio del primo secolo, oltre l'epitome dei libri di Cassio e l'edizione dei *Posteriores* di Labeone, commentò un'opera di diritto pretorio di Plauzio (*libri ex Plautio* o *ad Plautium*) (1), ed ebbe a discepolo il maggior giurista di questo momento, Salvio Giuliano, ch'egli addestrò nel diritto, appunto nel tempo del suo proconsolato (2).

3. L'attività esercitata da Giuliano come magistrato e funzionario imperiale (*decemvir litibus iudicandis*, *quaestor Augusti*, *consiliarius Augusti*, tribuno, pretore, *praefectus aerarii Saturni et aer. militaris*, console, *curator aedium sacrarum*, legato militare in Germania e nella Spagna citeriore, e infine proconsole d'Africa) (3) e come giureconsulto, cade tra il momento di Adriano e quello di Pio (4). La sua attività di giureconsulto si esplica in annotazioni critiche a raccolte di responsi di antichi Sabiniani curate da Minicio Natale e da Urseio Feroce (*libri ad Minicium* e *libri ad Urseium*) (5); in responsi che dieder materia ai *libri quaestionum* di

(1) Lenel, I, c. 277-316.

(2) *Corpus I. L.*, III, n. 2864; *Eph. epigr.*, V, 652; Plinio, *Ep.*, 6, 3. Cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 162 (trad. fr., pp. 215-6).

(3) Spart., *Hadr.*, 18; *Did. Iul.*, 1; *D.*, 40, 2, 5; 37, 14, 17 pr. Cfr. Buhl, *Salvius Iulianus*, I, Heidelberg, 1886, p. 11 e segg. La completa denominazione di Giuliano (*L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus*) e il suo *cursus honorum* poterono esser desunti da un'iscrizione scoperta in Africa nel 1899 ed illustrata dal Mommsen, *Z. d. S. S.*, XXIII, 1902, p. 54 e segg.; *Jur. Schrift.*, II, p. 1 e segg. Intorno alla provenienza della sua famiglia v. Kornemann, *Der Iurist Salvius Iulianus und Kaiser Didius Iulianus*, *Klio Beitr. zur alten Gesch.*, VI, 1906, pp. 178-84.

(4) Lenel, I, c. 317-496. Cfr. Fitting, *Ueber das Alter der Schriften der römischen Juristen von Hadrian bis Alexander*, Basel, 1860, pp. 1-3.

(5) Intorno a cotal natura dei libri di Minicio cfr. Riccobono, Βιβλία ἐξ *Iulianus ad Minicium*, nel *Bull. d. i. d. d. r.*, VII, 1895, p. 226 e segg.; VIII, pagina 169 e segg. Cfr. in particolare a p. 276. La *communis opinio* è invece nel senso che Minicio, raccogliendo le decisioni di antichi giuristi, vi avesse però aggiunto del proprio. Cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 161 (trad. franc., p. 214); Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 701.

Il Riccobono, p. 277, avverte giustamente che tali opere critiche di Giuliano non sono probabilmente giovanili, come le ritiene il Buhl, *Iulianus*, p. 53; ma presuppongono piuttosto avanzata maturità di giudizio nell'autore.

Cecilio Africano suo discepolo (1): ed ha poi la sua affermazione più saliente nella compilazione dell'editto pretorio, commessagli dal Principe (2) allo scopo di rimuoverne le ripetizioni, le superfluità, le contraddizioni, che vi esistevano per la lunga serie dei pretori edicenti e per l'uso osservato quasi costantemente da costoro d'accogliere e confermare via via gli editti dei predecessori.

La compilazione fu eseguita da Giuliano, senza recar mutamenti all'ordine sistematico osservato già nell'editto, e disponendo secondo questo le diverse materie sotto i vari titoli contraddistinti da rubriche. Essa non ci è pervenuta direttamente in nessuna parte: ed è dato ricomporne solo le linee salienti in grazia dei frammenti pervenutici dei *Digesta* composti da Giuliano stesso sulla base di quella, e in grazia dei frammenti che possediamo dei commentari che scrissero sulla compilazione giulianea dell'editto, Gaio dapprima, poi Paolo ed Ulpiano. Dagli elementi desunti da codeste fonti si ritrae (3) che gli editti e le formule relative (4) erano distribuiti nella compilazione giulianea, come già prima nell'editto tralatizio in quattro grandi parti: una prima introduttiva, riguardante i mezzi per condurre la controversia fino alla *litis contestatio* (5); altre due relative ai singoli istituti e rapporti di

(1) Bekk., *Africanus Quaestionen*, nella *Z. d. S. S.*, II, p. 186; *Iacinus*, pagina 74 e segg.

(2) Giustin., c. *Tanta* (Schinkev) § 18, Eutrop., 8, 17, Aur. Vict., *de Caes.*, 19, 2 (ove Salvio Giuliano è confuso coll'imperatore Didio Giuliano).

(3) Cfr. l'opera fondamentale del Lenel cit. a p. 59.

(4) Se prima della compilazione di Giuliano formule ed editti fossero o meno separati, e se la loro riunione sia opera appunto dello stesso Giuliano è una vecchia questione, risoluta in quest'ultimo senso dal Wlassak, *Edict und Klageform*, pp. 22-32, contrariamente al Ferrini, *Intorno all'ordinamento dell'editto pretorio prima di Salvio Giuliano*, *Rendic. dell'Ist. Lomb.*, serie II, vol. XXIV, 1891, p. 560 e segg., il quale ritiene che formule ed editti non siano mai stati disgiunti nell'albo. Questa opinione, a cui aderisce il Lenel, *Edict.*, 2 Aufl., p. 18, n. 2, è combattuta dal Girard, *L'édit perpétuel*, *N. r. h. d. dr. fr. et etr.*, XXVIII, il quale avverte che solo coll'attribuire a Giuliano un cotal lavoro di riunione e coordinazione degli editti e delle relative formule si può dar ragione delle espressioni colle quali le fonti accennano all'opera sua (*edictum componere, ordinare, in ordinem componere*).

(5) Comprendente, secondo il Lenel, 18 titoli (*de his qui in municipio colonia fori iure dicendo praesunt, de iurisdictione, de edendo, de pactis et conventis*

diritto privato riconosciuti dal pretore o in forza della *iurisdictio* ond'è investito (1), o in forza del suo *imperium* (2), una quarta attinente l'esecuzione (3); e che per entro a ciascuna parte le singole rubriche si succedevano in un ordine, il quale si può spiegare soltanto storicamente, non già razionalmente. Seguiva un'appendice (4) e l'editto edilizio (5).

La compilazione, nota col nome di *edictum Hadrianeum*, fu terminata nel 129, e da Adriano sottoposta al voto del senato, con un'*oratio*, nella quale però egli si riserbava la facoltà d'apportarvi mutamenti. I pretori successivi poterono emanare ancora nuovi editti; ma non gia modificare gli editti dei predecessori fissati in quello, nè dunque alterare per alcuna guisa la disciplina d'istituti riconosciutivi (6). Può dirsi pertanto profondamente indebolita da quel momento la pratica funzione dell'editto, nella ricognizione di nuovi istituti e rapporti.

---

nibus, de in ius vocando, de postulando, de vadimoniis, de cognitoribus et procuratoribus et defensoribus, de calumniatoribus, de in integrum restitutionibus, de receptis, de satisdando, quibus causis praeiudicium fieri non oportet), sottodistinti a lor volta, ad eccezione del 3°, del 4°, del 9° e degli ultimi due, in più rubriche.

(1) Comprendente 11 titoli (*de iudiciis, de his quae cuiusque in bonis sunt, de religiosis et sumptibus funerum, de rebus creditis, quod cum magistro navis institore eove qui in aliena potestate erit negotium gestum erit, de bonae fidei iudiciis, de re uxoria, de liberis et de ventre, de tutelis, de furtis, de iure patronatus*), tutti suddistinti in più rubriche.

(2) Comprendente pure 11 titoli (*de bonorum possessionibus, de testamentis, de legatis, de operis novi nuntiatione, de damno infecto, de aqua et aquae pluviae arcendae, de liberali causa, de publicanis, de praediatoribus, de vi turba incendio ruina naufragio rate nave expugnata, de iniuriis*), suddistinti in più rubriche, ad eccezione del 4°, del 5° e del 9°.

(3) Comprendente 8 titoli (*de re iudicata, de confessis et indefensis, qui neque sequantur neque ducantur, quibus ex causis in possessionem eatur, de bonis possidendis proscribendis vendundis, quemadmodum a bonorum emptore vel contra eum agatur, de curatore bonis dando, de sententia in duplum revocanda*), suddistinti in più rubriche ad eccezione del 2° e dell'ultimo.

(4) Comprendente tre titoli (*de interdictis, de exceptionibus, de stipulationibus praetoriis*), suddistinti in moltissime rubriche.

(5) Comprendente quattro titoli (*de mancipiis vendundis, de iumentis vendundis, de feris, stipulatio ab aedilibus proposita*).

(6) Giustin., *c. Tanta*, § 18.

In base della compilazione da lui redatta, Giuliano condusse a termine, fra il regno di Adriano e quello di Pio (1), la sua opera più cospicua dei *digesta*; nella quale, giusta l'assunto di cotali scritture, tratto esegeticamente l'editto, attraendovi anche il *ius civile* relativo a materie elaborate da esso. Codesti *digesta* giulianei si possono riguardare come l'elaborazione più larga ed elevata del diritto privato, condotta su elementi strettamente nazionali, e con osservanza rigorosa della tradizione. Le note appostevi, sotto gli Antonini e i Severi, da altri giuristi, da Marcello, da Scevola e da Paolo, contrastano sovente a codesta tendenza, proponendo deviazioni e distacchi da concetti propugnativi da Giuliano; e risentono della libertà di cui il diritto romano, universalizzandosi, abbisogna, e di cui sotto i Severi è interprete insuperato Papiniano.

4. Nella serie dei Sabiniani stanno infine Tusciano e Valente. Del primo, a differenza che di tutti gli altri Sabiniani notati da Pomponio, non possediamo alcun'altra notizia; del secondo invece sappiamo che appartenne al *consilium* di Pio (2) e che scrisse dei *libri de fideicommissis*, adoprati abbastanza largamente per le Pandette giustinianee (3).

5. Di tra i giuristi ricordati da Pomponio come Proculiani, qualcuno è altrimenti ignoto o mal noto. Nulla affatto sappiamo di quel Longino differente dal Sabiniano, che Pomponio ricorda come contemporaneo di Nerva figlio. Intorno a Pegaso, non abbiamo, fuori di quel ricordo di Pomponio, che alcuni luoghi di giuristi posteriori, che lo citano specialmente insieme con Proculo (4). E solo per poche citazioni si ha notizia di Celso il padre (5).

È ben noto per contrario Celso il figlio (6), pretore, console e

(1) Fitting, *op. cit.*, pp. 4-7.
(2) Capitol., *div. Pius*, 12, 1.
(3) Lenel, II, c. 1201-6.
(4) Lenel, II, c. 9-12.
(5) Lenel, I, c. 127-8.
(6) Lenel, I, c. 127-70.

membro del consiglio imperiale sotto Adriano (1), autore di *epistolae*, di *commentarii* e di *quaestiones* citate dai posteriori giuristi, e di un'opera di *digesta*, analoga per assunto all'altra omonima di Giuliano. In questa sono frequenti i suoi dissensi da Giuliano, informati ad un'arditezza alata, che lo conduce a distaccarsi da regole tradizionali, e a dare libera ed agile configurazione a nuovi rapporti avanzantisi nella vita. Contemporaneo a Celso, e al pari di lui assunto al consolato e partecipe del consiglio imperiale di Adriano (come già di Traiano) (2), è Nerazio Prisco, autore di *regulae*, di *responsa* e di un'opera dogmatica sul diritto pretorio e civile insieme, denominata *membranae*, usufruita abbastanza largamente dai compilatori delle Pandette, ma d'assunto e di limiti tuttora assai mal noti (3).

6. L'elenco dato da Pomponio dei Sabiniani e dei Proculiani non aspira ad esser completo; ma solo a rappresentare via via i giuristi che procacciarono fino al tempo suo la continuità delle due *sectae*. Altri giuristi, vissuti in questo stesso periodo tra Augusto ed Adriano, parrebbero pure da buoni indizi ascritti all'una o all'altra di quelle. Minicio Natale, ad esempio, che raccolse responsi di Sabiniani puramente e semplicemente, senza nulla aggiungervi di proprio (4); Urseio Feroce, autore pure di un'analoga raccolta, ripubblicata ed annotata, al pari di quella di Minicio, da Salvio Giuliano (βιβλία ἐξ *Iulianus ad Minicium; Iulianus ad Urseium Ferocem*) (5), è assai probabile che appartenessero alla *secta* sabiniana. È pur probabile che un po' più tardi vi appartenesse Cecilio Africano, discepolo di Giuliano e raccoglitore ed editore,

---

(1) Pomp., *D.*, 1. 2, 2. 53; Plin., *Ep.*, 6, 5, 4; *D.*, 5, 3, 20, 6; Spart., *Hadr.*, 18. Cfr. Krüger, *Gesch.*, pp. 155-6 (trad. franc., pp. 219-20).

(2) *D.*, 1, 2, 2, 53; *D.*, 37, 12, 5; Spart., *Hadr.*, 18.

(3) Lenel, I, c. 763-88. Sulle *membranae* cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 171 (trad. franc., p. 227).

(4) Lenel, I, c. 699-700.

(5) Lenel, II, c. 1201-2.

nelle sue *quaestiones*, dei responsi del maestro (1). Ed è certo che contemporaneamente vi appartenne anche Gaio (2).

Parrebbe invece riferibile alla *secta* proculiana il giurista Atilicino; da cio che le sue opinioni, desunte da opere di titolo e di assunto a noi ignoto (3), si trovano citate frequentemente, insieme con quelle del proculiano Nerva, suo contemporaneo.

7. Ma per altri molti fra i giuristi di questo periodo l'appartenenza all'una o all'altra delle due *sectae* rimane assolutamente incerta. E, di fronte ai vari tentativi degli studiosi rivolti ad interpretare a pro dell'una o dell'altra *secta* talune opinioni da essi professate, appare molto ragionevole proporre il dubbio che quei giuristi non abbiano appartenuto veramente a nessuna delle due; e che piuttosto la loro attività si sia svolta del tutto liberamente da entrambe, forse in qualche altra fra le *sectae* venutesi affermando a lato di esse, e meno fortunate di esse nella ricordanza dei posteri.

Stanno così tra gli indipendenti dalle due *sectae* i vari giuristi che in questo periodo trattarono dell'editto: Fabio Mela, forse contemporaneo di Labeone (4), Viviano (5), Sesto Pedio (6), Plauzio (7), adoprati largamente dai posteriori commentatori e annotato quest'ultimo da Nerazio, da Giavoleno, da Pomponio e da Paolo (*libri ex Plautio* o *ad Plautium*) (8); Ottaveno, au-

(1) Lenel, I, c. 1-36.

(2) Cfr. più oltre, a p. 99 e segg.

(3) Lenel, I, c. 71-4. Cfr. Ferrini, nella *Z. d. S. S.*, VII, p. 86 e segg.

(4) Lenel, I, c. 691-6. Che lo stesso scritto originale di Mela, citato in alcuni luoghi dei libri *ad edictum* di Paolo e d'Ulpiano, consistesse precisamente in un commentario all'editto, è stato sostenuto con buoni argomenti dal Ferrini, *Rendiconti dell'ist. lomb.*, XVIII, 1885, p. 865 e segg.

(5) Lenel, II, c. 1225-8.

(6) Lenel, II, c. 1-9.

(7) Lenel, II, c. 13-4.

(8) Del commentario di Nerazio non ci sono pervenuti frammenti. Che gli altri tre si riferiscano ad una stessa opera di Plauzio è stato riaffermato anche da ultimo dal Ferrini, *I libri ad Plautium di Paolo*, nelle *Memorie della R. Accademia di scienze lett. ed arti di Modena*, X, 1894, p. 169 e segg. E prima cfr. *Rendic. dell'ist. lomb.*, XVIII, p. 900 e segg.

tore di libri attinenti (secondo che sembra dalle citazioni dei giuristi posteriori) a materie edittali (1). Stanno pure fra essi Tizio Aristone collega a Nerazio nel *consilium* di Traiano (2), e ricordato dai giuristi successivi quale annotatore dei *posteriora* di Labeone, del *ius civile* di Sabino e di Cassio, e dei libri di Sabino *ad Vitellium* (3); Fufidio, forse contemporaneo a Nerva figlio e citato quale autore di *quaestiones* (4); Fulcinio Prisco, di cui qualche giurista posteriore cita le opinioni, senza designarne l'opera da cui son tolte (5). Di altri giuristi, quali Vario Lucullo citato una volta da Aristone (6), Paconio citato due volte da Ulpiano e da Paolo (7), Campano citato da Valente e da Pomponio (8), Valerio Severo, citato da Giuliano (9), non sappiamo null'altro all'infuori di ciò ch'essi vissero nel 1° secolo.

---

(1) Lenel, I, c. 793-6. Cfr. su Ottaveno, Ferrini, *Rendic.* cit., XX, p. 332 e segg.

(2) Pap., *D.*, 37, 12, 5; Plin., *Ep.*, 8, 14.

(3) Lenel, I, c. 59-70.

(4) Lenel, I, c. 177-8.

(5) Lenel, I, c. 179-80.

(6) Pomp., *D.*, 41, 1, 19. Cfr. Lenel, II, c. 1207-8.

(7) *D.*, 13, 6, 1, 1; 37, 12, 3 pr. cfr. Lenel, I, c. 803-4.

(8) *D.*, 38, 1, 47; 40, 5, 34, 1. Cfr. Lenel, I, c. 105-6.

(9) Lenel, II, cc. 1207-8.

CAPITOLO VII.

I giuristi dell'epoca degli Antonini.

1. Giuliano e Celso rappresentano le due più spiccate individualità nella giurisprudenza dell'epoca adrianea. Con Pomponio, con Gaio e con altri minori giuristi loro contemporanei s'arriva all'epoca degli Antonini. Tra questi Publicio (1), Pactumeio Clemente (2), Vindio Vero (3), Lelio Felice (4), Arriano, autore di un'opera *de interdictis* (5), Puteolano (6) e Servilio (7) non son noti che per la citazione di qualche loro opinione presso giuristi posteriori. Terenzio Clemente è noto invece per un'opera *ad legem Iuliam et Papiam*, della quale esistono frammenti numerosi nelle Pandette (8); così come vi esistono dell'altra, scritta intorno al medesimo argomento e circa allora,

(1) Lenel, II, c. 185-6.
(2) Lenel, I, c. 803-4.
(3) Lenel, II, c. 1223-4.
(4) Lenel, I, c. 557-8.
(5) Lenel, I, c. 69-70.
(6) *D.*, 2, 14, 12. Cfr. Lenel, II, c. 185-6.
(7) *D.*, 37, 14, 10. Cfr. Lenel, II, c. 321-2.
(8) Lenel, II, c. 335-42. Cfr. Ferrini, *I commentari di Terenzio Clemente e di Gaio ad legem Iuliam et Papiam*, *Rendic. del R. Istituto Lombardo*, serie II, vol. XXXIV, 1901.

da Giunio Mauriciano, il quale è citato anche come autore di alcuni libri *de poenis* (1). Scrisse pure di diritto penale, nel medesimo tempo che Mauriciano, Claudio Venuleio Saturnino (*de iudiciis publicis*, *de poenis paganorum*). Questi compose pure un trattato in 19 libri sopra la stipulazione, largamente adoprato dai compilatori giustinianei (*de stipulationibus libri XIX*) e dei libri *de officio proconsulis*, *de interdictis*, *actionum* (2); ed anche quei *libri ad edictum* che taluni attribuiscono ad un Q. Saturnino diverso da costui (3).

Volusio Meciano, membro del consiglio di Antonino Pio, insieme con Vindio Vero (4), maestro di diritto a M. Aurelio (5) e *praefectus Aegypti* nel 150 (6), scrisse, oltre a delle *quaestiones de fideicommissis*, ad un libro in greco *ex lege Rhodia* e a 14 libri *de iudiciis publicis*, adoprati dai compilatori per le Pandette (7), un'operetta sulla divisione dell'unità e le rispettive indicazioni, l'*assis distributio*; che è tra i pochissimi lavori di giureconsulti classici pervenutici direttamente (8).

2. Sesto Pomponio fu attribuito di solito ad una delle due *sectae*: o alla sabiniana o alla proculiana, secondo che ritenevasi

---

(1) Lenel, I, c. 689-92.

(2) Lenel, II, c. 1207-1224.

(3) Così il Krüger, *Gesch.*, p. 181 (trad. fr., pp. 240-1). Nel senso da noi accolto è il Karlowa, *Röm. Rechtsg.*, I, p. 729. Cfr. pure Lenel, II, c. 1207.

(4) Mec., *D.*, 35, 1, 86 pr.; 35, 2, 30, 7. 32, 4; 36, 1, 67 (65), 1.

(5) Capitol., *Ant. Pius*, 12. Cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 182 (trad. franc., p. 242).

(6) Οὐολούσιος Μαικιανὸς ἔπαρχος Αἰγύπτου è ricordato nel papiro greco egizio di Berlino, n. 613 (*B. G. U.*, II, p. 258). E poichè costui sembra certo da identificare col Nostro, non può più accogliersi l'opinione di coloro, i quali come il Fitting, *op. cit.*, p. 15, e il Krüger, *op. cit.*, l. cit., li ritengono un tutt'uno coll'omonimo ricordato da Capitol., *M. Anton. phil.*, 25, e da Gallic., *Avid. Cass.*, 7, come *iuridicus* di Alessandria 26 anni più tardi (175). Cfr. già in tal senso Stein, *Aegypten und der Aufstand des Avidius Cassius*, *Arch. epigr. Mitteilungen aus Oesterr. Ungarn*, XIX, 2, 1896, pp. 151-4; Mitteis, nell'*Hermes*, XXXII, 1897, p. 651.

(7) Lenel, I, c. 575-88.

(8) Da un manoscritto del sec. X, che la reca col titolo *Distributio item vocabula ac notae partium in rebus pecuniariis pondere numero mensura* la pubblicò il Sichard nel 1531 a Parigi. V. più oltre a p. 151.

decisivo il *noster* con che egli accompagna una citazione del sabiniano Gaio Cassio (1), o piuttosto il suo favore per alcuni concetti proculiani (2). Senonche non e meno dubbio ch'egli abbia appartenuto veramente ad una delle due *sectae*, di quello che sia il determinare a quale di esse si debba ascrivere. Par ragionevole piuttosto supporre che se egli non fosse stato al tutto fuori da entrambe le *sectae*, avrebbe lasciato intendere in qualche guisa la sua appartenenza all'una o all'altra di queste, proprio nel testo dell'*enchiridion*, in cui ne tracciava l'origine e lo svolgimento fino al tempo suo.

A parte codesto punto assai dibattuto, è certo che l'attività di lui, la quale si svolse fra il regno d'Adriano e quello di Antonino Pio (3), si esplicò in libri di natura pratica ed esegetica ed in altri d'indole teorica ed elementare (4). Di *ius civile* trattavano i suoi 36 libri *ex Sabino* (o *ad Sabinum*) ed i 39 libri *ad Q. Mucium*; i frammenti dei quali libri, pervenutici nelle Pandette, costituiscono il più prezioso sussidio per ricostruire le linee del sistema di Q. Mucio e di Sabino (5). Di *ius honorarium* invece Pomponio aveva trattato in un'opera *ad edictum*, in 83 libri almeno, che servì di base alle posteriori opere analoghe di Paolo e d'Ulpiano; le quali, appunto per ciò, ne resero inutile l'utilizzazione diretta per parte dei compilatori delle Pandette, che infatti non ne accolgono alcun frammento. Esse recano invece frammenti dell'altra opera attinente il diritto pretorio, i 7 *libri ex Plautio*.

Delle scritture monografiche alcune si connettevano al *ius civile*, come i libri *de stipulationibus* e i libri *de senatusconsultis* riguardanti vari senatoconsulti su materie di diritto privato; altre al *ius*

(1) *D.*, 45, 3, 39. Krueger, *Gesch.*, p. 173 (trad. franc., pp. 230-1).
(2) Fernice, *Labeo*, II, 2ª ed., p. 416, n. 1.
(3) Fitting, *op. cit.*, pp. 8-14.
(4) Lenel, II, c. 15-160.
(5) Un buon saggio di studi, intesi a sceverare nei *libri ad Q. Mucium* i principii e i concetti dell'originale dalle note critiche di Pomponio, è stato pubblicato fra noi dal Di Marzo, *Saggi critici sui libri di Pomponio ad Q. Mucium*, Palermo, 1899.

honorarium, come i 5 libri *de fideicommissis*. Incerta rimane invece la struttura e il contenuto de' suoi 15 libri *variarum lectionum*, e il rapporto loro coi 20 libri *epistolarum*, che talvolta son citati insieme (1).

Le scritture elementari di Pomponio, connesse alla sua attività didattica, sono l'*enchiridion* in due libri e il *liber singularis enchiridii* (dei quali è ignoto il reciproco rapporto) e un *liber singularis regularum*.

3. L'attività di Gaio, che si esplica prevalentemente nel momento d'Antonino Pio e di Commodo (2), abbraccia un campo analogo a quella di Pomponio (3). Di *ius civile* trattano i suoi libri *ex Q. Mucio* (che ci son noti solo da una citazione delle sue istituzioni) (4) e i 6 libri *ad legem XII Tabularum*, dei quali le Pandette accolgono numerosi frammenti, che costituirono il precipuo soccorso per rappresentare il primitivo sistema e contenuto delle XII Tavole. Di *ius honorarium* trattano i due cospicui commentari *ad edictum praetoris urbani* in 10 libri almeno, e *ad edictum provinciale*, in 32 libri, largamente adoprati (a differenza del commentario di Pomponio) per le Pandette (5).

Una serie di monografie è destinata segnatamente a quelle materie di *ius civile*, che ordinariamente son trattate in connessione col diritto pretorio, nelle opere dei *digesta*. Oltre a due scritture sui fedecommessi (*de fideicommissis* e *de tacitis fideicommissis*) Gaio compose invero dei libri *de manumissionibus*, *de verborum obligationibus*, un βιβλίον *dotalicion*, e altri *libri singulares* sul S. C. Tertulliano e sull'Orfiziano, sulla *lex Glitia*, *de formula hypothecaria*, e 15 libri *ad legem Iuliam et Papiam*. Un *liber de casibus*

(1) Contro la congettura che le *epistolae* e le *varia lectiones* siano un'opera sola, di cui i *XX libri epistolarum* rappresentino un compendio, si vegga Di Marzo, *Saggi* cit., p. 11.

(2) Fitting, *op. cit.*, p. 19 e segg.

(3) Lenel, I, c. 181-266.

(4) Gaio, 1, 188.

(5) Arbitraria è la congettura del Von Velsen, *Das edictum praetoris des Gaius*, *Z. d. S. S.*, XXI, 1900, pp. 73-148, che codesta opera avesse originariamente per titolo e per assunto *ad edictum praetoris peregrini*.

trattava finalmente questioni anomale, con intenti, per quanto sembra, teorici.

Di *ius civile* e pretorio insieme trattano gli scritti didattici di Gaio: le *institutiones* o *commentarii* in 4 libri, le *res cottidianae* o *aurea* in 7 libri, e le due raccolte di *regulae*, l'una in tre libri, l'altra in un solo libro.

4. L'opera delle *institutiones*, composta verso il 161 (1), è la più famosa fra tutte le altre di Gaio, ed è pure la più cospicua fra quante di giureconsulti romani ci son pervenute direttamente. Essa ci fu conservata in un palimpsesto della biblioteca capitolare di Verona in caratteri unciali del secolo V, sotto uno scritto forse del secolo successivo contenente le epistole e la polemica di San Gerolamo. La scoperse nel 1816 il Niebuhr e la pubblicarono la prima volta il Goeschen, I. Bekker e il Bethmann Hollweg nel 1820; di nuovo nel 1824, in sèguito ad una revisione del testo, il Bluhme e il Goeschen, di poi più volte lo Studemund. L'ultima 5ª ristampa, a cura dello stesso Studemund e del Krüger, supera notevolmente le precedenti (2). Prima di tale scoperta l'opera stessa era nota soltanto per via di un estratto (*liber Gaii*) accoltone nella *lex romana Wisigothorum*, con intendimenti esclusivamente pratici: e però colla soppressione delle notizie storiche, che l'originale contiene e che costituiscono per noi la ragione più cospicua del suo pregio (3).

Le *institutiones* contengono una trattazione del diritto privato

---

(1) Cfr. Glasson, *Etude sur Gaius*, Paris, 1888, p. 123 e segg.

(2) *Gai institutiones ad codicis veronensis apographum Studemundianum novis curis auctum in usum scholarum edid.* P. Krueger *et* G. Studemund, Berol. 1905. Ottima è pure l'altra *Gaii Institutionum commentarii quattuor. Separatim ex Iurispr. anteiust. reliquiis a* Ph. Ed. Huschke *compositis ed. secunda ed.* E. Seckel *et* B. Kuebler, Leipzig, 1908. Notevole, pei commenti e per l'introduzione assai utile per l'uso scolastico, è l'edizione inglese: *Gai Institutiones with a translation and commentary by the late* E. Poste, *4 ed. revis. and enlarg. by* E. A. Whittuck, *with an historical introd. by* J. Greenidge, Oxford, 1904.

(3) Cfr. a pag. 126, V. Hitzig, *Beitr. z. Kenntn. u. Würdigung des sogen. Westgoht. Gaius*, Z. d. S. S., XIV, 1893, p. 187 e segg.

pressochè completa, in un ordine sistematico, di cui prima non si ha esempio, e che informò di poi le Istituzioni giustinianee ed ebbe fortuna anche nella dottrina e nelle legislazioni moderne. Il trattato della personalità e dei diritti delle persone (*ius quod ad personas pertinet*) vi occupa il 1° libro e vi è premesso così al trattato del patrimonio e dei diritti patrimoniali, sulle cose e di obbligazione (*ius quod ad res pertinet*) che occupa i due libri successivi. Il quarto libro comprende il diritto delle azioni, ossia la procedura (*ius quod ad actiones pertinet*). Lo stesso ordine era seguito anche nei libri *rerum cottidianarum* o *aureorum*; i quali consistono, a quanto pare, in una trattazione più ampia e posteriore della stessa materia delle *institutiones*. Se esso sia inventato da Gaio, o desunto da altre fonti a noi ignote, non può determinarsi con sicurezza. Se si considera tuttavia che l'ingegno di Gaio appare da più segni privo di forza d'originalità, per quanto dotato di una felicissima attitudine ad assorbire idee altrui ed a significarle lucidamente, riesce molto verisimile ritenere ch'egli abbia attinto da qualche modello scolastico codesta sua partizione (1). Comunque si pensi di ciò, la persistenza di quell'ordine in entrambe le opere delle *institutiones* e dei *libri aureorum*, e l'elaborazione nella seconda della stessa materia trattata nella prima, sembra abbiano a servire di guida efficace per determinare l'assunto e la natura di questa, dibattutissimi fra gli studiosi. E proprio a determinarli nel senso ch'essa consista in un registro di scuola, ed emani direttamente dall'attività esplicata da Gaio come maestro di diritto (2). Le frequenti ripetizioni, le sovrabbondanze e le sproporzioni di trattazione, che si notano nelle *institutiones*, parlano pure in tal senso; poichè esse ben s'intendono come naturali ed inevitabili

(1) L'Affolter, *Das röm. Institutionensystem*. Berl., 1897, congettura che codesto ordine sia stato attinto da Gaio, così come più tardi da Ulpiano, al modello di Mucio Scevola, o di qualche discepolo di lui. Codesta congettura non si può confortare peraltro da alcun argomento nè estrinseco, nè intrinseco. Ben più verisimile è che Gaio abbia attinto a modelli greci rimastici ignoti.

(2) In tal senso cfr. già il Dernburg, *Die institutionen des Gaius*. Halle, 1869.

appunto nell'insegnamento orale, non già in un libro scritto e pubblicato dal giurista stesso.

5. Anche più controversa che la natura delle *institutiones* è la personalità di Gaio e la sua stessa denominazione: se questa abbia, cioè, a considerarsi alla romana come un *praenomen* o un *nomen* o un *cognomen* (1), se il giurista così designato sia oriundo di provincia o romano, se ad ogni modo sia vissuto sempre in provincia o invece abbia esercitata la sua attività anche in Roma. A favore dell'opinione, che riguarda Gaio nato e vissuto in provincia, si addusse la cura da lui posta nel commentare l'editto provinciale, le notizie particolari ch'egli porge nelle *institutiones* di leggi e d'istituti delle provincie, e il silenzio che serbano su di lui i giuristi suoi contemporanei (2). Senonchè quei due primi argomenti si spiegano col ritener Gaio nato in provincia greca o grecizzante, quale lo indica la natura del suo genio, e la sua stessa denominazione (che pare doversi riguardare come l'unico nome dei greci): senza che occorra disconoscere per ciò che egli sia poi vissuto in Roma, esercitandovi l'insegnamento giuridico; come vissero in Roma certamente altri provinciali d'Africa e di Siria, quali Giuliano, Ulpiano e forse Papiniano stesso. L'esattezza, con che Gaio discorre in più luoghi degli usi romani e di romane singolarità religiose, contraddicono del resto troppo fortemente a tale opinione, perchè abbia da parere di vera concludenza anche l'altro argomento del silenzio serbato intorno a Gaio dai giuristi contemporanei. Si ricordi che neppur Celso è citato da Giuliano, nè Giuliano da Celso, e che neppure Ulpiano cita mai Paolo, mentre Paolo non cita Ulpiano che una sola volta (3). E s'aggiunga che

(1) Un *nomen* gentilizio lo ritennero il Dieymar, *De nomine et studiis ex scriptis Gaii*, Lipsiae, 1820, e il Padelletti, *Del nome di Gaio*, nell'*Arch. giur.*, XIII, p. 324 e segg. Il Cattaneo, *Del nome di Gaio*, nei *Rendic. dell'ist. lomb.*, par. II, vol. XIV, p. 6 e segg., lo crede un *cognomen* adoprato in funzione di *nomen*. Il Dernburg, *op. cit.*, p. 95, ritiene invece che *Gaius* sia un *praenomen* tramutatosi in nome volgare per la popolarità acquistata dal giurista.

(2) Cfr. Mommsen, *Gaius ein Provinzialjurist*, *Jahrb. d. gem. R.*, 1859, p. 1 segg.; *Jur. Schrift.*, II, p. 26 segg.; Kuntze, *Der Provincial Jurist Gaius*, 1883; Grasson, *op. cit.*, p. 34 e segg., 82.

(3) *D.*, 19, 1, 43.

le scritture di Gaio si limitavano per gran parte ad esporre e a riassumere il lavoro altrui; e però non è probabile che presentassero molte opinioni degne di citazione e di ricordo.

Il carattere antiquato delle *institutiones*, e l'accoglimento datovi anche ad istituti e a rapporti usciti nel fatto dalla vita giuridica del secondo secolo, si spiegano anche senza ricorrere alla congettura che Gaio non abbia avuto conoscenza personale e diretta di questa: e appunto colla persistente tendenza conservatrice ognor frequente nelle trattazioni scolastiche (1).

6. Seguono a Pomponio e a Gaio, fioriti sotto Pio, Ulpio Marcello (2), Cervidio Scevola (3) ed altri minori giuristi, i quali tutti svolgono la loro attività principalmente sotto il regno di M. Aurelio. Sono tra costoro Papirio Giusto, autore di venti libri *de constitutionibus*, comprendenti il sunto delle *constitutiones* dei *divi Fratres* (4); Florentino, autore di dodici *libri institutionum* (5); Tarrunteno Paterno, noto per quattro libri *de re militari* (6), e fors'anche Papirio Frontone citato come autore di *responsa* (7).

Marcello e Scevola informano l'opera loro ad una tendenza rivolta ad universalizzare il diritto, che segna un vivo contrasto con lo spirito informatore dell'opera giulianea. Essi esordiscono infatti con delle *notae* apposte ai *digesta* di Giuliano intese in più luoghi a porre in atto cotal tendenza; la quale ha poi la sua più saliente mani-

---

(1) Il carattere antiquato delle *institutiones* ha condotto taluno fino a presentare la congettura audace che identifica Gaio con Gaio Cassio Longino: v. Longinescu, *Caius der Rechtsgelehrte*, Berlin, 1896. L'inaccettabilità di codesta congettura è ora dimostrata dall'Herzen, *Die Identität des Gaius*, nella *Z. d. S. S.*, XX, 1899, pp. 211-29.

(2) Lenel, I, c. 589-640.

(3) Lenel, II, c. 215-322.

(4) Lenel, I, c. 947-52.

(5) Lenel, I, c. 171-8.

(6) Lenel, II, c. 335-6. Cfr. Dirksen, *Der Rechtsgelehrte und Taktiker Paternus*, *Hinterlass. Schrift.*, Leipzig, 1871, II, p. 412 e segg.

(7) Lenel, I, c. 947-8.

festazione nelle opere dei *digesta*, che entrambi codesti giuristi composero. I *digesta* di Marcello, in 31 libri, sono scritti sotto Marco Aurelio e L. Vero (1): quelli di Scevola, in 40 libri, un po' più tardi, essendo stati terminati sotto M. Aurelio e Commodo (2). Nei primi prevale la dogmatica e la casuistica astratta, alla maniera delle *quaestiones* e delle *epistolae*; mentre gli altri hanno carattere prevalentemente pratico, sicchè vi predominano i *responsa*.

Marcello annotò, oltre i *digesta* di Giuliano, le *regulae* di Pomponio, e scrisse sei libri *ad legem Iuliam et Papiam*, un libro di *responsa*, e un libro *de officio consulis*, che troviamo citato una sola volta da un giurista posteriore (3).

Scevola annotò anche i *digesta* di Marcello, come poi li annotò Ulpiano; e pubblicò, dopo i *digesta*, delle *quaestiones* in venti libri, un libro di *quaestiones publice tractatae*, delle *regulae* in quattro libri e finalmente (sotto Settimio Severo) sei libri di *responsa*, distribuiti giusta l'ordine dei *digesta*, e tra i quali figurano o testualmente o per estratto, dei responsi già accolti nei *digesta*: e finalmente un *liber singularis de quaestione familiae*, noto solo per la citazione che ne porge l'*index auctorum* premesso alle Pandette giustinianee.

(1) Fitting, *op. cit.*, p. 23.
(2) Fitting, *op. cit.*, p. 25.
(3) Marc., *D.*, 40, 15, 1, 4.

CAPITOLO VIII.

I giuristi dell'epoca dei Severi.

1. Quella tendenza volta a porre in atto innovazioni e distacchi dal diritto fissato sistematicamente da Giuliano, e che aveva informato già sotto gli Antonini l'opera di Marcello e di Scevola, trova il suo interprete più potente sotto i Severi, in Emilio Papiniano (1). La rispondenza del suo genio e dell'opera sua a quel bisogno d'universalizzazione, che s'era affermato nel diritto del suo momento e che durò poi nell'epoca successiva, spiega la posizione eminente assegnatagli nell'ammirazione dei posteri, appo i quali il nome di lui valse a rappresentare il maggior grado di eccellenza raggiunto mai dalla giurisprudenza in ogni tempo (2). Nacque probabilmente sotto M. Aurelio e L. Vero (3) e forse in Siria (4). La tradizione lo dice discepolo di Cervidio

(1) Lenel, l. c. 893-946.

(2) Spart., *Sev.*, 21, 8: '*iuris asylum et doctrinae legalis thesaurus*': Cassiod., 6, 5: '*thesaurus famae publicae et armarium legum*': S. Hieros., *ep.* 77 *ad Oceam.*: '*Aliae sunt leges Caesaris, aliae Christi, aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit*'.

(3) Cfr. il mio studio su *Papiniano*. Bologna, 1894-9, I, pp. 12-4. Di solito lo si ritiene invece nato sotto Pio, come coetaneo di Severo. Cfr. Krüger, *Gesch.*, pp. 197-8 (trad. franc., p. 263).

(4) Spart., *Carac.*, 8. E cfr. su questo testo il cit. *Papiniano*, I, pp. 42-4.

Scevola; ma nessun dato preciso accerta codesto rapporto di scuola (1). La sua attività di giurista si svolse sotto il principato di Settimio Severo e di Severo e Caracalla, e si associa dopo il 203 con l'esercizio della Prefettura del Pretorio (2).

Esordì con un libro in greco intorno all'ufficio dell'ἀστύνομος, l'edile delle città di provincia (ἀστυνομικὸς μονοβίβλος), scritto forse a servigio de' suoi comprovinciali; indi compose, come altri giuristi di quel momento, due monografie sull'adulterio, l'una in due libri, l'altra in un sol libro, proponendosi in esse di commentare esegeticamente la legge Giulia. Le sue maggiori opere dei 37 *libri quaestionum* e de' 19 *libri responsorum* furono in parte scritte contemporaneamente sotto Severo e Caracalla (insieme coi due *libri definitionum*, nei quali furono accolti brevi responsi o *quaestiones* contenenti principii elementari applicabili alla pratica); ma una parte dei *responsa* (dal libro 9 in avanti) è posteriore alla raccolta delle *quaestiones* e delle *definitiones*, ed abbraccia le ultime manifestazioni dell'attività pratica del giurista fino al momento della sua morte (3), avvenuta nel 212, certo per opera di Caracalla (4); se non anche per la ragione, addotta da una tradizione abbastanza diffusa, del rifiuto opposto a quel principe, che lo richiedeva di dettare un'orazione a scusa del fratricidio da lui compiuto (5).

---

(1) Le parole del passo cit. di Spart., *Carac.*, 8: '*compar eum Severo professum sub Scaevola et Severo in advocatione fisci successisse*', le quali costituiscono l'unica base della tradizione, sono una tarda aggiunta, scritta sul codice originario di Bamberga degli *scriptores historiae Augustae*, da mano assai posteriore a quella che vergò il rimanente. Cfr. Mommsen, *Zu Papinians Biographie*, nella *Z. d. S. S.*, XI, 1890, pp. 30-3; *Jur. Schrift.* II, pp. 64-7; *Die scriptores historiae Augustae*, nell'*Hermes*, XXV, 1890, p. 228 e segg., e il mio *Papiniano*, I, pp. 10-1.

(2) Paolo, *D.*, 12, 1, 40; Orelli-Henzen, *Inscr. lat. sel.*, III, n. 5608, p. 126; Spart., *Pesc. Nig.*, 7, 4; Lamp., *Alex. Sev.*, 26, 6. Prima fu *assessor* al *praefectus praetorio*: Pap., *D.*, 22, 1, 3, 3 e *magister libellorum*: Tryph., *D.*, 20, 5, 12 pr.

(3) Cfr. il cit. *Papiniano*, I, pp. 242-3. Altrimenti Fitting, *op. cit.*, pp. 28-32.

(4) Spart., *Carac.*, 8; Zosim., 1, 9.

(5) Spart., *Sev.*, 21, 8; *Carac.*, 8. Per la critica di codesti passi cfr. il cit. *Papiniano*, I, p. 28 e segg.

2. Allo stesso momento di Papiniano appartengono un Messius, ricordato come partecipe al *consilium* di Severo (1); Claudio Trifonino, annotatore dei *digesta* di Scevola suo maestro ed autore di 21 libri di *disputationes* aventi struttura di *quaestiones* (2); Arrio Menandro, autore di 4 libri *de re militari* adoprati dai compilatori delle Pandette assai più largamente che quelli di Tarrunteno Paterno (3), e Tertulliano, noto per 8 libri di *quaestiones* e per un *liber singularis de castrensi peculio* (4). E pure di quel momento Callistrato, che scrisse 4 libri di *quaestiones*, oltre ad un'operetta elementare sull'editto (*libri ad edictum monitorium*) (5); ma che è noto più specialmente per 4 libri *de iure fisci et populi*, i quali costituiscono il primo trattato del diritto fiscale, e per 6 libri *de cognitionibus*, che sono la prima esposizione del nuovo sistema processuale dell'*extraordinaria cognitio* (6). Un poco posteriore a Papiniano, ma anteriore tuttavia ad Ulpiano ed a Paolo, sembra doversi riguardare Marciano (7). Oltre ad alcuni libri di diritto criminale (*ad S. C. Turpillianum, de delatoribus, de appellationibus, de publicis iudiciis*) ad un *liber singularis*

---

(1) Paolo, *D.*, 49. 14. 50. Cfr. Lenel, I, c. 699-700.

(2) Lenel, II, c. 351-78.

(3) Lenel, I, c. 695-700.

(4) Lenel, II, c. 341-4.

Se Tertulliano giurista e l'omonimo padre della Chiesa autore dell'*apologeticus* siano una persona stessa, rimane molto incerto. Si pronunzia per l'affermativa l'Harnack, *Chron. d. Altchr. Litter.*, Leipzig, 1904, II, p. 293. Altrimenti il Monceaux, *Hist. Litter. de l'Afr. Chret.*, I, p. 181. Cfr. in proposito De Labriolle, *Tertullien jurisconsulte. N. r. h. du dr. fr. et étr.*, XXX, 1906, p. 5 e segg.

(5) H. Pernice, *Miscell. z. Rechtsgesch. u. Texteskrit.*, p. 89 e segg.

(6) Lenel, I, c. 81-106.

(7) Lenel, I, c. 639-90. La *communis opinio* lo ritiene posteriore ad Ulpiano (cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 225, trad. franc., p. 229); ma senza adeguati argomenti: mentre invece la precedenza di Marciano a Paolo e ad Ulpiano si presenta con grande attendibilità, pel fatto che costoro lo citano: mentre non son mai citati da lui, che pure adopra citazioni assai di frequente. Ciò fu già assai bene avvertito da F. G. Savagnone, *L'autore del così detto frammento dositeano*, Palermo, 1896 (estr. dal *Circolo Giuridico*); *Marciano e la cautio usufructuaria*, Palermo, 1902 (estr. dal detto *Circ. Giur.*).

ad formulam hypothecariam, egli scrisse 5 libri di *regulae* e 16 d'*institutiones*. Queste ultime, destinate forse a servigio delle provincie orientali, avevano un carattere intermedio fra i trattati elementari designati normalmente con codesto titolo e i commentarii, e fornirono materia per le Istituzioni giustinianee (1).

3. Con Papiniano la produzione originale della giurisprudenza può dirsi cessata. Paolo ed Ulpiano, che la tradizione dice discepoli di lui, e che certo furono suoi *adsessores* quand'egli occupò la prefettura del pretorio (2), raccolsero ed elaborarono i materiali venutisi accumulando dall'opera dei giuristi fioriti fino al loro momento, per quel tanto che poteva occorrere ai bisogni della pratica; e nei pochi argomenti che ancor rimanevano oggetto vivo di dissensi informarono l'opera propria alla tendenza, che in Papiniano aveva avuto l'interprete insuperato.

Le *notae* invero ch'essi apposero alle *quaestiones* ed ai *responsa* di lui intendevano per certo unicamente a spiegare e ad illustrare il testo; non già a criticarlo irriverentemente, come parve a chi riguardò al divieto imposto da Costantino di usarle (3), il quale si spiega coll'ardente ammirazione, onde per Papiniano furono accesi quel principe ed i suoi contemporanei (4).

4. L'attività di Giulio Paolo (5), già discepolo di Scevola (6) e *praefectus praetorio* sotto Alessandro Severo (7), si svolse nel pe-

(1) Ferrini, *Sulla palingenesi delle istituz. di Marciano*, nei *Rendic. dell'Acc. dei Lincei*, VI, 1890, p. 326 e segg.; *Intorno alle istituzioni di Marciano*, *Rendic. del R. Ist. Lomb.*, serie II, XXXIV, 1901.

(2) Paolo, *D.*, 12, 1, 40; Spart., *Pesc. Nigr.*, 7, 4; Lampr., *Alex. Sev.*, 26, 6.

(3) Costant., *C. Th.*, 1, 4, 1.

(4) Cfr. il cit. *Papiniano*, I, p. 329 e segg.

(5) Lenel, I, c. 951-1308.

(6) Si desume dal modo con che egli suol citare Scevola: *Scaevola noster*. Cfr. Fitting, *op. cit.*, p. 25.

(7) Spart., *Pesc. Nig.*, 7, 4; Lampr., *Alex. Sev.*, 26, 5. Prima fu *magister memoriae* e membro del consiglio imperiale (Spart., l. cit.; Lampr., *Alex. Sev.*, 68, 1). Si ricollegano alla gestione di codesto ufficio i suoi tre *libri decretorum*, e i sei *libri imperialium sententiarum in cognitionibus probatarum*, in cui erano molte decisioni emanate dal detto consiglio.

riodo fra Commodo ed Alessandro Severo (1). S'inizia con note ad opere di giuristi anteriori: oltre che alle *quaestiones* ed ai *responsa* di Papiniano, ai *digesta* di Giuliano, alle *quaestiones* di Scevola, ai libri *responsorum* di Nerazio (*libri ad Neratium*) (2), e al commento di Sabino all'antico ed ignoto giurista Vitellio (*libri ad Vitellium*). E si volge pure ad estratti da opere di giuristi antichi, come dei *digesta* d'Alfeno e dei *pithana* di Labeone, corredati di osservazioni critiche intese a limitare o ad indubbiare la portata del testo per metterlo in relazione colle pratiche esigenze del momento.

Le annotazioni apposte da Paolo al trattato di diritto pretorio di Plauzio (*libri ad Plautium*) si connettono alla grandiosa opera sull'editto, ch'egli compose in 78 libri, tra Commodo e Severo. Essa consiste in un'esposizione diffusa di tutto il diritto pretorio, con larghi trattati di teorie generali sopra i singoli istituti e rapporti considerati nelle varie rubriche, con ricorso molto sobrio alla letteratura giuridica anteriore, consultata direttamente, almeno da Alfeno in poi. Servivano di appendice a questa due libri *ad edictum aedilium* e numerose monografie su materie connesse all'editto, use a trattarsi nelle opere dei *digesta*: e ne costituiva invece probabilmente un breve riassunto l'operetta dei *brevia* o *breve edictum*. Oltre che di diritto pretorio, Paolo scrisse anche di *ius civile* nei 16 libri *ad Sabinum*, dettati sotto Severo, e contenenti l'esposizione del *ius civile* giusta l'ordine sistematico di Sabino. Due altre sue monografie (*libri tres de fideicommissis* e *liber singularis de senatus consultis*) servono di complemento e a codesti libri *ad Sabinum* e a quelli *ad edictum*. Altre ancora trattano argomenti d'attualità, come quelle *de donationibus inter virum et uxorem* e *ad orationem divi Severi*, le due sull'adulterio (i tre *libri de adulteriis*

(1) Fitting, *op. cit.*, p. 25 e segg.; Krüger, *Gesch.*, pp. 204-5 (trad. franc., p. 272).

(2) Ai *libri responsorum*, non anche ad altre opere di Nerazio. Cfr. Ferrini, *Memorie dell'Acc. di scienze lett. ed arti di Modena*, X, pp. 295-301.

e il *liber singularis ad legem Iuliam*) (1) i libri *ad legem Iuliam et Papiam*, relativi in particolare alla dottrina dei *caducaa* (2); o argomenti di procedura civile e criminale o le competenze dei precipui funzionari pubblici e magistrati di quel momento. Paolo pubblicò anche 23 libri di *responsa*, decisioni di quesiti propostigli specialmente da suoi *auditores* e aventi pertanto un certo carattere teorico. Si ricollegano pure direttamente alla sua attività didattica i 25 libri di *quaestiones*, il cui carattere teorico è spiccatissimo; due libri d'*institutiones*; due raccolte di *regulae* (una in 6 libri, l'altra in uno solo); due libri di *manualia*, raccolta di decisioni casuistiche; e finalmente i 5 libri di *sententiae ad filium*, i quali contengono un'esposizione elementare e succinta, nell'ordine dei *digesta*, dei principii di diritto in vigore a quel momento, ed ebbero grandissima diffusione nell'epoca posteriore, in ispecie nella pratica dell'Occidente: come attesta l'accoglimento seguitone nella *lex romana Wisigothorum* (3).

5. Ulpiano (4), siro d'origine (5), collega di Paolo nell'assessorato a Papiniano *praefectus praetorio* (6), e investito egli stesso di tale ufficio sotto Alessandro Severo (7), percorse coll'opera sua

(1) Si connettono, come gli altri sullo stesso argomento di Papiniano e di Ulpiano, all'intensa cura posta da Severo nella repressione dell'adulterio: Dione Cass., 76, 16. Cfr. Sev., *C.*, 9, 9, 1, 2; Ulp., *D.*, 48, 5, 2, 6, 14 (13), 3, 8.

(2) V. Ferrini, *I commentari di Ulpiano e di Paolo ad legem Iuliam et Papiam*, *Rendic. del R. Istituto Lombardo*, serie II, vol. XXXIV, 1901.

(3) V. più oltre a pag. 126.

(4) Lenel, II, c. 379-1200.

(5) Ulp., *D.*, 50, 15, 1 pr.

(6) Spart., *Pesc. Nig.*, 7, 4; Lampr., *Alex. Sev.*, 26, 6.

(7) Dal decembre del 222 fino alla sua morte, avvenuta violentemente per rivolta dei pretoriani nel 228: Aless. Sev., *C.*, 4, 65, 4, 1; Spart., *Pesc. Nig.*, 7, 4; Lampr., *Alex. Sev.*, 31, 2-3; 34, 6; 51, 4; 67, 2; Zosim., 1, 11; Dion. Cass., 80, 2. Prima fu *magister libellorum*: Spart., *Pesc. Nig.*, 7, 4; Lampr., *Alex. Sev.*, 15, 3; poi membro del consiglio d'Alessandro: Lampr., *Alex. Sev.*, 68, 1; 31, 2; indi *praefectus annonae*, nell'anno medesimo in cui assorse alla *praefectura praetorio*: *Alex. Sev.*, *C.*, 8, 37, 4. Cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 215 (trad. franc., p. 286).

di giurista un campo quasi identico a quello percorso da Paolo: benchè con minor forza di sintesi e con minore accuratezza di ricerca. La meravigliosa abbondanza della sua produzione, che comprese 235 opere (le quali hanno fornito ai compilatori delle Pandette un numero di frammenti superiore di gran lunga a quello dei frammenti di tutti gli altri giuristi insieme) e non occupò tuttavia che il periodo di un ventennio, spiega le trascuranze commesse dall'autore nel comporle (1), il suo costume di ricorrere affrettatamente ad opere tarde per desumerne notizie sull'antica letteratura, senza consultar questa direttamente, e di riprodurre ciò ch'egli cita nella stessa forma originale, anzichè assimilarsi il pensiero altrui per riprodurlo con forma propria (2).

La sua attività di annotatore è appunto per ciò meno estesa che quella di Paolo e si volge solo ai *digesta* di Marcello e ai *responsa* di Papiniano. Nell'ampio commento *ad edictum*, in 81 libri, e nei 51 libri *ad Sabinum* egli adopra l'antica letteratura indirettamente, e per quel tanto che ne era riferito da Celso, da Giuliano e da Marcello (3). Entrambe codeste opere proseguono un metodo rigidamente esegetico, mirando a spiegare ogni massima, ogni punto singolare negli istituti edittali e civili; mentre vi sono trascurate per contro le vedute generali.

Anche Ulpiano, come Paolo, compose molte monografie sopra le materie ch'era costume incorporare nei *digesta*, trattando pure in 5 libri dell'adulterio (*ad legem Iuliam de adulteriis*) e della *lex Iulia et Papia* in relazione ai *caduca*; e, pure come Paolo, scrisse sopra le competenze (*officia*) dei singoli funzionari pubblici e magistrati. Dettò anche dei *responsa* in 2 libri, i quali sono singolari per brevità, e s'accostano alla natura delle *regulae*, 10 libri di *disputationes* scolastiche, 6 libri di *opiniones* casuistiche, due raccolte di *regulae*, una in 7 libri ed una in un *liber singularis*

(1) Una critica forse soverchiamente severa dell'opera di Ulpiano è stata compiuta dal Pernice, *Ulpian als Schriftsteller*, nei *Sitzungsber. der K. preuss. Akad. der Wiss. zu Berlin*, XXV, 1885, p. 443 e segg.

(2) Cfr. il mio studio su *Papiniano*, I, p. 103 e segg.

(3) Pernice, *op. cit.*, l. c.

(la sola che nell'esposizione di principii elementari segue un ordine sistematico analogo a quello delle *institutiones* di Gaio) e finalmente due libri d'*institutiones*. Il *liber singularis regularum* ci è pervenuto in un estratto (*Tituli ex corpore Ulpiani*) contenuto in un manoscritto parigino edito nel 1549 dal Dutillet, ed oggidì conservato nella Biblioteca Vaticana (1). E le *institutiones* le possediamo in parte nel testo pervenutocene direttamente, di su un manoscritto della biblioteca imperiale di Vienna pubblicato per la prima volta nel 1835 (2).

6. Le opere di Paolo e d'Ulpiano rimangono la fonte esclusiva a cui attingono i giuristi posteriori, non solo per notizie di giurisprudenza, ma sì anche per tutte le altre fonti del diritto, leggi, senatoconsulti, editti e costituzioni di principi.

Emilio Macro (3), che scrive sotto Alessandro Severo cinque monografie (*de appellationibus, de iudiciis publicis, ad legem vicesimam hereditatium, de officio praesidis, de re militari*) non cita che Paolo ed Ulpiano, eccetto che nell'ultima, in cui accenna anche a Menandro. Ugualmente fanno Erennio Modestino (4), discepolo d'Ulpiano (5), maestro a Massimino il giovane (6) e autore di varie monografie su materie testamentarie e matrimoniali, di un manuale pratico in 10 libri intitolato *pandectae*, di 9 *libri differentiarum*, di 10 libri di *regulae* e di un trattato greco sui motivi di scusa dalla tutela (παραίτησις ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας): e Licinio Rufino (7), alunno di Paolo (8) ed autore di 12 libri di *regulae*. Dei

(1) Cfr. Mommsen, nell'edizione *Ulp. lib. sing. reg.* del Böcking, 1855, p. 199 e segg., e *Jur. Schrift.*, II, p. 47 segg.

(2) Endlicher, *De Ulpiani inst. fragmentis Vindobonensibus*, 1835.

(3) Lenel, l. c. 561-74.

(4) Lenel, l. c. 701-56.

(5) Ulp., *D.*, 47, 2, 52, 20.

(6) Capitol., *Maxim. iun.*, 1, 5. Viveva ancora nel 239: *C.*, 8, 42, 5. Cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 226 (trad. franc., pp. 300-1).

(7) Lenel, I, c. 559-60.

Da un'iscrizione recentemente scoperta a Salonicco Licinio Rufino risulta contemporaneo di Claudio Menon vissuto in sul principio del secolo III: Dessau, *Z. d. S. S.*, XXVII, p. 420.

(8) Paolo, *D.*, 40, 13, 4.

responsa di Giulio Aquila (1), dei *libri ad edictum* di Furio Antiano (2), del *liber singularis ad legem Falcidiam* di Rutilio Massimo (3) abbiamo troppo pochi frammenti per valutarne l'assunto e il metodo di lavoro e di ricerca. Non è probabile tuttavia ch'esso si discostasse dal metodo che appar normale nei giuristi di tal periodo.

7. Gli ultimi giuristi che figurano nelle Pandette sono Aurelio Arcadio Carisio (4) ed Ermogeniano (5): coi quali s'arriva al principio del IV secolo. Del primo si citano *libri singulares de officio praefecti praetorio*, *de muneribus civilibus* e *de testibus*; del secondo i *libri iuris epitomarum*. Codesti *libri* appunto sono il segno più manifesto della decadenza estrema a cui era discesa la giurisprudenza in quel momento. Essi porgono invero semplicemente una serie di principii elementarissimi, disposti giusta l'ordine dei *digesta* e tolti spesso testualmente da passi elementari di Paolo e d'Ulpiano (6). Ed attestano che omai le stesse opere di costoro riuscivano malamente accessibili e che si avanzava impellente la necessità delle compilazioni (7).

(1) Lenel, I, c. 501-2.
(2) Lenel, I, c. 179-80.
(3) Lenel, II, c. 185-6.
(4) Lenel, I, c. 57-60.
(5) Lenel, I, c. 265-78.
(6) Cfr. Dirksen, *Ueber des Hermogenianus libri iur. epitom.*, negli *Hinterlass. Schrift.*, II, p. 482 e segg.
(7) All'elenco dei giureconsulti, la cui memoria s'affida a qualche parte dell'opera loro pervenutaci direttamente o indirettamente, aggiungiamo alcuni nomi di *iuris consulti*, o *iure periti*, o *magistri*, o *studiosi* ricordati nei monumenti epigrafici. Due iscrizioni ravennati ricordano un Cornelius Carpus iuris studiosus (*Corpus I. L.*, III, n. 2936) e un Successus iure peritus (III, 8836); un'altra di Roma un P. Carbetanius Rufus magister iuris (VI, 1602). Anche l'iscrizione VI, 1853, è destinata ad un *iuris prudens*, di cui però non si legge che l'ultima sillaba *us* del *cognomen*. Un'iscrizione narbonese ricorda finalmente un Q. Valerius Virillio iuris studiosus (XII, 3339). Un giureconsulto cristiano del secolo IV, tale Castorio, è ricordato nel *Corpus* cit., XI, n. 2839; v. G. Cozza Luzi, *Castorio il giovane giur. del sec. IV*, *Studi e docum. di storia e dir.*, XXII, 1901, pp. 475-9.

CAPITOLO IX.

Le compilazioni pregiustinianee, la legge delle citazioni e le leggi romane barbariche dell'Occidente.

1. Nel momento stesso, in cui la necessità delle compilazioni s'avanzava per la giurisprudenza, s'affermava pure per l'altra fonte del diritto allora esistente insieme con questa: le costituzioni imperiali. Intesero a provvedervi, tra lo scorcio del III secolo e i primi cinque lustri del IV, due raccolte private, che dai loro autori si denominano Codex Gregorianus e Codex Hermogenianus (1). Il primo, compilato sotto Diocleziano da un tal Gregorio altrimenti ignoto (2), comprende costituzioni dal 196 al 295; l'altro, composto tra il 314 e il 323, abbraccia costituzioni successive e serve di complemento a quello. Entrambi pro-

---

(1) Sulla denominazione di *codices*, cfr. Mommsen, *Die Benennungen der Constitutionensamml.*, *Z. d. S. S.*, X, 1889, p. 345 e segg.; *Jur. Schrift.* II, p. 359 e segg.

(2) Il Mommsen congettura che quel Gregorio che compilò il *Codex Gregorianus* insegnasse diritto a Berito, e che però il detto *Codex* provenga appunto di colà: Mommsen, *Die Heimath des Gregorianus*, *Z. d. S. S.*, XXII, 1901, pp. 139-44; *Jur. Schrift.*, II, p. 366 e segg.

vengono dall'Oriente (1). Il Gregoriano è suddiviso in libri e in titoli, l'Ermogeniano invece, che ne costituisce la continuazione e il complemento, è in un sol libro suddiviso in titoli; le rubriche dei titoli d'entrambi son desunte dall'editto pretorio, così com'è desunto dalle opere dei *digesta* l'ordine in cui i vari titoli si vengono in essi succedendo. Sotto ciascun titolo le costituzioni (tratte testualmente dagli archivi imperiali (2), coll'indicazione dell'imperatore che le emanò e spesso anche del destinatario e della data), sono disposte cronologicamente. Noi conosciamo codesti codici quasi solo per gli estratti accoltine nella *lex romana Wisigothorum*; e nella parte pervenutaci in questa del Gregoriano mancano le costituzioni anteriori al 196, che certo dovevano esservi comprese.

2. Le costituzioni raccolte in entrambi codesti codici sono *edicta*, *mandata*, ma anche, e assai più, *decreta* e *rescripta*: i quali nel II e nel III secolo costituiscono certamente le manifestazioni più importanti dell'attività legislativa del principe, intesa a porvi in atto le più cospicue innovazioni di diritto. Ma, proprio nel momento a cui appartengono i detti codici, il numero dei rescritti e dei decreti che innovano il diritto si viene di mano in mano restringendo, e s'appresta e si matura via via la riforma di Costantino; giusta la quale non può più porsi in atto alcuna ricognizione generale d'istituti e rapporti nuovi, altrimenti che per mezzo di *leges edictales*, e cioè di statuizioni emanate dal principe e dirette al senato e al popolo, o al prefetto del pretorio; mentre ai rescritti e ai decreti non si riconosce altro valore ed altra portata che di *personalis constitutio*, pel solo caso singolo che li ha provocati (3). La profonda corruzione dominante allora nelle

(1) Mommsen, nell' *Hermes*, XVII, p. 532; *Die Heimath* cit., *Jur. Schrift.*, II, p. 394, n. 3.

(2) Bresslau, *Die commentarii der röm. Kaiser*, *Z. d. S. S.*, VI, p. 257.

(3) Costant. (315), *C. Th.*, 1, 2, 2: '*Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint impetrata. Quod enim publica iura praescribunt, magis sequi iudices debent*'; Arc. ed On., *C. Th.*, 1, 2, 11; Teod. e Valent., *C.*, 1, 14, 2 e 3; Giust., *C.*, 1, 14, 12, 2.

classi superiori rendeva opportuno circondare ogni innovazione di diritto di gravi cautele, e faceva apparire pericolosa la possibilità di porla in atto mediante semplici rescritti o decreti, strappati per corruzione o per favore agli inetti giuristi onde il principe era assistito, non più emanati per la necessità di dare configurazione e ricognizione nuova a nuovi rapporti, secondo le esigenze offerte dalla vita.

Pei rapporti amministrativi di carattere non litigioso concorrono, con le *leges edictales*, le *leges pragmaticae* o *sanctiones pragmaticae*; ma anche queste normalmente non son dirette che a collettività; e lo sono poi costantemente dopo una legge di Zenone intervenuta in tal senso (1).

3. Il Codex Theodosianus, ordinato da Teodosio II nel 435 (2) e pubblicato nel 438, comprende soltanto *leges generales*; benchè cominciando dalle costituzioni di Costantino, ossia dal punto in cui terminavano i due codici precedenti, riesca a riconoscere valore ufficiale ad essi, e ai rescritti e ai decreti raccoltivi (3).

E diviso in 16 libri, ciascuno dei quali è suddistinto in vari titoli, che si succedono nell'ordine consueto dei *digesta* e pel diritto privato recano rubriche tolte dall'editto. In ciascun titolo le costituzioni si susseguono per ordine cronologico, e quelle fra esse, che riguardano più argomenti trattati in titoli diversi, son divise in più parti, che ricompaiono separatamente nei detti titoli.

Il Codice Teodosiano consacrava l'unità di legislazione in entrambe le parti, l'orientale e l'occidentale, dell'impero. Ma nell'Oriente cessa di aver vigore col Codice giustinianeo, mentre continua ad averlo in gran parte dell'Occidente. Un largo estratto di esso è accolto nella *lex romana Wisigothorum*, insieme con estratti

(1) *C.*, 1, 23, 7.

Intorno al significato vario e oscillante che presenta nelle fonti *pragmatica sanctio* v. Mommsen, *Sanctio pragmatica*, *Z. d. S. S.*, XXV, 1904, pp. 51-4; *Jur. Schrift.*, II, pp. 426-8.

(2) *C. Th.*, 1, 1, 5 e 6.

(3) *C. Th.*, 1, 1, 5.

dei due codici precedenti; e fu questo che appunto servì per l'edizione curatane per la prima volta dal Sichard (1); mentre le edizioni successive lo vennero integrando con frammenti scoperti in manoscritti d'origine occidentale (2).

Al Codice Teodosiano tenner dietro delle nuove costituzioni o novellae, promulgate per l'Oriente e rese applicabili per l'Occidente con delle *sanctiones pragmaticae*: secondo la riserva fattane da Teodosio espressamente, nella costituzione stessa con cui pubblicava il Codice già compiuto (3). Pure in Occidente le dette *novellae* conservarono vigore, anche dopo ch'ebber cessato di averlo in Oriente (4): e una raccolta di esse, da Teodosio II ad Antemio, si trova nella predetta *lex romana*, ed è inserita nelle più recenti stampe del *Codex Theodosianus*, in appendice (5). È pure inserita in queste una raccolta di 18 costituzioni dal 331 al 386 relative quasi esclusivamente al diritto ecclesiastico, tramandataci da al-

---

(1) Parigi, 1528.

(2) Frammenti da un palimpsesto torinese (cfr. Peyron, *Mem. dell'Acc. di Torino, classe di sc. mor.*, XXVIII, 1823, pp. 137-330; Baudi di Vesme, *Corpus iur. rom.*, Aug. Taur., 1839) e da un palimpsesto ambrosiano (*Theodosiani codicis gen. fragm. ex membr. bibl. Ambros. Mediol. nunc primum ed.*, W. F. Clossius, Tubingae, 1824). Codesti fr. furono utilizzati dall'Haenel per la sua edizione del codice Teodosiano nel vol. II del *Corpus iur. anteiust.*, di Bonn, 1842. Il palimpsesto torinese fu poi studiato dal Krüger, *Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia, Abhandl. der Berl. Akad.*, 1879 e dal Patetta, *Frammenti torinesi del cod. Teod., Atti e mem. della R. Acc. delle scienze di Torino, serie II*, vol. XLV, 1895. Altri frammenti del C. T. segnalò in un palimpsesto del ginnasio d'Halberstadt U. Schum, *Z. d. S. S.*, IX, p. 365 e segg. Di tutti i detti ms. tien conto l'ultima e magnifica edizione del Mommsen e del Meyer, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes ed.* Th. Mommsen *et* P. M. Meyer, Berol. 1904-5. Sempre utile, pei commenti magistrali ond'è corredata, è l'edizione del Gothofredo (1665, 1736).

(3) C. *de Theod. cod. auct.*, 5-6.

(4) Cfr. Calisse, *Il diritto di Teodosio in Italia, Annuario dell'Università di Macerata*, 1889, p. 15 e segg.; Th. Mommsen, *Sanctio pragmatica* cit., *Jur. Schrift.*, II, p. 426.

(5) *Novellae constitutiones imper. Theodosii II Valentiniani III Maximi Maioriani Severi Anthemii, instruxit* G. Haenel, Bonn, 1844. Cfr. la nota 2.

La prima edizione è del Sichard, e forma un'appendice al Codice Teodosiano.

cuni manoscritti di seguito ad una raccolta di canoni dei concili della Gallia e che dal nome di Iacopo Sirmond, che ne fu nel 1631 il primo editore, è conosciuta comunemente colla designazione di Constitutiones Sirmondi o Sirmondianae (1).

4. La compilazione del *Codex Theodosianus* era stata ordinata da Teodosio, dopo fallita l'attuazione del suo più ampio disegno, concepito fino dal 429, d'una raccolta di costituzioni e di estratti d'opere giuridiche rispondenti alle esigenze pratiche del suo momento. Un disegno molto analogo a codesto era però posto in atto da un privato a noi ignoto, certo prima del 438 e dopo il 372, con un'opera di cui ci rimangono in un manoscritto vaticano dei frammenti, noti da ciò con la designazione di Vaticana Fragmenta; colla quale furono pubblicati la prima volta nel 1823 dal Mai in unione col Bluhme (2). Vi si comprendono costituzioni dal 205 al 372 desunte certo dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, e per la maggior parte di Diocleziano e Massimiano (le quali accusano l'origine occidentale della compilazione), e insieme frammenti di opere di Papiniano, di Paolo e d'Ulpiano (oltre che di un trattato *de interdictis* d'ignoto autore). I singoli frammenti sono preceduti dall'indicazione dell'autore e dell'opera; così come le costituzioni son precedute dal nome del principe che le emanò, e seguite normalmente dalla data. Frammenti d'opere giuridiche e costituzioni sono distribuiti in vari titoli, i quali si susseguono in un ordine che non pare il tradizionale dei *digesta*, e che rappresentano, per quanto sembra, solo una parte esigua dell'intiera compilazione a cui appartengono (3).

---

(1) Cfr. le edizioni dell'Haenel e del Mommsen cit. alla n. 2, p. 117.

(2) *Iuris civilis anteiustinianei reliquiae inditae ex codice rescripto vaticano*, Romae, 1823. Non mancò chi sospettasse che i testi contenuti nei *Vatic. Fragm.* fosser parte precisamente della collezione vagheggiata da Teodosio II. Cfr. Wenk, *Opusc. Acad.*, Lipsiae, 1834, pp. 434-52; Huschke, *Iur. anteiust.*, pp. 713-14.

(3) *Ex empto et vendito, de usufructu, de re uxoria ac dotibus, de excusationibus, quando donator intelligatur revocasse voluntatem, de donationibus ad legem Cincian., de capitoribus et procuratoribus.*

5. È all'incirca contemporanea a questa, e al pari di questa d'origine occidentale, un'altra singolare compilazione, che appare citata nel secolo IX nel trattato *de divortio Lotharii et Tetbergae*, di Hincmaro di Reims, poi di nuovo in una raccolta di canoni del secolo successivo; e della quale si perde poi ogni traccia fino al secolo XVI, in cui la dà alla luce il Pithou (1). Hincmaro la cita senza titolo; mentre i manoscritti la intitolano lex Dei quam praecepit Dominus ad Moysen. Oggidì si suol designarla Collatio legum mosaicarum et romanarum, o anche semplicemente Collatio, significandosene con ciò il contenuto: che consiste appunto nella comparazione di alcune leggi mosaiche con altre romane, redatta forse da un non giurista, col proposito di mostrare le corrispondenze esistenti fra il diritto romano ed il mosaico (2). Per l'esposizione dei principii romani si adducono precipuamente dei passi delle *sententiae* di Paolo, e alcuni altri di Papiniano, di Ulpiano, di Modestino e di Gaio, e costituzioni imperiali tratte dai due Codici Gregoriano ed Ermogeniano.

6. Attesta pure la medesima tendenza di quest'epoca alle compilazioni la cosidetta Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, redatta circa a mezzo del V secolo (3), in Oc-

---

(1) *Fragmenta quaedam Papiniani, Pauli, Ulpiani, Gaii, Modestini*, Lutetiae, 1573. Sulle vicende di codesta compilazione si veggano: Dirksen, *Ueber die Collatio legum mosaicarum et romanarum*, 1846, negli *Hinterlass. Schrift.*, I p. 100 e segg.; Rudorff, *Ueber den Ursprung und die Bestimmung der lex Dei*, nelle *Abhandl. der Akad. der Wiss. zu Berl.*, 1868, p. 265 e segg.

(2) Il Conrat, *Hieronimus und die Coll. leg. mos. et rom.*, nell'*Hermes*, XXXV, 1900, pp. 444-7, richiama la notizia dell'anonimo autore della vita di S. Gerolamo (Martillon, *Vet. Annal.*, IV, 194-6) aver questi redatto un *liber singularis sonansque ad iurisconsultos*, e propone la congettura che la *Collatio* possa essere appunto il libro a cui qui si accenna.

In base ad un passo di Eled Jesu (cfr. Rudorff, *op. cit.*) fu proposta la congettura che l'autore della *Collatio* sia S. Ambrogio. Per la letteratura in proposito cfr. Bardenhewer, *Patrologia*, trad. di G. Mercati, II, § 90, p. 252.

(3) Rudorff, *Z. f. g. R. W.*, XII, p. 63. Il Krüger, *Gesch.*, pp. 306-7 (trad. franc., pp. 409-10) la riferisce invece alla seconda metà del secolo V o al principio del VI; il Karlowa, *Röm. Rechtsg.*, I, p. 995, al secolo VI.

cidente (1), e pubblicata per la prima volta integralmente dal Cuiacio nel 1577 (2). Essa consiste in una raccolta di consultazioni date da un giurista ignoto a quesiti propostigli da avvocati e da causidici: consultazioni confortate con testi giuridici, tolti in particolare da costituzioni dei tre codici allora esistenti e dalle *sententiae* di Paolo.

7. Tra le compilazioni pregiustinianee una ve n'ha, la quale godette fortuna assai singolare, per la larga e persistente diffusione che serbò come fonte di diritto positivo: quella, di cui rimangono versioni intitolate nei manoscritti Leggi dei re vittoriosi e cristiani Costantino Teodosio e Leone; e che è nota dal 1880 in poi colla designazione di Libro di diritto siriaco romano (3). Redatta a servigio di una curia episcopale d'Oriente, e forse di Siria, essa riguardava in particolare le materie più strettamente connesse alla giurisdizione di quella, come il matrimonio e le successioni (4). Vi si esponevano principii e norme di diritto romano generalmente antiquato, desunti forse dalla tradizione scolastica di Berito, o da qualche compilazione dei *libri singulares* ulpianei *ad Sabinum* e dal codice Teodosiano (5); ma coi principii romani vi erano riuniti e confusi principii desunti dal diritto greco e da diritti locali siriaci. Il testo originario di essa non ci è tuttavia pervenuto, e neppure sappiamo con certezza in qual lingua fosse redatto, se in greco o in latino, se in Oriente o in Occidente. Noi ne possediamo solamente delle versioni posteriori, di tra le quali

(1) Fitting, *Z. f. R. G.*, XI, p. 245.

(2) Cuiacio, *Consultationes*, nelle *Opera*, ed. del 1577, I, p. 271 e segg. Fu ripubblicata dal Cuiacio stesso, insieme col Codice Teodosiano.

(3) *Syrisch römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert aus den oriental. Quellen, herausg. übersetzt und erläutert v.* K. G. Bruns u. E. Sachau, Leipzig, 1880.

(4) Rudorff, nelle *Symbolae Bethmanno Hollweg obtulerunt*, Berol., 1868; Voigt, *Das sogen. syrisch röm. Rechtsb.*, nei *Ber. der. Kon. Sächs. Gesellsch. d. Wiss.*, 1893, p. 210 e segg.

(5) Ferrini, *Beitr. zur Kenntnis des sogenann. Syrisch-röm. Rechtsbuches*, *Z. d. S. S.*, XXIII, 1902, pp. 102 e segg. Cfr. più oltre a p. 128.

due siriache, una araba ed una armena furono pubblicate col titolo predetto a cura del Bruns e del Sachau, e corredate di traduzioni in lingua tedesca (1) tre altre siriache furono messe in luce recentemente dal Sachau di sopra ad un manoscritto vaticano (2); mentre altre numerose giacciono tuttora inedite. E sappiamo pure che da esso derivarono in gran parte legislazioni dominate per lungo tempo in Siria, in Etiopia, in Armenia e in Georgia; e alcune di quelle che in Etiopia e in Georgia dominano tuttora.

Dai riferimenti delle predette versioni e dei testi legislativi derivatine sembra ragionevole desumere che il detto testo originario sia da riferire all'Oriente, riuscendo altrimenti inesplicabile la trattazione che vi era compresa di taluni istituti e rapporti essenzialmente orientali; e che però esso fosse scritto in lingua greca, e circa a mezzo del secolo V (3).

8. Paolo ed Ulpiano, riassuntori della giurisprudenza precedente, e Papiniano, interprete insuperato di quella tendenza volta ad universalizzare il diritto che s'era già affermata nel suo momento, e che s'era accentuata anche più intensamente dappoichè il centro della vita politica e giuridica fu portato in Oriente, erano i soli giuristi, di cui gli autori delle compilazioni teste

---

(1) V. *Syrisch-röm.* cit. Le due versioni siriache edite dal Bruns e Sachau nel *Syrisch-röm. Rechtsbuch* cit., furono tradotte in latino dal Ferrini, l'una nella cit. *Z. d. S. S.*, XXIII, pp. 102 e segg., l'altra col titolo *Leges seculares*, nelle cit. *Fontes iuris rom. anteiust.*, Firenze, 1908, pars II, p. 637 e segg.

(2) *Syrische Rechtsbücher*, *I Band. Leges Constantini Theodosii Leonis aus der röm. Handschr. herausgeg. und übers. v.* E. Sachau, Berlin, 1907. V. Mitteis, *Ueber drei neue Handschriften des syrisch-röm. Rechtsbuchs*, *Abhandl der Königl. preuss. Akademie der Wissensch.*, 1905, p. 1 e segg.

(3) Il Mitteis, *op. cit.*, l. cit., ritiene che non si debba respingere più l'origine occidentale del testo originale del libro e la sua riferibilità a S. Ambrogio. Buone osservazioni per l'origine orientale e per la data del sec. V oppone ora B. Dreari, *Notizia di nuovi manoscritti e studi sul libro Siriaco romano delle leggi di Costantino Teodosio e Leone*, *B. d. i. d. d. r.*, XVII, 1905, p. 191 e segg.: *Data ed origine del libro Siriaco*, *Riv. di storia antica*, X, 1906, p. 461 e segg.

segnalate si erano valsi, e che da queste pertanto appaiono noti nella pratica di quel momento. Accanto ad essi rimaneva noto e diffuso, specialmente nella scuola, Gaio; delle cui Istituzioni si venivan facendo estratti e parafrasi (1). Codesti quattro giuristi, a cui s'aggiunse Modestino, il più recente fra quelli che avevan lasciato qualche traccia nella storia della giurisprudenza, furono appunto i privilegiati nella famosa costituzione del 426 di Teodosio II e di Valentiniano III, nota coll'appellativo di legge delle citazioni (2). Le ragioni che la determinarono sono le stesse che provocarono le compilazioni private di cui s'è discorso: la decadenza estrema nel senso giuridico e nella cultura dei giudici e degli avvocati, e la difficoltà, nella grande trascuranza degli studi, di procacciarsi le opere originali dei giureconsulti classici. Tertulliano si doleva che l'antica giurisprudenza fosse omai ridotta ad una *squallens legum silva* (3), e Valentiniano attestava in un documento ufficiale l'inesistenza in talune regioni d'Italia di causidici e di giudici, o di persone che avesser qualche notizia di diritto (4). Per le necessità della pratica questo riusciva assai

---

(1) Un'epitome scolastica è il così detto *liber Gai*, inserito nella *lex romana Wisigothorum* (cfr. pag. 126). Di un'altra interpretazione scolastica delle Istituzioni, redatta probabilmente nel sec. IV in Gallia, ha scoperto notevoli frammenti il Chatelain, in un palimpsesto della biblioteca del Seminario d'Autun. Cfr. *Journal des Savants*, 1898, p. 378 e segg.; *Revue de philologie*, XXIII, 1898, p. 169 e segg.; Ferrini, nei *Rendic. dell'ist. lomb.*, serie II, volume XXXII, 1899. Per le corrispondenze fra il metodo seguito nel lavoro a cui appartengono codesti frammenti, e quello seguito nella parafrasi delle Istituzioni giustiniance attribuite a Teofilo, cfr. Ferrini, *Sui frammenti gior. del palimpsesto di Autun*, negli *Atti della R. Acc. delle Scienze di Torino*, XXXV, 1900.

Edizioni critiche di codesti frammenti hanno porto il Ferrini e lo Scialoja, *B. d. i. d. d. r.*, XIII, 1900, p. 1 e segg. e il Krüger, *Der Kommentar zu Gai institutiones in Autun*, *Z. d. S. S.*, XXIV, p. 375 e segg., poi nell'edizione di Gaio, cit. a p. 100, n. 2.

(2) *C. Th.*, I, 4, 3.

(3) Tertull., *Apol.*, 4.

(4) *Nov. Valent.*, 31, 5. Cfr. altre testimonianze nello stesso senso presso il Bonfante, *Ancora sulla scelta dei giureconsulti e delle loro opere fatta dai compilatori delle Pandette*, nell'*Arch. giur.*, LX, p. 3 e segg. Vedi ora in proposito

dannoso, perchè i dibattiti, specialmente in materia di proprietà, erano a quel momento frequenti. E però s'imponeva la necessità di un rimedio pratico; il quale non poteva aversi che in una raccolta ufficiale di certi testi, trascelti fra i moltissimi inaccessibili e inintelligibili; oppure nella determinazione categorica di un numero circoscritto di giuristi, le cui scritture valessero in giudizio come fonti di diritto. Innanzi di ricorrere al primo partito, di esecuzione più difficile, e a cui Teodosio II non pensò che tre anni appresso, e invano, egli s'attenne al secondo. E determinò, colla costituzione che va sotto il nome suo e di Valentiniano III (1), che avesser forza di legge le opinioni appunto di cinque giuristi: *Papiniani, Paulli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus ita, ut Gaium quae* (2) *Paullum, Ulpianum et cunctos comitetur auctoritas, lectionesque ex omni eius opere recitentur.* Gli altri giuristi potevano essere addotti efficacemente, solo in quanto citati da questi, e nelle opinioni che per la citazione stessa fossero assunte a far parte integrante delle opere di essi, e in quanto l'esattezza della citazione fosse confortata colla produzione del testo originale, ad impedire inclusioni arbitrarie e dolose di citazioni nei testi dei cinque giuristi privilegiati: *eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti*

---

la bella memoria di M. Conrat, *Zur Kultur des röm. Rechts im Westen des röm. Reichs im vierten und fünften Jahrhundert nach Christi*, *Mélanges Fitting*, I, p. 287 e segg.

(1) L'attribuibilità della costituzione a Teodosio II è stata sostenuta di recente in un lavoro di F. G. Savagnone, *La legge delle citazioni*, Palermo, 1899 (estr. dal *Circolo giuridico*): nel quale sono rilievi ed osservazioni assai pregevoli, benchè non ne siano accettabili le conclusioni intorno al contenuto della legge.

(2) Il Savagnone, *op. cit.*, p. 37 e segg., ha proposto di sostituire a codesta lezione, che è quella dell'Haenel (nell'edizione da lui curata del Codice Teodosiano) e a quella "*ut Gaium atque Paulum*" del Gerofredo, una nuova lezione "*ita ut Gaii numquam Paulum*", intesa a fare apparire nella legge posposto Gaio agli altri quattro giuristi. L'ipotesi è arguta, ma le contrasta decisamente il grande favore che Gaio ebbe certo nel IV e nel V secolo. Il S. esagera nella legge l'importanza del criterio cronologico: e codesta esagerazione lo porta ad affermare che in essa le *sententiae* di Paolo fosser preposte alle opere di Papiniano: il che è assolutamente inammissibile.

omnes vires suas operibus miscuerunt, rationem esse consensus..... omniumque quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum, codicum collatione firmentur (1). Nel dissenso, tra le opinioni dei cinque preferiti, doveva aver vigore l'opinione sostenuta dalla maggioranza; o, dato un ugual numero di suffragi a pro di due opinioni diverse, quella che avesse in favor suo l'autorità di Papiniano.

La costituzione, pubblicata in Occidente e rispondente qui alle misere condizioni della cultura giuridica, vi ebbe applicazione più intensa e costante di quello che non avesse in Oriente; dove fu pur promulgata, ma dove la cultura mandava ancora bagliori, attingendo a fonti classiche e antiche, studiate nelle scuole, non ignote ai pratici stessi, e pervenute in buon numero a Giustiniano, il quale informò la sua grandiosa compilazione ad una larghezza di criteri, che gli autori della legge delle citazioni non avrebbero potuto neppur concepire (2).

---

(1) In tal senso è la *communis opinio*. Cfr. HAUBOLD, *De consens. iur. ab Imper. Valentin. III instit.*, Lipsiae, 1796; *Opusc. Acad.*, Lipsiae, 1829, II, p. 1 e segg.; SAVIGNY, *Storia del dir. rom.*, trad. ital. del BOLLATI, I, p. 22. Ma non è senza contrasto. Il PUCHTA, *Ueber das sogenannte Citirgesetz*, *Rhein. Mus.*, V, p. 141 e segg.; VI, p. 87 e segg., negò che la legge fissasse un monopolio per quei 5 giuristi; e affermò per contro che per essa si potessero addurre tutti i giuristi citati da costoro, anche fuori dei luoghi a cui la citazione si riferisce. Modificò poi codesta opinione nel *Cursus*, 9 ed., 1881, p. 360, nel senso che si potessero produrre in giudizio solo i luoghi citati dai 5 giuristi preferiti, ma *nomine proprio*, e non come assunti a parte integrante dell'opera di costoro. La prima opinione del Puchta ebbe fra noi un autorevole fautore nel BONAMICI, *op. cit.*, *Arch. giur.*, LX, p. 11 e segg. Ci sembra però che le contrarie assolutamente lo scopo pratico che la costituzione si propose, e che sarebbe assolutamente mancato, se tale opinione cogliesse nel vero.

Alla prima opinione del P. aderisce di nuovo ora il KRUEG, *Gesch. der Quell.*, 2 Aufl., p. 127, come già il PERNICE, nel BRUNS, *Gesch. der Quell.*, HOLTZENDORFF-KOHLERS, *Encyklop. der Rechtswiss.*, II, p. 150, il GRADENWITZ, *Zur Kritik etc.*, nelle *Mélanges Fitting*, I, p. 518, congettura che la produzione del testo, a cui si allude nella costituzione predetta (*si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum codicum collatione firmentur*) si richiedesse per le scritture degli stessi cinque giuristi preferiti, non già solo per quelle degli altri citati da essi.

(2) Questo occorre tener ben presente, per valutare il valore da attribuire ai numerosi emblemi dei testi classici pervenuti ai compilatori giustinianei, e

9. Nell'Occidente assoggettato ai barbari, a servigio dei romani soggetti, o anche dei barbari dominanti, furon compilate frattanto delle leggi desunte dalle stesse fonti romane che in Occidente ebbero diffusione e fortuna.

A servigio di romani e di barbari insieme, e forse prima per tempo fra tali leggi, è l'edictum Theodorici, promulgato probabilmente nel 500 (1) e contenente in 155 articoli un'esposizione di diritto pubblico e privato desunta da fonti romane, salvo qualche particolare influenza di diritto gotico (2).

I principii romani sono desunti dalle *receptae sententiae* di Paolo, e dai tre codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano; ossia dalle medesime fonti le quali compaiono accolte nella successiva legge romana dei Visigoti.

10. La legge denominata dal secolo XVI in poi lex romana Wisigothorum o breviarum Alaricianum, era de-

---

cui s'accenna da Giustiniano nella *c. Omnem*: e su cui hanno insistito i sostenitori della prima opinione del Puchta. La *c. Omnem* riguarda le condizioni della cultura giuridica in Oriente, non già quelle dell'Occidente.

(1) *Chron. Paschale* (ed. Dindorf) p. 614: ἐποίηση διάταξιν περὶ ἑκάστου νόμου"; Anon. Vales., 79. Cfr. Schupfer, *L'editto di Teodorico*, nelle *Memorie dell'Acc. dei Lincei*, serie IV, vol. III, I, 1888, p. 223 e segg.; *Manuale di storia del diritto italiano*, 2ª ed., 1895, pp. 33-4. Il Gaudenzi, *Die Enstehung des Ed. Theod.*, nella *Z. d. S. S.*, G. A., VII, 1886, p. 34 e segg., propone la data del 512-4, fondandosi sulle tracce lasciate dall'Editto nelle *Varia* di Cassiodorio, e insistendo sulla congettura che questo sia stato compilato quando costui non era questore. Le dette tracce sono riesaminate dal Patetta, *Sull'anno della promulgaz. dell'ed. di Teodorico*, *Atti dell'Acc. delle Scienze di Torino*, XXVIII, 1893, p. 535 e segg., il quale ne ricava tuttavia resultanze diverse da quelle a cui era pervenuto il G. Il P. crede invero l'Editto ancora posteriore al 512-4, e lo riferisce precisamente al 524. Egli si induce a ciò per la corrispondenza del capo 12 dell'Editto con una costituzione del 515, che fa parte delle leggi burgundie (*leg. Burg.*, 79, 5), e per la sottoscrizione che nella *lex romana canonice compta*, c. 211, e nella collezione di Canoni *Anselmo dedicata* (7, 3, 36) trovasi apposta ai capitoli 15 e 16 dell'Editto: *dat. VIII Kal. octob. iust. opimo* (*Iustino et Opimo consulibus*).

(2) L'*Edictum Theodorici* fu pubblicato la prima volta dal Pithou, Parisiis, 1529. L'ultima edizione è del Bluhme, nel *Monum. German. histor. Leges* V, p. 145 e segg.

signata in origine solo col titolo di lex romana. Essa fu compilata nel 506 per ordine di re Alarico II, a servigio dei romani sottoposti al dominio visigotico, e consiste in una raccolta delle fonti romane ancor rispondenti alle esigenze pratiche della vita giuridica di costoro, e idonee a regolarne i rapporti. Il codice Teodosiano costituisce fra le dette fonti la prima e fondamentale. A lato di questo vi figurano tuttavia altre *leges*, quali le novelle di Teodosio, di Valentiniano, di Marciano, di Maggiorano e Severo; poi dei *iura*: e cioè un sunto di Gaio (*liber Gaii*, proveniente forse dalle scuole d'Oriente) (1), le sentenze di Paolo, estratti dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, e infine un responso di Papiniano (per segno d'omaggio alla memoria del sommo giurista che impersonava la giurisprudenza assorta al più alto grado di eccellenza). Nelle riproduzioni di codesti testi non è serbato alcun ordine sistematico (2).

Di tra i testi stessi le *leges* sono riprodotte integralmente: non così i *iura*, e in ispecie le *sententiae* di Paolo, che spesso appaiono raccorciate. Ciascun testo di *iura* e di *leges* è corredato da un'*interpretatio* più diffusa per quelli che per queste, e che per quelli ha natura ed assunto di parafrasi. Essa non sembra opera dei compilatori visigotici, ma emana forse dalle scuole orientali (3).

La *lex romana* cessò d'aver forza di legge con Re Chindasvindo (641-52). Ma essa persistette in Occidente anche dopo, e fuori dei confini del regno Visigotico, come il monumento augusto del pensiero giuridico di Roma: e direttamente, o per mezzo degli estratti che se ne vennero componendo (tra i quali è singolarmente

---

(1) Max Conrat, *Die Entstehung des Westgothischen Gaius*, Amsterdam, 1905 (dalle *Verhandelingen der Koninkl. Akad. van Wetenschappen te Amsterdam*), ha proposto invece la congettura che il *liber Gaii* sia opera degli stessi compilatori visigotici.

(2) Una rielaborazione sistematica del contenuto della *lex Romana Wis.* ha pórta ora M. Conrat, *Breviarium Alarician*um. *Römisches Recht im fränk. Reich in systematischer Darstellung*, Leipzig, 1903.

(3) La prima edizione della *lex Romana* è del Sichard, Parisiis, 1528. L'ultima è di G. Haenel, *Lex Romana Wisigothorum*, Berlin, 1849.

cospicuo e memorando la cosidetta *lex romana utinensis*) (1) valse a serbar viva la luce di tal pensiero, fino al sorgere della scuola di Bologna e al rinnovamento seguitone nella conoscenza delle compilazioni giustinianee.

11. Forse è anteriore al 506, e però precedente a codesta *lex romana*, l'altra compilata per uso dei romani sottomessi alla dominazione burgundia, dopo quella che il Re Gundobado ebbe fatto redigere pei rapporti fra Burgundi (2) e nota colla denominazione di lex romana Burgundiorum o Papianus (3). Essa non contiene, come la *lex romana Wisigothorum*, una scelta di testi, ma reca un'esposizione diretta, e di solito assai scorretta, dei principii romani da applicarsi; desumendoli però per gran parte dalle stesse fonti accolte in quella (4).

---

(1) Cfr. Schupfer, *La legge romana udinese*, *Atti dell'Acc. dei Lincei*, serie III, *Mem. della classe di scienze mor.*, VII, 1881, p. 90 e segg.; *Nuovi studi sulla legge rom. udin.*, *Atti* cit., serie cit., X, 1882, p. 228 e segg.; *Atti* cit., serie IV, vol. III, p. 78 e segg.; *Manuale* cit., p. 149 e segg. Nello stesso senso cfr. Patetta, *Il breviario Alariciano in Italia*, *Arch. Giur.*, XLVII, 1891, p. 1 e segg.

Il Fitting, *Ueber die Heimat und das Alter des sog. Brachilogus*, 1880, p. 3, aveva invece negato, e prima e dopo la conquista franca, l'uso del Breviario in Italia. L'aveva ammesso solo posteriormente alla conquista franca il Savigny, *Storia del dir. rom.*, trad. Bollati, I, p. 435.

(2) Cfr. Schupfer, *Manuale*, p. 43.

(3) La denominazione *Papianus* deriva dallo svarione di un amanuense, il quale, traendo copia della *lex romana Burgundiorum* da un codice che conteneva precedentemente ad essa la *lex romana Wisigothorum*, scambiò la rubrica dell'ultimo titolo di questa (*Papinianus* abbreviato *Papianus*, libro 1 resp.) pel titolo della legge successiva.

(2) La *lex rom. Burg.*, fu pubblicata la prima volta dal Cujacio, in appendice alla sua edizione del Codice Teodosiano (1566). L'ultima edizione è del Bluhme, nei *Monum. Germ. histor.*, *Leges*, III, p. 594 e segg.

CAPITOLO X.

La giurisprudenza nelle scuole d'Oriente e le compilazioni giustinianee.

1. La tradizione classica, omai spenta nell'Occidente, sopravviveva invece tuttora nelle scuole orientali. Lo attesta espressamente Giustiniano stesso, accennando all' ordinamento che vigeva nelle scuole di Costantinopoli e di Berito, precedentemente a lui, e ch'egli riformava colla *C. Omnem*, per coordinarlo colle sue compilazioni (1). Il primo anno di studi vi era dato alle istituzioni di Gaio, e ai *libri singulares* d' Ulpiano *ad Sabinum* relativi alla dote, alla tutela, ai testamenti ed ai legati; il secondo anno alla *prima pars legum*, ossia ai preliminari dell' editto, e a qualcuno dei titoli riguardanti i *iudicia* e le *res*; che si proseguivano poi nell'anno successivo, al quale pure erano destinati i primi 8 libri dei responsi di Papiniano. Nel 4° anno finalmente si studiavano i responsi di Paolo. Il campo era dunque assai largo, e richiedeva da maestri e da discepoli senso giuridico ancor fiorente. Anche di qualche maestro di tali scuole è arrivato il nome e la fama ai giuristi giustinianei e postgiustinianei: così di Donnino, di Demostene, di Eudossio, di Patrizio; e di taluno il

(1) *C. Omnem*, §§ 1-5.

ricordo anche di qualche scritto, come di Cirillo, autore di libri τῶν δεφινίτων (1).

D'altro lato gli stessi lavori, che furon compiuti al tempo di Giustiniano sopra le compilazioni da lui ordinate e che risalgono spesso ai testi classici, nella loro redazione originale e diversa da quella assunta per entro a queste, comprovano la intensità e la resistenza della tradizione, a cui l'ordinamento predetto delle scuole pregiustinianee appare tutto informato. Lo rileva in modo spiccatissimo la parafrasi greca delle Istituzioni giustinianee, pervenutaci da parecchi manoscritti del secolo XII, sotto il nome di Teofilo. Essa è condotta evidentemente sopra un κατὰ πόδα di Gaio, adoprato già nelle scuole prima di Giustiniano, dal quale son desunte le molte notizie di carattere storico con cui l'autore illustra le Istituzioni; notizie che rendono preziosissimo per noi codesto libro, per quanto esso nel tradurre e nell'interpretare il testo giustinianeo non sia scevro d'inesattezze e di errori (2). E lo rilevan pure i frammenti di un commentario greco pregiustinianeo ai libri d'Ulpiano *ad Sabinum*, pervenutici di sopra a papiri scoperti nel 1880 sul Monte Sinai (fragmenta Sinaitica) (3), il quale appare posto in relazione coi mutamenti apportati dai compilatori giustinianei in alcuni dei testi, a cui esso si riferisce e che furono accolti nelle Pandette; e taluni luoghi di compilazioni post-

---

(1) Cfr. Huschke, *Iur. Anteiust.*, p. 860 e segg.

Intorno alle scuole bizantine pregiustinianee v. Monireau, *Histoire du droit byzantin ou du droit romain dans l'empire d'Orient depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453*, 3 vol., Paris, 1843-46.

(2) Errori, i quali hanno fatto dubitare circa l'esattezza dell'attribuzione della paraitasi a Teofilo. Cfr. Ferrini, *Delle origini della parafrasi greca delle istituz.*, *Arch. giur.*, XXVII, p. 353 e segg.; *La parafrasi di Teofilo e i commentari di Gaio*, *Rendic. dell'Istituto Lomb.*, Serie II, XVI, fasc. 10; *Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa*, Bevel., 1894-95, pref.; *Il Digesto*, Milano, 1894, p. 129 e segg. L'esattezza dell'attribuzione è di nuovo riaffermata dallo Zachariae v. Lingenthal, *Aus und zu den Quellen des röm. Rechts*, *Z. d. S. S.*, X, p. 257 e segg.

(3) *Collectio libror. iur. Anteiust.*, III, p. 267 e segg. (cfr. più oltre a p. 155); Huschke, *Iur. anteiust.*, p. 815 e segg. Cfr. Riccobono, *Gli scritti sinaitici* nel *Bull. d. i. d. d. r.*, IX, 1898, p. 218 e segg.

giustinianee, nei quali la figura d'istituti e rapporti modificati dai compilatori giustinianei, appare ritratta nelle sue classiche linee, desunta dalle scritture genuine dei romani giureconsulti (1).

2. La persistenza in Oriente della tradizione classica esercitò una decisiva influenza sopra la grandiosa opera di compilazione, concepita e mandata ad effetto dall'imperatore Giustiniano, nella prima metà del secolo VI, e specialmente sopra quella parte di essa che fu rivolta ai testi di giurisprudenza (*iura*) e che fu da lui intrapresa posteriormente a quella intesa a raccogliere e a coordinare le costituzioni imperiali (*leges*). Le dette costituzioni, per ordine emanato da Giustiniano stesso già nel 528, furono trascelte dai tre codici precedenti (2), e raccolte in un codice denominato novus Iustinianus Codex, sanzionato nel 529 (3). Il Codice constava di 10 libri, suddivisi in vari titoli, che si succedevano per gran parte nell'ordine dell'editto; e nei quali le singole costituzioni eran disposte per ordine cronologico.

3. La compilazione dei *iura* fu ordinata in sullo scorcio dell'anno appresso, colla costituzione *Deo auctore* del 15 decembre; la quale è diretta al *quaestor sacri palatii* Triboniano, e traccia i criteri da seguirsi per essa, da lui e dai collaboratori che il Principe gli dà facoltà di assumersi fra i professori di diritto e gli avvocati (4). Ordinava il principe nella detta costituzione di trascegliere, per la compilazione da formarsi, dei passi " *antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt* ", e di disporre i passi trascelti in guisa da evitare ripetizioni e dissonanze, in un sol volume;

---

(1) Esempi molto istruttivi ha presentato di recente il Riccobono, *Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine. Miscell. di archeologia, di storia, di filologia, dedicata al prof. A. Salinas*, Palermo, 1906, I, p. 153 e segg.; *Il valore delle collezioni giuridiche bizantine per lo studio critico del corpus iuris civilis*, nelle *Mélanges Fitting*, 1908.

(2) *C. Haec quae necessario, De novo codice componendo.*

(3) *C. Summa rei publicae, De Iustiniano codice confirmando.*

(4) *C. Deo Auctore*, 3.

che avesse come a rappresentare " *quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae* ", e fosse ripartito in 50 libri, suddivisi in titoli, da disporsi normalmente nell'ordine dell'editto (1). Ordinava pure che i passi trascelti e da collocarsi nei vari titoli potessero essere accorciati o modificati dai compilatori, in guisa da esser resi ben rispondenti alle esigenze pratiche del loro momento, mutate talora rispetto a quello a cui apparteneva l'opera classica donde eran tratti (2). A dar lume poi ai compilatori intorno ai dissensi esistenti nei testi di momenti diversi, l'imperatore istesso emanò tra il 529 e il 533, delle *decisiones* apposite riunite in una raccolta (*quinquaginta decisiones*) (3), che fu poi trasfusa nella seconda edizione del *Codex* (*Codex repetitae praelectionis*) (4). Una volta compresi tuttavia nella compilazione " *quasi quodam muro* ", tutti i testi o riferiti integralmente dall'opera originaria, o modificati, dovevano avere lo stesso valore di legge, quale emanazione della volontà del Principe; senza più alcun vestigio di quel diverso rango d'autorità, ch'era stato fissato oltre un secolo innanzi dalla legge delle citazioni (5). Con titolo di frequente uso nella giurisprudenza

---

1) *C. Deo Auctore*, 5.

(2) *C. Deo Auctore*, 7: '*Sed et hoc studiosum vobis esse volumus, ut, si quid in veteribus non bene positum libris inveniatis vel aliquod superfluum vel minus perfectum, supervacua longitudine semota et quod imperfectum est repletis et omne opus moderatum et quam pulcherrimum ostendatis. hoc etiam nihilo minus observando, ut, si aliquid in veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis libris posuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformetis et ordine moderato tradatis: ut hoc videatur esse verum et optimum et quasi ab initio scriptum, quod a vobis electum et ibi positum fuerit, et nemo ex comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat*'.

(3) *C. Cordi, de emend. Cod. Iustin.*, 1.

(4) Il Di Marzo, *Le quinquaginta decisiones*, Palermo, 1899, ha tentato ingegnosamente di rintracciare le singole *decisiones* per entro alla seconda edizione del *Codex*. Ma la mancanza di una separazione precisa fra le *decisiones* e le altre costituzioni, intese pure a risolvere incertezze fra diverse correnti di giurisprudenza, genera un ostacolo forse insormontabile a codesto assunto. Cfr. ora P. Krüger, *Iustinian. Entscheidungen streitiger Rechtsfragen im Codex und in den Digesta, aus der E. I. Bekker gewid. Festschrift*, Weimar, 1907.

(5) *C. Deo Auctore*, 5: '.....*his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringesimum paene annum confusum et a vobis purgatum, quasi*

classica, la nuova compilazione doveva denominarsi **Digesta**, o alla greca **Pandectae** (1).

Essa fu compiuta, da Triboniano e dai 16 collaboratori ch'egli si prescelse, nel breve spazio di un triennio e fu sanzionata colla costituzione *Tanta* o Δέδωκεν " *ad Senatum et omnes populos* " del 16 dicembre 533 (2). Codesta costituzione, oltre ad attestare per gran parte l'ottemperanza dei compilatori alle norme prefisse dal Principe nell'altra *Deo auctore*, reca qualche notizia, di cui questa non tocca, su talune nuove norme date dal Principe ai compilatori nel corso dei lavori. Così è della partizione dei 50 libri dei *Digesta* in 7 parti " *in numerorum naturam et artem respicientes* ", determinata da reminiscenze pitagoriche (3). Così pure della indicazione dell'autore di ciascun frammento e del titolo dell'opera donde è tratto (*inscriptio*), voluta da Giustiniano per una *reverentia* ch'egli professa verso l'*antiquitas*, nell'atto stesso in cui riattesta l'eseguimento dato dai compilatori all'ordine suo di mutare i passi trascelti, giusta le nuove esigenze (4); e di un indice, da lui fatto preporre

---

quodam muro vallatum nihil extra se habeat: omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur. § 6: ..... *ut omnes qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tamquam si eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et nostro divino fuerint ore profusa*'; *C. Tanta*, 20: '*omnibus uno dignitatis apice impertito nec sibi quodam aliquam praerogativam vindicante*'.

(1) *C. Deo Auctore*, 12.

(2) I nomi dei collaboratori di Triboniano sono riferiti nella detta *C. Tanta*, 9.

(3) *C. Tanta*, 2-8: πρώτα o preliminari (libri 1-4): *de iudiciis* (5-11); *de rebus* (12-9); *umbilicus* comprendente vari argomenti, il pegno e l'ipoteca, l'editto edilizio colle materie affini, la dote e la tutela (20-7); *de testamentis* (28-36); una sesta parte senza nome particolare comprendente le *bonorum possessiones* e le diverse materie che nell'editto stavano fra queste e le *stipulationes* (37-44), una settima parte, pure senza nome particolare, che comincia dalle *stipulationes* ed abbraccia il diritto criminale (45-50).

(4) *C. Tanta*, 10: '*Tanta... nobis antiquitati habita est reverentia, ut nomina prudentium taciturnitati tradere nullo patiamur modo: sed unuscuiusque eorum, qui auctor legis fuit, nostris digestis inscriptus est: hoc tantummodo a nobis effecto, ut, si quid in legibus eorum vel superfluum vel imperfectum vel minus idoneum visum est, vel adiectionem vel deminutionem necessariam accipiat et rectissimis tradatur regulis*'.

alla compilazione, degli autori e delle opere rappresentatevi per qualche frammento (1).

4. Invece intorno al metodo seguìto dai compilatori, nel loro ingente lavoro di scelta e di coordinamento dei testi escerpiti, la costituzione *Tanta* non dice nulla, come già nulla accennava a predisporlo la costituzione *Deo auctore*. È stato possibile tuttavia rintracciarlo, osservando come nei vari titoli vi siano certi gruppi costanti di opere, i cui estratti appaiono collocati dai compilatori sempre nello stesso ordine, benchè la posizione reciproca dei gruppi muti nei singoli titoli (2). Uno di codesti gruppi contiene essenzialmente i frammenti dei commentari all'editto, dei *digesta* o di monografie su materie edittali (gruppo o massa edittale). Un secondo abbraccia testi di diritto civile (*libri ad Sabinum*) e anche libri edittali relativi a materie che furono regolate preminentemente da fonti di *ius civile*, come la dote, la tutela, i testamenti e i legati (gruppo o massa sabiniana). Il terzo gruppo comprende passi tolti dalle opere di Papiniano e da scritture di carattere essenzialmente pratico (gruppo o massa papinianea).

Quei gruppi o masse di testi rappresentano il lavoro di spoglio di tre distinte sotto-commissioni, tra le quali Triboniano aveva

---

(1) *C. Tanta*, 20. L'*index auctorum* è conservato nel solo manoscritto fiorentino delle Pandette (v. più oltre a p. 140), donde il nome di *index florentinus* con che si suole designarlo.

(2) Fondamentali rimangono sopra questo punto le ricerche del Bluhme, *Z. f. g. R. W.*, IV, 1818, pagg. 257-74. Cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 335 e segg. (trad. franc., p. 448 e segg.); Ferrini, *Il Digesto*, p. 39 e segg.

Le resultanze del Bluhme sono state di recente combattute in un lavoro postumo di F. Hofmann, *Die Compilation der Digesten Iustinians*, Wien, 1900 (a proposito del quale può vedersi utilmente lo scritto del D.r Marzo, *Sulla compil. dei digesti di Giustin.*, *Circolo giuridico*, XXXII, 1901). Il Mommsen, *Hofmann versus Bluhme*, *Z. d. S. S.*, XXII, 1901, p. 1 e segg. *Jur. Schrift.*, II, p. 97 e segg., giudicava, anche dopo le critiche dell'H., del tutto accettabili le resultanze del B.: '*Was er* (Bluhme) *gefunden hat ist sicherer Besitz unserer Wissenschaft und wird es bleiben*'. V. pure nel medesimo senso P. Krüger, *Ueber die Reihenfolge der Leges in den Titeln der Digesten Iustinians*, *Z. d. S. S.* XXII, 1901, p. 12-49.

ripartito il lavoro, prendendo per criterio la tripartizione del corso di studi nelle scuole d'Oriente; la quale aveva per base, come notammo dianzi, i libri *ad edictum* ulpianei, a cui s'aggiungevano (in ispecie pei quattro istituti della dote, della tutela, del testamento e dei legati) i libri *ad Sabinum* e parte degli scritti pratici di Papiniano (1). La sotto-commissione che aveva assunto lo spoglio del terzo gruppo, il meno esteso, ebbe anche l'ufficio d'esaminare le opere giunte a notizia dei compilatori durante il corso del lavoro, e delle quali non si era tenuto conto all'atto della predetta ripartizione. Codeste opere costituirono un gruppo a sè d'appendice, che, a differenza degli altri, non compare mai in principio di un titolo.

Le tre sotto-commissioni eseguirono gli spogli parziali con molta larghezza, discostandosi liberamente dal mandato giustinianeo di trascegliere estratti dalle scritture di giuristi muniti di *ius respondendi*: e cioè accogliendo anche alcuni passi di giuristi repubblicani, e altri di giuristi imperiali sforniti del detto *ius*. E, come ebbero terminati gli spogli, si riunirono per coordinarli. La rubrica dei titoli fu desunta di solito dall'editto (ad eccezione, come ben si intende, di quelli indottivi pei fini prefissi alla nuova compilazione, a comprendere, ad esempio, regole generali sopra il concetto di diritto e le sue fonti, o aforismi relativi ai diversi istituti e così via); e sotto ciascuna si vennero distribuendo i frammenti raccolti, cominciandosi dal gruppo che aveva fornito al titolo il numero più cospicuo di essi. S[illegible] la tal regola pei testi contenenti

(1) Per contrario il Bonamici, *Sulla scelta dei giureccons. e delle loro opere fatta dai compil. delle Pandette*, negli *Annali delle Università Toscane*, XX, p. 5 e segg.; *Arch. Giur.*, LX, p. 1 e segg., sostiene che il criterio fondamentale seguito dai compilatori nel loro lavoro di scelta fu desunto dalla legge delle citazioni. I due passi delle costituzioni *Deo auctore*, 5, e *Tanta*, 20, riferiti dianzi, ci paiono sufficienti a mostrare inaccettabile codesta opinione, per quanto essa sia sostenuta colla grande dottrina propria all'illustre Maestro.

Del tutto arbitraria è la recente congettura dell'Ehrenzweig, *Die Compilation der Digesten Justinians*, *Zeitschr. f. das Priv. und öffentl. Recht d. Geg.*, XXVIII, 1901, p. 313 e segg., secondo la quale i compilatori avrebbero composto i digesti precipuamente sulla traccia di una edizione glossata di Ulpiano.

una definizione del rapporto giuridico a cui il titolo si riferiva, o una norma generale; i quali furono collocati in principio, pur non appartenendo alla massa più largamente rappresentata nel titolo. E se ne derogò parimente pei titoli del libro XX, attinente il diritto di pegno e d'ipoteca: i quali tutti, ad eccezione del 3°, cominciano con un testo di Papiniano, giusta l'ordine dato dal Principe ai compilatori, poco innanzi al compimento delle Pandette; il quale ordine intese a rendere un singolare omaggio all'alto giurista, appunto in quei titoli che nel nuovo ordinamento degli studi erano assegnati al terzo anno: e cioè a quello stesso, che nell'ordinamento precedente era dato alle opere di lui (1).

5. Era già prossima al termine la compilazione delle Pandette, o fors'anche essa era terminata e solo ne rimaneva sospesa la pubblicazione pel tempo occorrente a trarne copie, quando Giustiniano provvide alla redazione di un libro elementare di diritto, che servisse di avviamento ai giovani desiderosi di apprenderlo, " *quibus iuvenes suffulti possint graviora et perfectiora legum scita sustentare* (2) ", e avesse nel tempo stesso valore di legge (Institutiones). La redazione ne fu affidata a tre fra i commissari delle Pandette: Triboniano, Teofilo e Doroteo, e fu compiuta dai due ultimi (3). Costoro presero per base del libro da redigersi le istituzioni di Gaio rimaste in uso nelle scuole orientali: ma trascelsero anche molti passi dai *libri rerum cottidianarum* dello stesso Gaio, e da libri elementari di *institutiones* d'altri giuristi, in particolare dalle *institutiones* di Marciano, per la materia delle scuse dalla tutela e per le successioni *ex S. C. Tertulliano et Or-*

---

(1) *C. Omnem*, 4.

(2) *C. Tanta*, 11.

(3) Ferrini, *De Iustiniani Inst. compos. coniectanea*, XI. 1890, p. 106 e segg., *Sulle fonti delle Istituz. di Giustin.*, nelle *Memorie dell'Ist. lomb.*, serie III, IX, 1891, pp. 131-80. I resultati di codesta memoria sono riassunti nell'ottimo manuale dello stesso Ferrini, *Il Digesto*, p. 125 e segg. V. ancora Appleton, *Les sources des Institutes de Justinien*, *Revue gén. de droit*, XV, 1890, p. 12 e segg., e 97 e segg.; Kalb, *Arch. für die Lat. Lexikographie*, VIII, pp. 208-20; Ferrini, *B. d. i. d. d. r.*, XIII, 1900, p. 101 e segg.

phtiano, di cui Gaio non s'occupava (1), e da quelle di Florentino per le obbligazioni verbali. Anche le *institutiones* d'Ulpiano e di Paolo servirono per qualche singolo rapporto non considerato in quelle altre fonti consuete; come pur servirono a ciò le Pandette che quei compilatori avevano presenti.

I passi trascelti da Gaio e dalle altre fonti furono poi riuniti secondo l'ordine delle istituzioni di Gaio (*ius quod ad personas, quod ad res, quod ad actiones pertinet*): e la compilazione costituita con quelli fu disposta in 4 libri, come già le dette istituzioni: ma, a differenza che in queste, i libri furono poi suddivisi in titoli. Inoltre alle Istituzioni giustiniance fu premesso un titolo *de iustitia et iure*, tolto probabilmente dalle istituzioni d'Ulpiano; e nel 4° libro, insieme col trattato delle *actiones* e delle materie processuali in genere (informate ad un sistema profondamente diverso da quello dominante al tempo di Gaio), furono inclusi il trattato delle *obligationes ex delicto*, e quello dell'*officium iudicis* e dei *publica iudicia*, in due nuovi titoli.

Nei vari titoli i passi classici furono collocati (a differenza che nelle Pandette) senz'indicazione dell'autore e dell'opera da cui son tratti, e in guisa da formar senso continuato: ciò che nelle Pandette accade solo eccezionalmente. Inoltre, benchè in generale formate così colla riunione di testi classici, le Istituzioni contengono taluni brani scritti intieramente dai compilatori: laddove in ispecie vi si espongono istituti e rapporti ignoti tuttora ai giuristi classici.

Teofilo e Doroteo si ripartirono nettamente il lavoro, prendendo a redigere due libri ciascuno. Sembra che Teofilo abbia redatti i primi due, nei quali sono messe a profitto le relazioni del *quaestor sacri Palatii* al Principe sui progetti di legge, relazioni accessibili a lui quale *antecessor* a Costantinopoli, e si adopra un linguaggio rigorosamente ufficiale; che non si trova per contro adoprato più negli altri due, composti da Doroteo residente a Berito, e scarsamente versato nel linguaggio aulico, tanto familiare a Teofilo (2).

(1) Ferrini, cit. *Rendiconti dell'Acc. dei Lincei*, VI, 1890, pp. 326-30. Aggiungi il mio *Papiniano*, I, p. 120 e segg.

(2) Ch. Ferrini, *Sulle fonti* cit., l. cit.

Le Istituzioni furon sanzionate colla costituzione *Imperatoriam*, il 21 novembre del 533.

6. Seguita entro il 533 la pubblicazione delle Istituzioni e delle Pandette, Giustiniano si volse ad ordinare una nuova edizione del Codice, la quale avesse a comprendere anche le costituzioni emanate dopo il 529, e fra queste le *decisiones* con cui egli era venuto tracciando ai compilatori delle Pandette la guida per orientarsi fra le differenti opinioni professate su dati argomenti da giuristi di tempi diversi. La commissione a cui fu affidata codesta nuova edizione, presieduta pure da Triboniano e composta di tre avvocati addetti al Tribunale del *praefectus praetorio* e di Doroteo, terminò entro il 534 il lavoro, che fu pubblicato col titolo di Codex repetitae praelectionis e sanzionato colla c. *Cordi* del 17 novembre. Esso consta di 12 libri, suddivisi in titoli, nei quali le diverse costituzioni si succedono cronologicamente coll' indicazione dell' imperatore che le ha emanate, della data, e del destinatario. La costituzione più antica è di Adriano (1). Le costituzioni del periodo classico degli Antonini e dei Severi sono talora modificate e poste in relazione coi mutamenti di diritto sopraggiunti.

Il primo dei detti libri tratta del diritto ecclesiastico, delle fonti del diritto e degli uffici dei singoli funzionari imperiali; il 9° comprende il diritto penale, gli ultimi tre (10-2) il diritto amministrativo. La trattazione del diritto privato occupa i libri dal 2° all'8° ed è svolta nell'ordine tradizionale dell'editto.

7. Le Istituzioni, le Pandette e il nuovo Codice dovevano costituire, secondo il pensiero del Principe, un'unica fonte di diritto, intangibile ed indiscutibile; e però non passibile nè di critiche nè di commenti, che in qualunque guisa potesser modificare o estendere la portata dei testi che vi erano inclusi. Alle lacune, che tuttora esistessero in quelle leggi, alle modificazioni che appariss-

(1) C. 6. 23. 1.

zero in pratica necessarie, il Principe si riserbava di provvedere con constitutiones novae o novellae. Noi non conosciamo il numero preciso delle novelle giustinianee; è certo tuttavia che per la maggior parte esse cadono fra il 535 e il 539 (1).

Ce ne pervennero tre raccolte: l'Epitome Iuliani, il cosidetto Authenticum, o Authentica, o Liber authenticorum, e una terza non designata con alcun particolare appellativo, composta sotto Tiberio II. L'*Epitome* abbraccia 124 novelle, dal 535 al 555, disposte per ordine cronologico, e riferite in sunto latino, dal testo greco in che erano per la maggior parte redatte. L'*Authenticum* ne comprende invece 134, emanate fra il 535 e il 556, in ordine cronologico fino alla 127ma, e porge delle novelle greche una traduzione letterale. La terza reca testualmente 168 novelle, quattro delle quali di Giustino II e tre di Tiberio II, disponendole per ordine cronologico fino alla 120ma (2).

8. L'*Epitome Iuliani*, composta ai tempi di Giustiniano, verisimilmente da quel medesimo giurista dal quale è denominata, e a servigio dell'Occidente, vi persistette fino a tutto il secolo XI come lo strumento quasi esclusivo, benchè imperfetto, per la conoscenza delle novelle giustinianee.

Dell'*Authenticum* invece, prima che sorgesse la scuola di Bologna, si ebbe una conoscenza solamente saltuaria e sporadica. E la tradizione raccolta da Odofredo, che fa partire la conoscenza di codesta raccolta e la preferenza data ad essa in confronto dell'*Epitome* all'opera personale d'Irnerio (3), giuntone per primo a notizia,

---

(1) Lo Zachariae von Lingenthal, *Z. d. S. S.* XII, p. 13 e segg.; *Jus Graeco-rom.*, III, p. 718 e segg., congettura che le novelle fossero in tutto 174.

(2) Cfr. Biener, *Gesch. der Novellen Justinian*, 1824.

(3) Odofredo, in *Cod., const. Cordi* (ed. di Lione 1551, c. 4, v.) "*Ex istis libris colligitur argumentum contra Dom. Irnerium quia dum Dom. Irnerius allegavit semel in iudicio et oppositum fuit sibi de quadam lege, nulla, quia ei contradicebat, ipse dixit: Vade bene homo: quia liber ille non erat a Iustiniano factus sed a quodam monacho et idcò non erat authenticus. — Sed ipse postea mutavit sententiam suam . . . et dixit quod studium erat illi libro, et in illo libro studiut optime, et bene scivit eum, quod apparet ex eo, quod ipse totum scibat potest super Cod. sequendo nulla, quae legantur super Codice*".

riesce confortata grandemente dalle risultanze di studi recenti venutisi compiendo intorno alle vicende dei libri giustiniaei durante il medioevo, e all'ordine col quale essi pervennero a conoscenza dei giuristi bolognesi (1).

È invece tuttora assai incerta l'origine dell'*Authenticum* e il suo carattere: se in particolare esso consista in una traduzione ufficiale d'una raccolta pure ufficiale, o in una traduzione privata di una tale raccolta ufficiale, o finalmente in una traduzione privata di una raccolta parimente privata (2). Forse l'opinione che ravvisa nell'*Authenticum* la traduzione privata fatta in Italia di una raccolta ufficiale risalente alla stessa età di Giustiniano, si presenta con certa verisimiglianza (3); e vale a spiegare ad un tempo la grossolanità di taluni errori che l'inquinano, e le citazioni che d'altro lato ne porgono le leggi longobarde del VII o dell'VIII secolo, come di un testo di carattere analogo alle Istituzioni ed al Codice (4).

La terza raccolta non divenne nota che nel secolo XV, per mezzo

---

(1) V. Savigny, *Storia del dir. rom. nel Medio evo*, trad. di E. Bollati, I, p. 705; Heimbach, *Authenticum*, Lipsiae, 1861; Gaudenzi, *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*, *Annuario dell'Università di Bologna*, 1900-1, p. 106 e segg.

(2) Il carattere ufficiale dell'*Authenticum* è stato sostenuto dallo Zachariae von Lingenthal, *Sitzungsber. der kön. Preuss. Akad. d. Wiss.*, 1882, p. 995 e segg.; e dal Tamassia, *Per la storia dell'Authenticum*, *Atti del Ist. veneto*, IX, serie VII, 1898, p. 536 e segg.; il quale però non intende come lo Zachariae che l'*Authenticum* costituisca una raccolta chiusa e definita compilata per ordine del Principe; ma che piuttosto comprenda delle singole traduzioni ufficiali di costituzioni giustiniaee, compilate da pubblici ufficiali Ravennati, man mano che ne era pubblicato il testo greco.

(3) Gaudenzi, *Lo Studio* cit., p. 106, riconosce ora colla Zachariae, op. cit., p. 995; coll'Heimbach, *Authent.*, I, p. CCCXXX, e col Tamassia, op. cit., p. 561, che l'*Authenticum* dovette essere compilato in Italia, non già nell'Illirio, come aveva sostenuto dianzi nel suo lavoro *Sui rapporti tra l'Italia e l'impero d'Oriente*, Bologna, 1888, p. 226.

(4) P. Del Giudice, *Studi di storia e dir.*, Milano, 1889, p. 562 e segg.; Tamassia, *Le fonti dell'editto di Rotari*, Pisa, 1889; *Römisches und Westgoth. Recht in Grimoaldi und Liutprandi Gesetzgeb.*, nella *Z. d. S. S.*, G. A., XVIII, 1897, p. 1 e segg.; *Per la storia dell'Authenticum*, p. 600 e segg.

delle stampe compiutene di sopra al manoscritto veneto del XII secolo e al fiorentino del XIV.

9. Le Istituzioni, il Digesto o Pandette, il *Codex repetitae praelectionis* e le Novelle costituiscono nel loro insieme quello che, forse dal secolo XII in poi, si suole denominare Corpus iuris civilis. I manoscritti non porgono però raccolte insieme le dette compilazioni, che ci sono tramandate invece separatamente.

Assai numerosi sono i manoscritti delle Istituzioni; ma, ad eccezione di pochi frammenti contenuti in un palimpsesto veronese, nessuno dei completi risale ad epoca anteriore al secolo X (1).

Possediamo invece un assai antico manoscritto del Digesto, la celeberrima *Littera pisana* o *florentina*, conservata a Pisa prima del 1406, ed ora a Firenze nella Biblioteca Laurenziana. Esso risale forse al secolo VI; ma non può ad ogni modo tenersi posteriore al principio del secolo VII (2). La leggenda lo dice tolto dai Pisani ad Amalfi nel sacco del 1135; ma non sembra omai doversi dubitare della sua provenienza da Ravenna (3), benchè non manchi

(1) SCHRADER, *Prodromus corporis iur. civilis*, 1823, p. 35; DYDYNSKI, *Beitr. z. handschr. Ueberlief. der justin. Rechtsquell.*, Berlin, 1891; KRUEGER, *Gesch.*, p. 337 (trad. franc., p. 594); PAPPIA, *Nota sopra alcuni ms. delle Istituzioni di Giustiniano, con appendice di glosse inedite*, *R. d. i. d. d. r.*, IV, 1891, pagine 17-96.

(2) BRESCMANN, *Historia pandectar. s. fatum exemplaris Florentini*, Utrecht 1722. Il manoscritto della *Littera pisana* o *florentina* è diviso in due grossi volumi, rilegati in velluto rosso cupo e con termagli d'argento sul finire del secolo XV. Il primo volume va dal principio a tutto il libro XXIX; l'altro comprende il rimanente. Le carte sono di finissima pergamena.

La riproduzione in tavole fototipiche del detto insigne manoscritto, che si sta compiendo a cura di una apposita commissione ministeriale, è giunta felicemente al libro XXXII. Essa è pubblicata col titolo: *Digestorum seu pandectarum codex Florentinus olim Pisanus phototypice expressus.*

(3) ZDEKAUER, *Su l'origine del manoscritto pis. delle pand. giust. e la sua fortuna nel medio evo*, Siena, 1890. Capitale rimane sempre su questo tema la prefazione del MOMMSEN all'edizione da lui curata delle Pandette (v. oltre § p. 147). Cfr. in ispecie p. XII e segg. Cfr. di nuovo *Z. f. S. S.*, VI, p. 500, XI, p. 302. E v. pure *Ueber die Kritische Grundlage unseres Digestentexts*, *Jahrb. des gem. Rechts*, V, 1862, p. 407 e segg., *Jur. Schrift.*, II, p. 197 e segg.

tuttora chi sostiene ch'esso abbia potuto esser trasportato a Pisa direttamente da Bisanzio (1). Al medesimo tempo risalgono alcuni frammenti di un palimpsesto di Napoli e d'un papiro di Pommersfelden. Dopo il fiorentino e codesti frammenti di manoscritti ad esso contemporanei, non ne abbiamo più altri che del secolo XI, e numerosi poi dei due secoli successivi. Nei manoscritti dei secoli XI e XII di solito sono omessi quei pochi testi greci che il Digesto contiene: e soltanto quelli del secolo XIII li riferiscono tradotti in latino, di sul manoscritto allora pisano, da quel Burgundio pisano, il quale fu tra i pochissimi giuristi del secolo XII ch'ebbe famigliare la lingua greca.

I manoscritti dei secoli XI-XIII, si comprendono colla generica designazione di *Littera vulgata* o *littera bononiensis*. A differenza del fiorentino, essi recano il testo del Digesto in parti separate e distinte, corrispondenti ai diversi momenti in cui la scuola bolognese, alla quale i detti manoscritti si ricollegano pervenne a conoscenza di quel testo.

La parte giunta per prima a conoscenza della scuola bolognese, e che per ragione di codesta precedenza costituì in essa, e nelle scuole che da essa derivarono, il testo ordinario di studio insieme col Codice (*libri ordinarii*), fu quella che dal principio arriva all'iscrizione del fr. 2 del titolo III del libro XXIV, il così detto digestum vetus. Il testo compreso fra il fr. 2, D., XXIV, III, e il libro XXXVIII costituisce il così detto infortiatum: per entro il quale si fa una seconda suddivisione dalle parole *tres partes* nel fr. 82 D., XXXV, 2 alla fine del detto libro XXXVIII. Il testo che abbraccia i libri dal XXXIX al L costituisce il digestum novum. Verisimilmente questo venne a notizia della scuola bolognese precedentemente all'*infortiatum* (2); ma nell'ordinamento

(1) Bonamici. *Sulla storia del manoscritto pisano delle pandette*, *Arch. giur.*, XLVI, pp. 60-79; *La riproduzione in fototipia del manoscritto fiorentino*, *Atti del Congr. intern. di Scienze storiche*, Roma, 1902, vol. IX, *sez.* V, p. 179 e segg.

(2) Odofredo, *ad leg.* 6, *Dig.*, I, 1: "*Cum libri fuerunt portati, fuerunt portati hi libri: Codex digestum vetus et novum et institutiones; ultimo liber authenticus inventus est*".

scolastico del medioevo fu compreso insieme con questo nei *libri extraordinarii*; e non assorse mai, per quanto comprendesse le materie più importanti per l'uso pratico, al gruppo dei *libri ordinarii*; il quale rimase tradizionalmente circoscritto ai testi che per primi erano pervenuti, mediante Ravenna, a conoscenza dei bolognesi, cioè al *digestum vetus* ed al Codice (1).

Il testo che si contiene nei manoscritti così ripartiti differisce da quello del manoscritto fiorentino. Il Mommsen ha supposto che la formazione di codesto testo sia dovuta all'uso fatto dai bolognesi di un antico manoscritto indipendente dal pisano; che giovò loro, secondo ch'egli pensa, a colmare lacune e ad emendare errori contenuti nel pisano, di cui essi avevan conoscenza per mezzo di una copia del secolo X (2).

Del Codice, nella sua lettera originaria, non abbiamo che frammenti in un manoscritto veronese del secolo VI o del VII (3). Dopo questi non possediamo più che manoscritti dei secoli XI e XII; i quali contengono soltanto i primi 9 libri, che si erano venuti integrando via via ed accostando al testo originario, di sopra l'*Epitome*, comprendente circa un quarto del testo, che era stata in uso dallo scorcio del secolo VII fino a quel tempo (*Epitome aucta*) (4). Diventò anche frequente allora, diffondendosi la notizia delle *novellae* comprese nell'*Authenticum*, l'uso di annotare in margine al Codice quelle fra esse che innovavano il diritto fissatovi. In seguito si usò incorporare senz'altro nel Codice le dette novelle innovatrici.

---

(1) Gaudenzi, *Lo Studio di Bologna*, *Ann.* cit., pp. 94-5; *Lo svolgimento parallelo del dir. longobardo e del dir. romano a Ravenna*, *Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, *Classe di Scienze morali*, *Sezione di Scienze giuridiche*, I, 1906-7, pp. 117 e 159. Secondo il G. il *Digestum novum* sarebbe stato conosciuto a Bologna nel 1063, l'*Infortiatum* nel 1070.

(2) Mommsen, *praef.* cit. ai *Digesta*.

(3) Krüger, *Codicis Iustiniani fragmenta Veronensia*, Berlin, 1874.

(4) Sui manoscritti dell'*Epitome aucta*, cfr. Conrat, *Gesch. der Quell. und Litteratur des röm. Rechts im fruher. Mittelalt.*, Leipzig, 1889-91, I, p. 190. Patetta, *Di un nuovo manoscritto del cod. epitomato*, nel *Bull. d. i. d. d. r.*, VII, 1895, pp. 203-24.

Gli altri tre libri attinenti il diritto penale si tenevan distinti dai 9 precedenti, che soli costituivano il testo designato col nome di *Codex*. Essi erano denominati semplicemente *tres libri*, ed erano inseriti normalmente nei manoscritti nel così detto volumen, che comprendeva insieme con essi le Istituzioni e l'*Authenticum* suddiviso in nove parti o *collationes*, con una decima *collatio* di statuizioni di *ius feudale* (1).

Delle raccolte di novelle, quella che ci è trasmessa da codici più antichi, è l'*Epitome Iuliani*. Dell'*Authenticum* non si hanno manoscritti anteriori al secolo XI, e della terza raccolta di 168 novelle il più antico manoscritto, il Marciano, appartiene al secolo XII.

10. Anche le prime stampe porgono le singole compilazioni giustinianee distintamente, ed osservano pel Digesto la tripartizione dei manoscritti, e pel Codice la separazione dei *tres libri* dai primi 9 (2).

Le Istituzioni furono stampate la prima volta a Magonza nel

(1) SAVIGNY, *Storia del dir. rom.*, I, p. 768; CONRAT, *Op. cit.*, I, p. 190 e segg.; KRÜGER, *Kritik des Iustinianischen Codex*, Berlin, 1867, p. 86 e segg.; prefazione all'edizione da lui curata del *Codex Iustinianus*, p. 49 e segg. Il GAUDENZI, *Mem.* cit., p. 130: *Il tempio della giustizia a Ravenna e a Bologna e il luogo in esso tenuto dal diritto longobardo*, *Mélanges Fitting*, II, p. 79 e segg., congettura acutamente che a Ravenna il *volumen* comprendesse, coi *tres libri* e le istituzioni, la *lombarda* e l'*epitome* di Giuliano, e che vi costituisse l'intiero corpo delle leggi spiegate nella scuola. La sostituzione dell'*Authenticum* all'*Epitome* e dei *libri feudorum* alla *lombarda* sarebbe seguita a Bologna.

(2) BIENER, *Gesch. der Novellen*, p. 232 e segg.; HEIMBACH, *Authenticum*, p. CCCXXXVIII e segg.; HAENEL, *Iuliani Epitome*, p. XLI e segg. v. oltre a p. 140): KRÜGER, *Gesch.*, pp. 384-5 (trad. franc., pp. 514-5).

Per indicazioni particolari sopra le stampe delle compilazioni cfr. in ispecie SPANGENBERG, *Einleitung in das röm. Iustin. Rechtsbuch*, Hannov., 1817; SCHRADER, *Alte Drucke der Theile des corpus iur. civ.*, *Civil. Abhandl.*, pp. 357-540; *Prodromus corporis iuris civilis a* SCHRADERO, GLOSSIO, TAFELIO *profess. tubingens. edendi*, Berolini, 1823; RIVIER, *Introd. histor. au dr. Rom.*, Bruxelles, 1881, p. 496 e segg.; STINTZING, *Gesch. der deutsch. Rechtswissensch.*, München u. Leipzig, 1880-4, I, p. 175 e segg.

1468 (1). Il *Digestum vetus* lo fu nel 1476 a Perugia (2), l'*Infortiatum* nel 1475 a Roma (3), il *novum* nel 1477 pure a Roma (4). La più antica stampa del *Codice* (nei primi nove libri) è del 1475, di Magonza (5). Il *volumen* fu stampato per la prima volta nel 1476 (6); l'*Epitome* di Giuliano nel 1512 (7).

Nel corso stesso del secolo XV, come nel primo quarto del XVI, ciascuna delle dette compilazioni e nelle dette ripartizioni ebbe nuove ristampe (8).

Esse non si discostano però da quelle prime per miglioramenti del testo dovuti a revisioni critiche dei manoscritti. Cotali revisioni si ebbero soltanto nel corso ulteriore del sec. XVI, e col maturarsi del senso critico venutosi disviluppando col rinascimento. Gregorio Aloandro (Meltzer) è il primo a porgere il *Digesto* e il *Codice* completi, senza le divisioni osservate nelle edizioni precedenti. Ed è pure il primo a mettere a partito pel *Digesto* il manoscritto fiorentino, se non veramente mediante uno studio diretto di questo, mediante almeno le copie tratte da Lodovico Bolognini dalla collazione compiutane dal Poliziano sopra una stampa delle tre parti della *Littera vulgata* (9). Egli adoprò pure per la sua edizione, oltre ai manoscritti della *vulgata*, un altro distinto manoscritto assai antico, oggi perduto, dei primi XXV libri.

---

(1) *Apud* Petr. Schoeffer de Gernsheim.

(2) Henricus Clavs, *Ultimo ortus in aug. urbe Perusii impressit.*

(3) Romae, Vitus Puecher *impressit.*

(4) Vitus Puecher *impressit.*

(5) *Apud* Petr. Schoeffer de Gernsheim.

(6) Vitus Puecher *impressit.* Nelle stampe del *volumen* erano di solito unisse le *Istituzioni*, che invece si comprendevano nei manoscritti di esse, perchè si preferì ben presto stamparle a parte, con caratteri diversi e più ampi. V. Savigny, *Storia del dir. rom.*, I, p. 718.

(7) Colle *Leges Langobardorum cum* Nic. Boneti.

(8) Cfr. i cit. alla nota 2, p. 143.

(9) *Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta edit. Norimbergae per* Gregorium Haloandrum *munificentia ac liberalitate amplissi. ordinis*, Norimbergae, 1529. L'edizione aloandrina consta complessivamente di p. 2461 oltre a 7 carte non numerate. Essa è suddivisa in tre tomi, che però non corrispondono alla tripartizione della *vulgata*.

provveduto d'iscrizioni complete dei singoli testi; e in molti luoghi si discostò liberamente dai manoscritti con congetture audaci, talora felici (1). Anche il *Codice* è pôrto da lui, di sopra a vari manoscritti criticamente raffrontati, e coll'indicazione dell'iscrizione e della subscrizione nelle singole costituzioni (2).

L'Aloandro curò pure un'edizione delle *Istituzioni*: la quale tuttavia non supera le edizioni precedenti di così gran tratto come le edizioni delle altre due maggiori compilazioni (3). E curò finalmente la prima stampa della raccolta di 168 novelle redatta sotto Tiberio II,

---

I manoscritti del Bolognini relativi alle emendazioni delle Pandette e dell'Autentico sono citati dal Savigny, *Storia del dir. rom.*, trad. ital., II, p. 731, il quale però non riuscì a vederli nella Biblioteca dei Domenicani in Bologna, ove erano custoditi. Utili notizie porge ora Lodovico Frati, *Lodovico Bolognini*, negli *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, I, 2, 1908, p. 126 e segg., oltre che di codesti manoscritti citati ma non veduti dal Savigny ed oggidì esistenti nella Biblioteca Comunale di Bologna, di due altri del tutto sconosciuti al Savigny: e cioè di un *Libellus castigationum mancupatus inter pandectas originales*, e di un esemplare del *digestum novum* edito a Venezia nel 1489, recante correzioni marginali autografe tratte dalle Pandette fiorentine. Questo incomincia con la seguente avvertenza: " Liber iste " correctus et castigatus fuit ad unguem secundum originales Pandectas flo- " rentinas, quae olim Pisanae fuerunt et per prius Constantinopolitanae, per " me Ludovicum Johannis de Bononia anno domini 1501 et 1502, quibus fui " in regia civitate Florentiae, quo anno 1502 electus fui ab excelso domino " Florentino unus ex quinque dominis de rota, seu Consilio justitiae, etc. Della sincerità di tale avvertenza, e del rapporto vero esistente tra codesto lavoro del Bolognini e le collazioni del Poliziano, potrà esser dato giudizio sicuro solo in seguito ad ulteriori studi e ritrovati, a cui codeste preziose notizie del Frati non mancheranno di dar luogo.

(1) A. M. Bandini, *Ragionamento istorico sopra le collazioni delle Fiorentine Pandette fatte da Angelo Poliziano*, Livorno, 1762; Bonnardi, *Il Poliziano jureconsulto*, Pisa, 1863; Dirksen, *Zur Würdigung der Verdienste des Gregor Haloander, Hinterlass. Schr.*, II, p. 539; Mommsen, pref. all'ed. del *Digesta*, pag. xv; Stintzing, *Gesch. der Deutsch. Rechtswiss.*, I, p. 159 e segg.

(2) *Codicis Dn. Justiniani, ex vetustis praelectionum libris XII ac fide antiquorum exemplar, quoad fieri potest a* Gregorio Haloandro *diligentissime parati recognitique*, Norembergae, 1530.

(3) Norembergae, 1529.

riprodotte nel testo greco, da una copia di un antico testo fatta dal Bolognini, e corredata di una traduzione latina (1).

All'edizione aloandrina del *Digesto* tenne dietro quella dell'Herwagen di Basilea (1548), compiuta sotto la direzione del Viglio e colla collaborazione dell'Alciato; il quale apprestò per essa la traduzione latina dei frammenti greci di Modestino, nel titolo *de excusationibus* (27,1) (2) da lui trascritti direttamente, a quel che sembra, dal ms. fiorentino (3). In quel medesimo tempo in cui l'Alciato leggeva nello Studio bolognese, dalla prima cattedra di diritto civile (1537-1541), un discepolo di lui, lo spagnuolo Antonio Augustino (4), iniziava lo studio critico del detto manoscritto, e componeva quegli *Emendationum et opinionum libri IV*, che assai giovarono ai critici successivi, e che valsero ad apprestarne la prima stampa, seguita per opera di Lelio Torelli, nel 1553 (5).

E all'edizione aloandrina del *Codice* seguì la nuova edizione di Antonio Le Conte, recante le costituzioni greche restituitevi dal Cuiacio e dall'Augustino (6). Lo stesso Le Conte ripubblicò pure, colla scorta di manoscritti sconosciuti all'Aloandro, le *Isti-*

---

(1) Νεαρῶν Ἰουστινιανοῦ βασιλέως τῶν ἐν τῷ νυν εὑρισκομένων καὶ ὡς εὑρίσκονται βιβλίον. *Novellarum constitutionum dn. Iustiniani principis quae exstant et ut exstant volumen* Gregorio Haloandro *interprete*. Norembergae, apud Io. Petreium, A. d. 1531.

(2) *Pandectarum seu digestorum Iustiniani imp. libri quinquaginta non solum ad editionem Gregorii Haloandri diligenter collati sed et Andreae Alciati iureconsultorum nostra aetate decoris consilio indicisque in quam plurimis locis feliciter recogniti, adiectis eiusdem beneficentia Modestini responsis graecis, in titulo de excusationibus tutorum hactenus desideratis nec unquam antea editis*. Basileae ap. Io. Hervagium, anno 1541.

(3) Intorno alla conoscenza diretta, che verisimilmente l'Alciato ebbe del manoscritto fiorentino, v. la mia memoria: *Andrea Alciato e Bonifacio Amerbach*, nell'*Arch. stor. italiano*, 1905.

(4) Cfr. la mia memoria: *Andrea Alciato nello Studio di Bologna*, negli *Atti e Mem. della R. Dep. di Storia patria per le Romagne*, serie III, vol. XXI, 1903.

(5) *Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta ex Florentinis Pandectis repraesentati*, Florentiae, In off. Laurentii Torrentini Ducalis typogr., 1553.

(6) *Codicis libri XII permultis graecis latinisque constitutionibus inscriptionibus notis et summariis ad vetustatem auctis et locupletati* Ant. Contio *auctore*, 1571.

tuzioni (1); le quali, insieme coll'*Authenticum*, ebbero di poi, a cura del Cuiacio, una edizione rimasta famosa per eccellenza di critica (2).

La raccolta greca delle *Novelle* fu ristampata da Enrico Scrimger nel 1558, col contributo di studi apprestati dianzi da Giorgio Tanner sopra il manoscritto veneto (3); indi dal Le Conte coll'ordinamento e la numerazione delle novelle singole, accettata anche di poi, e con una nuova versione latina (4).

La prima edizione comprendente tutte insieme le compilazioni giustinianee col titolo di *Corpus iuris civilis* è a cura di Dionigi Gotofredo (5). E questa servì di base alle edizioni dei secoli dal XVII al XIX; di tra le quali merita segnalazione particolare soltanto quella del Gebauer e Spangenberg, che porge il *Digesto* in base ad una collazione del manoscritto fiorentino e le *Novelle* corredate da una traduzione dell'Hombergk (6).

Una pregevole edizione del *Corpus* fu pubblicata nel 1843, e

---

(1) *Institutionum libri IV antea ab Haloandro contra vetustatis fidem castigati nunc vero ex antiquissimis exemplaribus quibus ille se defectum questus est repraesentati per* Antonium Contium, 1560.

(2) Parisiis, 1585.

(3) Αυτοκρατόρων Ιουστινιανοῦ, Ιουστίνου, Λέοντος νεαρὰι διατάξεις Ιουστινιανοῦ ἔδικτα: *Imp. Iustiniani... novellae constitutiones Iustiniani quidem opus antea editum sed nunc primum ex vetustis exemplaribus studio et diligentia* Henrici Scrimgeri Scoti *restitutum atque emendatum et viginti tribus constitutionibus quae desiderabantur auctum anno 1558: Excudebat* Henricus Stephanus.

Alla detta edizione l'Agileo pubblicò nel 1560 un supplemento, del quale fu tratto profitto per la ristampa di Basilea, 1561.

Pel rapporto fra gli studi del Tanner sopra il testo veneto delle Novelle e la predetta edizione dello Scrimger, v. Stintzing, *Gesch. der deutsch. Rechtswiss.*, I, p. 233 e segg.

(4) *Authenticae seu novellae constitutiones D. Iustiniani cum veteri tralatione Graecis nunc primum apposita. Additis quae hactenus desiderabantur pluribus constitutionibus suoque loco... collatis. Omnia notis ac argumentis illustrata et sedulo recognita* Ant. Contio *auctore*, Lugd. 1571.

(5) Genevae, 1583.

(6) *Corpus iuris civilis codicibus veteribus manuscriptis et optimis quibusque editionibus collatis recensuit* Geo. Christ. Gebauer *et post eius obitum ed. curavit* Geo. Aug. Spangenberg, Gottingae, 1776-1797.

più volte ristampata in seguito, a cura dei fratelli Kriegel (1). Pel *Digesto* seguì una nuova edizione, preziosa per larghezza e acutezza di critica, del Mommsen (2); e pel Codice (3), e per le Istituzioni (4), seguirono due edizioni del Krüger. Codeste edizioni, insieme con un'altra delle Novelle curata dallo Schoell e dal Kroll, furono raccolte in una stampa stereotipa del *Corpus iuris civilis*; la quale è preferibile ad ogni altra per l'uso scolastico e forense (5).

Per le Novelle possono anche consultarsi, per l'apparato critico assai pregevole, le edizioni distinte dell'*Epitome* e dell'*Authenticum* curate la prima dall'Haenel (6), la seconda dall'Heimbach (7), e la raccolta greca cronologicamente ordinata dallo Zachariae von Lingenthal (8). Anche delle Istituzioni si può consultare utilmente l'edizione del Biener (9), e ancor più quella dello Schrader, corredata di note copiose e preziose (10); e l'altra del Gneist, pel raffronto che porge del testo giustinianeo colle Istituzioni di Gaio (11).

11. Giustiniano aveva voluto che le compilazioni da lui ordinate provvedessero ad ogni esigenza della pratica e che però costituissero la fonte esclusiva, a cui giuristi e giudici avessero a

---

(1) *Corpus iuris civilis recognosci coeptum a* D. Alberto *et* D. Mauritio fratribus Kriegelius, *continuatum cura* D. Aemilii Herrmanni *absolutum studio* D. Eduardi Osenbrüggen, 1828-43.

(2) *Digesta Iustiniani Augusti recognovit* Th. Mommsen, Berolini, 1866-70.

(3) *Codex Iustinianus recogn.* P. Krueger, Berol. 1877.

(4) *Institutiones Iustin. recogn.* P. Krüger, 1867.

(5) *Corpus iuris civilis*, Berolini, *apud* Weidmannos. L'ultima ristampa è del 1905.

(6) *Iuliani epitome latina Novellarum Iustiniani instruxit* G. Haenel, 1873.

(7) *Authenticum. Novellarum constitut. Iustiniani versio vulgata, recens.* G. E. Heimbach, 1846-51.

(8) *Iustiniani novellae quae vocantur sive constitutiones quae extra codicem supersunt ordine chronologico digestae ed.* Zachariae V. Lingenthal, Lipsiae, 1881.

(9) *Iustiniani Instit. ed.* F. A. Biener, 1812.

(10) *Iustiniani Instit. ed.* Schrader, 1832; ed. stereotipa 1836.

(11) *Institutionum et regul. iuris rom. syntagma edid. et breri annotatione instruxit* Rudolphus Gneist, Lipsiae, 1880.

ricorrere. Vietò pertanto *commentarios illis adplicare*, consentendone solamente traduzioni letterali (κατὰ πόδα), *indices* o riassunti, e παρατίτλα, recanti l'indicazione apposta a singole leggi d'altre leggi parallele, o apposta a singoli titoli degli altri testi relativi agli stessi argomenti in essi trattati (1). E riordinò colla costituzione *Omnem* le scuole, per guisa che le compilazioni da lui formate vi costituissero l'unico testo da studiarvisi: assegnando al 1° anno le Istituzioni e i libri preliminari, πρῶτα, del Digesto, al 2° ed al 3° anno i libri *de iudiciis* e *de rebus* e alcuni titoli dell'*umbilicus* alternativamente, al 4° i libri rimanenti dell'*umbilicus*, e al 5° il Codice (2).

Ma il precetto di Giustiniano non fu eseguito che sol formalmente. I lavori, designati coi titoli di parafrasi, di *indices* e di κατὰ πόδα, contengono qualcosa di più e di diverso da quello che codesti titoli dovrebbero significare; e si ricollegano alla tradizione classica precedente alle compilazioni giustinianee, e che Giustiniano non riuscì dunque d'un tratto a spezzare. La parafrasi delle Istituzioni attribuita a Teofilo contiene, come già notammo, trattazioni e notizie storiche desunte da Gaio; gli *indices* del Digesto di Teofilo e di Doroteo, quelli stessi un po' più tardi di Stefano, l'*index* del Codice di Taleleo, considerano i luoghi dei giuristi classici e le costituzioni imperiali nel loro testo originario, e indipendentemente da quello assunto per entro le compilazioni (3).

---

(1) C. *Deo auctore*, 12: '*Nostram autem consummationem, quae a vobis Deo adnuente componetur, digestorum vel pandectarum nomen habere sancimus, nullis iuris peritis in posterum audentibus commentarios illi adplicare, et verbositate sua supra dicti codicis compendium confundere: quemadmodum et in antiquioribus temporibus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est: sed sufficiat per indices tantummodo et titulorum suptilitatem quaedam admonitoria eius facere, nullo ex interpretatione eorum vitio oriundo*'; c. *Tanta*, 21: '*alias autem legum interpretationes* (fuori degli *indices*, dei κατὰ πόδα e dei παρατίτλα) *immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus*'.

(2) *C. Omnem*. 2-5.

(3) Cfr. su tali lavori: Heimbach. *Prolegomena Basilicorum*, nel vol. VI dell'edizione dei *Basilic. libri*, Lipsiae, 1870; *Griech. röm. Recht.*, nel Pauly,

La tradizione classica non si estinse che a poco a poco, durante il secolo successivo, col decadimento avanzantesi del senso giuridico, che nell'età di Giustiniano era nelle scuole e nella pratica ancor fiorente, e coll'aggravarsi per la comune dei giuristi greci della difficoltà d'intendere la lingua latina, nella quale i testi classici eran redatti.

Assunto modesto e rispondente al disegno di Giustiniano hanno due opere compilate sotto Giustino II: l'una, un *index* del Digesto da un anonimo, l'altra un riassunto del Digesto stesso, pregevole come che breve e conciso, da Cirillo. Ma nel secolo successivo le stesse compilazioni giustinianee riuscirono difficilmente intelligibili ai pratici che dovevano applicarle come leggi positive; talchè si avvertiva il bisogno di comporne degli estratti e dei compendi.

A un tal bisogno appunto intese provvedere nella prima metà del secolo VIII (739) la così detta Ἐκλογὴ τῶν νόμων ἐν συντόμῳ γενομένη di Leone Isaurico, la quale porge in 18 titoli un prospetto di norme di diritto privato e di alcune sanzioni penali desunte dalle Istituzioni, dalle Pandette, dal Codice e dalle Novelle (1). Essa provvide alle esigenze della pratica per oltre un secolo.

Ma, sul cadere del secolo IX, Basilio il Macedone (870-86) concepì il disegno di una più ampia compilazione; la quale, fondandosi più largamente dell'Egloga sulla legislazione giustinianea, accogliesse insieme i mutamenti seguiti dopo di questa nella legislazione imperiale o nelle consuetudini venutesi via via maturando. Se pure cotal disegno fu condotto a compimento già durante il regno di Basilio, non seguì tuttavia lui vivo la pubblicazione della compilazione che avea designato; ma solo seguì la pubblicazione dei due compendii, a cui egli avea dato mano nell'attesa

Realencykl., I, col. LXXXVI e LXXXVII; Zachariae von Lingenthal, *Gesch. des griechisch. röm. Rechts.*, 3 Aufl., Berlin, 1892, p. 5 e segg.; Siciliano Villanueva, *Diritto Bizantino*, 1906 estr. dalla *Enciel. giurid. italiana*.

(1) V. il testo edito dallo Zachariae, *Collectio librorum iuris graeco-romani inceditorum. Eclogae Leonis et Constantini et Epanagoge Basilii Leonis et Alexandri*, Lipsiae, 1852.

di quella; del Πρόχειρος νόμος, che dovea sostituire le Istituzioni giustinianee (1) e dell' Ἐπαναγωγή τῶν νόμων che dovea valerne di complemento (2). La compilazione voluta da Basilio venne in luce, verisimilmente rifusa ed accresciuta, sotto Leone (886-911) colla intitolazione di Ανακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων (*repurgatio veterum legum*), o più brevemente τὰ Βασιλικά. Essa accolse in 60 libri, suddivisi a lor volta in vari titoli, delle traduzioni o delle parafrasi, o degli estratti di testi del Digesto, del Codice o delle Novelle, coll'aggiunta di scoli e spiegazioni degli antichi giuristi bizantini, contemporanei di Giustiniano e successivi. Non ce ne pervenne il testo intiero e genuino; ne possediamo bensì degli ampi frammenti trascritti in epoche differenti, e variamente alterati e corredati di aggiunte e di glosse, pure appartenenti a tempi diversi (3). Codesti frammenti costituiscono un prezioso sussidio all'interpretazione dei testi giustinianei ed alla ricostruzione delle dottrine venutesi formando intorno ad essi nelle scuole d'Oriente.

12. Compilato il Digesto, Giustiniano aveva vietato il ricorso alle opere dei giureconsulti, donde erano stati tratti i frammenti accoltivi; dovendosi a questi frammenti attribuire il senso ed il valore che assumevano per entro alla compilazione, colle mutazioni o soppressioni talora operatevi dai compilatori, non quello che essi avessero avuto già nella loro sede originaria. Verisimilmente, a rendere impossibile il ricorso e il riscontro, egli prescelse il partito di far distruggere quanti più esemplari potè delle opere classiche e delle raccolte e compilazioni di giurisprudenza che avevano preceduto la sua.

Questo spiega come, all'infuori del Digesto giustinianeo, pochis-

---

(1) Ediz. dello Zachariae: Ὁ πρόχειρος νόμος, *Imperatorum Basilii Constantini et Leonis Prochiron*, Heidelberg, 1837.

(2) Zachariae, cit. *Collectio* cit. a p. 150, n. 1.

(3) *Basilicorum libri LX ed.* C. G. Heimbach, Lipsiae, 1833-70 (con un supplemento dello Zachariae); *Basilicorum libri LX. vol. VII. Edit. Basil. Heimbachianae supplementum alterum rel. libror. med. ex libro reser. Ambrosiano edit* E. C. Ferrini, I. Mercati, Lipsiae, 1897.

simo ci sia pervenuto o direttamente o per mezzo di compilazioni anteriori alle giustinianee, dell'immenso lavoro prodotto dai giureconsulti romani nel corso di più che quattro secoli. Quel pochissimo siam venuti per gran parte già accennando, nel trattare dei singoli giureconsulti, delle opere loro e delle compilazioni pregiustinianee.

Così ne' *Vaticana Fragmenta* vedemmo contenersi, oltre a costituzioni imperiali, dei passi di Papiniano, di Ulpiano e di Paolo: nella *Collatio*, con altre costituzioni, passi di costoro e di Gaio e di Modestino; nella *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*, costituzioni ancora, e testi, specialmente delle *sententiae* di Paolo. E nella *lex romana Wisigothorum* sappiamo esser riferita, cogli estratti dei tre codici pregiustinianei, gran parte delle dette *sententiae*, oltre al *liber Gaii* e ad un frammento di Papiniano. Delle opere pervenuteci direttamente si accennarono le *institutiones* di Gaio, i frammenti scoperti ad Autun di un commentario scolastico di Gaio stesso, il libretto sull'*assis distributio* di Volusio Meciano, il *liber singularis regularum* d'Ulpiano (*Tituli ex corpore Ulpiani*) e i frammenti delle *institutiones* di costui.

È da aggiungere qui la menzione d'altri pochi frammenti direttamente pervenutici, di opere che son rappresentate già nel Digesto giustinianeo da cospicuo numero di testi accoltivi, e di qualche altro testo o frammento anonimo. Così in alcuni papiri scoperti in Egitto nel 1876, ed acquistati dai musei di Berlino e di Parigi, sono contenuti pochi responsi di Papiniano, tratti dai libri 5° e 9° (1). Un papiro della stessa provenienza contiene un passo dei *libri ad edictum* di Paolo, ch'è pur riferito nel Digesto 17, 2, 67, 1 e 65, 16 (2). Altri ancora contengono un frammento d'ignoto autore.

(1) Per le varie edizioni di tali frammenti cfr. il mio studio su *Papiniano*, I, p. 127 e segg.

(2) *New Classical Fragments and other Greek and Latin Papyri, edited by* B. P. Grenfell *and* A. S. Hunt, Oxford, 1897, n. 107, pp. 156-7. Cfr. Scialoja, *Atti dell'Acc. dei Lincei*, 1897, p. 236; Krueger, *Z. d. S. S.*, XVIII, pp. 224-6; Collinet, *N. r. h. d. d. fr.*, 1897, pp. 538-41.

che parrebbe far parte d'un commentario all'editto *de iudiciis* (1). Provengono dal medesimo fondo una pergamena, donde fu tratto il così detto *fragmentum de formula Fabiana*, che pure a sua volta sembra appartenere ad un commentario all'editto, forse di Paolo (2), e tre frammenti di pergamena acquistati nel 1903 e 1904 dalla Biblioteca di Strassburgo e contenenti tre passi delle *disputationes* d'Ulpiano, uno dei quali, corrispondente col fr. 32 D. 15, 1, comprova la genuinità di alcune parole, che da recenti studiosi di tal passo vi erano state ritenute interpolate (3); e un papiro della biblioteca d'Heidelberg che reca alcune linee di Paolo corrispondenti a tre luoghi di lui accolti nel Digesto (*D.* 5, 2, 16, 1; 18 e 19) corredate da glosse greche (4).

Altri testi si contengono in pergamene di origine differente: così il frammento *de iure fisci* (in cui taluni ravvisano una parte

---

(1) Pubblicato dal Mommsen, *Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss. zu Berlin*, 1879, p. 501 e segg., *Jur. Schrift.*, II, p. 68 e segg., il quale lo ritenne parte di un'opera a servigio dei magistrati e dei giudici per la procedura ordinaria, e in contrapposto alla *cognitio extraordinaria*. Nel senso da noi accolto si pronuncia l'Huschke, *Iur. anteiust.*, p. 623, e vi inclina pure il Krüger, *Gesch.*, p. 249 (trad. franc., p. 334).

(2) *Fragmentum de formula Fabiana herausgeg. u. erlaut. von* Pfaff *und* Hofmann, Wien, 1888.

Su questo testo cfr., oltre il commento degli editori: Krüger, *Z. d. S. S.*, IX, p. 143 e segg.; Gradenwitz, *Ibid.*, IX, p. 395 e segg.; Girard, *N. r. h. d. dr. fr.*, XIV, p. 677; Scialoia e Segre, *B. d. i. d. d. r.*, I, 1888, p. 126 e segg. Gli editori lo attribuirono a Pomponio. Ma una citazione di Marcello, segnalatavi dal Gradenwitz, esclude assolutamente l'attendibilità di tale attribuzione. Il G. propone di riferirlo ai libri di Paolo *ad Plautium*. E in verità parecchi indizi formali inducono a veder qui la mano di Paolo (così anche Lenel, *Paling.*, II, c. 1231). Ma, più probabilmente che ai libri supposti dal G., il fr. appartiene al commentario di Paolo all'editto. In tal senso opina pure il Ferrini, *Osservazioni sul fr. de formula Fabiana*, *Rendic. dell'Ist. lomb.*, serie II, vol. XXXIII, 1900.

(3) Lenel, *Zwei neue Bruchstücke aus Ulpians Disputationen*, *Sitzungsber. der Kön. Preuss. Akad. der Wiss.*, 1903, p. 922 e segg.; *Z. d. S. S.*, XXIV, pagina 416 e segg.; *Neue Ulpianfragmente*, 1904, p. 1156 e segg.; *Z. d. S. S.*, XXV, p. 368 e segg.

(4) Gradenwitz, *Glossierte Paulusreste in Zuge der Digesten*, *Z. d. S. S.*, XXIII, p. 458 e segg.

delle *sententiae* di Paolo, taluni invece parte delle *opiniones* d'Ulpiano) conservato da una pergamena scritta di mano del V o del VI secolo, che serviva d'involucro al codice palimpsesto di Gaio, esistente nella Capitolare di Verona (1); e il così detto *tractatus de gradibus* recato dai manoscritti che contengono la *Notitia dignitatum* (2).

Certi *interpretamenta*, ossia raffronti di vocaboli e testi greci coi corrispondenti latini, che si contengono in un codice di S. Gallo e sono attribuiti di solito al grammatico Dositeo, vissuto al tempo degli Antonini, porgono nella terza parte *(familiarium colloquiorum formulae)*, con altri componimenti di natura non giuridica, una *disputatio forensis maxime de manumissionibus* (3). Codesto testo, oltre che di manomissioni, discorre prima del concetto di diritto e delle partizioni del diritto (4). Il nome dell'autore non è indicato, e le opinioni degli studiosi sono divise, nell'attribuirlo a Gaio (5), o a Pomponio (6), o a Cervidio Scevola (7), o ad Ulpiano (8).

---

(1) Edito la prima volta dal Goeschen nel 1820, in appendice alla stampa di Gaio. Ripubblicato, in seguito ad una revisione del testo, dal Krüger, *Fragm. de iure fisci*, 1868.

Il Walch, *De aetate fragm. vet. iur. de iure fisci*, 1838, attribuì il frammento all'epoca posteriore a Diocleziano. Alle *opiniones* alpiane lo attribuisce l'Huschke, op. cit., l. c.; alle *sententiae* di Paolo il Krüger, *Gesch.*, pp. 250-1 (trad. franc., p. 336).

(2) Edito dal Böcking nel *Corpus iur. anteiust.*, I, p. 173.

Possediamo, intorno allo stesso argomento, numerosi *stemmata cognationum*, ossia prospetti dei gradi di parentela, disposti in forma di tavole. Cfr. *Corpus iuris civilis*, ed. Schrader, I, p. 452.

(3) Pel detto manoscritto degli *interpretamenta* e per gli altri non contenenti la *disputatio*, cfr. Keumbacher, *De codicibus quibus interpretamenta pseudodositheana nobis tradita sunt*, Monachii, 1883; e cfr. pure ivi a p. 51 e segg. gli argomenti per la riferibilità degli *interpretamenta* a Dositeo, contro altri che li attribuirono invece a Giulio Polluce.

(4) Edito per la prima volta dal Pithou, nei *Fragm. quaed.* cit.

(5) Dirksen, *Hinterlass. Schrift.*, II, p. 395 e segg.

(6) Vonet, *Ueber den Dositheus*, Beil. VIII al *Ius naturale*, I, p. 617 e segg.; Karlowa, *Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 764 e segg.

(7) Huschke, *Iur. anteiust.*, p. 426.

(8) Cuiacio, *Observ. et em.*, 13, 31.

o a Paolo (1), o a Marciano (2). Il fatto che vi si rappresenta come tuttora di pratica attuabilità la *manumissio censu* consiglia ad attribuirlo piuttosto a giuristi del secolo II che ad altri del III. Ma per nessuno di quei giuristi esistono argomenti davvero decisivi (3). E nulla esclude che codesto testo appartenga, anzichè ad alcuno dei giuristi a noi noti, a qualcuno degli altri, il cui nome non giunse fino a noi; o che appartenga a più d'un giurista e rappresenti, così com'è, una scelta di testi differenti, fatta dallo stesso autore degli *interpretamenta* (4).

Qualche altro passo è pure incluso in opere di antichi grammatici (5), o di qualche tardo compilatore bizantino (6).

I testi classici pervenutici altrimenti che nelle compilazioni giustinianee, già noti fino al 1841, furono raccolti nel Vol. I del *Corpus iuris romani anteiustiniani*, edito a Bonn in quell'anno. Di essi, e degli altri venutisi via via discoprendo più tardi, furono curate due raccolte, una dal Krüger, dal Mommsen e dallo Studemund (*Collectio librorum iuris anteiustiniani*, Berlin, I, 1905, II, 1878, III, 1900); un'altra dall'Huschke (*Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, Lipsiae, 5 ed., 1886); nella quale sono anche compresi vari accenni di scrittori giuridici e non giuridici agli antichi giureconsulti della repubblica.

---

(1) Lachmann, *Versuch. über Dositheus*, 1837; *Klein. Schrift.*, II, 1876.

(2) Savagnone, *L'autore del cosidetto frammento Dositeano*, Palermo, 1896 (dal *Circolo Giuridico*).

(3) Anche il Krüger, *Gesch.*, p. 252 (trad. franc., p. 338) s'astiene dal pronunciarsi intorno alla riferibilità del fr. all'uno o all'altro giurista.

(4) Così già lo Schilling, *Diss. crit. de fr. iur. rom. Dos.*, Lipsiae, 1819.

Una pergamena ora perduta e nota al Ferron, *Cons. Burdig. comm.*, Lugd., 1536, pag. 77, conteneva una *regula* di Pomponio; un manoscritto già posseduto dal Pithou, ora pure perduto, conteneva un'altra *regula* di Modestino. Cfr. a p. 54 l'edizione della *Lex Dei*, citata più sopra a p. 119.

(5) Due frammenti delle *institutiones* di Paolo sono citati da Boezio, *ad Cic. Top.*, 2, 4, 19; un altro è riferito in un trattato anonimo *de inventione* recentemente scoperto: cfr. Thomas, *Revue de l'inst. poli. en Belgique*, XXI, p. 30 e segg.; Krüger, *Gesch.*, p. 247 (trad. franc., p. 331); frasi d'Ulpiano son ricordate da Prisciano, 3, 4, 21; 10, 2, 13, e nello *Spicilegium Solesmense*. Cfr. Krüger, *Gesch.*, p. 253 (trad. franc., p. 339).

(6) Una *quaestio* di Papiniano è citata nell'*Hexabiblos* di Costantino Armenopulo, 2, 4.

Essi sono pur compresi, insieme colle Istituzioni giustinianee, nella seconda parte dell'eccellente raccolta del Girard, *Textes de droit rom.*, 3ª ed., 1903, p. 195 e segg. E furon ristampati testè, colle leggi romane barbariche, e con una versione latina apprestata dal compianto Ferrini d'una delle due versioni siriache del così detto Libro di diritto siriaco romano *(Leges saeculares)* nella seconda parte delle *Fontes iuris romani anteiustiniani*, ed. I. Baviera, Firenze, 1909.

Accanto a codeste raccolte, che costituiscono un integramento del Digesto, è qui da ricordarne un'altra, la quale serve d'integramento ai Codici pregiustinianei ed al giustinianeo: comprendente appunto le costituzioni anteriori a Giustiniano, non accolte in questo o accennate o riferite da scrittori giuridici e non giuridici o da monumenti epigrafici: il *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latarum, quae extra const. cod. supersunt, ed. illustr.* G. Haenel, Lipsiae, 1857.

CAPITOLO XI.

La critica delle compilazioni giustinianee.

1. Finchè le compilazioni giustinianee ebbero esse medesime forza e valore di diritto positivo, i testi che vi si trovano raccolti furono studiati ed interpretati con intendimenti meramente pratici, e come parti di uno stesso monumento legislativo. Perciò il senso e la portata di ciascuno di quelli furon desunti dalla sua lettera e dalla sua sede per entro alle singole parti delle dette compilazioni, senza verun riguardo all'età a cui esso appartiene ed allo svolgimento raggiunto in questa dagli istituti e rapporti a cui si riferisce, o alle caratteristiche dell'opera da cui è tratto, o all'originaria natura della costituzione imperiale escerpita.

Nel lungo periodo che intercede fra le origini della scuola bolognese, in cui lo studio delle compilazioni giustinianee fu rinnovato e ripreso dietro la tradizione della scuola ravennate, e le opere di codificazione che resero memorando e celebrato l'inizio del secolo XIX, la tendenza informatrice dell'attività rivolta dai giureconsulti alle compilazioni giustinianee serbò ognora predominante il suo carattere dogmatico e pratico; pur attraverso alle differenze profonde di metodo, e alle varietà di valore delle scuole e dei singoli giuristi che durante quel periodo si vennero succedendo.

Una siffatta tendenza domina invero le innumerevoli glosse che i giuristi della scuola di Bologna (glossatori) vennero componendo sopra i testi giustinianei e sopra il Digesto in particolare: le glosse che furono per gran parte riunite e riassunte, circa a mezzo del

secolo XIII, da Francesco Accorsi (Accursius, 1182-1260); domina le numerose *praelectiones*, *repetitiones*, *disputationes*, *quaestiones*, *summae*, che gli stessi glossatori lasciarono intorno a testi singoli o a gruppi di testi o ad intieri titoli delle compilazioni: così come domina gli ampi commentari delle tre parti del Digesto (*vetus*, *infortiatum*, *novum*) e del Codice composti dai giureconsulti posteriori ad Accursio, con meno intima e penetrante conoscenza dei testi, e con soverchio ossequio alla glossa e con certo abuso della dialettica; quelli in particolare dettati dal maggior giurista fiorito nel secolo XIV, Bartolo (1314-1357), e dalla scuola così detta dei commentatori che a lui si ricollega. Domina le trattazioni organiche del *ius civile* composte dai giureconsulti del secolo XVI, che sciogliendosi da siffatto ossequio alla glossa e da codesto abuso della dialettica, ritornano allo studio dei testi, con rinnovata potenza d'esegesi: le trattazioni della gloriosa scuola iniziata a Lovanio da Gabriele van der Muyden (Mudaeus, 1500-1560) e proseguita in Germania da Gioacchino Hopper (Hopperus, 1523-1576) e da Matteo Wesembeck (Wesembecius, 1531-1586); le trattazioni dei francesi Francesco Douaren (Duarenus, 1509-1559) e di Ugo Doneau (Donellus, 1527-1591) e della scuola che si ricollega a quei due grandi nomi e si prosegue vigorosa e possente per buon tratto del secolo XVII; quelle ancora della scuola olandese succedutale e fiorita fin circa a mezzo del secolo XVIII, coi nomi di Arnoldo Vinnen (Vinnius, 1588-1657), di Ulrico Huber (Huberus, 1636-1694), di Giovanni Voet (Voetius, 1647-1714), di Gerardo Noodt (1647-1725), di Cornelio van Bynkershoek (1673-1743). Domina infine i grandiosi lavori di coordinamento compiuti fin nel secolo XVIII, pei testi giustinianei: il *conspectus* del Beyer (1) e le *Pandectae* del Pothier (2); nelle quali

(1) *Conspectus corporis iur. rom. ad ordinem institution. systematice dispositi et accessionibus parallelorum ex reliquis iurib. imper. auct. comp.* Ludov. Bucher. Francof. et Lipsiae, 1746.

(2) *Pandectae Iustinianae in novum ordinem digestae cum legibus codicis et novellis quae ius pandectarum confirmant explicant aut abrogant auct.* R. J. Pothier. Parisiis, 1748.

sotto ciascun titolo della omonima compilazione giustinianea sono riferiti pure i testi attinenti al medesimo argomento e sparsi in altri titoli di essa stessa, oppure nel Codice, e nelle Novelle.

2. Una deviazione memorabile e fortunata da codesta tendenza, e un tentativo di critica storica delle fonti giustinianee, lumeggiata e sorretta dallo studio degli scrittori non giuridici e dei monumenti tutti della vita antica, si ebbe solamente nel secolo XVI, per opera del tedesco Ulrico Zaesi (Zasius, 1461-1535), del francese Guglielmo Budé (Budaeus, 1467-1540) e dell'italiano Andrea Alciato (1492-1550).

Lo Zasius è autore di alcune *Antinomiarum dissolutiones*, nelle quali è adoprata la filologia per l'interpretazione dei passi antinomici, e son difesi i giureconsulti classici da appunti e critiche del Valla; e d'un commentario al fr. 2 *D. de origine iuris*, che costituisce uno schema non ispregievole delle fonti del diritto e della costituzione politica di Roma (1).

Il Budaeus diede in luce delle *Annotationes in pandectas*, che pure recano la filologia e l'antiquaria a soccorso dell'esegesi di luoghi ardui e controversi (2).

L'Alciato, anche più variamente e largamente, diede opera a porre l'antiquaria e la filologia a servigio della critica delle fonti giustinianee, sia nei libri giovanili dei *Paradoxa*, comprendenti interpretazioni esegetiche e discussioni dogmatiche intorno a testi ed argomenti svariati di diritto, sia nei diffusi commentari da lui composti sopra parecchi titoli delle Pandette e del Codice, sia nelle *Dispunctiones* date alla correzione di luoghi errati o sospetti delle Pandette, sia finalmente nei libri dei *Parerga*, ch'egli venne componendo

(1) U. Z., *Opera Omnia*, 1ª ed., Lugd., 1548; 3ª ed., Francof. ad Moenum, 1590-95 (6 vol.). E vedi intorno allo Z.: Stintzing, *Ulrich Zasius. Ein Beitrag zur Rechtswiss. im Zeitalter der Reformation*, Basel, 1857, e *Gesch. der Deutsch. Rechtswiss.*, I, p. 1555 e segg.

(2) W. B., *Ann. in Pand.*, Lut., 1508. Cfr. pei rapporti del B. allo Zasius Stintzing, *Zasius*, p. 195 e segg.

nell'età matura per chiarire in monografie di varia estensione luoghi di scrittori non giuridici pertinenti a istituti e rapporti giuridici (1).

3. Alla scuola dello Zasius si ricollega Giovanni Sichard (Sicardus, 1499-1552), che diede alla luce il *Breviarium Alaricianum*, il libretto sull'*Assis distributio* di Volusio Meciano, e gli agrimensori Frontino ed Aggeno Urbico; e porse, singolarmente coi testi classici contenuti nel *Breviarium*, dati ed elementi cospicui di riscontri e confronti per la critica dei testi giustinianei (2).

Alla scuola dell'Alciato appartengono il francese Francesco de Connan (Connanus, 1508-1551) autore di *Commentarii iuris civilis* (3); lo spagnuolo Antonio Augustin (Augustinus, 1516-1586) che fortemente contribuì alle correzioni del testo delle Pandette, mediante lo studio diretto del manoscritto fiorentino (4); e il tedesco Wigle van Aytta de Zwichem (Viglius Zuichemus, 1507-1577), che per primo adoprò la parafrasi teofilina delle Istituzioni da lui medesimo pubblicata ed alcuni testi dei Basilici per interpretare i titoli delle dette Istituzioni relativi alle successioni testamentarie (5).

Fra i seguaci della tendenza propugnata dall'Alciato si possono

---

(1) Intorno alle singole scritture dell'Alciato, al loro assunto e al loro ordine storico, v. la cit. mia memoria *Andrea Alciato e Bonifacio Amerbach*, nell'*Arch. Stor. Ital.*, 1905. Cfr. pure E. Moeller, *Andreas Alciat. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der modernen Jurisprudenz.*, Breslau, 1907.

(2) Massry, *Johannes Sichard*, Stuttg., 1874; Stintzing, *Gesch.*, p. 212 e segg.

(3) F. C., *Comment. iuris civilis*, Lutet., 1553.

(4) A. A., *Emend. et opin. libri quattuor*, Venet., 1543; Bas., 1544.

(5) *Commentaria doctiss.* Viglii Zuichemi Phrysii *in decem libros instit. iuris civil.*, ecc., Lugd., 1554. Avverte egli stesso nella prefazione: "*In quo Andreae Alciati iureconsulti hac aetate doctissimi et praeceptoris optime meriti... operam lubenter sequuti sumus*". Intorno al rapporto fra il Viglio e l'Alciato nello Studio di Bourges, v. Brandis, *La faculté de droit de l'Université de Louvain à travers cinq siècles* (1426-1906), 1906, p. 15. Sopra l'insegnamento del Viglio a Padova v. la memoria del Bucci, *La scuola pavese di diritto romano nel secolo XVI*, Padova, 1888, pp. 33, 57, 72, ricca di notizie preziose per la storia della giurisprudenza culta nel cinquecento.

pur notare Antonio de Govea (Goveanus, 1505-1566), che per primo commentò da giurista la *Topica* di Cicerone (1); Francesco Bauduin (Balduinus, 1520-1573), autore di numerose memorie sopra svariati argomenti relativi alle antichità pubbliche e private di Roma (2); Francesco Hotman (Hotomannus, 1524-1590), che fu il primo a scrivere dei commentarii giuridici sopra le orazioni di Cicerone e a proporre un abozzo di ricostruzione del diritto delle XII Tavole (3): gli editori di testi pregiustinianei, quali Giovanni du Tillet (Tillius, m. 1570), che mise in luce i frammenti ulpianei e dei libri del Codice Teodosiano non peranco compresi nell'edizione del *Breviarium* curata dallo Sichard (4), Pietro Pithou (Pithoeus, 1539-1596), che pubblicò la *Collatio legum mosaic. et romanarum* e le Novelle posteodosiane (5): Barnaba Brisson (Brissonius, 1531-1591), compilatore di una raccolta di documenti privati e pubblici di Roma antica, che porge un sussidio prezioso per la ricostruzione delle forme occorrenti per questi nell'età pregiustinianea (6): e singolarmente Uberto Giphanius (1534-1612), che arrecò contributi nuovi e fondamentali per la spiegazione storica dell'ordine delle Pandette e del Codice (7).

4. Ma, sopra quanti proseguirono nello studio delle fonti giustinianee la tendenza culta, giganteggia nella seconda metà del

---

(1) A. G., *Opera*, Roterod., 1766. Intorno all'opera del Goveano cfr. E. Caillemer, *Étude sur Antoine de Govea*, 1864; P. Fournier, *L'ancienne Université de Grenoble*, *Annales de l'Université de Grenoble*, XVIII, 1906, p. 343 e segg.

(2) F. B., *Opuscula omnia iuridica olim separatim nunc continuctim edita*, nell'Heineccius, *Iurispr. Romana et Attica*, I (cfr. più oltre a p. 163).

(3) F. H., *Opera cura* Jac. Lectii, Genevae, 1599. Cfr. Dareste, *Fr. Hotman*, *Revue histor.*, 1876. Intorno al rapporto fra l'abozzo dell'H. sulle XII Tavole e la ricostruzione del Gotofredo, notata sopra a p. 6, n. 3, v. Dirksen, *Uebersicht* cit., p. 6.

(4) V. sopra a p. 126.

(5) V. sopra a p. 119.

(6) B. B., *De formul. et solemn. pop. Rom. verb.*, ex rec. Conradi, Leipzig, 1754. V. pure *Antiquitatum ex iure civili selectarum libri quattuor*, rec. A. D. Trekell, 1741.

(7) H. G., *Oeconomia iuris seu dispositio methodica omnium librorum et titulorum iuris civilis*, Francof., 1605; Argent., 1612.

secolo XVI Jacopo Cuias (Cuiacius, 1522-1590). Con lui s'apre alla critica dei testi un'era nuova. Ne' suoi *Observationum atque emendationum libri XXVIII*, nei commentari da lui dettati sopra i principali titoli delle Pandette e del Codice, egli adopra i sussidi dei testi pregiustinianei venuti in luce fino ad allora e dei quali curò egli stesso nuove edizioni e revisioni; adopra testi ancor per gran parte inediti, quali i Basilici; adopra infine con signorile larghezza una multiforme e sicura conoscenza dei più vari lati ed aspetti della vita antica e dei monumenti che vi si riferiscono. Di più egli tenta per primo la ricostruzione delle opere originali dei principali giureconsulti classici (Giuliano, Scevola, Papiniano, Paolo, Ulpiano), raccogliendo insieme e coordinando i frammenti accoltine nelle Pandette, ed interpretandoli giusta il valore ed il senso ch'essi avevano per entro all'opera da cui furono estratti (1).

5. Tra coloro che proseguirono le orme del Cuiacio è da notare, insieme con Dionigi Godefroi (Dionysius Gothofredus, 1549-1622), filologo, giurista ed editore delle compilazioni giustinianee insieme riunite per la prima volta col titolo di *Corpus iuris civilis* (2), Antonio Favre (Faber, 1557-1624), autore di *Coniecturae* e di *Rationalia*, nei quali, col sussidio degli elementi storici desunti dalla conoscenza del diritto classico, rileva mutamenti apportati dai compilatori delle Pandette giustinianee nei testi dei giureconsulti escerpiti per queste (*emblemata Triboniani*) (3); Giacomo Godefroi (Gothofredus, 1587-1652), autore di un gigantesco e ognor mirabile commentario del codice

(1) I. C., *Opera omnia*, Lut., 1658, Neapol., 1722-1727, Venet. Mut., 1758-83; Prati, 1836-45. Cfr. Berriat Saint Prix, *Histoire de Cujas*, 1821; Ersset, *Duneau sa vie et ses ouvrages*, Dijon, 1860.

(2) V. sopra a p. 147.

(3) A. F., *Coniectur. iuris civilis libri XX*, ed. 3ª, Lugd., 1599-1605; *Rationalia in pandectas*, Genev., 1604. Cfr. A. De Medio, *I Triboniani nei scritti di A. Fabro*, B. d. i. d. r., XIII, 1900; *Di un fallace criterio per distinguere lo stile dei compilatori indicato dal Fabro*, Messina, 1902.

Teodosiano (1), e Carlo Annibale Fabrot (Fabrotus, 1580-1659), che procacciò la prima edizione e traduzione completa dei Basilici (2); dei quali solo una piccola parte era stata pubblicata nel 1557 dall'Hervetus, e dei quali pure aveva compilato nel 1575 una *synopsis* Giovanni Loewenklau (Leunclavius, 1533-1593).

La critica storica delle fonti giustinianee subisce tuttavia un profondo decadimento nel corso del secolo successivo a quello in cui essa era assorta col Cuiacio a tanta eccellenza. Durante il secolo XVIII solo pochi solitari studiosi, come Antonio Schultingh (Schultingius, 1659-1734), Giovanni Teofilo Heinecke (Heineccius, 1681-1741) ed Abramo Wieling (1693-1746) interrompono lo studio grettamente dogmatico delle nostre fonti: l'uno con delle *Notae ad Digesta* ricche di erudizione filologica e storica, e con una raccolta di *Iurisprudentia vetus anteiustinianea* (3), l'altro con una breve ma notevole *Historia iuris* e colla raccolta della *Iurisprudentia romana et attica* (4), il terzo con la *Iurisprudentia restituta* (5); la quale precorse la *Palingenesia* di C. Ferdinando Hommel (1722-1781), tentando una ricostruzione delle opere originali dei classici giureconsulti di sopra i frammenti pervenuticine nelle Pandette (6).

6. La critica storica delle compilazioni giustinianee, alla quale i giuristi culti del secolo XVI avevano pòrto un primo avviamento, è ripresa e rinnovata durante il secolo XIX. Poichè invero colle seguìte codificazioni il diritto romano ebbe cessato di aver forza e valore di legge positiva, e lo studio di esso ebbe assunto corrispondentemente una finalità prettamente scientifica, non bastò più pel raggiungimento di questa rintracciare il senso e la portata dei

(1) V. sopra a p. 117, n. 2.
(2) *Basilicon libri LX gr. lat. edid.* C. A. Fabrotus. Parisis, 1647.
(3) Leyd., 1717, e 1804-35.
(4) Leyd., 1738-41. Cfr. I. Th. Heineccii, *Opera omnia*, Genev., 1744-9.
(5) Amsterd., 1728.
(6) *Palingenesia librorum iuris veteris comp.* C. F. Hommel. Lipsiae, 1767-8.

luoghi dei giureconsulti o delle costituzioni imperiali, dal testo che ne porgevano le Pandette ed il Codice; e considerarli nelle dette compilazioni come parti contemporanee di un medesimo monumento legislativo. Ma occorse invece ricercare il valore originario di ciascun luogo delle Pandette e di ciascuna costituzione del Codice, con riguardo alle condizioni esistenti nel momento a cui apparteneva il giurista che l'aveva dettato o il principe che l'aveva emanata, con riguardo all'assunto dell'opera da cui ciascun luogo era tratto, e alla singolarità della fattispecie da cui la costituzione era provocata. Occorse, a penetrare il magistero delle discipline giuridiche date ai vari istituti e rapporti trattati nei singoli titoli delle compilazioni giustinianee, proseguirne lo svolgimento attraverso il lungo periodo che intercedeva fra il momento di Giustiniano e quello a cui appartenevano i più antichi giuristi di cui vi apparivano accolti frammenti e i più antichi imperatori, di cui vi erano accolte costituzioni.

A codesto rinnovamento della critica storica delle fonti giustinianee, impresse un moto intenso e fecondo l'alto intelletto di Federico Carlo di Savigny (1779-1861); per mezzo di monografie numerose date a ricercare l'origine e lo svolgimento di parecchi istituti dell'antico diritto; e per mezzo di un'apposita rivista (la *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*) da lui fondata allo scopo di rappresentare le trasformazioni avanzantisi nel diritto dei vari tempi, in corrispondenza coi vari atteggiamenti assunti in questi dalla comune coscienza giuridica, rimutantesi a sua volta giusta le diverse condizioni di vita e di civiltà.

All'opera del Savigny si ricollega quella di numerosi e forti discepoli e seguaci: e quella stessa di emuli e di avversari, i quali risentirono della sua influenza, come che nolenti e reluttanti (1). I vari trattati e manuali di storia del diritto romano usciti alla luce in Germania, dopo trascorso il secondo quarto del secolo XIX; i trattati che associano l'esposizione storica con quella dogmatica;

(1) Cfr. Rudorff, *Z. f. R. G.*, II, p. 1 e segg.

la varia elaborazione monografica di singoli istituti e rapporti, incominciata allora in Germania, e proseguita poi con intensità via via più fervida in Francia ed in Italia, concorrono tutti, benchè in varia misura, all'opera di critica storica delle fonti giustinianee, così ripresa e rinnovata.

7. Il predominio della valutazione storica su quella prettamente positiva e dogmatica dei passi delle compilazioni giustinianee, e in particolare delle Pandette e del Codice, ha avuto una ripercussione formale nel modo di citarli.

Fino a che codesti passi si riguardarono come parti di uno stesso monumento legislativo, si usò citarli senz'alcuna menzione dei giuristi designati autori dei *iura* o dei principi, da cui apparivano emanate le *leges*. I glossatori citavano colle prime parole del passo e coll'indicazione della rubrica del titolo, preceduta dalla sigla *ff* (corruzione, probabilmente, del greco π) pel Digesto, e dalla sigla *C* pel Codice: p. e., *lex iuri ff. de iustitia et iure, l. cunctos populos C. de summa Trinitate*. I commentatori usavano indicare il frammento o la costituzione col numero che aveva per entro il titolo; come di poi i giuristi dal secolo XVI in avanti; presso taluno dei quali pel Digesto si trova sostituita la sigla *D.* o *Dig.* all'antica *ff.*: p. e., *lex* 1 *ff.* o *D.* o *Dig. de iustitia et iure*, e *lex* 1 *C. de summa Trinitate*.

Oggidì si usa invece indicare il nome del giurista autore del passo (spesso anche l'opera donde è tratto) o il nome del principe da cui la costituzione è emanata; mentre si nota, per maggior comodità, oltre il numero del frammento o della costituzione per entro al titolo, il numero del libro in cui il titolo stesso è compreso, e quello del titolo; abbandonandosi invece di solito l'indicazione della rubrica. Il passo s'indica così, o facendo precedere l'indicazione del numero che esso ha nel titolo alla sigla *D.* o *Dig.*, e rispettivamente *C.* o *Cod.*, e posponendo a questa il numero del libro e del titolo; oppure facendo precedere la sigla *D.* o *Dig.* e *C.* o *Cod.* al numero rispettivamente del libro, del titolo, del frammento o della costituzione e del paragrafo, se il frammento o la costituzione sia tra quelli che i glossatori hanno suddistinto in più

parti (il principio, e i paragrafi): p. e. Ulp., *lib. 1 inst.*, fr. 1 *Dig.* o *D.* 1, 1 (oppure: Ulp., *D.* 1, 1, 1); Graz. Valentin. e Teod. c. 1 *C.* 1, 1 (oppure: Graz. Valentin. e Teod., *C.* 1, 1, 1).

Le Novelle dell'*Authenticum* erano ripartite dai glossatori in 9 collazioni, entro ciascuna delle quali ogni novella costituiva un titolo; e la citazione corrispondente alla detta ripartizione durò tradizionale fino al nostro secolo. Oggidì prevale invece l'indicazione delle Novelle col numero che occupano nelle raccolte a noi note.

Le Istituzioni si citano coll'indicazione dei paragrafi, in cui i glossatori suddistinsero i titoli, e coll'intestazione del titolo preceduta dalla sigla *I.* o *Inst.*: oppure, come si usa più solitamente, coll'indicazione del numero del libro e del titolo, accompagnata o meno dalla detta intestazione: p. e., § 1, *Inst. de iust. et iure* 1, 1; oppure *I.* o *Inst.* 1, 1, 1.

8. Un campo di ricerca, a cui di preferenza s'è rivolta la critica storica delle fonti giustinianee da oltre un ventennio, consiste nella determinazione dei mutamenti arrecati dai compilatori nei testi di giurisprudenza accolti nelle Pandette, e di quelli arrecati da essi nelle costituzioni imperiali accolte nel Codice (*interpolazioni*) (1).

Un sussidio capitale a codesta ricerca è pôrto dai pochi testi

---

(1) Gradenwitz, *Interpolat. in den Pand.*, *Z. d. S. S.*, VII, 1886, p. 45 e segg. Collo stesso titolo di questa memoria il G. ha pubblicato l'anno appresso a Berlino il suo libro, che costituisce tuttora il più importante sull'argomento: e al quale il G. stesso fece seguire un breve articolo: *Interpolazioni e interpretazioni*, nel *B. d. i. d. d. r.*, II, 1889, pp. 3-15.

Fondamentali sono gli studi dell'Eisele, *Beitr. z. Erk. der Digesteninterpol.*, *Z.* cit., X, pp. 296-322; XI, pp. 1-30; XVIII, pp. 1-43. Un buon riassunto degli studi sopra le interpolazioni, fino al 1895, si ha nel libro di H. Appleton, *Des interpolations dans les pandectes et des méthodes propres à les découvrir*, Paris, 1895. Cfr. pure in proposito le ottime pagine riassuntive del Ferrini, *Il Digesto*, pp. 53-68. Si vegga pure Kalb, *Die Jagd nach interpol. in den Digesten*, Marburg, 1897.

Gli studi del Wissenbach, *Emblemata Triboniani*, Halae, 1736 e del Meister, *De principio cognoscendi emblemata Triboniani*, Göttingen, 1740, non avanzavano i resultamenti conseguiti già in questo campo dal Fabro.

classici pervenutici direttamente, sopra tutto dalle Istituzioni di Gaio, e da quelli pervenutici pressochè inalterati, per mezzo delle compilazioni pregiustinianee. Il semplice confronto d'alcuni di codesti testi con altri che nelle Pandette figurano desunti dalla medesima opera, consente talvolta di rilevare aggiunte, o soppressioni, o alterazioni arrecate dai compilatori in questi ultimi (1). Ma più ancora giovano codesti testi, col rappresentare istituti e rapporti vigenti nel tempo a cui appartennero i giureconsulti classici indicati quali autori dei frammenti delle Pandette, e i più antichi imperatori di cui figurano costituzioni nel Codice; giovano ad accertare l'incompatibilità, in taluni dei detti frammenti e delle dette costituzioni, di principii che vi figurano presupposti od espressi, o l'abbandono in essi d'altri principii che nell'età in cui essi furon redatti dovevano certamente sussistere. Altri sussidi, a rintracciare le interpolazioni nei testi delle Pandette, possono essere desunti dal loro raggruppamento in quell'ordine in cui si succedevano nelle opere originali dalle quali furono tratti; che consente di valutare e comprendere il valore e la portata che ciascuno di essi dovevà avere per entro a queste, e di sorprendervi l'esistenza di elementi inammissibili, in relazione con queste. La *Palingenesia iuris civilis* del Lenel costituisce per ciò uno strumento di capitale importanza (2).

Anche il confronto istituito fra certi testi delle Pandette o alcune antiche costitituzioni del Codice e le costituzioni giustinianee emanate allo scopo di riformare e modificare istituti e rapporti vigenti nel periodo classico, giova a rintracciare nei detti testi e nelle dette antiche costituzioni la mano dei compilatori.

---

(1) Per le interpolazioni accertate nelle costituzioni del Codice giustinianeo per mezzo di confronti istituiti fra questo e i codici precedenti, v. Marchi, *Le interpol. risultanti dal confronto fra il Gregoriano, l'Ermogen. e il Teodosiano, le novelle posteodos. e il Cod. Giustin.*, *B. d. i. d. d. r.*, XVIII, 1907, p. 5 e segg.

(2) *Palingenesia iuris civilis iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragm. min. secundum auctores et libros disp.* O. Lenel, Lipsiae, 1889.

Essa può pur talora resultare da certe peculiari tendenze, che le costituzioni di Giustiniano e le sue Istituzioni rappresentano come proprie e caratteristiche della legislazione di lui; e che si facciano già apparire in qualche testo classico.

Il confronto fra i testi classici pervenutici inalterati e i testi delle Pandette, il confronto fra i testi delle Pandette e le costituzioni emanate da Giustiniano, può arrecare per la ricerca delle interpolazioni anche dei sussidi formali: coll'indicazione di talune peculiarità linguistiche o sintattiche proprie dei compilatori giustinianei (1), e di talune altre proprie dei giuristi classici (2).

Lo studio stesso particolare della lingua e delle forme dei singoli giureconsulti può contribuire a porgere indizi intorno alle alterazioni apportate in alcuno dei loro testi o dai compilatori giustinianei, o precedentemente a questi da altri giureconsulti, per mezzo di note o di glossemi.

9. Codesti sussidi hanno naturalmente, per la determinazione delle interpolazioni, un valore di concludenza molto differente. Mentre invero taluni consentono di raggiungere resultanze assolu-

(1) Gruppe, *Neue Phil. Rundschau*, 1890, p. 141 e segg.; *Zur Latinität Justinians*, *Z. d. S. S.*, XIV, 1893, p. 224 e segg.; Kalb, *Das Juristenlatein*, Nürnberg, 1888, p. 66 e segg.; Longo, *Vocabolario delle costituz. latine di Giustiniano*, *B. d. i. d. d. r.*, X, 1897-9.

(2) Kalb, *Das Juristenlatein*, cit.; *Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestell.*, Leipzig, 1890. E cfr. su questo libro Wölflin, *Krit. Vierteljahrschr.*, XXXIII, 1891, p. 161 e segg.; Schulze, *Zum Sprachgebrauche der röm. Juristen*, *Z. d. S. S.*, XII, 1891, p. 100 e segg.; Leipold, *Ueber die Sprache des Juristen Aemil. Papin.*, Passau, 1891; Gruppe, *Zur Sprache der Gaianischen Institutionenfragm. in Justinians Digesten*, *Z. d. S. S.*, XVI, 1895, p. 300 e segg.; *Zur Sprache der Gaianischen Digestenfragmente*, *Z.* cit., XVII, 1896, p. 311 e segg.; XVIII, 1897, p. 213 e segg.; *Gaius und Ulpian*, *Z.* cit., XX, 1899, p. 90 e segg.; Eisele, *Zur Diagnostik der interpol. in der Digesten und in Codex*, *Z.* cit., VII, p. 15 e segg. È di capitale importanza, per quest'ordine di ricerche, il *Vocabularium iurisprudentiae romanae*, intrapreso nel 1894 dal Grapenwitz, dal Kübler e da E. Th. Schulze e proseguito dal Kübler e da R. Helm. Utile è pure l'Heumann, *Handlexicon zu den Quellen des röm. Rechts*, *9 Aufl. neu bearb. v.* E. Seckel, Jena, 1907.

tamente sicure e inoppugnabili, altri valgono ad arrecare soltanto degli indizi; i quali abbisognano della cospirazione e del conforto di altri per consentire di raggiungere risultanze probabili e tranquillanti.

È sicura l'interpolazione comprovata dalla incompatibilità della regola e del principio espresso in un testo delle Pandette o del Codice, col sistema di diritto che i testi pervenutici inalterati comprovano vigente nel tempo a cui esso appartiene; l'interpolazione che resulta dalla corrispondenza esistente fra un principio rappresentato in un testo delle Pandette o del Codice, con una costituzione giustinianea emanata espressamente a riformare il diritto preesistente. Sicura è, ad esempio, l'interpolazione dei testi, nei quali si attribuiscono alla *traditio* degli effetti che classicamente poteron conseguire soltanto dalla *mancipatio*, o si attribuiscono al *pignus* effetti della *fiducia*, o si applicano al *constitutum debiti* regole e discipline proprie del *receptum argentariorum*, o si riconosce al consenso manifestato senza solennità di forme un valore che classicamente fu possibile solo pel consenso rivestito di forme solenni, o si presuppone dominante il sistema processuale della *extraordinaria cognitio*, o si attribuiscono alla donna e al figliofamilia capacità ch'essi non ebbero che in età tarda, o si rappresenta già sostituita l'*actio ex stipulatu* all'*actio rei uxoriae*, a conseguire per la donna la restituzione della sua dote.

Ma non è egualmente sicura l'interpolazione nei testi, i quali appaiano informati a certe tendenze che abbiano dominato certamente la legislazione giustinianea, ma che tuttavia siano penetrate nella giurisprudenza già prima di Giustiniano, inspirando l'opera del medesimo giurista autore di quelli, o almeno d'altri giuristi a lui contemporanei. Non si può, ad esempio, desumere in un testo papinianeo l'esistenza dell'interpolazione dall'invocazione dell'*humanitas*, o della *benignitas* o della *verecundia*.

Di nuovo, è sicura l'interpolazione comprovata da certi indizi formali caratteristici, complicantisi con certe tendenze sostanziali dell'opera dei compilatori: nelle proposizioni poste in fine del testo o di un periodo del testo, e precedute da *nisi si*, *nisi forte*, *ita tamen*, a limitare la portata ed il valore della norma pronunzia-

tavi; nelle proposizioni esplicative precedute da *hoc est*, *ut puta*. Anche il difetto di correlazione nei modi e nei tempi è buon indizio di alterazioni apportate alla redazione originaria del testo, da persona diversa dal suo autore: o da un successivo annotatore o più spesso dai compilatori giustinianei. Ed è pur tale l'esistenza di ablativi assoluti in fine del testo, a significarvi presupposti non considerati nel corpo di questo, o limitazioni alla sua organica portata.

Ma incerta è invece la concludenza di certe forme, che per quanto si dimostrino largamente usate e preferite nella lingua giustinianea dall'esame delle costituzioni giustinianee e delle Istituzioni, non possano dimostrarsi con ugual certezza al tutto estranee alla lingua dei giureconsulti classici in generale e degli scrittori non giuridici del loro momento.

L'esame critico di ciascun testo, considerato in sè medesimo e in relazione cogli altri attinenti lo stesso argomento, o istituti connessi ed affini, può dar guida esso stesso a valutare nel loro giusto valore codesti segni d'interpolazione non muniti di per sè medesimi di bastevole forza probante. Su codesto terreno l'acutezza ingegnosa di molti ricercatori stranieri ed italiani ha trovato, da circa un ventennio, campo fecondo d'innumerevoli ricerche; delle quali non sarebbe possibile rappresentare qui, e molto meno discutere, i procedimenti e le resultanze.

10. L'esame critico di ciascun testo può anche dar guida a ricercare se le alterazioni, che vi resultino accertate, siano veramente da attribuire alla mano dei compilatori giustinianei, e appartengano dunque al novero delle *interpolazioni*, o siano dovute piuttosto a mutamenti e rifacimenti avvenuti in esso precedentemente a Giustiniano, per esigenze pratiche venutesi rimutando durante il lungo periodo intercedente fra questo principe ed il giurista che ne figura autore. Codesta ricerca di successive stratificazioni, seguite per entro ad un medesimo testo fra l'età classica e quella di Giustiniano, può trarre qualche luce anche dallo studio di documenti giuridici appartenenti al periodo che intercede fra

esse: in particolare dai papiri greco egizi (1), e dallo studio di scrittori non giuridici che rappresentino, come taluni Padri della Chiesa (2), istituti e rapporti giuridici nella loro connessione colla vita.

Fu notato giustamente che il breve spazio di un triennio, dato dai commissari giustinianei all'opera ingente di ricerca e di scelta dei frammenti da escerpire per le Pandette ed al loro coordinamento per entro a queste, non potè consentir loro l'agio occorrente ad apportarvi interpolazioni molto numerose (3). È verisimile che non poche di quelle alterazioni, che hanno ora apparenza d'interpolazione, resultino dovute a mutamenti pregiustinianei, da ulteriori studi condotti su questo terreno.

---

(1) Cfr. De Ruggiero, *La critica delle fonti e il metodo compar. nello studio del dir. rom.*, *Circ. Giur.*, XXXV, 1904.

(2) Carusi, *Diritto romano e patristica*, estr. dagli *Studi in onore di C. Fadda*, Napoli, 1905.

(3) Bekker, *Z. d. S. S.*, XXV, pp. 390-5; Erman, *Mélanges Appleton*, Lyon, 1903, p. 333; Brugi, *Metodi e tendenze presenti negli studi di dir. rom.*, *Atti del R. Ist. Veneto*, LXV, 1905-6, p. 625.

CAPITOLO XII.

Leggi, senatoconsulti, editti, costituzioni di principi. documenti pubblici e privati pervenutici direttamente o riferiti testualmente.

1. Per mezzo di monumenti epigrafici e d'altri monumenti scritti, e per mezzo di riferimenti degli scrittori giuridici e non giuridici, ci è pervenuto il testo d'alcune fonti del diritto e di molti documenti pubblici e privati (1).

2. Delle *leges rogatae*, che ci pervennero per mezzo di monumenti epigrafici, la più antica è l'*Aelia repetendarum* del 631 o 632 contenuta in 9 frammenti di bronzo di provenienza incerta, 7 dei quali oggidì esistenti nel Museo Nazionale di Napoli e 2 in quello di Vienna ed in 2 altri già noti fin dal secolo XVI ed oggidì per-

(1) I monumenti epigrafici latini sono raccolti nel *Corpus inscriptionum latinarum consilio Academ. litter. Boruss. edit.*, Berlin. 1863 e segg. I monumenti epigrafici greci, relativi all'epoca della dominazione romana e ad istituzioni romane, si vengono raccogliendo ora in un'apposita pubblicazione: *Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes auctoritate et impensis Academiae inscriptionum et litter. humanior. collectae et editae*. Paris, 1901 e segg.

Le leggi, gli editti, le costituzioni e una scelta di documenti di negozi giuridici si trovano raccolti dal Bruns, *Fontes iuris rom. ant.* cit.; dal Girard, *Textes* cit., e dal Riccobono, *Fontes* cit.

duti (1). Segue alla *lex Acilia* la *lex agraria* del 643 contenuta nel verso dei medesimi frammenti che recano la detta *lex* (2). Viene quindi la *lex Cornelia de XX quaestoribus* del 673, incisa in una tavola di bronzo scoperta a Roma nel secolo XVI, ora conservata nel Museo Nazionale di Napoli (3); poi la *lex Antonia de Termessibus* del 683, emanata a concedere l'autonomia alla città di Termesso nella Pisidia, e contenuta in una tavola di bronzo scoperta pure a Roma nel secolo XVI ed oggidì conservata a Napoli (4); indi la legge che si contiene, in doppia redazione greca e latina, nella tavola di bronzo scoperta nel 1732 ad Eraclea ed oggidì conservata a Napoli (*tabula Heracleensis*); nella quale si ravviso solitamente fino a questi ultimi anni, sulla scorta del Savigny, parte di una *lex municipalis*, emanata da Giulio Cesare per unificare l'amministrazione delle città municipali (*lex Iulia municipalis*): ma nella quale si propende oggidì a ravvisare una delle numerose leggi *rogatae* o *datae*, che intervennero al tempo di Cesare a regolare l'amministrazione delle singole città municipali (5). Viene

---

(1) *C. I. L.*, I, n. 198; Bruns, p. 55 e segg.; Girard, p. 32; Riccobono, p. 72. Notevoli tentativi d'integrazione, di parecchie fra le molte lacune del testo pervenutoci della *l. Acilia*, porge R. Hesky, *Anmerkungen zur Lex Acilia repetundarum*, *Wiener Studien*, 1903.

(2) *C. I. L.*, I, 200; Bruns, p. 74 e segg.; Girard, p. 45; Riccobono, p. 86.

(3) *C. I. L.*, I, 202; Bruns, p. 90 e segg.; Girard, p. 64; Riccobono, p. 102.

(4) *C. I. L.*, I, 204; Bruns, p. 94 e segg.; Girard, p. 66; Riccobono, p. 105.

(5) *C. I. L.*, I, 206; Bruns, p. 104; Girard, p. 78; Riccobono, p. 109. Contro l'identificazione della *tabula Heracleensis* colla *lex Iulia municipalis* v. Nisses, *Rhein. Mus.*, XLV, 1890, p. 100 e segg.: per la natura di *lex satura* della legge contenuta nella *t. H.* v. De Petra, *Monum. antichi pubbl. dall'Acc. dei Lincei*, VI, p. 433 e segg. V. anche Hackel, *Die Hypothesen über die lex Iulia Municipalis*, *Wiener Studien*, XXIV, 1902, pp. 552-62. Recentemente H. Legras, *La table latine d'Héraclée, la prétendue lex Iulia Municipalis*, Paris, 1907, ha sostenuto che la *lex* della *t. H.* è anteriore a Cesare d'almeno 90 anni. Ma gli argomenti da lui desunti dall'assenza dell'*a. depositi* e dell'*a. commodati* nella lista contenutavi delle azioni infamanti sono acutamente combattuti dal Kübler, *Z. d. S. S.*, XXVIII, 1907, pp. 409-415.

Contro l'esistenza di una *lex Iulia* contenente un ordinamento generale dei municipi e delle colonie, il Mommsen, *Lex Mun. Tarentini*, *Ephem. epigr.* IX, p. 5; *Jur. Schrift.*, I, p. 153, ha addotto argomenti, che l'ulteriore studio del tema ha fatto apparire anche a me convincenti.

per ultima la così detta *lex de imperio Vespasiani* contenuta in una tavola di bronzo scoperta in Roma nel secolo XIV ed oggidì conservata nel Museo Capitolino; la quale investe quel principe della potestà tribunizia, con clausole singolari e tralatizie già in uso per i precedenti imperatori (1).

Per mezzo di riferimenti di scrittori giuridici e non giuridici, ci pervenne parzialmente il testo della *lex Plaetoria de iurisdictione* (2), della *lex Aquilia de damno* (3), della *lex Silia de ponderibus publicis* (4), della *lex Papiria* sui *tresviri capitales* (5), della *lex Cincia* (6), della *lex Atinia de usucapione* (7), della *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* (8), della *lex Iulia agraria (Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia)* (9), della *lex Falcidia* (10), della *lex Iulia de vi publica et privata* (11), della *lex Iulia de adulteriis* (12), della *lex Papia Poppaea* (13), della *lex Quinctia de aquaeductibus* (14), della *lex Iunia Vellaea* (15); le quali tutte furono da noi notate a lor luogo.

Di una *lex rivalicia*, d'età e di contenuto incerti, trovansi finalmente riferite poche parole in un luogo di Festo (16).

---

(1) *C. I. L.*, VI, 930; Bruns, p. 192; Girard, p. 105; Riccobono, p. 121.
(2) Censor., *De die nat.*, 24; Bruns, p. 45; Riccobono, p. 68.
(3) Gaio, *D.* 9, 2, 2 fr.; Ulp., *D.* 9, 2, 27, 5; Bruns, p. 45.
(4) Festo, 246, v. *Publica Pondera*; Bruns, p. 46; Riccobono, p. 67.
(5) Festo, 344, v. *Sacramentum*; Bruns, p. 47; Riccobono, p. 68.
(6) Paolo, *Vat. fr.*, 298; Bruns, p. 47.
(7) Gell., 17, 7; Bruns, p. 47; Riccobono, p. 69.
(8) Ulp., *Coll.*, 1, 3, 1; Bruns, p. 93.
(9) *Röm. Feldm.* (ed. Lachmann), I, 263; *lex col. Gen. Iul.*, 104; *D.*, 47, 21, 3; Bruns, p. 96.
(10) Paolo, *D.* 35, 2, 1; Bruns, p. 113.
(11) Ulp., *Coll.*, 9, 2; Bruns, p. 114.
(12) Ulp., *D.* 48, 5, 13 (12); Bruns, p. 114.
(13) Paolo, *D.* 23, 2, 44 pr.; 38, 1, 37 pr.; Ulp., *D.* 24, 2, 11 pr. 1; 24, 3, 64 pr. 6. 7. 10; Bruns, p. 118.
(14) Front., *De aquis urb. R.*, 129; Bruns, p. 115; Girard, p. 103; Riccobono, p. 119.
(15) Scaev., *D.*, 28, 2, 29, 12. 14; Bruns, p. 119.
(16) Fest., v. *Sifus*; Bruns, p. 48; Riccobono, p. 69.

3. I monumenti epigrafici ci hanno tramandato il testo di parecchie *leges datae*, intese a regolare la costituzione interna di città municipali.

Prima per tempo è quella che si contiene parzialmente in una tavola di bronzo rinvenuta nel 1790 in Lucania, nella sede dell'antica Bantia, e conservata oggidì nel Museo Nazionale di Napoli (*tabula Bantina*). Sembra ch'essa consista in uno statuto dato da Roma, fra il 574 e il 636, alla città di Bantia posta in condizione di dipendenza, a regolarvi le competenze e la giurisdizione dei magistrati e le norme di procedura; ed è redatta, oltre che in lingua latina, nella lingua osca parlata nella detta città (1). Vengono in sèguito alcuni notevoli frammenti d'uno statuto municipale di Taranto, emanato fra il 665 e il 692 e contenuto in una tavola di bronzo ivi scoperta nel 1894 e oggidì conservata nel Museo Nazionale di Napoli. I detti frammenti contengono statuizioni penali contro il peculato, norme relative a prestazioni di garanzie date al municipio mediante *praedes*, e a certi obblighi de' magistrati, e divieti ai cittadini di demolire edifizi (2). Anche la così detta *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, relativa alla giurisdizione dei magistrati municipali, e serbataci in parte in una tavola di bronzo rinvenuta nel 1760 a Velleia, oggidì esistente nel Museo di Parma, ha carattere di *lex data* ed appartiene al tempo di G. Cesare, per quanto rimanga dubbio il rapporto esistito fra essa ed una precedente legge intervenuta a conferire la cittadinanza romana alle città della Gallia Cisalpina (3).

La tavola di bronzo rinvenuta ad Este nel 1880 ed oggidì esistente nel Museo di quella città (*fragmentum Atestinum*), contiene un frammento d'una *lex data* municipale, certamente contemporanea alla *lex Rubria* e di contenuto analogo, se pure non appartiene, come fu sostenuto dal Mommsen, alla medesima legge (4).

---

(1) *C. I. L.*, I, 197; Bruns, p. 48; Girard, p. 26; Riccobono, p. 130.

(2) Mommsen, *Eph. epigr.*, IX, 1903, pp. 1-12; Girard, p. 61; Riccobono, p. 132.

(3) *C. I. L.*, I, 205; Bruns, p. 98; Girard, p. 79; Riccobono, p. 135.

(4) Mommsen, *Ein zweites Bruchstück des Rubr. Gesetz.*, *Hermes*, XVI, p. 24; *Jur. Schrift.*, I, p. 175; Bruns, p. 102; Girard, p. 76; Riccobono, p. 149. Contro il M., v. in ispecie Appleton, *Revue gén. du droit*, 1900, p. 193 e segg.

Altra *lex data* di poco posteriore, e relativa alla costituzione di una colonia dedotta nel 710 ad Osuna per ordine di Cesare (*lex coloniae Genetivae Iuliae* o *lex Ursonensis*), ci è pervenuta in parte da quattro tavole di bronzo rinvenute nella sede dell'antica Urso fra il 1870 e il 1871 ed oggidì esistenti nel Museo di Madrid; le quali recano preziosissimi dati intorno alla costituzione delle colonie cittadine e a vari istituti e rapporti relativi all'amministrazione interna della colonia (1).

Una tavola di bronzo rinvenuta nel 1888 a Narbona e conservata ora nel Museo Nazionale di Parigi contiene frammenti di una *lex data* di Augusto relativa agli uffici e agli onori del flamine augustale (*lex civitatis Narbonensis de flamonio provinciae*) (2).

Due tavole di bronzo, finalmente, rinvenute nei pressi di Malaga, in Ispagna, nel 1851, ed ora esistenti nel Museo di Madrid, contengono ampi e preziosi frammenti di due *leges datae* del tempo di Domiziano (81-84), relative all'ordinamento dei due municipi di Salpensa e di Malaga investiti da Vespasiano del *ius Latii*, e redatte sopra un modello uniforme (*lex Salpensana*, *lex Malacitana*). Codesti frammenti costituiscono un prezioso sussidio per la conoscenza del diritto municipale latino e di alcuni istituti vigenti nell'amministrazione dei municipi, modellati su quelli vigenti nell'amministrazione della capitale: e in particolare per la prestazione di garanzie da parte dei magistrati investiti di mansioni finanziarie, verso il municipio stesso, al quale rimangono obbligati (3). Un breve frammento d'una tavola di bronzo, rinvenuta nel 1906 ad Enns, reca cinque linee lacunose d'una *lex data* del tempo di Caracalla pel *municipium Lauriacense*, corrispondenti al

(1) *C. I. L.*, II, 5439 (e v. ivi l'esauriente commentario della *lex ed. Gnaei.* del Mommsen, ristampato nei *Jur. Schrift.*, I, p. 206 e segg.). Bruns, p. 123; Girard, p. 87; Riccobono, p. 142.

(2) *C. I. L.*, II, 6038; Bruns, p. 140; Riccobono, p. 159.

(3) *C. I. L.*, II, 1963-4; Bruns, p. 142; Girard, p. 106. Riccobono, p. 162. Fondamentale rimane in proposito il commentario del Mommsen. *Die Stadtrechte der Latin. Gemeinden Salpensa und Malaca*, *Abh. d. Sächs. Gesell. d. Wissensch.*, III, 1855, p. 361 e segg.; ristampato con aggiunte e ritocchi aetevoli nei *Jur. Schrift.*, I, p. 265 e segg.

principio del capo 25 della *lex Salpensana*; ed è notevole particolarmente per ciò che comprova la redazione normale delle varie *leges datae* municipali sopra un identico tipo (1).

4. Una tavola di bronzo proveniente da Todi (*fragmentum Tudertinum*) ed oggi esistente a Napoli (2), ed un'altra scoperta a Firenze ed ivi esistente nel Museo Riccardiano (*fragmentum Florentinum*), ci hanno serbato frammenti di due statuti municipali (3).

Fra i numerosi decreti di curie municipali relativi a materie le più svariate pertinenti la vita dei municipi, notiamo quelli che hanno per oggetto la conclusione di rapporti di ospitalità fra i detti municipi o singoli stranieri, o città straniere (4). E segnaliamo pure l'insigne *lex portus* statuita dal senato della città di Palmira in Siria, sotto Traiano, colla conferma di questo principe, a regolare la misura dei *vectigalia* esigibili dai pubblicani per l'importazione delle varie merci: *lex portus*, ch'è incisa in una lapide rinvenuta nel 1881, oggi esistente a Pietroburgo, e in duplice redazione, greca e palmirena (5).

Analoghi ai decreti e statuti municipali sono quelli dei collegi, professionali o religiosi o funeratizi, costituiti con carattere pubblico e con finalità pubbliche (6).

5. I Senatoconsulti pervenutici per mezzo di monumenti epigrafici si ricollegano tutti alle classiche funzioni del senato. Così appunto si ricollegano alle funzioni spettanti al senato circa il regolamento dei rapporti fra Roma e città soggette, o la concessione di privilegi agli abitanti di queste, o all'esercizio dell'arbitrato fra città soggette o formalmente federate, il *S. C. de Thisbaeis*, del

---

(1) Bormann, *Jahresh. des österr. arch. Inst. i. Wien*, IX, p. 315 e segg., Riccobono, p. 177.

(2) *C. I. L.*, I, 1409; Bruns, p. 155.

(3) *C. I. L.*, I, 1409; Bruns, p. 156.

(4) *C. I. L.*, VIII, 68; Bruns, p. 343, Girard, p. 835, *C. I. L.*, 8837; Girard, p. 835; *C. I. L.*, II, 2633; Bruns, p. 344; Girard, p. 835.

(5) *Inscriptiones graecae ad res rom. pert.*, III, n. 1056, p. 389 e segg.

(6) Esempi in Bruns, p. 345 e segg.

584 d. R., pervenutoci nella sua duplice redazione greca e latina (1); il *S. C. de Tiburtibus*, del 595 (2); il *S. C. de Oropiis*, del 681 d. R., relativo a controversie insorte fra gli Oropii e i pubblicani romani, parimente serbatoci in duplice redazione (3); il *S. C. de Asclepiade*, del 676 d. R., che attribuisce la cittadinanza romana ai capitani di un vascello greco, e del quale ci è pervenuta integralmente la versione greca e solo in piccola parte la versione latina (4); l'altro del 48 d. C., che conferisce il *ius honorum* ai Galli (5); quello del 138 d. C., *de nundinis saltus Beguensis*, che conferisce ad un privato il diritto di tener mercato su terreno pubblico (6); il *S. C. de Cyzicenis*, del 157 d. C., che approva il *corpus Neon*, secondo la richiesta fattane dagli abitanti di Cizico (7); il S. C., che ratifica nel 649 d. R. il trattato con Astipale (8); quello greco-latino del 660 che ratifica il trattato coi Tirreni d'Acarnania (9); gli altri che concedono la libertà alle città d'Afrodisia nel 712 (10) e di Stratonicea (11).

E si ricollegano all'esercizio di singoli attributi della potestà governativa del senato nell'interno dello stato il *S. C. de Bacchanalibus*, emanato nel 568 a por freno alle dissolutezze delle feste di Bacco, e serbatoci da una tavola di bronzo, scoperta in Calabria

(1) Mommsen, *Eph. epigr.*, I, p. 278 e segg.; Bruns, p. 162; Riccobono, p. 199.

(2) *C. I. L.*, I, 201; Bruns, p. 166; Riccobono, p. 204.

(3) Bruns, p. 172; Riccobono, p. 209.

(4) *C. I. L.*, I, 203; *Inscr. gr. Sic. et Ital.*, 951; *Inscr. graecae ad res rom. pertinentes*, I, n. 118, p. 51; Bruns, p. 167; Riccobono, p. 205.

(5) *C. I. L.*, XIII, 1668; Bruns, p. 187; Riccobono, p. 228.

(6) *C. I. L.*, VIII, 11451; Bruns, p. 196; Riccobono, p. 236.

(7) *C. I. L.*, III, 7060; Bruns, p. 197; Riccobono, p. 237.

(8) *C. I. Gr.*, II, 2485.

(9) *Bull. de corr. hell.*, X, 1886, p. 185.

(10) *C. I. Gr.*, 2737; Bruns, p. 177.

(11) *Bull. de corr. hell.*, IX, 1885, p. 437.

Altri S. C. relativi alla condizione di città straniere alleate o soggette: S. C. di Narthakion del 604 d. R. circa (Latyschew, *Bull.* cit., VI, p. 356); S. C. di Priene del 619 d. R. (*C. I. G.*, 2905), S. C. d'Adramyttium del 631 (Earinos, *Bull.* cit., II, 128; IV, 376; Foucart, *Bull.* cit., IX, 401); S. C. di Lagina del 673 (Diehl e Cousin, *Bull.* cit., IX, p. 487); S. C. di Paramara del 715 (Cousin e Deschamps, *Bull.* cit., XI, pp. 225-238).

nel 1640, oggi conservata nel Museo di Vienna, la quale costituisce uno dei più antichi e cospicui fra i monumenti epigrafici pervenutici (1); il *S. C. de pago Montano*, emanato a proteggere un luogo religioso sull'Esquilino (2); i due *S. C. de ludis saecularibus* del 737, serbati in parte da frammenti di una colonna marmorea rinvenuta nel Campo Marzio (3); i *S. C. Hosidianum* e *Volusianum*, contenenti il divieto di demolire edifizi urbani per vendere i materiali preziosi incorporativi, e già incisi sopra una tavola di bronzo proveniente da Ercolano, oggi perduta (4); un *S. C. de collegiis*, pervenutoci in piccola parte da un'iscrizione lanuvina, riguardante un collegio funeratizio di quel municipio (5); il *S. C. de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis*, del 176-8, inciso in una tavola di bronzo, rinvenuta nella Spagna nel 1888 e oggi serbata a Madrid (6).

Anche taluni fra i S. C. pervenutici col mezzo di riferimenti degli scrittori si ricollegano all'esercizio di codesta classica potestà del senato: così il S. C. emanato nel 593 a bandire da Roma i filosofi ed i retori (7); i tre S. C. emanati contro i Giudei nel 615, nel 621 e nel 710 d. R. (8); il SC. relativo ai sacrifizi espiatori ordinati nel 655, all'annunzio '*in sacrario in regia hastas Martias morisse*' (9); i S. C. del 743 relativi all'uso degli acquedotti pubblici (10); il *S. C. de mense Augusto*, del 746 (11). I S. C. riferiti in un'epistola di Celio a Cicerone del 703 e relativi all'assetto generale dei pubblici poteri, dato dal senato nei rapporti fra Cesare e

(1) *C. I. L.*, I, 196; Bruns, p. 160; Girard, p. 121; Riccobono, p. 198.
(2) *C. I. L.*, VI, 3823; Bruns, p. 181; Girard, p. 122; Riccobono, p. 220.
(3) *C. I. L.*, VI, 32323; Bruns, p. 188; Riccobono, p. 221.
(4) *C. I. L.*, X, 1401; Bruns, p. 190; Girard, p. 124; Riccobono, p. 232.
(5) *C. I. L.*, XIV, 2112; Bruns, p. 345; Girard, p. 829; Riccobono, p. 235.
(6) *C. I. L.*, II, 6278; Bruns, p. 198; Riccobono, p. 238.
(7) Svet., *De clar. rhet.*, 1; Bruns, p. 166; Riccobono, p. 204.
(8) Ioseph Flav., *Ant. Iud.*, 14, 8, 5; 13, 9, 2; 14, 10, 10.
(9) Gell., 4, 6, 2.
(10) Front., *De aquis urb. R.*, 100, 104, 106, 108, 125, 127; Bruns, p. 185; Girard, p. 123; Riccobono, p. 224.
(11) Macrob., *Sat.*, 1, 12, 35; Bruns, p. 185; Riccobono, p. 227.

Pompeo, corrispondono in gran parte alla sovrapposizione di esso senato al popolo nell'esercizio della sovranità (1).

I S. C. pervenutici, integralmente o in parte, per mezzo di riferimenti di scrittori giuridici, e particolarmente d'Ulpiano, hanno carattere e valore legislativo, ed appartengono alle manifestazioni notate più sopra dell'assunzione, da parte del senato, della potestà legislativa. Tali il *S. C. Velleianum* (2), l'*Ostorianum* (3), il *Trebellianum* (4), il *Macedonianum* (5), il *Rubrianum* (6), il *Iuncianum* (7), il *Iuventianum* (8), l'*Orphitianum* (9).

6. Parecchi frammenti di editti del pretore urbano ed alcuni frammenti di editti edilizi ci pervennero per mezzo di riferimenti degli scrittori giuridici, che commentavano i detti editti (10).

Per mezzo di titoli epigrafici e d'altri monumenti scritti, ci è pervenuto il testo d'alcuni editti e decreti di magistrati repubblicani e di molti magistrati e funzionari dell'età imperiale. Il più antico fra codesti decreti è quello del proconsole di Spagna L. Emilio Paolo, che conferisce nel 565 d. R. la libertà ai servi pubblici degli *Hastenses*, attribuendo loro il godimento dei terreni in cui risiedevano (11). Segue a questo un editto di M. Antonio triumviro *reipublicae constituendae*, inteso ad impedire false denunzie di terreni al censo (12).

Dell'impero possediamo, per mezzo d'iscrizioni, un editto del 48 d. C. del *praefectus praetorio* L. Lusio Geta, contenente provvisioni

(1) Celio *ad Cic.*, in Cic., *ad fam.*, 8, 8, 6; Bruns, p. 182; Riccobono, p. 215.
(2) Ulp., *D.* 16, 1, 2, 1; Bruns, p. 186.
(3) Ulp., *D.* 38, 4, 1 pr.; Bruns, p. 186.
(4) Ulp., *D.* 36, 1, 1, 1-2; Bruns, p. 192.
(5) Ulp., *D.* 14, 6, 1; Bruns, p. 194.
(6) Ulp., *D.* 40, 5, 26, 7; Bruns, p. 194.
(7) Ulp., *D.* 40, 5, 28, 4; Bruns, p. 194.
(8) Ulp., *D.* 5, 3, 20, 6; Bruns, p. 195.
(9) Ulp., *D.* 38, 17, 1 pr. 9. 12; Bruns, p. 202.
(10) Cfr. Lenel, *Das Edictum perp.*, 2 Aufl., cit. sopra a p. 59.
(11) *C. I. L.*, II, 5041; Bruns, p. 231; Girard, p. 159.
(12) *Coll. grom.* (Lachmann), p. 246; Bruns, p. 231.

di polizia (1); un altro, del 49, del prefetto dell'Egitto, Gn. Vergilio Capitone, diretto agli strateghi dell'oasi di Tebe a rimuovere vessazioni inflitte agli indigeni (2); un decreto del proconsole d'Asia, del 65, di contenuto incerto (3); un altro editto, del 68, del prefetto d'Egitto, Tiberio Alessandro, diretto ai medesimi strateghi e relativo alla procedura esecutiva contro debitori inadempienti (4); un altro decreto del proconsole della Sardegna, Helvio Agrippa, del 69 d. C., che fissa un termine categorico agli appartenenti al pago dei *Galilenses* per isgombrare il territorio dei *Patulcenses*, in esecuzione di sentenze precedentemente intervenute circa i rispettivi confini (5); un editto del prefetto d'Egitto, Mezio Rufo, che determina le prestazioni dovute dai pubblicani alla coorte che provvede alla sicurezza delle vie pubbliche (6); un'*epistola* dei *praefecti praetorio* del 168, intesa a proteggere certi pastori da sevizie di funzionari (7); un editto del 202 del *praeses provinciae* C. Sicinnio Claro, relativo alla fondazione ed all'organamento di un mercato nella città di Pizos in Tracia (8); un'*epistola* di un *legatus Augusti pro praetore* della Mesia inferiore ai magistrati del Chersoneso, relativa alle incombenze dei militari ivi residenti (9); un decreto dei *XV viri sacris faciendis*, del 289, relativo al culto della *mater deum* a Cuma (10); un decreto del *consularis Numidiae*,

---

(1) *Inscr. graecae ad res rom. pert.*, I, n. 1118, p. 384.

(2) *C. I. Gr.*, III, 4956; *Inscr. graecae ad res rom. pert.*, I, n. 1262, p. 423.

(3) *C. I. Gr.*, II, 2222.

(4) *C. I. Gr.*, III, 4957; Bruns, p. 234; Girard, p. 159; *Inscr. graecae* cit., I, n. 1268, p. 425.

(5) *C. I. L.*, X, 7852; Bruns, p. 231; Girard, p. 165.

Altri analoghi decreti: *C. I. Gr.*, I, 1711 e 1732.

(6) *Inscr. graecae*, ecc., I, n. 1183, p. 403. Un altro editto relativo ai *publicani* e ai *vectigalia*, di data e contenuto incerto ed assai lacunoso è nelle cit. *Inscr. graecae*, I, n. 1285, p. 437.

(7) *C. I. L.*, IX, 2438; Bruns, p. 233.

(8) Seure, *Bull. de corr. hell.*, XXII, 1898, p. 472 e segg.; *Inscr. graecae ad res rom. pert.*, I, n. 766, p. 251.

(9) *C. I. L.*, III, 13750; *Inscr. graecae* cit., I, n. 860, p. 281.

(10) *C. I. L.*, X, 3698; Bruns, p. 237.

del 361-3, attinente i ranghi e le sportule dei pubblici funzionari (1); due editti di Tario Aproniano, *praefectus urbi* al tempo di Valentiniano I, sopra il commercio dei *suarii* (2); alcuni frammenti di editti di un *praefectus urbi*, del secolo IV, che statuiscono la privazione di certi privilegi a danno di alcune persone nominatamente designate, come colpevoli di mancanze non ben determinabili '*contra disciplinam romanam*' (3).

I papiri greco-egizi, di cui diremo a pag. 201, recano pure, fra altro, ordini e decreti di magistrati e di funzionari imperiali.

Primo, per tempo, è un rescritto del triumviro M. Antonio, del 723 d. R., che contiene la concessione di privilegi ad un'associazione (4). Vengono poi numerosi editti e decreti di prefetti d'Egitto e di funzionari loro subalterni. A parte quelli fra essi che riguardano particolari rapporti e istituti dell'interna amministrazione locale di singole città o di singoli νόμοι (per l'indicazione dei quali rimandiamo agli indici delle singole raccolte), ne segnaliamo qui alcuni d'importanza e valor generali: in ispecie quello emanato in sèguito ad un processo civile e criminale al tempo stesso, fra l'86 e l'88 d. C., che pronunzia la prescrizione estintiva ventennale dei crediti (5); l'altro del prefetto d'Egitto Mezio Rufo, dell'89 d. C., riportato nel papiro conosciuto col nome di *petizione di Dionisia*, che riguarda la pubblicità delle alienazioni degli immobili e l'ordinamento del catasto in Egitto (6); gli altri ancora, del I e del II secolo, relativi alla procedura esecutiva contro

---

(1) *C. I. L.*, VIII, 17896; Bruns, p. 257.

(2) *C. I. L.*, VI, 1, 1770-1.

(3) Gatti e Hülsen, *Frammenti epigrafici di editti prefettizi del secolo IV*, *Bull. della comm. archeol. comunale di Roma*, serie IV, 1901, p. 342 e segg.

(4) Kenyon, *A rescript of Marcus Antonius*, *Class. Rev.*, VII, 1893, pp. 476-8; Brandis, *Ein Schreiben des Triumvirn M. Ant.*, ecc., *Hermes*, XXXII, 1897, p. 509 e segg.; Thomas, *Ueber ein Schreiben des M. Ant.*, *Philol.*, 1898, pp. 422-7.

(5) *Papiri fiorentini*, 61. Cfr. Mitteis, *Z. d. S. S.*, 1905, p. 484 e segg.; e la mia memoria *I papiri fiorentini*, *Atti del Reale Ist. ven. di scienze lettere ed arti*, 1906-7, II, pp. 112-13.

(6) *Oxyr. Pap.*, II, 237; Girard, p. 162.

i debitori inadempienti e che si ricollegano a quello notato dianzi di Tiberio Alessandro (1).

Un editto del 124, di un *praefectus cohorti*, contiene una decisione in materia ereditaria, emanata per delegazione dal *praefectus* (2).

Un'epistola del prefetto Petronio Mamertino, del 135, riguarda la rappresentanza dei figli al padre, nella successione intestata della madre di lui (3).

7. Alcuni ordini e decreti amministrativi di funzionari imperiali, pervenutici per mezzo di monumenti epigrafici, riguardano lo sfruttamento delle miniere e la gestione dei latifondi imperiali.

Già nella sede dell'antica Vipasca (Aljustrel), in Portogallo, fu scoperta, nel 1876, una tavola di bronzo del I secolo d. C., che recava lo statuto vigente in quel distretto minerario (*lex metalli Vipascensis*). Esso conteneva disposizioni varie e minuziose intorno all'esercizio di certe professioni o libere o a monopolio, e la corrisposta dovuta agli assuntori dei detti monopoli; ma accennava solo per incidenza a discipline attinenti lo sfruttamento delle miniere (4). Più preziosa di codesta, per più ragioni, è una nuova iscrizione venuta in luce nel medesimo luogo, nel 1906. Contiene un'istruzione diretta, nel tempo di Adriano, dal *procurator a rationibus* al *procurator metallorum*, per adattare al distretto minerario di Vipasca le regole generali fissate dall'amministrazione imperiale

---

(1) Un editto di Avilio Flacco, del tempo di Tiberio o di Caligola (Wilcken, *Arch. f. Papyruss.*, I, p. 169-72); altri di Mezio Rufo di Valerio Eudaemon del 138, di Flavio Sulpicio Similis del 182 (*Oxyr. Pap.*, II, 237), di Flavio Tiziano del 127 (*Oxyr. Pap.*, I, 34), di Petronio Mamertino del 134 (*Pap. Fay.*, 21), di Avidio Eliodoro del 139 (*B. G. U.*, III, 747), di L. Valerio Proculo, sotto Pio (*B. G. U.*, I, 288).

(2) Mommsen, *Z. d. S. S.*, XII, p. 284 e segg.; *Jur. Schrift.*, I, p. 445; Bruns, p. 364; Girard, p. 838.

(3) Mommsen, *Z. d. S. S.*, XIV, p. 1; *Jur. Schrift.*, I, p. 456; Bruns, p. 367; Girard, p. 841.

(4) *C. I. L.*, II, 5181; Bruns, p. 266.

per le miniere del fisco (1). Vi si porgono le norme, che regolano la concessione da parte del fisco a privati o a società di privati della ricerca dei minerali di rame e d'argento; quelle che disciplinano il diritto reale acquistato dai concessionari sulle miniere discoperte e gli oneri imposti ad un tal diritto, e la decadenza da questo pel non esercizio, e il *ius occupandi* corrispondentemente concesso sopra le miniere abbandonate, a chiunque dichiari di assumere le obbligazioni del concessionario. E vi si tracciano pure delle discipline intorno alle società costituite per la gestione delle miniere e intorno ai poteri del *procurator metallorum*.

8. Si riferiscono alla gestione dei latifondi imperiali, ed hanno importanza cospicua per la storia di questi e degli istituti e rapporti che vi si ricollegano, quattro iscrizioni scoperte fra il 1880 e il 1906. La prima di queste, rinvenuta in Africa, a Suk-el-Khmis nel 1880, contiene un'*epistola* di un *procurator saltus* diretta ad un tale Andronico (forse il conduttore del latifondo), per trasmettergli un rescritto di Commodo; il quale era emanato in seguito a querele dei coltivatori del latifondo (*saltus Burunitanus*), ed intendeva a far cessare le sevizie e gli abusi, di cui costoro si lagnavano in un *libellus*, ch'è pure in molta parte testualmente riferito e che costituisce la porzione più importante e più ampia dell'iscrizione (2).

Un'altra iscrizione, scoperta nel 1892 ad Ain Wassel, contiene parte di un *sermo* dei *procuratores* imperiali del tempo di Settimio

---

(1) Cagnat, *Journal des savants*, 1906, pp. 441-3 e 672; *Comptes rendus de l'Acad. des inscriptions et bell. lettr.*, 27 juill. 1906, p. 329.

Uno studio esauriente su codesto prezioso documento ha pòrto ora il Cag. *Un règlement administratif sur l'exploitation des mines au temps d'Hadrien. Mélanges Gérardin*, Paris, 1907, pp. 87-134.

(2) *C. I. L.*, VIII, 2, 10570, 14464; Bruns, p. 244-6; Girard, p. 179. Un'altra iscrizione, scoperta in Frigia nel 1897, contiene un libello del tutto analogo, scritto in greco e diretto all'imperatore Filippo (244-7) dai coloni d'un *saltus* imperiale, che si lagnano di vessazioni loro inflitte. L'iscrizione scoperta non serba traccia anche di *subscriptio* del Principe, quale esiste invece in codesta di Suk el Khmis. Cfr. Anderson, *Journ. of Hell. stud.*, 1897, p. 396; Schultes, *Mitthel. d. arch. Inst.*, 1898, p. 221 e segg.

Severo; nel quale è riprodotta parzialmente una precedente *lex Hadriana*, relativa all'amministrazione dei latifondi imperiali e ricordata pure nell'iscrizione di Suk el Khmis (1). In parte le lacune che esistono nel testo dell'iscrizione di Ain Wassel, e i dubbi dominanti intorno al carattere di codesta *lex Hadriana* si possono colmare e chiarire, col sussidio di una nuova iscrizione rinvenuta ad Ain-el-Djemala nella primavera del 1906; la quale contiene una petizione diretta, sotto Adriano, dai coltivatori di un *saltus* ai *procuratores* del principe, per ottenere delle terre incolte da coltivare, alle condizioni statuite dalla *lex Manciana*, ch'era un regolamento generale prefisso per la cultura dei latifondi imperiali; e contiene pure la risposta (*sermo*) dei *procuratores* a codesti coltivatori, che concede i terreni richiesti, con certe modificazioni e particolari determinazioni di quelle norme, che costituivano il contenuto della *lex Manciana* (2). Verisimilmente è appunto codesto *sermo* dei *procuratores* di Adriano, emanato a porre in esecuzione un piano generale prefisso da codesto principe pel miglioramento e la cultura delle terre incolte africane, il documento richiamato nelle due iscrizioni posteriori col nome di *lex Hadriana*. Certamente fra il testo, che si trova citato di quest'ultima nell'iscrizione di Ain Wassel, e il *sermo* dei procuratori di Adriano, riferito nelle facce II e III di quella di Ain-el-Djemala, esistono cospicue corrispondenze (3).

Una quarta iscrizione, scoperta pure in Africa ad Henchir Mettich nel 1897, contiene un regolamento di *procuratores* imperiali per un latifondo del principe, relativo in ispecie ai diritti ed agli obblighi rispettivi del conduttore del fondo e dei coltivatori; nel quale si trovan richiamate statuizioni già fissate nella predetta *lex Man-*

---

(1) Edita dal Cagnat, *Revue archéol.*, 3ª serie, XIX, 1892, p. 214 - XXI, 1893, p. 21; Bruns, p. 382; Girard, p. 186.

(2) Carcopino, *L'inscription d'Ain-el-Djemala*, *Mélanges d'archéol. et d'histoire*, XXVI, 1906, pp. 365-481.

(3) Carcopino, *op. cit.*, l. c. Intorno al rapporto fra la *lex Hadriana* e il *sermo* dell'iscrizione di Ain el Djemala, v. di nuovo Schulten, *Die lex Hadriana de rudibus agris nach einer neuen Inschrift*, *Klio, Beitr. zur alten Gesch.*, VII, 1907, pp. 188-212.

ciana, il cui contenuto e la cui data rimangono tuttavia molto oscuri (1).

9. Ci pervennero pure da monumenti epigrafici varie sentenze giudiziarie e arbitrali, o proferite in via amministrativa da magistrati e funzionari pubblici. Vien prima fra esse, per tempo e per importanza, la così detta *sententia Minuciorum*, emanata nel 637 d. R., da due arbitri Minuci, in seguito a delegazione del senato in una contesa di confini insorta fra i Genovesi e i Veturii, e contenuta in una tavola di bronzo rinvenuta a Genova nel 1506 ed ivi conservata (2). Segue una sentenza arbitrale del I secolo, proferita nella controversia vertente fra un privato e il municipio Histoniense, relativa pure alla determinazione dei confini fra i terreni rispettivi (3); poi la sentenza proferita nel 193 dal *legatus Augusti pro praetore*, L. Novio Rufo, in una controversia di contenuto incerto fra i membri di un pago e una tale Valeria Faventina (4); indi un'altra sentenza del II o del III secolo, relativa ad una rivendicazione di terreni religiosi esperita dagli eredi di un tale Patulco Diocles contro un *miles* Elio Rufino, sulla base della inalienabilità di tali terreni e della nullità della vendita seguitane

(1) Toutain, *N. r. h. d. dr. fr.*, 1897, p. 373; Girard, p. 183. Cfr. su di essa: Cuq, *Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine d'après l'inscript. d'H. M.*, *Mémoires présentés par divers sav. à l'Acad. des inscr.*, XI, p. I, p. 83 e segg. te di nuovo un articolo polemico in risposta al T. che aveva mossi appunti alla interpretazione da lui porta, *Revue* cit., 1899, p. 622 e segg.; Schulten, *Die lex Manciana eine Afrik. Domänenord.*, *Abh. d. Kön. Ges. d. Wiss. z. Gött.*, N. F. II, n. 3; *Rhein. Mus.*, LVI, 1901, p. 120 e segg. Egli ravvisa nell'iscrizione l'estratto da una *lex Manciana*; che sarebbe, secondo lui, una *lex data* della repubblica, vigente nei dominii africani fino alla *lex Hadriana* ricordata nelle altre due iscrizioni di Suk el Khmis e di Ain Wassel. Cfr. in senso differente dallo S.: Beaudouin, *Les grands domaines dans l'empire romain*, *Revue* cit., 1898, p. 27 e segg.

Un completo studio epigrafico del documento fu intrapreso dal Persoi, *Mélanges d'archéol. et d'hist.*, XXI, 1901, pp. 67-95.

(2) *C. I. L.*, I, 190; V, 7749; Bruns, p. 358.

(3) *C. I. L.*, IX, 2827; Bruns, p. 360.

(4) *C. I. L.*, II, 4125; Bruns, p. 361.

da parte del loro autore ad Elio Abascante, padre di Rufino (1); e finalmente una sentenza proferita in via amministrativa nel 244 dai *praefecti vigilum*, circa una *lis fullonum* relativa alla *pensio* dovuta dai detti *fullones* pel godimento di un corso d'acqua (2).

Sentenze di giusdicenti e protocolli d'udienze relative a processi civili e penali ci sono pervenute pure in buon numero dai papiri greco-egizi. Notiamo i 7 cospicui protocolli di processi civili dibattuti fra il 114 e il 142 d. C. davanti al prefetto o a suoi delegati, e relativi a matrimoni di militari ed a rapporti connessi con questi, che si contengono nel dritto del celebre *papiro Cattaoui*, il cui verso reca pure un notevole processo sopra un'azione di mutuo esperita da certa Drusilla (3); l'insigne documento noto col nome di *petizione di Dionisia*, che riassume un processo esperito da Dionisia contro il padre suo in restituzione della sua dote (4); un processo del 124 d. C. riguardante l'annullamento di un testamento (5); un altro del 135 relativo alla petizione *ab intestato* di un'eredità (6), ed un altro relativo ad una divisione (7); una costituzione di tutela dal tempo di Antonino Pio (8); un protocollo di udienza tenuta fra il secolo IV ed il V dal *praeses* della Tebaide, Leonzio Beroniciano, per violenze e rapine commesse da un

---

(1) *C. I. L.*, X, 3334; Bruns, p. 361.

(2) *C. I. L.*, VI, 266; Bruns, p. 362.

(3) P. M. Meyer, *Papyrus Cattaoui*, *Arch. f. Papyrusf.*, III, p. 55 e segg.; 247-8 (sul *B. G. U.*, 1019, relativo pure al processo di Drusilla).

(4) *Oxyr. Pap.*, II, 237. V. Bonfante e De Ruggiero, *La petizione di Dionisia*, *B. d. i. d. d. r.*, XIII, 1900.

(5) Mommsen, *Aeg. Erbschaftsproc. aus dem J. 124 n. C.*, *Z. d. S. S.*, XII, pp. 284-96; *Jur. Schrift.*, I, p. 445 e segg.; Bruns, p. 364; Girard, p. 838.

(6) *Aeg. Urk.*, 19; Mommsen, *Aeg. Erbschaftsproc. aus dem J. 135*, *Z. d. S. S.*, XIV, pp. 1-10; *Jur. Schrift.*, I, p. 455 e segg.; Bruns, p. 367; Girard, p. 841.

(7) P. Collinet, P. Louguet, *Un procès plaidé devant le juridicus Alexandriae*, *Arch. f. Papyrusf.*, I, p. 293 e segg.

(8) Nicole, *Une affaire de tutelle sous le règne d'Antonin le Pieux*, *Revue Archeol.*, 1894; Erman, *Eine röm. aegypt. Vormundschaftssache aus dem Jahre 147-81*, *Z. d. S. S.*, XV, p. 241-55. Wilcken, *Arch. f. Papyrusf.*, III, p. 368 e segg.

servo (1); un protocollo recante una serie di sentenze proferite in processi capitali (2); due redazioni di un processo di lesa maestà esperito nel 375 contro un pubblico funzionario infedele (3). Notiamo infine la sentenza di un vescovo del secolo IV, in materia ereditaria, in una causa nella quale figura tra i contendenti una monaca; la qual sentenza costituisce il più antico documento a noi noto relativo alla *episcopalis audientia* (4).

10. Da monumenti epigrafici ci sono pur tramandate parecchie costituzioni imperiali. Prima per tempo, e tra le più cospicue per importanza, è un editto di Augusto relativo alla gestione dell'acquedotto di Venafro (5). Segue un editto di Claudio, che ratifica le decisioni prese da un tal Giulio Planta circa terre fiscali, e conferma la cittadinanza agli abitanti di tre *vici* di Val di Non (6). Una *epistola* di Vespasiano ai Vanacini risolve una controversia di confini (7); un'altra dello stesso ai Saborensi concede loro la costruzione di un *oppidum* e prefigge il pagamento di certi *vectigalia* (8); ed una terza di Domiziano dirime una controversia insorta fra i Faleriensi e i Firmani, circa la spettanza di certi *subsecivi* (9). Un breve e lacunoso frammento d'altra epistola di Traiano o di Adriano sembra che si riferisca all'ordinamento della procedura in un municipio (10). Altre epistole greche d'Adriano pervenuteci frammentariamente contengono la determinazione dei diritti riconosciuti ai cittadini di Stratonicea (11). Un decreto di M. Aurelio

(1) *Griech. Urk. d. Papyruss. zu Leipzig*, I, 40.

(2) *B. G. U.*, 1024; Wenger, *Strafprozesse vor dem röm. Statthalter in Aegypt.*, *Arch. f. Kriminalanthr.*, XVI; Gradenwitz, *Berl. phil. Wochenschr.*, 1906, c. 1351 e segg.

(3) *Griech. Urk. d. Papyruss. zu Leipzig*, I, 34 e 35.

(4) *Griech. Urk.* cit., 43.

(5) *C. I. L.*, X, 4842; Bruns, p. 238.

(6) *C. I. L.*, V, 5050; Bruns, p. 240.

(7) *C. I. L.*, X, 8038; Bruns, p. 241.

(8) *C. I. L.*, II, 1423; Bruns, p. 242.

(9) *C. I. L.*, IX, 5420; Bruns, p. 242.

(10) *C. I. L.*, II, 5368; Bruns, p. 243.

(11) Ravel, *Lettres de l'empr. Hadrien à la ville de Stratonicée*, *Bull. de corr. hell.*, p. 108 e segg.

e di Commodo statuisce i limiti dello spazio urbano entro cui potrà essere esatto il *vectigal foricularii* (1).

Del rescritto di Commodo contenuto nell'iscrizione relativa al *saltus Burunitanus* s'è detto dianzi, a proposito del *sermo* dei *procuratores*, che lo riferisce (2).

Un'epistola di Severo e Caracalla, inserita in un rescritto a Ovinio Tertullo preside, della Mesia, conferma certe immunità alla *Tyranorum civitas* (3). Un rescritto di Giordiano diretto ad un abitante di Scaptoparene in Bulgaria, in risposta ad un libello rivoltogli dai suoi concittadini per muover piato delle indebite pretese dei soldati trascorrenti pel loro territorio, deferisce ogni decisione a ciò relativa al preside della provincia (4). Codesto titolo, che reca menzione espressa di un'annotazione seguita del rescritto nel *liber libellorum rescriptorum*, fu vivamente discusso per la storia della pubblicazione dei rescritti (5). Un frammento d'editto imperiale, forse di Probo, rinvenuto in Arabia, statuisce delle pene contro i predatori di vigne (6). Due rescritti di Diocleziano riferiti nella traduzione greca riguardano controversie di confini fra due città dell'Egitto (7). Un editto di Diocleziano stesso, conservatoci in parecchie iscrizioni in parte latine e in parte greche, statuisce il massimo prezzo delle derrate e delle mercedi, ed è di capitale rilevanza per la storia della economia pubblica e privata sull' inizio del secolo IV (8). Un editto di Costantino intende a

---

(1) *C. I. L.*, VI. 1061; Bruns, p. 244.

(2) V. sopra a p. 184.

(3) *C. I. L.*, III, 781; *Inscr. graecae ad res rom. pert.*, I, n. 598, p. 201; Bruns, p. 246.

(4) Mommsen, *Z. d. S. S.*, XII, p. 244; *Jur. Schrift.*, II, p. 172; *C. I. L.*, III, 12336; *Inscr. graecae ad res rom. pert.*, I, n. 674, p. 226 e segg.; Bruns, p. 248; Girard, p. 188.

(5) V. sopra a pp. 67-8.

(6) *Inscr. graecae* cit., III, n. 1341, p. 477.

(7) *Corpus Inscr. Graec.*, III, 4892; *Inscr. graecae* cit., I, n. 1291, p. 442.

(8) *C. I. L.*, III, p. 801 e segg.; 1911 e segg. E v. in proposito Mommsen, *Ber. d. Sächs. Ges. d. Wiss.*, 1851, p. 42 e segg.; *Jur. Schrift.*, II, p. 292 e segg. Sopra i vari frammenti pervenutici di diverse redazioni di codesto editto vedi Blümner, *Edictum Diocletiani*, nel Pauly-Wissowa, *Realencykl.*, V, coll. 1948-1957.

disciplinare le accuse (1); un rescritto di Costantino medesimo e dei figli restituisce la cittadinanza al municipio di Orcisto in Frigia (2); un editto pure di Costantino concede la costituzione di un'assemblea provinciale degli Umbri in Hispello e l'erezione di un tempio consacrato alla famiglia imperiale (3). Una costituzione di Giuliano riguarda le competenze dei *iudices pedanei* (4). Una costituzione di Anastasio riguarda le competenze di un *dux* (5), ed una di Giustino e Giustiniano tratta della protezione da concedersi alle terre ed agli uomini di una chiesa (6).

Alcune epistole imperiali pervenuteci da monumenti epigrafici hanno per oggetto la conferma di onori tributati da singole città a magistrati o a funzionari imperiali. Così un'epistola di Antonino Pio conferma gli onori tributati dalle città di Licia a un tal Giasone Nicostrato (7); altre di Antonino stesso confermano gli onori tributati dalle medesime città ad un tale Opramoas, e sono iscritte sopra i medesimi monumenti che recano il testo dei decreti della detta città, ed altre *epistolae* di magistrati romani a ciò relative (8). Oppure hanno per oggetto la conferma a certi templi di provincia di antichi diritti e privilegi già statuiti a favore di essi precedentemente alla conquista della provincia in cui esistevano: come una epistola di Valeriano emanata a favore di un tempio di Giove esistente in una città della Siria (9).

Altre costituzioni o *orationes in senatu habitae* son riferite testualmente o tradotte, letteralmente o in sunto, in vari documenti giudiziari o amministrativi che si contengono nei papiri greco-egizi. Ci pervennero appunto in tal guisa un editto d'Augusto,

(1) *Ephem. epigr.*, VII, p. 416; Bruns, p. 249.
(2) *C. I. L.*, III, 352; Bruns, p. 157.
(3) Mommsen, *Ber. der Sächs Gesell.*, II, p. 199 e segg.; *C. I. L.*, XI, 5265.
(4) *C. I. L.*, III, 459.
(5) *Corpus Inscr. Graec.*, III, 5187.
(6) Diehl, *Rescrit des empereurs Iustin et Iustinien en date 1 Iuin 527*, *Bull. de corr. hell.*, pp. 501-20.
(7) *Inscr. graecae ad res rom. pert.*, III, n. 704, p. 251 e segg.
(8) *Inscr. graecae* cit., III, n. 739, p. 265 e segg.
(9) *C. I. L.*, III, 184; *Inscr. graecae* cit., III, n. 1020, p. 377.

che concede vari privilegi ai veterani, e in particolare l'esenzione dalle imposte (1); un'*oratio in senatu habita*, forse di Claudio, intesa a statuire l'età occorrente per l'esercizio dell'ufficio di *recuperator* e a preservare l'esercizio del diritto d'accusa (2); un'altra *oratio*, forse di Nerone, relativa ai termini per appellare al tribunale imperiale dalle sentenze criminali pronunciate in Italia e nelle provincie (3); un'*epistola* di Adriano diretta al *praefectus Aegypti*, C. Sulpicius Simmius, e concedente ai figli di militari civilmente incapaci a succedere come *heredes* ai padri loro, la pretoria *bonorum possessio unde cognati* (4); un rescritto di Settimio Severo relativo al termine di 10 o di 20 anni occorrente per la *praescriptio longi temporis* (5); parecchi rescritti di Severo stesso e di Caracalla, recanti l'esonero da *munera* personali concessi a cagione dell'età avanzata dei postulanti (6); un rescritto di Caracalla relativo ai termini prefissi per la desistenza da un'accusa già esperita, a sfuggire le sanzioni della *calumnia* (7); un editto, forse di Giuliano, relativo alla dispensa dal pagamento dell'*aurum coronarium* (8); numerose *epistolae* relative alla concessione o alla conferma di privilegi a varie corporazioni d'artefici, d'atleti, d'istrioni (9).

---

(1) *B. G. U.*, II, 628 verso; Dareste, *Nouveaux textes de droit rom.*, *N. r. h. du dr. fr. et étr.*, XXII, pp. 685-93; Cuq, *Trois nouveaux documents sur les cognitiones Caesarianae*, *N. r.* cit., XXIII, pp. 111-123. Cfr. la n. 3.

(2) *B. G. U.*, II, 611; Dareste, l. cit.; Cuq, l. cit.

(3) *B. G. U.*, II, 628 dritto; Dareste, l. c.; Cuq, l. c.; Girard, p. 190.

(4) *B. G. U.*, I, 140.

(5) *B. G. U.*, I, 267; Girard, p. 187.

(6) *Pap. fior.*, 57.

(7) *Amh. Pap.*, II, 27; Wenger, *Arch. f. Papyrusf.*, II, pp. 41-2; Gradenwitz, *Rescripte aus Papyrus*, *Z. d. S. S.*, XXIII, 1902, p. 356 e segg.

(8) *Fay. Pap.*, 20; Dessau, *Sur un nouvel édit de l'emper. Julien*, *Revue de phil.*, N. S., XXV, 1901, pp. 285-8.

(9) *Epistolae* di Claudio, di Settimio Severo, di Severo e Caracalla, d'Alessandro Severo relative a privilegi concessi ad un collegio d'artefici d'Oxirinco, si trovano riferite, insieme con un decreto d'Adriano, in una lettera diretta nel 275 da un certo Apollodidimo all'autorità giudiziaria di quella città (*B. G. U.*, 1074; e cfr. in proposito di codesto documento Wilcken, *Arch. f. Papyrusf.*, IV, pp. 564-5). Altre *epistolae* di Claudio e di Vespasiano, che con-

Frammenti di due rescritti imperiali del secolo V ci son pervenuti finalmente da porzioni di papiro provenienti dall'Egitto, ed acquistati in parte dalla Biblioteca Nazionale di Parigi, in parte da quella di Leida. Essi risultano emanati ad istanza d'una delle parti litiganti e diretti al magistrato adibito alla risoluzione del litigio; ma intorno al loro contenuto nulla è dato desumere di preciso e sicuro (1).

11. Un singolar gruppo di *constitutiones* formano quelle emanate dall'imperatore a concedere ai militari stranieri congedati la romana cittadinanza, ed il *conubium* con donne colle quali si trovino già congiunti, o colle quali si congiungano dopo il congedo, e a concedere ai militari cittadini il *conubium* con donne straniere. Per quanto invero codeste concessioni assumano una particolar forma di pubblicità, analoga a quella delle *leges datae*, per ciò che il testo di ciascuna di esse, riguardante i soldati tutti di un medesimo corpo di truppe, è inciso sopra tavole di bronzo esposte dapprima sul Campidoglio *ad aedem fidei pop. rom.*, poi presso il tempio di Augusto sul Palatino; e per quanto in parte il loro contenuto trovi qualche connessione ed appiglio con quello assunto da talune *leges datae* nell'estremo periodo della repubblica, non sembra ch'esse debbano essere qualificate altrimenti che così come le qualifica Gaio: *constitutiones* (2).

Non sembra infatti che il loro fondamento e carattere sia in qualche guisa diverso da quello di tutti gli altri ordini del prin-

---

cedono privilegi alla corporazione degli atleti d'Hermopolis, si contengono in un diploma del 194, rilasciato ad un membro della corporazione stessa (*Greek Pap. in the Br. Mus.*, III, p. 214 e segg.). Un'altra ancora di Diocleziano, relativa a privilegi concessi ad istrioni ed atleti è riferita nei *Griech. Urk. d. Papyruss. zu Leipzig*, I, 44.

Altre costituzioni imperiali ci pervennero troppo frammentariamente per poterne determinare con sicurezza il contenuto. Cfr. *B. G. U.*, I, 74 (principio di un'*epistola* di M. Aurelio del 167); *B. G. U.*, II, 473, II 1-12 (mandato di Settimio Severo del 200); *Amh. Pap.*, II, 63 (rescritto di Severo).

(1) Mommsen, *Fragmente zweier latein. Kaiserresc. aus Papyrus*, *Ztschrb. des rom. Rechts*, VI, 1863, p. 398 e segg.; *Jur. Schrift.*, II, p. 342 e segg.

(2) Gaio, 1, 57.

cipe, importanti privilegi pei singoli, o statuenti norme generali obbligatorie; nè che esista particolare ed espressa per esse quella formale delegazione del popolo al principe di emanarli, che per la *lex data* è d'essenza (1).

Delle tavole di bronzo che comprendevano siffatte concessioni di cittadinanza e di connubio ai militari congedati non ci pervennero che due insignificanti frammenti (2). Ci pervennero invece in buon numero (113) degli estratti ufficiali di queste, rilasciati fra il 55 e il 305 ai singoli veterani ed incisi sopra lamine di bronzo in forma di dittici (*diplomata militaria*) (3). Il testo della concessione, che riguardava con altri il singolo veterano, era ritratto nelle due pagine interne delle due laminette e continuatamente, per guisa che le due pagine aperte costituivano una pagina sola (e colla dichiarazione *descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae*), ed era ripetuto in una delle due pagine esterne (la 1ª o la 4ª); mentre l'altra di esse pagine recava i nomi dei testimoni. Le due laminette erano riunite con fili di ferro o di bronzo, nel senso della lunghezza (4).

12. Meritano pure singolar nota le formule di giuramenti ad imperatori prestati da singole città, o dai rappresentanti di parecchie città, segnatamente orientali. Alle due *formulae* già accolte dal

(1) Alle *leges datae* ricollegano invece codeste concessioni il Kreger, *Gesch.*, p. 230 (trad. franc., pp. 306-7), e il Riccobono, *Fontes*, pp. 181-3.

(2) *C. I. L.*, III, 52 e 54.

(3) Mommsen, *C. I. L.*, III, 843 e segg.; *Suppl.*, pp. 1957-2038; 2212-4; VII, 1193-5; X, 769-71, 867, 1402; X, 7853-5, 7890-1, 8325; XI, 373, 628; XIII, 1791; Vaglieri, *Notizie degli scavi*, *Atti della R. Acc. dei Lincei*, 1899, pp. 223 e segg.; Domaszewski, *Die altertü. unser. heidn. Vorz.*, V, n. 565. Esempi ne porgono il Bruns, p. 251 e segg.; e il Riccobono, *Fontes*, p. 185 e segg.

(4) Concessioni di cittadinanza e di connubio, in forma di ordini particolari, emanati senz'osservanza di codesta forma consueta (*cum aere*), appaiono ora in due papiri greco-egizi (*B. G. U.*, n. 113 e 265).

La tavoletta cerata del 122 edita ora dal Savigny de Ricci e dal Gisart, *Textes juridiques latins inédits*, *N. r. h. de dr. fr. et étr.*, 1906, pp. 477-98, contiene un'*honesta missio* rilasciata dal *praefectus Aegypti* e non ha veran rapporto coi diplomi militari.

Bruns, l'una relativa ad un giuramento prestato dall'*oppidum Aritiense* ad un imperatore ignoto, e recata da una tavola di bronzo rinvenuta in Portogallo, e l'altra relativa ad un giuramento prestato dal *populus Assiorum* ad Augusto, e contenuta in una tavola di bronzo proveniente da Assi nella Troade (1), e da aggiungere un'analoga formula di giuramento prestato dalle città della Paflagonia ad Augusto medesimo, formula contenuta da un'iscrizione proveniente da Neoclaudiopoli in Galazia (2).

13. Per mezzo di monumenti epigrafici ci sono pervenute anche alcune *leges dictae*, relative alla destinazione di cose pubbliche o sacre, ed emanate dai rappresentanti dello stato, di città municipali o di collegi di sacerdoti. Due di queste, risalenti almeno al secolo VI d. R., contengono dei divieti d'insozzare boschi sacri (*lex luci Lucerini* (3), *lex luci Spoletini*) (4): una terza, risalente al 696 d. R., che promana dalla *respublica Veltuinatium* e riguarda un tempio posto nel *vicus* di Furfo, ha un contenuto tuttora assai oscuro (5).

All'impero appartengono una *lex dicta* dell'11-2 d. C., della colonia Narbonese, riguardante un'*ara* posta in onore d'Augusto (6): un'altra, del 137, proveniente da Salonicco e riguardante un'*ara Iovis* (7); una terza, del tempo di Domiziano, riguardante un'*ara* urbana e contenente il divieto di costrurre, piantare alberi e seminare, di soffermarsi per cagione di commerci entro certi termini prefissi (8); ed un breve frammento di una *lex* relativa ad un luogo sacro della *colonia Augusta Brixia* (9).

Una lapide di Savoia ci ha tramandato in parte una *lex viri*, in

(1) *C. I. L.*, II, 172; Lawton, *Pap. of the arch. Inst. of America. Class. ser.*, I, p. 133; Bruns, p. 254-6.
(2) *Inscr. graecae ad res rom. pert.*, III, n. 137, p. 58.
(3) *C. I. L.*, IX, 782; Bruns, p. 260.
(4) Bruns, p. 260.
(5) *C. I. L.*, IX, 3513; Bruns, p. 260.
(6) *C. I. L.*, XII, 4333; Bruns, p. 261.
(7) *C. I. L.*, III, 1933; Bruns, p. 263.
(8) *C. I. L.*, VI, 826; Bruns, p. 264.
(9) *C. I. L.*, V, 1273; Bruns, p. 264.

cui si comminano multe a chi vi immetta immondezze (1); e luoghi degli agrimensori ci hanno tramandato delle *leges* analoghe, relative agli acquedotti urbani (2).

Altre iscrizioni hanno serbato delle *leges aquae*, ossia dei regolamenti magistratuali relativi alla distribuzione delle acque pubbliche fra i fondi di dati territori (3).

14. Passiamo ai documenti: e prima a quelli pubblici, e attinenti la storia delle magistrature, dei sacerdozi, degli ordinamenti militari e dell'amministrazione locale.

Emergono fra essi i così detti Fasti capitolini, provenienti dalla *Regia* del Pontefice Massimo, incisi tra il 718 e il 724 e continuati fino alla morte di Cesare poi ripresi sotto Augusto. Esistono pure frammenti d'altri Fasti, redatti da collegi sacerdotali e da municipi, questi e quelli ad indicare annualmente i nomi degli assunti alle maggiori magistrature *cum imperio* e alla censura; e frammenti di Fasti trionfali recanti i nomi dei magistrati trionfatori, la data del trionfo, l'indicazione della nazione sulla quale il trionfatore riportò la vittoria; Fasti sacerdotali, tra i quali emergono quelli dei *fratres arvales*. Sono anche notevoli le liste dei militari ordinate per centurie, coll'indicazione del grado e della tribù e della patria di ognuno, che si contengono segnatamente in talune iscrizioni dedicatorie. E notevoli, per quanto tocca i rapporti del diritto colla religione, sono i vari calendari pervenutici (4).

---

(1) *C. I. L.*, XII, 2426; Bruns, p. 265.

(2) Front., *De aquis urb. R.*, 94, 97; Bruns, p. 265.

(3) V. l'insigne *lex aquae* di Lamasba: *Eph. epigr.*, VII, 788, *C. I. L.*, VIII, 4440; cfr. Bruzi, *La lex aquae di Lamasba* negli *Studi in onore di C. Fadda*, Napoli, 1905.

(4) L'ultima edizione dei *Fasti Capitolini* è a cura di G. Henzen e di Chr. Huelsen nel *C. I. L.*, I (2ª ed., 1893). L'attendibilità dei Fasti Capitolini, fortemente contestata dal Clemorius, *De fastis consul. antiquis*, *Leipz. Stud.*, 1887, p. 171 e segg., è difesa dall'Usener, *Die Glaubwürd. der capitol. Consularfasten*, *Jahrb. f. class. Phil.*, CXLIII, 1891, pp. 289, 465, 625 e segg. Di nuovo essa è combattuta dal Pais, *A proposito dell'attendibilità dei Fasti dell'antica*

Alla storia dei pubblici uffici, e dell'ordine gerarchico esistente fra essi in sul principio del secolo V d. C., reca preziosi contributi la così detta *Notitia dignitatum*, che è un elenco composto da un anonimo, forse tra il 111 e il 413, in Occidente, di sopra a dati e documenti ufficiali (1).

Ai documenti pubblici, che interessano la storia delle magistrature, di singoli attributi sostanziali e formali di queste, dei rapporti intercedenti ne' vari momenti fra le funzioni magistratuali e quelle del senato, sono da aggiungere le iscrizioni delle monete, e anche, in ispecie dallo scorcio della Repubblica in poi, le stesse figurazioni che vi sono impresse (2).

Anche i monumenti figurati, colle loro rappresentazioni di riti e di cerimonie, porgono notizie e dati talora preziosi: più specialmente per gli istituti e rapporti pertinenti il diritto pubblico.

Per la storia della proprietà fondiaria, e dei diritti e rapporti che si ricollegano ad essa, hanno importanza cospicua i frammenti

---

repubblica romana, *Rendic. della R. Acc. dei Lincei*, serie V, XVII, 1908, pp. 33-68.

Anche gli altri Fasti notati nel testo sono raccolti nel cit. vol. I del *C. I. L.* Un elenco delle innumerevoli iscrizioni dedicatorie contenenti indicazioni gerarchiche, in ispecie militari, esorbita dal nostro cómpito. E rinvio per queste agli indici dei singoli volumi del *C. I. L.*

(1) Seeck, *Quaestiones de notitia dignitatum*, Berlin, 1872. Karlowa, *Röm. Rechtsg.*, I, p. 992. Pel commentario ond'è fornita, può tuttora consultarsi l'edizione del Boecking (1839-53). Pel testo è superiore la più recente edizione del Seeck, 1876.

(2) La classica opera del Mommsen, *Gesch. des röm. Munzwes.*, Berlin, 1860 (trad. fr. del De Blacas e del De Witte, 1865-75, vol. 4), considera precipuamente l'aspetto economico della storia monetaria. Pel lato descrittivo è fondamentale pel periodo repubblicano l'opera del Babelon, *Description histor. et chronologique des monnaies de la république rom.*, Paris, 1885-6 (2 vol.), integrata collo studio del Bahrfeld, *Nachträge und Berichtigungen zur Munzkunde der röm. Republik im Anschlusse an Babelon's Verzeichn. der cons. Munz.*, Wien, 1897. Pel periodo imperiale rimandiamo al Cohen, *Description histor. des monnaies frappées sous l'empire rom. communément appelées médailles impériales*, Paris, 2ª ediz., 1880-92. Per l'impero d'Oriente, fino a Giustiniano, si vegga il vol. I dell'opera del Sabatier, *Description générale des monnaies byzantines frappées sous les emper. d'Orient depuis Arcadius*, Paris, 1862.

pervenutici delle pubbliche *formae*, sulle quali era rappresentata la distribuzione del suolo all'atto della fondazione di colonie (1).

15. Assai numerosi e vari sono i documenti pervenutici di negozi privati.

Tengon fra essi il primo luogo le 25 tavolette cerate rinvenute fra gli anni 1786 e 1855 a Verespatak in Transilvania, nella sede dell'antica *Alburnus Maior* (2); e le 132 tavolette cerate rinvenute nel 1875 a Pompei nella casa di Cecilio Giocondo, e le tre altre rinvenute ivi nel 1887 (3).

Le tavolette di Transilvania contengono documenti di stipulazioni, di vendite, di mutui, di *constituta debiti*, di *locationes operarum* e di società, conchiusi fra il 131 e il 167, e redatti coll'osservanza dei formulari romani; quelle di Pompei contengono atti di quietanza rilasciati fra il 15 e il 62 a Cecilio Giocondo e al padre suo Cecilio Felice, per delle vendite all'incanto da essi eseguite per conto di terzi e per alcune locazioni. Codeste quietanze si presentano in due formule ben distinte: una delle quali esprime impersonalmente l'avvenuta dichiarazione da parte del creditore di aver ricevuto il dovutogli (*habere se dixit*); l'altra emana dal creditore stesso, o da altri che scrive a nome di lui, ed esprime la sua dichiarazione di aver ricevuto (*scripsi me accepisse*, *scripsi rogatu L. Titii eum accepisse*).

Le tavolette di Transilvania sono in forma di trittici, quelle di Pompei in parte di trittici e in parte di dittici. E cioè consistono in tre o in due tavolette spalmate di uno strato di cera nera,

---

(1) Cfr. *C. I. L.*, XII, 1244. Sopra le *formae coloniarum* in generale vedi Mommsen, *Die libri coloniarum*, in Bluhme, Lachmann, Rudorff, *Die Schrift. der röm. Feldm.*, II, p. 143 e segg.; ed in *Histor. Schrift.*, II, p. 146 e segg.

(2) Mommsen, *C. I. L.*, III, 921 e segg.; *Eph. ep.*, II, p. 467, IV, p. 187 e segg. Una scelta di codesti documenti è pure nel Bruns, p. 287 e segg.; e nel Girard, p. 802 e segg.

(3) Sono pubblicate integralmente col titolo *Tabellae ceratae Pompeis repertae*, a cura di C. Zangemeister, in supplemento al vol. IV del *C. I. L.* (1898). Una scelta è nel Bruns, p. 314 e segg. e nel Girard, p. 820 e segg. Per le tre tavolette del 1887 cfr. Mommsen, *Hermes*, XXIII, p. 157 e segg.

sopra le quali la scrittura è vergata in guisa da mettere allo scoperto il legno sottopostovi; la cui bianchezza vale a far risaltare con evidenza i segni tracciati collo stilo. Codeste tavolette di forma rettangolare sono riunite insieme da fori praticati all'estremità di uno dei minori lati; in guisa da potersi aprire come un libro di sei o di quattro pagine, a seconda che esse siano tre o due sole. Delle dette pagine la 1ª e la 6ª dei trittici rimanevano senza scrittura e sprovvedute del rivestimento di cera. Le pagine 2-3 recano una prima redazione del documento, che poi è suggellata per mezzo di un filo che riunisce le due prime tavolette e ch'è fissato con suggelli apposti sulla pagina 4 (*scriptura interior*); la quale riesce divisa in due colonne: in una delle quali si scrive una seconda redazione dell'atto, che prosegue nella pagina 5 (*scriptura exterior*). I dittici recano i suggelli dei testimoni nella 4ª pagina, alla colonna destra, e la *scriptura exterior* dell'atto nella colonna sinistra di essa pagina.

16. I monumenti epigrafici ci hanno serbato il testo di altri numerosi negozi: di *mancipationes* formali (*nummo uno*), a scopo di donazione (1), di *mancipationes* col patto di *fiducia* (2), di donazioni non formali d'immobili a singole città, con riserva del godimento al donante pel tempo di sua vita (3), di vendite non solenni prettamente consensuali (4), di locazioni (5), di contratti litte-

---

(1) *C. I. L.*, VI, 10241, 10247, 10231, 10239, 27998, 29278, 2211, 10240, 12905, Bruns, pp. 295-9.

(2) Cospicua è la così detta *formula Baetica*, contenuta in una tavoletta di bronzo rinvenuta nella Spagna nel 1867 ed oggidì esistente a Siviglia: *C. I. L.*, II, 5042, 5046; Bruns, p. 293.

(3) *Inscr. graecae ad res rom. pert.*, III, n. 422, p. 163.

(4) *C. I. L.*, VI, 10233; Bruns, p. 322.

(5) Singolarmente notevoli fra essi: il *libellus Geminii Eutychetis colonii* del 227 (*C. I. L.*, VI, 33840; Bruns, p. 331; Girard, p. 8131 ad quale il colono di certi orti spettanti al *collegium arkaram divarum Faustinarum* (intorno al quale v. Mommsen, *Z. d. S. S.*, VIII, 1887, p. 248 e segg.; *Jur. Schrift.*, III, p. 71 e segg.) chiede licenza di erigere sul suolo locato una piccola costruzione a suo ricordo, licenza che i *quinquennales* del collegio gli accordano; la così detta *lex horreorum* del I secolo (*C. I. L.*, VI, 33747; Bruns, p. 329;

rali (1), di promesse a persone incerte (2). Due celebri iscrizioni, una proveniente da Roma (3), l'altra da Pozzuoli (4), recano costituzioni di superficie; altre recano costituzioni di servitù, o dichiarazioni della libertà di dati terreni, o viceversa dell'esistenza di servitù sopra altri terreni (5). Altre ancora contengono delle *obligationes praediorum* a scopo alimentario: ossia costituzioni d'ipoteche sopra fondi privati, a garanzia di somme mutuate ai proprietari di questi e dei relativi interessi, destinati all'alimentazione di fanciulli poveri. Fra esse emergono le due che riguardano la fondazione alimentaria Veleiate e la fondazione alimentaria dei Liguri Bebiani, del tempo di Traiano entrambe: l'una rinvenuta nelle rovine di Veleia nel 1747 ed ora esistente nel Museo di Parma (6), l'altra rinvenuta nel 1831 presso Benevento ed oggidì conservata in Roma nel Museo Nazionale delle Terme (7).

Anche qualche testamento ci è pervenuto integralmente o in parte da monumenti epigrafici. Oltre a due *capita ex testamento*, incisi su due titoli rinvenuti uno a Nacolia in Frigia (8), l'altro a Preneste (9), possediamo molta parte del testamento del 108 d. C., di un tal Dasumio, inciso sopra una tavola marmorea rinvenuta presso Roma (10) e di quello di un ignoto cittadino romano del I secolo,

---

Girard, p. 811), un prospetto delle condizioni generali prefisse alla locazione di varie porzioni dei magazzini spettanti all'imperatore; e la *locatio operis* risalente all'età repubblicana (649 d. R.) e relativa ad una parete da erigersi in Pozzuoli in un'area innanzi al tempio di Serapide, alle condizioni imposte dal municipio che ne locava la costruzione (*C. I. L.*, I, 577; X, 1781; Bruns, p. 332; Girard, p. 815).

(1) *C. I. L.*, XIV, 3471; Bruns, p. 313; Girard, p. 804.

(2) *C. I. L.*, IV, 64; Bruns, p. 320; Girard, p. 819.

(3) *C. I. L.*, VI, 1585; Bruns, p. 303; Girard, p. 795.

(4) *C. I. L.*, X, 1783; Bruns, p. 303; Girard, p. 796.

(5) Numerosi esempi nel Bruns, pp. 299-302.

(6) *C. I. L.*, XI, 1147; Bruns, p. 305; Girard, p. 798.

(7) *C. I. L.*, IX, 1455; Bruns, p. 307; Girard, p. 800.

I titoli relativi ad altre fondazioni alimentari di minore importanza sono raccolti dal Bruns, pp. 309-11.

(8) *C. I. L.*, III, 6998; Bruns, p. 278.

(9) *C. I. L.*, XIV, 2934; Bruns, p. 279.

(10) *C. I. L.*, VI, 10229; Bruns, p. 270; Girard, p. 767.

tramandateci da un foglio membranaceo del X secolo della biblioteca di Basilea (1). L'importanza di entrambi è superata per altro dalla traduzione greca del testamento del 17 novembre 189, del veterano C. Longino Castore, e dei relativi codicilli: traduzione pervenutaci integralmente da un papiro greco-egizio, e che porge con mirabile completezza le forme interne caratteristiche del testamento romano (2).

Da monumenti epigrafici ci son pervenute anche quelle parti di testamenti o di codicilli, che riguardano fondazioni istituite a favore di città o di collegi (3). Un dittico esistente tra le antichità del Museo del Cairo, e recentemente pubblicato, contiene un atto d'accettazione solenne del 170 (*cretio*) di un'eredità devoluta a due donne cittadine (4). Un papiro ravennate del secolo VI, oggi esistente nella Biblioteca Nazionale di Parigi, contiene un atto d'apertura di testamento del 174 (5). Innumerevoli iscrizioni recano statuizioni relative ai sepolcri, fissate dai fondatori stessi di questi: divieti di alienare il *ius sepulchri*, d'introdurvi cadaveri all'infuori di quelli di date categorie di persone, norme relative all'accesso al sepolcro, multe sepolcrali (6).

Due iscrizioni di Roma hanno tramandato il testo anche di *laudationes funebres* in onore di due donne: di un tal Turia (*laudatio Turiae*), vissuta nell'ultimo secolo della repubblica (7), e di una tal

(1) Bruns, p. 275.

(2) *B. G. U.*, I, 326; Girard, p. 771.

(3) Codeste iscrizioni si trovano raccolte nell'opera del Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, 1895-1899. V. di poi Cuq, *Une fondation en faveur des collèges municipaux de Préneste*, *N. r. h. du dr. fr. et étr.*, XXVIII, 1904, pp. 265-72.

(4) Seymour de Ricci e P. F. Girard, *Textes juridiques latins inédits*, *N. r. h. du dr. fr. et étr.*, 1906, pp. 477-98.

(5) Bruns, p. 280; Girard, p. 775.

(6) Esempi in Bruns, p. 334 e segg. Raccolte apposite dei titoli relativi: Wamser, *De iure sepulchr. rom. quid tituli doceant*, Darmst., 1887; G. Hugenberg, *Ueber die griech. Grabschrift, welche Gelistr. anordnen*, Königsberg, Stud., I, 1887, p. 83 e segg.

(7) *C. I. L.*, VI, 1527. Il Bruns, p. 282, ne riferisce solo quei brani che riguardano direttamente rapporti giuridici. Nuovi fr. della *laudatio* furono scoperti di recente (Cfr. Vaglieri, *Notizie degli scavi*, 1898, p. 412 e segg.) e sono riprodotti insieme cogli antichi dal Girard, p. 777.

Murdia (*laudatio Murdiae*), vissuta nel secolo I d. C. (1); le quali *laudationes* sono ricche di notizie e di dati per la storia della costituzione familiare.

Anche documenti epigrafici relativi a rapporti d'ospitalità conchiusi fra date città e singoli stranieri, o fra genti di date città e genti di date altre, o fra singoli appartenenti a città straniere, ci son pervenuti: sia in forma di un'unica tessera decomposta in due parti ritenute dai due ospiti (2), sia in forma di duplice tessera (3).

17. Documenti numerosissimi dei negozi privati i più diversi (come costituzioni di dote o rendiconti di tutele, trasferimenti di proprietà e costituzioni di diritti reali, contratti d'ogni specie e testamenti), atti giudiziari, amministrativi e fiscali, si contengono, insieme colle costituzioni imperiali, coi decreti ed editti di magistrati e di funzionari pubblici e coi documenti processuali, di cui già si disse, nei *papiri greco-egizi*. Questi si cominciarono a scoprire nel 1877 dalle rovine del Fayum nell'Egitto medio (4), e proseguirono e proseguono tuttora da allora in poi a venire in luce, in grazia di scavi metodici intrapresi da società di studiosi nelle antiche sedi della civiltà egizia, o in grazia della ricerca apposita compiuta negli involucri adoprati per più secoli a ravvolgere mummie umane o di animali sacri, e ricavati da documenti di pubblici e privati archivi distrutti.

Acquistati da istituti pubblici o da ricchi privati dell'Inghilterra, della Germania, dell'Austria, della Francia, della Svizzera, dell'Italia e degli Stati Uniti d'America, codesti documenti si vengono

(1) *C. I. L.*, VI, 10230; Bruns, p. 287; Girard, p. 781.

(2) *C. I. L.*, I, 42; Girard, p. 834; Barnabei, *Notizie degli scavi*, 1895, p. 88.

(3) *C. I. L.*, X, 6231; Girard, p. 834.

(4) Intorno alle pubblicazioni di papiri rinvenuti nei primi decenni del secolo XIX nell'alto e nel medio Egitto, e generalmente poco rilevanti pel giurista, si veggano gli articoli riassuntivi del Viereck, *Bericht über die ältere Papyruslitteratur*, *Jahresber. über die Fortschr. der class. Altertumswiss.*, XXVIII, 1898, p. 135 e segg.; *Die Papyruslitteratur von den 70er Jahren bis 1898*, *Jahresber.* cit., XXIX, 1899, 3, p. 244 e segg.

pubblicando, o in separate raccolte comprendenti ciascuna il gruppo posseduto dai detti istituti o privati, o saltuariamente in riviste d'archeologia, di filologia e di diritto (1). Essi diedero luogo e dànno luogo pur sempre a studi e a ricerche tanto varie e nume-

(1) Notiamo qui le principali raccolte. E segnaliamo come la più ricca fra tutte quella dei Musei berlinesi: *Aegyptische Urkunden aus der Kön. Museen zu Berlin herausgeg. von der Generalverwaltung*, Berlin, 1895 e segg. (cit. *B. G. U.*). È in corso di pubblicazione il volume IV. Reca solo la trascrizione in tavole litografiche dei documenti, senza traduzioni e commenti.

Un gruppo di papiri provenienti dalla città di Elefantina, ed appartenente pure ai Musei imperiali di Berlino, è pubblicato a parte, a stampa, e col corredo di commenti e di note: *Elephantine Papyri bearbeit. von* O. Rubensohn, Berlin, 1907.

Si è pure iniziata recentemente la pubblicazione di altre due raccolte tedesche: quella di Lipsia (*Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig*, I, *mit Beitr. von* U. Wilken, *herausgeg. von* L. Mitteis, Leipzig, 1906), che reca la riproduzione a stampa del testo, corredata di traduzione e di commento, e quella di Strassburgo (*Griech. Papyrus der Kaiser. Universitäts und Landesbibl. zu Strassburg im Elsass herausg. und erläutert von* D. F. Preisigke, B. I, *Th.* 1-2, Strassburg, 1906-7) che reca del pari la traduzione del testo.

Della raccolta dell'arciduca Raineri fu pubblicato un primo volume, con traduzioni ed ampi commenti del Mitteis, nel 1895: *Corpus papyrorum Raineri*, vol. I, *Griech. Texte*, 1: *Rechtsurkunden*, Vindobonae, 1895. Si veggano pure, a proposito di codesta raccolta, le *Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer*, Wien, I-III, 1887; IV, 1888; V, 1892; VI, 1897.

Le raccolte inglesi, che per ricchezza e varietà di papiri tengon dietro senz'altro alla grandiosa raccolta di Berlino, comprendono di solito, oltre alla riproduzione a stampa dei testi, la traduzione e anche qualche commento o almeno un riassunto di ciascun documento. Ogni traduzione e commento è omesso solo pei testi molto lacunosi. Prima per tempo viene la raccolta *The Flinders Petrie Papyri, edit. by* Mahaffy, Dublin, 1891-4 (in due volumi e un'appendice). Seguono: *Greek papyri in the British Museum edited by* F. G. Kenyon, London, 1893-1907 (in tre volumi): *Revenue laws of Ptolomy Philadelphus edit. from a greek papyrus in the Bodleian library, by* Grenfell *and* Mahaffy, Oxford, 1896; *Greek Papyri, Series II. New classical fragments and other greek and latin papyri, edit. by* Grenfell *and* Hunt, Oxford, 1897; Grenfell *and* Hunt, *Fayum Towns and their papyri*, London, 1900; *The Amherst papyri being an account of the greek papyri in the collection of the hon. Lord Amherst edit. by* Grenfell *and* Hunt, London, 1900-1901 (due volumi, il primo dei quali contiene solo testi teologici): *The Tebtunis papyri edit. by* Grenfell, Hunt *and* Smyly, London, 1902; vol. II, *edit. by* Grenfell *and* Hunt *with the assistance of* E. J. Goodspeed, London, 1907. Ma tutte codeste raccolte inglesi sono superate di gran lunga per importanza da quella dei papiri provenienti da Oxi-

rose, che a proseguirne le indicazioni e a riassumerne le resultanze si avvertì il bisogno di un'apposita rivista, l'*Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, diretto dal Wilcken, Leipzig, 1900 e segg. (1); al quale rinviamo anche per l'indicazione dei documenti relativi ai singoli atti e negozi.

Gli atti e i documenti giuridici, che si contengono nei papiri greco-egizi, riguardano per la massima parte la vita giuridica del-

---

rinco: *The Oxyrynchos papyri edit. by* Grenfell *and* Hunt, London, 1891 1908 (in cinque volumi).

I papiri di Ginevra sono pubblicati nella guisa stessa dei berlinesi, colla sola riproduzione litografica del testo: *Les papyrus de Genève transcrits et publiés par* J. Nicole; vol. I: *Papyrus Grecs, actes et lettres*, Geneve, 1896-1900 (in due fascicoli).

Dei papiri francesi del Louvre ha dato conto il Wessely, *Contrats grecs du Louvre provenants de Fatjum*, *Revue Égyptol.*, III, 1883, pp. 161-83; IV, 1885, pp. 58-66, 177-82; V, 1887, pp. 66-72, 135-44; VI, 1888, pp. 1 4. Notevoli sono pure le raccolte francesi: *Papyrus grecs et démotiques recueillis en Égypte et publiés par* Th. Reinach *avec le concours de MM.* W. Spiegelberg *et* S. de Ricci, Paris, 1905, e *Papyrus grecs publiés sous la direction de* P. Jouguet *avec la collaboration de* P. Collart, J. Lesquier, M. Xoual, Paris, 1907 (che ora appunto comincia a pubblicarsi).

È pur degna di esser segnalata la raccolta italiana di papiri, dovuta all'iniziativa della Società italiana per la diffusione degli studi classici, e alle cure sapienti del Vitelli: *Papiri greco-egizi pubblicati dalla R. Accademia dei Lincei sotto la direzione di* D. Comparetti *e* G. Vitelli, vol. I: *Papiri fiorentini: documenti pubblici e privati dell'età romana e bizantina per cura di* G. Vitelli, 1906.

Notiamo infine tra le pubblicazioni americane: *Papyri from Karanis, edit. by* Goodspeed, Chicago, 1900 (in *Studies in classical Philologie*); *Greek papyri from the Cairo Museum together with pap. of Roman Egypt. from american collections, edit. by* Goodspeed, Chicago, 1902.

(1) Segnaliamo come utilissima introduzione allo studio giuridico dei papiri il libro del Gradenwitz, *Einführung in die Papyruskunde*, Leipzig, 1900.

Un buon saggio di bibliografia sopra i papiri compose il De Ruggiero, *Il diritto romano e la papirologia*, *B. d. i. d. d. r.*, XIV, 1901, al quale è dovuto anche il succoso articolo attinente i papiri e la loro letteratura, inserito nel Pacchioni, *Corso di diritto romano*, I, p. 415 e segg. Intorno all'importanza dei papiri greco-egizi per la storia del diritto romano porgono notevoli rilievi l'articolo del Bregi, *I papiri greci d'Egitto e la storia del diritto romano*, *Atti del R. Ist. veneto*, 1901-2, XXI, 2, p. 807 e segg., e *Antol. giur.*, X, 1904, p. 1 e segg. e la prolusione del Wenger, *Römische und antike Rechtsgesch.*, Graz, 1906. Cfr. pure il discorso del Mitteis, *Aus den griech. Papyrusurkunden*, Leipzig, 1900.

l'Egitto, o sotto la dominazione tolomaica, o sotto la conquista romana, o nel periodo che sta fra la caduta dell'impero romano e la conquista araba. I documenti del secondo periodo sono tuttavia i più numerosi; e mentre comprovano da un lato la resistenza tenace, che opponevano in codesta provincia alle norme del diritto romano le norme del diritto locale egizio e greco, attestano pure dall'altro la lenta e laboriosa infiltrazione di quest'ultimo per entro la possente compagine di quello; e porgono dunque dati ed elementi preziosissimi allo studio storico dello stesso diritto romano generale, oltre che a quello particolare del diritto vigente in una florida e gloriosa provincia.

CAPITOLO XIII.

Gli scrittori non giuridici.

1. Gli scrittori non giuridici giovano alla conoscenza storica del diritto in due maniere: o porgendo, per occasione dell'argomento trattato, concrete notizie intorno a singole fonti donde il diritto stesso emana; o rappresentando invece la vita o singoli aspetti della vita, e accennando e toccando di rapporti di diritto, solo in quanto connessi e compenetrati con questa.

Una partizione netta e recisa, degli scrittori che rendono allo storico del diritto servigi della prima e di quelli che ne rendono della seconda maniera, non è sempre possibile. Taluni invero ne rendono di entrambe. Così in genere gli scrittori di materie connesse alla vita civile, come la filosofia, l'oratoria e la rettorica; o anche d'altre materie collegate di natura loro a certi particolari istituti giuridici, come l'agricoltura e l'agrimensura.

Alcuni scrittori tuttavia rendono servigi d'una di quelle due maniere, o esclusivamente o con gran prevalenza rispetto all'altra: così della prima i grammatici, i lessicografi gli storici e gli archeologi; della seconda i poeti, comici e satirici segnatamente. Sicchè alla rassegna che qui ce ne proponiamo, per accennare a strumenti di studio e di ricerca necessari allo storico del diritto romano e per valutare il loro vario valore, potrà darsi un certo ordine; muovendo dagli scrittori che recano notizie della prima maniera; facendo seguire a costoro quelli che ne recano e di codesta e dell'altra insieme, e ponendo per ultimi quelli che ritraggono il diritto nella sua connessione e compenetrazione colla vita; dei quali è

singolarmente vario il valore nei diversi tempi, secondo che in questi la compenetrazione suddetta è più o meno intima e salda.

2. Tra i grammatici tiene, per tempo e per importanza, il primo luogo Terenzio Varrone, fiorito nella seconda metà del secolo VII d. R. I cinque libri pervenutici (5-10) dei 25 onde l'opera sua *de lingua latina* (1) constava originariamente, porgono su varie antiche leggi e sui rapporti e istituti da esse disciplinati, notizie numerose e preziose; per quanto non sempre si possano accogliere senza certo riserbo, consigliato dalla recente data delle fonti di cui si giova per ritrarre gli antichi istituti (2). Gli tien dietro, circa al tempo di Augusto, Verrio Flacco, autore di un lavoro lessicografico, *de verborum significatu*, composto in gran parte sopra materiali riuniti nei libri varroniani, e non pervenutoci direttamente, ma sì per via di un estratto compilatone, forse nel III secolo, da Pompeo Festo. Questo lo possediamo testualmente nella seconda metà; e altrimenti nel tardo compendio redattone nel secolo VIII da Paolo Diacono (3).

Distinto dall'opera di Varrone, a cui si ricollega quella di Verrio Flacco, di Festo e fin di Paolo Diacono, è il breve trattato di Valerio Probo, *de iuris notarum significatu*, composto verso la metà del primo secolo d. C., e consistente in un prospetto delle abbreviazioni adoperate nelle leggi, nei senatoconsulti, negli editti e nelle *legis actiones* (4).

---

(1) M. Terenti Varronis, *De lingua lat., emend. et annot.*, C. O. Mueller, 1833.

(2) Cfr. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino, 1892, p. 39 e segg.

(3) Sexti Pompei Festi, *De verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome emend. et ann. a* C. O. Mueller, Lipsiae, 1839.

Cfr. Reitzenstein, *Verrian. Forschungen*, Breslau, 1887; Schanz, *Gesch. der röm. Literat.*, 2 Aufl., § 198, l. 1, pp. 394-6; § 341, l. 2, pp. 321-2. Per le fonti giuridiche di Verrio e di Festo cfr. Dirksen, *Die röm. rechtl. Quell. der Grammat. V. F. u. P. F.*, 1852, *Hinterlass. Schrift.*, I, p. 64 e segg.

(4) Cfr. *Gramm. lat. ed.* H. Keil, IV, 267 e segg.; Huschke, *Iur. anteiust.*, p. 129 e segg. Sopra le abbreviazioni edittali di Valerio Probo v. il recente studio del Girard, *Un document sur l'édit antérieur à Julien: Valerius Probus de litteris singularibus*, 5, 1-24, dal *Festschrift* per *E. I. Bekker*, 1907.

Alcune antichità giuridiche chiarisce pure qualche accenno della *Compendiosa doctrina* di Nonio Marcello, pregevole per le buone fonti su cui è condotta, benchè in epoca tarda (IV secolo d. C.); e qualche altro dei 5 libri di grammatica di Flavio Carisio, dei 3 dell'*ars grammatica* di Diomede, e, circa due secoli più tardi, dei 18 *libri institutionum grammaticarum* di Prisciano.

Invece i *libri originum*, composti fra il VI ed il VII secolo da Isidoro, e di contenuto piuttosto archeologico che filologico, non possono accogliersi, anche per le notizie giuridiche accennatevi, senza grande riserbo (1).

Utili sono pure i commenti e gli scolii di grammatici a scrittori precedenti, in quanto riguardino accenni a cose giuridiche contenuti nelle opere di costoro: i commenti a Cicerone di Asconio Pediano (2), vissuto fra Claudio e Nerone; i così detti *Scholia Bobiensia* pure alle orazioni di Cicerone, anonimi, ma assai analoghi per metodo e per contenuto a quelli di Asconio, e riferibili forse allo stesso momento di lui (3); altri scolii alle Verrine, falsamente attribuiti ad Asconio (meno pregevoli che quelli dovuti veramente a costui, ma pur non privi d'importanza); gli scolii di Acronio a Terenzio, a Persio e ad Orazio; quelli ad Orazio di Porfirio, fiorito, con Acronio, nel secondo secolo (4); gli stessi commenti di Servio a Virgilio, i quali, per quanto scritti in epoca tarda, nel IV secolo, attingono a buone fonti largamente e sagacemente.

3. La storiografia s'inizia in Roma soltanto nel secolo VI, cogli annali redatti in greco da Q. Fabio Pittore e da L. Cincio Alimento, e coi poemi nazionali di Nevio e d'Ennio. I così

---

(1) Dirksen, *Ueber die durch Isidor von Sevilla benutzten Quellen des röm Rechts. Hinterlass. Schrift.*, I, p. 185 e segg.

(2) Alle orazioni *in L. Pisonem, pro Scauro, pro Milone, pro Cornelio, in toga candida* (l'ultima delle quali è perduta).

(3) Cfr. Gaumitz, *Zu den Bobiens. Cic. Scholien*, Dresden, 1884.

(4) Cfr. Dirksen, *Die Scholiasten des Horaz als Berichterstätter über römisch-rechtl. Gegenstände, Hinterl. Schrift.*, I, p. 335 e segg.

detti *Annales maximi*, ricordati da Cicerone e da Servio (1), che narravano in ottanta libri le gesta del popolo romano dalle origini della Città fino al pontificato di P. Mucio Scevola, erano probabilmente una compilazione posteriore dei Pontefici, ben diversa da quegli elenchi dei sacerdozi e delle magistrature, ch'essi usavan redigere fin da antico a pubblico servigio.

Liberatasi dalla schematicità di quei primi annalisti, la storiografia assorge poi, nel secolo successivo, ad un'ampia trattazione anche delle antichità politiche e sacrali nelle *origines* di M. Porcio Catone; poi si svolge (a tacer d'altri minori) negli ultimi tempi della Repubblica, negli annali di Cn. Gellio, di Valerio Anziate, di Licinio Macro, di Claudio Quadrigario e d'Elio Tuberone.

Frammenti e notizie di codeste scritture possediamo indirettamente, per via delle citazioni che ne porgono i posteriori antiquari, grammatici e retori dello scorcio della Repubblica e dell'età imperiale (2); ma più specialmente per via delle opere storiche composte nel secolo VIII, che narrano le origini e le più vetuste vicende di Roma sulla scorta appunto di esse.

La credibilità di tali annalisti in generale, per quanto spetta la storia primitiva della Città, la diversa fede di ciascuno, rispetto a singoli avvenimenti o a singoli istituti da essi rappresentati, il vario valore da riconoscere a lor volta agli storici che li adoprarono, secondo la diversa attendibilità della fonte seguita, ha formato, dal Niebuhr in poi, argomento di ricerche critiche larghe ed acute (3).

---

(1) Cic., *de or.*, 2, 12, 52; Serv., *ad Verg. Aen.*, I, 373.

(2) Siffatte citazioni furono riunite ed ordinate da H. Peter, *Historicorum Romanorum reliquiae*. Lipsiae, 1870.

(3) Fondamentali, per la critica dell'antica annalistica, sono i quattro capi *Prolegomenon* di H. Peter, premessi al volume primo delle citate *Reliquiae*; le varie scritture raccolte nel volume secondo del Mommsen, *Römische Forschungen*, Berlin, 1879; l'opera apposita del Nissen, *Die Römische Annalistik von ihren ersten Anfängen bis auf Valerius Antias*, Berlin, 1873. Ricchissima di dati in proposito, cospicui e preziosi, nonostante il riserbo con cui sembra

4. Degli storici che hanno attinto a costoro, Livio arriva, coi libri che ce ne rimangono (1-10), fino all'anno 461 d. R., Dionigi d'Alicarnasso fino al 311; mentre Diodoro Siculo, giusta l'assunto universale della sua storia, tocca solo saltuariamente di singoli istituti e rapporti, dal 268 al 452.

Agli annalisti più antichi, a Fabio Pittore e a Cincio, è riconosciuto tuttavia pressochè concordemente che solo Diodoro attinse in guisa diretta; mentre Livio, e ancor più Dionigi, adoprarono invece annalisti posteriori, dello scorcio della Repubblica, preoccupati da quelle tendenze politiche che dominavano al tempo di Silla: Valerio Anziate e Licinio Macro singolarmente. Sicchè agli elementi malfidi, che inquinavano già le stesse tradizioni più antiche tramandate via via dai primi annalisti ai successivi, e che derivavano da tendenze adulatrici di quegli storici siracusani, che primi discorsero di Roma, o da interessate vanterie di famiglie plebee, bramose di far apparire antichissime ed agevoli le tarde e laboriose conquiste del loro ceto, o di attribuire a taluno dei loro antenati gesta e benemerenze gloriose, altri se ne aggiunsero presso Livio e Dionigi, dipendenti dalle politiche parzialità delle loro fonti preferite (1).

---

doversene accogliere talune conclusioni, e la *Storia di Roma* di E. Pais, 1898-99.

(1) Su Livio, Dionigi, Diodoro e le loro fonti, cfr.: C. Peter, *Die Verhältn. des Livius und Dionysius zu einander und den älter. Annalisten*, 1858; *Zur Kritik der Quellen der älter. röm. Gesch.*, Halle, 1879; Nitzsch, *Die röm. Annalistik von ihren ersten Anfängen* cit.; Soltau, *Livius Geschichtswerk seine Komposit. und seine Quellen*, Leipzig, 1897; e in ispecie la critica profonda del Pais, *Storia*, I, 1, p. 78 e segg. Intorno a Diodoro in particolare v. Mommsen, *Hermes*, V, p. 274 e segg.; Kaerst, *Die röm. Nachr. Diodors und die Kanal. Pyrrhus*, *Philologus*, XLVIII, 1889, p. 306 e segg.; v. R. v. Scala, *Die Hauptquelle der röm. Kaisergesch. bei Diodorus*, *Neue Jahrb. f. Phil. und Paed.*, 1892, p. 417 e segg.; Sigwart, *Röm. Fasten und Annalen bei Dionys. ein Beitr. zur Kritik der älter. republ. Verfassungsg.*, in *Kiel. Beitr. z. alten Gesch.*, VI, 1906, pp. 269 86; 341-79.

Intorno al rapporto intercedente fra Livio e Polibio cfr. Nissen, *Krit. Untersuch. über die Quellen der 4 u. 5 Dek. des Livius*, Berlin, 1863, p. 84 e segg.; Soltau, *Liv. Geschichtswerk seine Komposition u. seine Quellen*, p. 48 e segg.;

Gli storici e gli antiquari, che scrissero nell'impero intorno ad avvenimenti, ad istituti e a personaggi dei primi secoli di Roma, si valsero di Livio precipuamente, per il periodo da lui ritratto. Così Plutarco per le sue Vite, Velleio Patercolo pel breve e rapido compendio storico fino al tempo di Tiberio; Valerio Massimo pe' suoi *Libri factorum et dictorum memorabilium* (1); Aulo Gellio per le sue *Noctes Atticae* (2), e, finalmente, tra il secolo IV e il V, Macrobio pe' suoi *Saturnalia*. In qualche parte i dati e le notizie pòrte da costoro giovano appunto a supplire alla lacuna, con cui i libri di Livio ci pervennero (dal libro 10 al 20) e che corrisponde al periodo fra il 462 ed il 534 d. R.

Il periodo che intercede fra la seconda guerra punica e la conquista della Macedonia, trattato nel secondo gruppo dei libri di Livio pervenutici (21-45), era pur discorso nelle Ἱστορίαι di Polibio; le quali narravano le vicende degli stati mediterranei sotto l'egemonia di Roma, e però si staccavano, per codesta larghezza di assunto, da quelle cronache e da quegli annali che Roma aveva sino ad allora posseduto. A Polibio attinse Livio stesso, come a fonte capitale. I libri pervenuticine (5, integralmente, e gli altri, fino al 40, in numero vario di frammenti) sono un preziosissimo elemento anche per la storia della costituzione politica di quel saliente momento, e per la valutazione teoretica della costituzione romana in generale, che Polibio rappresenta in un quadro lumeggiato dallo studio della filosofia politica greca (libro VI, cap. 11-8), in poche pagine, alle quali attinse poi largamente Cicerone pe' suoi libri *De re publica*.

L'ultimo scorcio della Repubblica e la crisi che avvia all'instau-

---

Cocchia, *T. Livio e Polibio innanzi alla critica storica*, Torino, 1892. Per la bibliografia sull'argomento cfr. Schanz, *Gesch.*, I, 2, § 325, p. 262.

(1) Dinsen, *Die Autor. Beispielsammlung des Valer. Max. und die heutige Ausgab. derselben*, 1845, *Hinterlass. Schrift.*, I, p. 102 e segg.; Kreussler, *Quibus fontibus Valerius Max. usus sit in eis exemplis enumerandis quae ad priora nostra romanorum tempora pertinent*, 1888.

(2) Dinsen, *Die Autor. aus den Schriften der röm. Rechtsgel. in den N. A. des A. Gellius*, 1851, *Hinterlass. Schrift.*, I, p. 21 e segg.

razione del principato, son ritratti da Sallustio, da Cesare e da Appiano.

Seguono, dalla fine della Repubblica a mezzo circa il secolo I d. C., i libri dal 36 al 60, direttamente pervenutici, delle storie di Dione Cassio; poi, per il periodo successivo fino al 229, gli estratti delle dette storie compilati da un monaco del secolo XI, Giovanni Sifilino.

5. Pel tempo della casa Giulia, rimangono quattro libri completi e frammenti d'altri due degli *Annales* di Tacito; e per quello che corre fra il 69 ed il 96, quattro libri e mezzo delle *Historiae* dello stesso. Da Cesare a Domiziano possediamo le Vite degli imperatori di Svetonio; da Commodo ai Severi le Storie di Erodiano; poi, fino a Costantino, i biografi dei singoli imperatori e Cesari, raccolti sotto il titolo di Scriptores historiae Augustae, indi i *Caesares* d'Aurelio Vittore, il *Breviarium* d'Eutropio, le Storie d'Ammiano Marcellino (353-78); finalmente gli storici e gli annalisti cristiani.

Il valore e l'attendibilità di codeste fonti è molto vario. Mentre Tacito emerge sopra tutti gli storici di Roma antica, per severità di critica, per profondità di pensiero politico, per sicurezza di senso storico (1), gli altri storici dell'impero sono in generale inclinevoli a ritrarre piuttosto fatti e vicende personali dei principi, e avvenimenti e pettegolezzi di corte, che i grandiosi e complessi avvenimenti, i quali si venivano allora maturando nell'enorme compagine del mondo romano (2).

Taluni di essi tuttavia, pur peccando per codesta ristrettezza e

---

(1) Cfr. in ispecie Dunsen, *Die röm. rechtl. Mittheilung in den Tacitus Geschichtsbüch.*, 1860, *Hinterlass. Schrift.*, I, p. 294 e segg.; H. Peter, *Die geschichtl. Litter. über die röm. Kaiserz. bis Theodosius und ihre Quellen*, Leipzig 1897, II, p. 37 e segg.

(2) Per la critica di codeste fonti vedi H. Peter, *Die geschichtliche Litteratur über die röm. Kaiserzeit* cit. Per talune falsificazioni, che vi furono poste in atto con intendimenti politici: E. Klebs, *Das dynastische Element in der Geschichtschreibung der röm. Kaiserzeit*, *Hist. Zeitschr.*, LXI (N. F. XXV), 1889, pp. 213-45.

fin grettezza dell'orditura delle loro narrazioni, adoprano per queste documenti attendibili, e recano notizie degne di fede. Così Svetonio per le sue Vite, e Dione pel periodo più prossimo a quello in cui egli visse, ed Erodiano stesso pel breve spazio di tempo da lui trattato (1).

Le notizie in particolare attinenti il diritto sono arrecate da Dione con molta cura; talchè in parte le manchevolezze, di cui egli pecca come fonte della storia politica in generale, si attenuano per quanto tocca la storia giuridica.

Anche il valore degli *Scriptores historiae Augustae*, ch'è molto diverso pei singoli biografi compresi sotto codesta designazione ed è in generale molto scarso, si accentua assai per quel che tocca le notizie giuridiche; che anche i meno destri fra essi adducono attingendo ad atti legislativi, a senatoconsulti e ad editti consultati direttamente negli archivi (2).

Ammiano Marcellino attinge pure a fonti dirette, e però costituisce una fonte abbastanza pregevole pel breve periodo che abbraccia; a differenza degli annalisti e degli storici cristiani, che riferiscono dati e notizie di seconda mano (3).

6. Notizie numerose e preziose di antichità giuridiche e di fonti del diritto porge pure, in tutt'altro ordine di scritture, l'*Historia mundi* di Plinio il vecchio (4).

Ed un prospetto storico delle romane magistrature, con dati e notizie relativi al diritto, nei vari momenti, attinti da Gaio preci-

---

(1) Sievers, *Ueber das Geschichtsw. des Herodianos*, *Philologus*, XXVI, 1867, pp. 28-43, 253-70; XXXI, 1871, pp. 631-66; Dunker, *Ibid.*, 1874, pp. 157-85; Zurcher, *Commodus*, *Untersuch. der röm. Kaisergesch. herausgeg. v.* Bornemann, Leipzig, 1868-70, I, p. 227; Müller, *Excurs über Herodian*, *Untersuch.* cit., III, p. 181 e segg.; H. Peter, *Die gesch. Litter.*, p. 102 e segg.

(2) Dessau, *Ueber Zeit u. Persönlichk. der Script. h. A.*, *Hermes*, XXIV, 1889, p. 337 e segg.; Klebs, *Die Script. h. A.*, *Rhein. Mus. f. Phil.*, XLV, 1890, p. 436 e segg.; XLVII, 1892, pp. 1-52. Cfr. pure il mio *Papinianus*, I, p. 24 e segg.

(3) H. Peter, *Die gesch. Litter.*, p. 160 e segg.

(4) Dirksen, *Die Quellen der historia naturalis des Plinius, insbesond. die röm. rechtl.*, *Hinterlass. Schrift.*, I, p. 133 e segg.

puamente e di seconda mano da Varrone, fu compiuto al tempo di Giustiniano dal bizantino Giovanni Lido (Περὶ ἀρχῶν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας); che s'inspirò nell'opera sua al senso e pensiero dominante l'impero di Giustiniano, giusta il quale gli ordini civili e politici bizantini erano una continuazione diretta di quelli di Roma antica.

7. Tra gli scrittori di materie connesse alla vita civile e politica, che recano allo storico del diritto servigi d'entrambe le maniere dianzi distinte, tiene il primo luogo Cicerone. Le sue scritture di filosofia, di rettorica e di oratoria porgono tutte, invero, memorie e ricordi numerosi e capitali intorno a fonti del diritto dell'età a lui anteriore, e ritraggono insieme gran parte degli istituti e rapporti giuridici del suo momento e nella loro connessione diretta colla vita. Talchè, come nessuna di codeste scritture è inutile pel giurista, nessuna può essere intesa completamente senza il corredo di nozioni giuridiche (1).

Delle due opere di lui attinenti la filosofia politica ed il diritto pubblico, i libri *de re publica* e quelli *de legibus*, abbiamo già discorso più sopra (2).

Di tra le rimanenti scritture filosofiche emergono, anche per importanza giuridica, i libri *de officiis*, nei quali la tendenza pratica impressa dal genio romano alle dottrine attinte alla greca specu-

---

(1) Rinvio al mio saggio cit. *Cicerone giureconsulto*, *Memorie della R. Acc. delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, *Classe di scienze mor.*, *Sez. di scienze giur.*, I, p. 165 e segg., per l'enumerazione degli studi giuridici pubblicati fin qui intorno a Cicerone. Di tra i lavori d'ordine generale, avverto che riesce utile per il filologo, ma non pel giurista, a cagione del suo elementarissimo assunto, quello del De Caqueray, *Explic. des pass. de droit privé contenus dans les œuvres de Cicéron*, Paris, 1857. Affatto superficiale è il libro del Gasquy, *Cicéron jurisconsulte*, Paris, 1887.

(2) Cfr. sopra a p. 52-4.

(3) Sulla filosofia di Cicerone cfr. Hildebrand, *Gesch. u. System der Rechts u. Staatsphil.*, I, p. 537 e segg.; Ritter, *Hist. de la philos.*, trad. fr. del Tissot, IV, p. 121 e segg.; Brandis, *Entwick. der griech. Phil.*, Berlin, 1862-4, II, p. 249 e segg.

Intorno alle fonti delle sue scritture filosofiche sono fondamentali specialmente

lazione ha la sua affermazione più saliente e caratteristica (1), e nei quali pure si porgono numerose esemplificazioni di rapporti ed istituti giuridici nella loro diretta e fresca connessione alla vita. Ma anche i libri *de finibus*, e le stesse *Tusculanae disputationes*, non mancano d'importanza per quanto vi tocca il diritto.

Di tra i libri di retorica emerge pel giurista la *Topica*, per le esemplificazioni che vi si porgono tutte dal diritto allora presente, e per la copia di dati che valgono a rappresentarvi il grado di sviluppo raggiunto da vari istituti (2). Ricordi ed accenni ad istituti e rapporti vivi non mancano tuttavia nemmeno nelle altre scritture retoriche (3), e particolarmente nelle *partitiones*; colle quali ha singolare corrispondenza, anche per l'importanza giuridica, il trattato anonimo *ad Herennium*, che andò lungamente sotto il nome di Cicerone, e che sembra ad ogni modo attribuibile circa al momento stesso di lui.

---

mente le ricerche dell'Hirzel, *Untersuchungen zu Cicero's Philosophischen Schriften*, I, 1877 (relativo alle fonti del *de natura deorum*); II, 1882 (relativo alle fonti del *de finibus* e del *de officiis*); III, 1883 (relativo a quelle delle *Acad. prior.* e delle *Tusc. disput.*).

Utile pure, benchè assai elementare, è la dissertazione del Thiaucourt, *Essai sur les traités philosophiques de Cicéron et leurs sources grecques*, Paris, 1885 (v. pure dello stesso, *Les traités de philosophie religieuse et les opuscules philosophiques de Cicéron*, leç. d'ouverture, Nancy, Paris, 1902).

(1) I. Ch. Fugmann, *De Cic. iur. spr. in libris de off. comprehensa*, Vitemb., 1679; Cortrell, *Iuris naturae ac gentium summa capita in officiis humanis ad Cic. de off.*, lib. I, c. 16, Lipsiae, 1691; A. L. de Silva, *Gli uffici di M. T. C. e sopra di essi commentari di giurisprudenza, di etica filosofica, di politica e di filologia*, Napoli, 1825; H. E. Kestner, *De Cic. ICto in tractatu de officiis*, Lipsiae, 1839; A. Desjardins, *Les devoirs, essai sur la morale de Cicéron*, Paris, 1865.

(2) Van Lynden, *Interpr. iurispr. Tull. in Topicis expos.*, Lugd. Bat., 1805.

(3) Sui libri di retorica in generale cfr. Plainer, *De iis part. libror. Cicer. Rhetor. quae ad ius spectant*, 2ª ed., Marb., 1821.

Sul *de oratore*: Eichstaedt, *Progr. II de serv. lum. et ne luminibus officiatur ad explic. Cic. orat. I, 39*, Jenae, 1820; Reis, *Quaest. Tull. ad ius civile spectantes (expl. de off. 3, 17, 70; de or. 2, 71, 286)*, Jenae, 1824. Vonci, *De causa hered. inter Claud. patric. et Marcellos acta quam commemorat Cic. de orat.*, I, 29, Lipsiae, 1853; Jobbé Duval, *Explication du n. 175 du livre I du "de oratore" de Cicéron, N. r. h. du dr. fr. et étr.*, XXVIII, 1904, p. 537 e segg.; XXIX, 1905, p. 9 e segg.

Le *epistolae*, che rappresentano con mirabile ricchezza e freschezza di tratti le vicende fortunose della vita pubblica di Cicerone, e toccano insieme della sua vita domestica e de' suoi rapporti patrimoniali, porgono al giurista non minore interesse di quello che offrono allo storico ed al biografo (1).

Delle orazioni, quelle d'argomento politico hanno tutte capitale importanza per la storia del diritto pubblico, nella crisi suprema in cui gli ordini repubblicani si spengono e in cui s'appresta l'impero. Quelle criminali costituiscono una fonte preziosa per la storia delle singole figure dei reati su cui vertono; e quelle di diritto privato per la storia dei rapporti e degli istituti di cui vi è discorso;

---

(1) Cortrejl, *Dissert. de praecipuis prudentiae civilis capitibus ad Cic. epist. fam. lib. I*, Lipsiae, 1692; Koelle, *Praedes periculi maritimi apud romanos comm. ad illustr. locum Cic. ad divers.*, II, 27, Halae, 1795; C. Fr. D. Moser, *Bemerkung. zu Chr. M. Wielands Uebersetz. und Erlaut. sammtl. Briefe Cicero's theils rein philolog. u. liter. theils besonders jurist. Inhalts*, Ulm, 1829; Ph. E. Huschke, *De causa Siliana ad Cic. epist. ad divers.*, 7, 21, Rostock, 1824 e *Studien des röm. Rechts*, Breslau, 1830; Freiesleben, *De iis Ciceronis epistolis quae ad ius spectant*, Lipsiae, 1839; Huschke, *Cicero über seine Forderung an Dolabella (ad Att. 16, 15)*, *Z. f. g. R. W.*, XIV, 1847, pp. 42-79; Savigny, *Ueber den Zinswucher des M. Brutus (Cic. ep. ad Att. 5, 21; 6, 1-3)*, *Abh. d. k. Akad. der Wiss. zu Berlin*, 1818-9, pp. 180-8; *Verm. Schrift.*, I, p. 386; C. Bardt, *Der Zinswucher des M. Brutus*, *Jahresber. üb. das Kgl. Joachimsthalsch. Gymn. für das Schuljahr*, 1897-8; Mommsen, *Das Zinswucher des Brutus*, *Hermes*, XXXIV, 1899, pp. 145-50; e *Jur. Schrift.*, III, p. 215 e segg.; Sternkopf, *Der Zinswucher des M. Brutus*, *Jahresber. des Gymn. zu Dortmund*, 1900.

Notevole, anche per le spiegazioni apposte ai luoghi delle epistole attinenti rapporti giuridici, è l'edizione di R. J. Tyrrel e L. C. Purser, *The correspondence of M. T. C. arranged according to its chronological order with a revision of the text, a commentary and introductory essays*, Dublin, 1885-901. Cfr. su di essa H. J. Roby, *Some points of Roman Law in Prof. Tyrrel's Edition of Cicero's Correspondence*, *Classical Review*, I, 1887, pp. 66-70.

Per le epistole ad Attico rimane sempre utilissima l'edizione annotata dal Boot, *M. T. C. epistolarum ad T. Pomponium Atticum rec. et adnotatione illustravit* I. C. G. Boot, 2ª ed., Amstelod., 1886.

La vecchia letteratura è raccolta nell'edizione del Grevio, *M. T. C. Epistolarum libri XVI ad T. Pomponium Atticum ex recensione* Joannis Georgii Graevii *cum eiusdem animadversionibus et notis integris* P. Victorii, P. Manutii, L. Malhespinae, D. Lambini, F. Ursini, Sim. Bosii, Fr. Junii, Aus. Popmae, *nec non selectis* Sebast. Corradi, Is. Casaubori, Joan. Fred. Gronovii, *et aliorum*, Amstelod., 1684.

per quanto naturalmente occorra valutarle sempre colle cautele che sono imposte dalla stessa unilateralità del loro assunto, e dalla corrispondente unilateralità, con cui vi sono considerati, pei fini della difesa, i presupposti degli istituti di cui vi si tratta (1).

Al delitto di concussione si riferiscono le orazioni *pro Fonteio*, *pro Rabirio Postumo*, *pro Scauro* (2), *pro Flacco* (3). Oltre che della concussione, trattano di altri reati magistratuali e di molteplici aspetti dell'amministrazione provinciale, e d'istituti e rapporti di diritto privato esistenti in provincia o in Roma e in Italia, le orazioni d'accusa contro Verre (4). L'orazione *pro Murena* riguarda il delitto

---

(1) Riguarda le orazioni in generale il lavoro del Dechaut. *Erkl. der wichtigsten civilpr. Ausdr. die in Cic. Reden vorkommen*, Wien, 1862. È pure a servigio precipuamente delle orazioni in generale il prospetto del Greenidge. *Legal procedure of Cicero's time*, Oxford, 1901.

Sopra la procedura al tempo di Cicerone si veggano pure le memorie apposite di E. I. Bekker, *Die Legisactionenprozess mit Formeln zur Zeit Ciceros*, *Z. f. R. G.*, V, 1866, pp. 341-356, e di B. Kübler, *Ueber die Bedeutung von iudicium und formula bei Cicero und in den übrigen Quellen der republic. Zeit*, *Z. d. S. S.*, XVI, 1895, p. 137 e segg.

Utile anche pel giurista è l'edizione di alcune orazioni scelte, *Ciceros ausgewählte Reden erkl. von* K. Halm, Berlin, I, 1896, 11 Aufl. (*pro S. Roscio Amerino, de imperio Cn. Pompeii*); II, 1900, 10 Aufl. (*in Q. Caecilium, in Verrem IV et V*); III, 1900, 14 Aufl. (*in Catilinam, pro Archia*); IV, 1886, 6 Aufl. (*pro Sextio*); V, 1899, 10 Aufl. (*pro Milone, pro Ligario, pro Deiotaro*); VI, 1905, 8 Aufl. (*Philipp. I et II*); VII, 1893, 5 Aufl. (*pro Murena, pro Sulla*).

Utili sono pur sempre gli antichi commenti dell'Hotman (Hotomannus) *Comment. in orationes Cic.*, vol. I, 1554, e *Opera*, Genevae, 1599, vol. III; di Paolo Manuzio, *In M. T. C. orationes commentarius*, Venetiis, 1578; e quelli di vari eruditi del secolo XVI e XVII raccolti nel volume *in omnes M. T. C. orationes quot quidem extant doctissimorum virorum lucubrationes summa diligentia ac singulari erga Ciceronianae eloquentiae studiosos fide in unum velut corpus collectae ac partim etiam antea partim nunc primum editae*, Basileae, 1557, 2ª ed., 1551; e gli altri riuniti in tre volumi *In omnes M. T. C. orationes selecta commentaria notae scholia et annotationes virorum doctissimorum Italiae Galliae et Germaniae cura conscripta bono publico iurisprudentiae oratoriae studiorumque humanitatis nunc demum simul evulgata*, Colon. Agripp., 1621.

(2) Gaumitz, *De M. Aemilii Scauri causa repetund. et de Cicer. p. S. oratione*, Lipsiae, 1879.

(3) Poortmann, *Diss. litt. iur. de M. T. C. or. pro Fl.*, Lugd. Bat., 1835; Duquesne, *Cic. pro Fl. et l'in int. rest.*, *Ann. de l'Un. de Grenoble*, 1908, p. 284.

(4) Massé, *Disp. litter. iurid. de Cicer. orat. in Verrem de iurisd. Siciliae*, Lugd. Bat., 1824; Degenkolb, *Die lex Hieronica und das Pfandungsrecht der*

di corruzione elettorale (*ambitus*) (1): quella *pro Plancio*, il così detto *crimen sodaliciorum*, consistente nell'accomunamento di danari posto in atto da candidati per comprar voti, e perseguito da un'apposita *lex Licinia* (2): quella *pro Rabirio*, il delitto di alto tradimento (*crimen perduellionis*) (3). Al parricidio si riferisce l'orazione *pro Roscio Amerino* (4), al venefizio l'altra *pro Cluentio Habito* (5); al delitto di violenza (*crimen vis*) si riferiscono le orazioni *pro Sulla*, *pro Sestio*, *pro M. Caelio Rufo* (6) e *pro Milone*.

Steuerpächter, *Beitr. zur Erklar. der Verrinen*, Berlin, 1861; ZIELINSKI, *Verrina, Cronologisches Antiquarisches Juristisches*, *Philologus*, LII, 1893, pp. 248-94; KUBLER, *Zur Chronologie des Prozesses gegen Verres*, *Philol.*, LIX, 1895, pp. 464-73; CICCOTTI, *Il processo di Verre*, Milano, 1895. Vedi da ultimo la mia memoria: *La pretura di Verre*, cit. *Memorie della R. Acc. delle Scienze dell'Ist. di Bol.*, I, p. 5 e segg.

È degna pur sempre di segnalazione, anche per le annotazioni giuridiche, l'edizione *M. T. C. Verrinarum libri septem ad fid. cod. manuscr. rec. et explic.* C. T. ZUMPT, Berol., 1831.

(1) Corredata di un commentario da A. W. ZUMPT, Berlin, 1859. V. pure LUZAC, *Observ. nonnullae apolog. pro ICtis rom. ad loc. Cic. pro Mur.*, c. 11-3, Lugd. Bat., 1768; ROSENBERG, *Studien zur Rede Ciceros für Murena*, Progr. Hirschberg in Schl., 1902.

(2) DEMAN, *Ad or. Cic. pro Plancio*, Trai. ad Rhen., 1809; WUNDER, *Cicer. oratio pro Plancio*, Lipsiae, 1830; RISKES, *Disp. de crimine ambitus et de sodaliciis*, Lugd. Bat., 1854.

(3) WIRZ, *Der perduellionsprocess des C. Rabirius*, *Jahrb. f. class. Phil.*, 1879, pp. 177-201; PUTSCHE, *Ueber das genus iudicii der Rede Cic. pro Rabirio*, Iena, 1881; SCHNEIDER, *Der Prozess des C. R.*, Zurich, 1889; SCHULTHESS, *Der Prozess des C. R. vom Jahr 63 v. Chr.*, Frauenfeld, 1891.

(4) LINCKE, in *Comment. Fleckeis.*, Leipzig, 1891; *Cic. Rede für Sex. Roscius aus Ameria herausg. und erkl. v.* G. LANDGRAF, Erlangen, 1882-4.

(5) VAN ASSEN, *Disp. iurid. liter. de Cic. orat. pro A. Cluentio Avito*, Franekerae, 1809; SPIRIDION SICURO, *Versione nell'italiana favella delle orazioni di M. T. C. con insieme l'analisi ragionata ad ogni orazione e note dei traduttori sulle stesse orazioni e con discorsi del medesimo riguardanti principalmente gli ordini giudiziari della romana repubblica*, Bologna, 1828-9 (in tre volumi, che comprendono le orazioni *pro Caelio*, *pro Balbo*, *pro Archia*, *pro Cluentio Habito*); NIEMEYER, *Ueber den Prozess geg. A. Cluent.*, 1871; BARGE, *Zu Ciceros Cluentiana*, Neuwied, 1878; STÖCKLEIN, *De iudicio Iunioro and Bell. Num Cluentius de crimine iud. corr. causam dixerit*, *Comment. philol. phil. Monach.*, München, 1891.

(6) KLERCK, *Dissert. litter. et iurid. de M. T. C. oratione pro M. Caelio*, Lugd. Bat., 1825. Cfr. la nota prec.

L'orazione *pro Archia* verte sopra una pretesa usurpazione del diritto di cittadinanza ed un'accusa esperita sulla base della *lex Papia* ad essa relativa; e tocca dei presupposti della legge *Plautia Papiria* (1). Analogamente l'orazione *pro Balbo* riguarda una simile accusa, e i presupposti della legge *Gellia Cornelia*, che aveva investito Pompeo della potestà sovrana di conferire la cittadinanza (2).

Le tre orazioni *de lege agraria*, pronunziate contro la legge proposta da Servilio Rullo, trascorrono ad un esame ampio e penetrante della questione agraria, e degli istituti e rapporti di diritto pubblico e privato che vi sono connessi (3).

Delle quattro orazioni private, quella *pro Quinctio* riguarda l'esecuzione patrimoniale contro l'*absens non defensus* (4): l'altra *pro Q. Roscio comoedo* combatte un'*actio certae creditae pecuniae*, intentata in base ad un credito dipendente da ragione sociale ed annotato dall'attore negli *adversaria*, non già nel *codex accepti et*

---

(1) Van Walwyk, *Exerc. iurid. phil. ad Cic. oration. pro Archia*, Lugd. Bat., 1776; Netscher, *Disp. iurid. litt. de orat. pro L. A. poeta*, Lugd. Bat., 1898. Cfr. la nota 5, a pag. 217.

(2) Eloot, *De M. T. C. oratione pro L. Corn. Balbo*, 1828; Gasquy, *De M. T. C. pro L. Corn. Balbo oratione sive de civitatis iure ex ciceronian. libr.*, Lutetiae, 1886. Cfr. la nota 5, a pag. 217.

(3) Thorlacius Birger, *De lege Rulli trib. pleb. agr. disquis. Prol. et opusc. Acad.*, 1806, I, pp. 254-312; *M. T. C. orationes tres de lege agraria recens. et explic.* A. W. Zumpt, Berolini, 1861.

(4) Le tre orazioni *pro Quinctio, pro Tullio* e *pro Caecina* furono commentate magistralmente dal Keller, *Semestria ad M. T. C. libri sex*, Turici, 1842. Formarono pure, insieme con quella *pro Roscio comoedo*, oggetto di un mio studio, che ha intenti differenti da quello del Keller, *Le orazioni di diritto privato di M. T. C.*, Bologna, 1899 e da ultimo furono studiate da H. I. Roby, *Essays on the law in Ciceros private orations*, Cambridge, 1902; e in appendice al trattato del medesimo: *Roman Private Law in the times of Cicero and of the Antonines*, Cambrigde, 1902.

Altri lavori speciali sull'orazione *pro Quinctio*: Ray, *Disp. iurid. ad M. T. C. oration. p. Q.*, Lugd. Bat., 1825; Frei, *Das edict über die missio in bona rei serv. causa nach Cicero pro Quinctio*, 19, 60, *Philologus*, VI, 1851, pp. 324-32; Id., *Der Rechtsstreit zwischen P. Quinctius und S. Naevius*, Zürich, 1852; Bernhy, *Zur juristische Erklär. der Rede pro Quinctio*, *Philol.*, X, 1855, pp. 126-33; Bethmann Hollweg, *Pro Quinctio*, nel *Röm. Civilpr.*, Bonn, 1860, II, pp. 784-804; Kübler, *Der Process des Quinctius und C. Aquilius Gallus*, *Z. d. S. S.*, XIV, 1893, p. 54 e segg.

expensi (1); quella *pro Tullio* riguarda i presupposti dell'*interdictum vi bonorum raptorum* (2); quella *pro Caecina* verte sopra una questione di possesso (3).

8. Tra i filosofi successivi a Cicerone è notevole per lo storico del diritto soltanto Seneca il figlio, segnatamente pei sette libri *de beneficiis*, non privi d'accenni diretti alla vita ed ai rapporti di diritto a questa connessi; quali invece si cercherebbero invano nelle scritture dei filosofi greci fioriti in Roma fra Adriano e M. Aurelio, e serbatisi estranei alla vita giuridica di Roma.

---

(1) Cfr. la nota precedente, e aggiungi: Osterholzner, *Ueber die Rede des Cicero für den Schauspieler Q. Roscius und über die litterarum obl. insbesondere*, *Z. f. g. R. W.*, I, pp. 248-69; Rovers, *Commentatio iuridica in M. Tullii Ciceronis orationem pro Q. Roscio comoedo*, Traiect. ad Rhen., 1826; Muschius, *M. Tullii Ciceronis pro Q. Roscio comoedo oratio iuridice exposita*, Coloniae, 1829; Puchta, *Ueber den der Rede pro Roscio comoedo zu Grunde liegenden Rechtsstreit*, *Rhein. Mus.*, V, 1832, pp. 316-28, e *Civil. Schrift.*, pp. 272-84; Heimbach, *Observ. iur. rom.*, Lipsiae, 1834; C. A. Schmidt, *M. Tullii Ciceronis pro Q. Roscio comoedo oratio illustrata edita*, Jenae, 1839 (intorno alla quale è degna di nota la recensione dell'Hüschke, nei *Krit. Jahrb.*, VII, p. 485); Hanedoes, *Dissert. litter. iurid. inaugur. de M. Tullii Ciceronis pro Q. Roscio comoedo oratione*, Lugd. Batav., 1844; Bethmann Hollweg, *Röm. Civilpr.*, II, pp. 804-27; Baron, *Der Process gegen den Schauspieler Roscius*, *Z. d. S. S.*, I, 1880, pp. 116-51; Ruhstrat, *Der Process gegen den Schauspieler Roscius*, *Ibid.*, 1882, II, pp. 34-48; Gareilon, *Études sur le pladoyer de Cicéron pro Roscio com. et la cond. certae pec.* (thèse), Bordeaux, 1891; Pelüger, *Ciceros Rede pro Q. Roscio com.*, Leipzig, 1904 (e v. in proposito la penetrante recensione del Kalb, nella *Wochenschrift f. Klass. Phil.*, XXII, 1905, p. 900 e segg.).

(2) Savigny, *Ueber Cicero's pro Tullio und die actio vi bon. raptor.*, *Z. f. g. R. W.*, V, 1823, pp. 123-30; *Verm. Schrift.*, III, pp. 228-36; F. E. Hüschke, negli *Analecta litteraria cur.* I. G. Hüschke, Lipsiae, 1826, p. 77 e segg.; Beier, *Iurispr. in Cic. orat. pro Tullio*, *Jahrb. f. Phil. u. Paed.*, I, pp. 214-20.

(3) H. C. Cras, *Dissert. iurid. inaug. qua specimen iurispr. Ciceron. exhib. sive Ciceronem iustam pro A. Caec. causam dicisse ostenditur*, Lugd. Bat., 1769; C. A. Iordan, *Specimen quaest. Tullian.*, Halberstadii, 1834; Zeyss, *Cic. hat den Proc. des Caecina verloren*, *Zeitschr. f. d. Alterthumswiss.*, 1848, p. 865 e segg.; Bethmann Hollweg, *Röm. Civilpr.*, II, p. 827 e segg.; Ruhstrat, *Ein Besitzprozess*, *Jahrb. f. Dogm.*, N. F., VII, 1881, pp. 131-53; H. Böhl, *Ueber Ciceros Rede für A. Caecina*, Burgdorf, 1906 (e a proposito di codesto lavoro v. Chabrun, *La deductio quae moribus fit*, nella *N. r. d. dr. fr. et étr.*, XXXII, 1908, p. 5 e segg.); Desserteaux, *Le cas de la femme d'Arretium* (*Cicéron, pro Caecina*, 33, 34) *Mélanges Girardin*, Paris, 1907, pp. 181-196.

Fra i retori e gli oratori è da notare Seneca il padre, nel tempo d'Augusto; Quintiliano nella seconda metà del I secolo, e Plinio il giovane nel II. Le *controversiae* di Seneca e le *institutiones oratoriae* di Quintiliano si possono raffrontare alle opere rettoriche di Cicerone; così come le *epistolae* di Plinio si possono mettere allato a quelle di costui, per ciò che ne ritraggono la vita politica e forense. Esse porgono invero notizie copiose sul diritto di quel momento; benchè non lo rappresentino più in quell'intima, diretta connessione e compenetrazione colla vita, in cui lo rappresentava Cicerone.

Invece Seneca e Quintiliano, retori informati alla greca, non parlano il più spesso che inesattamente di rapporti giuridici romani, per trarne delle esemplificazioni scolastiche, agglomerando e confondendo con istituti e rapporti romani istituti e rapporti tolti dal diritto greco. È pur solo diritto greco quello che fornisce materia alle *disputationes* erroneamente tramandateci col nome di Quintiliano (1).

Dai minori retori dei secoli terzo, quarto e quinto (quali Aquila Romano, Giulio Rufiniano, gli anonimi autori di *schemata* e di *tractatus de adtributis personae et negotio*, Chirio Fortunaziano, Vittorino, Sulpicio Vittore, Giulio Severiano, Giulio Vittore, Marziano Capella) (2) e da quelli ancor posteriori il giurista può trarre quasi solo definizioni tralatizie d'istituti e rapporti giuridici.

9. Servigi assai cospicui e vari, d'entrambe le maniere sopra distinte, recano pure allo storico del diritto i Padri della Chiesa.

Così nelle loro scritture polemiche ed apologetiche intese a combattere la civiltà pagana e ad esaltare la nuova fede, come nelle loro trattazioni dogmatiche delle dottrine che corrispondono a questa,

(1) Un breve saggio sopra il contenuto greco delle *controversiae* e delle *declamationes* è stato offerto dal Lécrivain, *Le droit grec et le droit rom. dans les controv. de Sénèque le père et dans les déclamationes de Quintilianus et de Calpurnius Flaccus, N. r. h. d. dr. fr. et e.*, XV, 1891, pp. 680-9.

(2) *Rhetores latini minores emend.* C. Halm, Lipsiae, 1863.

essi riferiscono invero molteplici notizie attinte ai classici scrittori sopra singole fonti del diritto risalenti a età diverse ed antiche; e rappresentano insieme, nella loro applicazione e relazione alla vita presente, istituti giuridici del loro momento (1).

L'*Apologeticon* di Tertulliano, fiorito fra il II ed il III secolo (2); i 7 libri *adversus nationes* di Arnobio, vissuto tra lo scorcio del secolo III ed il IV; le *institutiones divinae* di Lattanzio suo discepolo, modellate su quelle che correvano nelle scuole giuridiche e che servivano di avviamento allo studio del diritto (su quelle di Ulpiano principalmente) (3); le numerose scritture di S. Agostino, fiorito tra il secolo IV ed il V (354-430), e fra esse in particolare i libri *de civitate Dei* dati alla esaltazione della città celeste, contrapposta alla città terrena, rappresentata nella sua ideale eccellenza di sopra i libri *de re publica* di Cicerone (4); le opere di etica pratica e le *epistolae* del suo maestro S. Ambrogio (m. 397), riboccanti di ricordi di una vita condotta frammezzo al turbinio degli affari privati e pubblici (5); le scritture polemico-dogmatiche e più ancora le omelie e le epistole di S. Gerolamo (m. 420); tutte codeste scritture sono pel giurista di gran valore. Riesaminate e studiate, insieme con altre scritture pur di Padri meno famosi, varranno a rischiarare molti lati ed aspetti assai incerti

---

(1) L'importanza dello studio dei Padri della Chiesa, per la storia del diritto romano, è stata delineata teste in un buon saggio del Caresi, *Diritto romano e patristica*, negli *Studi in onore di C. Fadda*, Napoli, 1905.

(2) Cfr. De Labriolle, *Tertullien Jurisconsulte*, *N. r. h. du dr. fr. et étr.*, XXX, 1906, p. 5 e segg.

(3) Ferrini, *Le cognizioni giuridiche di Lattanzio Arnob. e Minucio Fel.*, *Atti dell'Acc. di sc. e lett. di Modena*, 1894 e *Z. d. S. S.*, XIV, 1894, pp. 343-52.

(4) Fortin, *Le droit de propriété dans Saint Augustin*, Caen, 1906.

(5) Ferrini, *Postille giuridiche all'epistola XX di Sant'Ambrogio*, estr. dal volume *Ambrosiana*, *Scritti varii pubblicati pel XV centenario della morte di S. Ambrogio*, Milano, 1897; Ch. Lécrivain, *Études sur le bas empire*, II: *Textes de Saint Ambroise et du pape Gélase sur la servitude pour dettes à défaut d'adultère et la composition*, *Mélanges d'archéol. et d'hist.*, X, p. 253 e segg. Intorno a S. Ambrogio godo pure di ricordare una buona dissertazione presentata nello scorso anno per la laurea in giurisprudenza dal Dott. D. Luigi Gamberini, sopra *Il diritto romano del IV secolo nelle Opere di S. Ambrogio*, premiata nella Università di Bologna col premio Vittorio Emanuele II (v. *Annuario dell'Università di Bologna*, 1907-8, p. 89).

ed oscuri della vita giuridica fra il secolo III ed il V; e porgeranno elementi nuovi e di gran pregio alla critica delle fonti giuridiche pervenuteci di codesto tempo (1). Anche il dibattuto problema che riguarda l'influenza del Cristianesimo sopra la romana giurisprudenza non potrà essere affrontato, con qualche speranza di conseguirne una plausibile soluzione, senza una coscienziosa preparazione di nuovi elementi, che lo studio dei Padri della Chiesa avrà a porgere (2).

Le relazioni pervenuteci intorno ai martirii inflitti ai Cristiani dei primi secoli (*Acta martyrum*), molto varie per valore e per carattere (3), recano dei dati talvolta preziosi, specialmente per la conoscenza del diritto criminale (4).

10. Fra gli scrittori tecnici, che soccorrono, nel duplice modo di cui qui ci occupiamo, solo per quel che tocca la storia di singoli istituti e rapporti connessi di natura loro alla materia da essi trattata, notiamo in primo luogo gli scrittori di agricoltura.

Fra essi emergono M. Porcio Catone (*de agri cultura liber*), nel secolo VI, e Terenzio Varrone (*rerum rusticarum libri tres*), nel successivo. Costoro toccano di rapporti giuridici pertinenti la

---

(1) Cfr. pure M. Dumoulin, *Le gouvernement de Théodoric d'après les œuvres d'Ennodius*, *Revue historique*, LXVIII, 1902, pp. 1-7, 241-265: LXIX, 1902, pp. 1-22.

(2) Dominato indubbiamente da idee preconcette e superficiali e non scevro di errori evidenti è il noto lavoro del Troplong, *De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains*, Paris, 1843, il quale attribuisce ad influenze del cristianesimo, trasformazioni d'istituti e di rapporti, che dipendono da tutt'altre cause. Ma forse è esagerata nel senso contrario la magnifica prolusione del Padelletti, *Roma nella Storia del diritto*, *Arch. giur.*, XII, p. 191 e segg.

(3) V. per la letteratura relativa: Harnack, *Gesch. der altchristl. Litter.*, I, p. 807 e segg.; Bardenhewer, *Patologia*, I, § 59, p. 282 e segg.

(4) Rambaud, *Le droit criminel romain dans les actes des martyrs*, 2ª ed., Lyon-Paris, 1907; Mommsen, *Der Prozess des Christen Apollonius unter Commodus*, *Sitzungsber. der Berl. Ak. d. Wiss.*, 1894, pp. 497-503; *Jur. Schrift.*, III, p. 447 e segg.

proprietà fondiaria e di fonti che al tempo loro e prima li disciplinavano; e insieme rappresentano la vita che si svolge in relazione a quella (1). Meno utili, a cagione del prevalente svolgimento datovi alla materia strettamente tecnica, sono i dodici libri *de re rustica* dettati fra Claudio e Nerone da Giunio Moderato Columella e i quattordici composti nel secolo IV da Palladio, a rappresentare l'ordine dei lavori agricoli, distintamente nei vari mesi dell'anno.

Giovano pure per la storia della proprietà fondiaria gli scrittori di agrimensura, diversi per tempo e per valore, che possediamo riuniti nella raccolta de' *Gromatici veteres* (2). Primeggia fra essi Frontino, vissuto sotto Domiziano; ma è pur pregevole per la tecnica agrimensoria, ancora conforme alle tradizioni classiche, Igino, contemporaneo all'incirca di costui. Invece Siculo Flacco, vissuto alquanto più tardi, accusa già la decadenza e Aggeno Urbico, che suolsi ascrivere all'epoca di Teodosio, si volge a commentare gli antichi. Essendo la tecnica agrimensoria intimamente connessa all'argomento della proprietà fondiaria, gli scrittori di quella consentono di seguir vivamente le vicende di questa e le influenze esercitate, sul concetto e sull'essenza di essa, dal procedente abbandono delle norme che regolavano la rigorosa limitazione del suolo (3).

Per la storia dei rapporti giuridici, che hanno connessione colla tecnica delle costruzioni, ha grande importanza Vitruvio Pollione, autore di dieci libri *de architectura* composti al tempo di Augusto; e per quella dei rapporti di diritto pubblico e privato connessi agli ordinamenti militari ed alla tecnica militare, è da

(1) Bekker, *Ueber die leg. locat. bei Cato de re rust.*, *Z. f. R. G.*, III, p. 442 e segg.

(2) Così nell'edizione del Lachmann, vol. I dell'opera *Die Schriften der röm. Feldmesser herausg. und erlaut. von* Blume, Lachmann *und* Rudorff, Berlin, 1848-52. L'edizione del Rigault, Lutetiae, 1614, li intitolava *Auctores finium regundorum*; l'altra del Goes, 1674, *Rei agrariae auctores*.

(3) Cfr. per la critica degli agrimensori le eccellenti ricerche del Bruni, *Le dott. giur. degli agrimensori romani comparate a quelle del digesto*, Verona, Padova, 1897, p. 69 e segg.

notare, nella seconda metà del secolo IV, Flavio Vegezio per un'*Epitome rei militaris*, in quattro libri.

11. Fino a che il diritto è compenetrato intimamente colla vita, e le figure degli istituti e dei rapporti giuridici sono ben presenti e vive nella coscienza comune, anche i poeti, che ritraggono un qualsivoglia lato o aspetto di quella, porgono elementi esatti e felici a lumeggiare lo svolgimento di questi.

Più variamente e largamente, per l'indole stessa del loro assunto, porgono di cotali dati i comici ed i satirici. Plauto, fra essi, ritrae il diritto del secolo VI d. R. con sincerità e larghezza e varietà di linee, che rende al giurista preziosissime le sue comedie (1). E in sullo scorcio della repubblica le satire d'Orazio (2),

(1) Cfr. il mio lavoro *Il diritto privato romano nelle comedie di Plauto*, Torino, 1890, ed ivi, a p. 36, l'elenco dei precedenti lavori giuridici su Plauto. Intorno al rapporto fra le comedie plautine e le greche che servirono ad esse di modello, e per la romanità del contenuto di esse, si vegga ivi a p. 19 e segg.; e di nuovo contro l'opposta opinione del Dareste, *Journal des Savants*, 1892 e la dissenziente del Bekker, *Die röm. Komiker als Rechtszeugen*, *Z. d. S. S.*, XIII, 1891, che assimilava, quanto alla romanità, Terenzio a Plauto, vedi la mia memoria: *Il diritto privato nelle comedie di Terenzio*, *Arch. giur.*, L. 1893. Il tema della romanità di Plauto è stato preso ad oggetto apposito di studio in un'accurata ed acuta dissertazione di dottorato di L. Pernard, *Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence*, Lyon, 1900; la quale giunge a risultanze corrispondenti a quelle a cui io pure pervenni e che di nuovo son combattute dal Dareste, *N. r. h. du dr. fr. et étr.*, 1900, p. 677 e segg. La grecità delle comedie plautine fu sostenuta da ultimo, con giovanile intemperanza polemica e con manchevole preparazione giuridica, in una dissertazione di laurea di O. Fredershausen, *De iure plautino et terentiano*, Gottingae, 1906. Per la grecità di Terenzio v. ancora Schwind, *Ueber das Recht bei Terenz*, Würzburg, 1901.

(2) L'opera di E. Henriot, *Mœurs juridiques et judic. de l'anc. Rome d'après les poètes latins*, Paris, 1865 (in cui è rifusa la precedente *Les poètes juristes ou remarques des poètes latins*, Paris, 1858), contiene molti accenni a cose giuridiche tolti da Orazio, come dagli altri poeti; ma senza critica di scelta e di disposizione. Ho tentato di tracciare in brevi linee il soccorso ch'è possibile ritrarre dai poeti, per lo studio storico del diritto, nella prolusione sopra *Il diritto nei poeti di Roma*, Bologna, 1898. Intorno al diritto in Orazio esistono brevi dissertazioni accademiche: Estor, *De iurisprudentia Q. Horatii*

indi nell'impero, tra il I e il II secolo, gli epigrammi di Marziale e le satire di Giovenale, rappresentano pure vari aspetti d'istituti che si apprestavano omai a profonde trasformazioni per l'influenza de' mutati e corrotti costumi: dei quali porgeva pure, a mezzo del I secolo un quadro rimasto insuperato, il *Satiricon* di Petronio Arbitro, redatto in prosa, con intercalativi alcuni squarci poetici (1). Anche il bizzarro romanzo di costumi composto sotto Antonino Pio dal retore Apuleio (*Metamorphoseon libri XI*), sul modello del Λούκιος ἢ ὄνος di Luciano, rappresenta dei tratti notevoli della vita romana del II secolo e del diritto compenetratovi (2).

Ma gli stessi poeti lirici e gli epici della fine della repubblica, Catullo, Tibullo, Properzio, Ovidio e Virgilio (3), accennano a cose giuridiche con esattezza di tratti. E anche là dove la materia non è romana, come nelle comedie di Terenzio, le locuzioni adoprate hanno insuperabile precisione giuridica. Questa invece si affievolisce quando nell'impero, tecnicizzatosi il diritto, la nozione degli istituti e rapporti giuridici si fa comunemente meno viva e sicura; e diviene il patrimonio di un gruppo ognor più limitato d'intenditori.

Flacci, prefazione all'Hamberger, *Opuscula ad elegant. iurisprud. pertin.*, Ienae et Lipsiae, 1740; Boettger, *De iurisprudentia Horatii*, Herbon., 1811; Stockmann, *Chrestomatia iuris horatiana*, 1891-14. Più recente, ma ugualmente inutile, è il lavoro del Renaudin, *Quelques pensées d'Horace sur la morale, la richesse, le droit, l'intérêt, la propriété*, ecc., nel *Journal des économistes*, 1874, numero del 15 settembre.

(1) Un utile prospetto dei luoghi di Petronio attinenti il diritto fu compilato testè da C. Solimena, *Il diritto nelle colonie greche d'Italia nelle satire di Petronio*, negli *Studi in onore di C. Fadda*, Napoli, 1906.

(2) Cfr. Tamassia, *Un episodio storico-giuridico nella favola apuleiana Amore e Psiche*, *Atti e mem. della R. Acc. di scienze lett. ed arti di Padova*, XVII, 1901.

(3) Cfr. la n. 2, a p. 224. Anche sopra il diritto in Virgilio e in Ovidio esistono due brevi dissertazioni: Reusch, *Disq. de P. Virg. Mar. iurisc. ex Egl. Virg. 3, 17-24 instit.*, Halmestadti, 1728; Van Iddekinge, *Diss. de insigni in poeta Ovidio romani iuris peritia*, Amstel., 1811. Anche sul diritto in Fedro fu pubblicata una memoria da C. F. Schmidt, *De iurispr. Phaedri diss.*, Vitebergae, 1788.

Dal II secolo in poi i poeti, come in generale gli scrittori di materie non pertinenti al diritto, non porgono più accenni a cose giuridiche che rari e artificiosi, e come a cose aliene omai dalla vita loro presente e vissuta (1).

(1) Cfr. il mio studio cit., *Il diritto nei poeti di Roma*, p. 12 e segg.

Intorno al valore dei mitologi per lo studio delle istituzioni primitive v. Esmein, *Les coutumes primitives dans les écrits des mytologues grecs et romains, N. r. h. du dr. fr. et étr.*, XXV, 1901, p. 121 e segg.; XXVI, 1902, p. 5 e segg. e 113 e segg.

AGGIUNTE E CORREZIONI

Pag. 2, n. 2. Cito la detta pars I delle *Fontes* del Riccobono, per quella parte di cui ebbi preventiva amichevole comunicazione dal chiaro compilatore, di sopra i fogli stampati e le bozze di stampa, e cioè fino a pag. 244.

„ 24, *sostituisci ad* 'escluse': 'esclusero'.

„ 27, l. 6, *aggiungi dopo* 'sopraggiunsero.: 'una legge anonima forse del 633'.

„ 39, n. 3, *aggiungi*: 'Un'altra *lex Petronia* ricordata in due iscrizioni (*C. I. L.* X, 858; IX, 2666) sembra che riguardasse le competenze di certi magistrati municipali. Cfr. Mommsen, *Lex Mun. Tarentini*, *Jur. Schrift.*, I, pag. 154'.

„ 121, n. 2, *aggiungi*: 'Il volume II testè uscito dei cit. *Syrische Rechtsbücher* (1898) contiene tre compilazioni siriache relativamente tarde di Patriarchi: di Chenanischo del secolo VIII, di Timotheos vissuto fra il secolo VIII ed il IX, e di Iesubarnum, del secolo IX.

„ 133, n. 2 i. t., *aggiungi*: 'Longo, *Contributo alla storia della formazione delle pandette*, *B. d. i. d. d. r.*, XIX, p. 132 e segg.'.

„ 176. Una lamina di bronzo, testè acquistata dall'illustre Prof. Giuseppe Gatti pel Museo Capitolino, contiene, insieme con un decreto del pretore Gn. Pompeo Strabone che assegna dei premi militari a certi *equites Hispani*, una parte di una *lex data* dello stesso pretore, colla quale è concessa a costoro la romana cittadinanza, *ex lege Iulia*. Intorno al carattere di *lex data* di codesto insigne documento, v. la mia nota *Di un'iscrizione recentemente scoperta in Roma e relativa alla lex Iulia de civitate*, nel *Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze Mor.*, I, 1908-09.

INDICE ALFABETICO

Accorsi Francesco (*Accursius*), 158.
Acronio, 207.
Acta martyrum, 222.
Actio quanti minoris, 60.
„ *redhibitoria*, 60.
„ *rei uxoriae*, 58, in n.
Actiones, 57.
Actiones Manilianae, 49.
Aequitas, 75.
Africano, 90, 93.
Agere, 47.
Aggeno Urbico, 223.
Agileo, 146, n. 6.
Agostino (S.), 221.
Ain-el-Djemala (iscrizione di), 185.
Ain Wassel (iscrizione di), 184.
Alciato, 145, 159.
Alfeno Varo, 48.
Aloandro, 144, 145.
Ambrogio (S.), 221.
Ammiano Marcellino, 211.
Ανακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων, v. Basilici.
Annales maximi, 208.
Appiano, 210.
Apuleio, 225.
Aquila, 113.
Aquila Romano, 220.
Aquilio Gallo, 48.
Aristone, 95.
Arnobio, 221.
Arriano, 96.
Asconio, 207.
Assis distributio (di Meciano), 152.
Atilicino, 93.
Atilio Sapiens, 46.
Auctoritas patrum, 40.
Augustin (*Augustinus*), 146, 160.
Aurelio Vittore, 211.
Authenticum, 138.

Bartolo, 158.
Basilici, 150.
Bauduin (*Balduinus*), 161.
Beyer, 158.
Biener, 148.
Bolognini (Lodovico), 145.
Bremer v. *Iurisprudentia*.
Breviarum Alaricianum v. *Lex romana*.
Brisson (*Brissonius*), 16.
Bruns v. *Fontes*.
Bruto, 47.
Budé (*Budaeus*), 159.
Bynkershoek (van), 158.

Callistrato, 107.
Campano, 95.
Capella (Marziano), 220.
Capita ex testamento, 199.
Capitone, 52, 82.

Carbertanius Rufus, 113, n. 7.
Carisio (Arcadio), 113.
„ (grammatico), 207.
Cascellio, 48.
Cassiani, 83.
Castorius, 113, n. 7.
Catone (M. P.), 208, 222.
Catoni (i due), 47.
Catullo, 225.
Cautio Muciana, 49.
Cavere, 47.
Celio Antipater, 47.
Celso (padre e figlio), 87, 92.
Cesare (G.), 211.
Cesare (L. G.), 52.
Chenanischo, 227.
Cicerone, 52-3; 213.
Cincio, 52, n. 8; 207.
Cirillo, 129, 149.
Citazioni del Digesto e del Codice, 165.
„ (legge delle), 122.
Claudio Quadrigario, 208.
Codex Gregorianus, 114.
„ *Hermogenianus*, 114.
„ *novus Iustinianus*, 130.
„ *repetitae praelectionis*, 137.
„ *Theodosianus*, 116.
Collatio legum mos. et rom., 119, 152.
Collectio libror. iuris anteiust., 155.
Columella, 223.
Comitia centuriata, 15.
„ *curiata*, 1.
„ *tributa*, 15.
Commentatori, 157.
Connan (*Connanus*), 160.
Conspectus corporis iuris civilis, 158.
Constitutio Deo auctore, 128.
„ *imperatoriam*, 137.
„ *omnem*, 128.
„ *tanta*, 132.
Constitutiones, 61, 67.
„ *generales*, 115.
„ *Sirmondianae*, 118.
Consuetudine, 42.
Consultatio veteris cuiusd. iurisc., 119, 152.
Contratti litterali, 198.
Cornelius Carpus, 113, n. 7.
Corpus inscriptionum latinarum, 172.
„ *iuris civilis*, 140.
„ *iuris rom. anteiustiniani*, 155.
„ *legum*, 155.
Coruncanio, 46.
Cretiones (atti di), 200.
Cuias (*Cuiacius*), 146, 162.

Decisiones (*quinquaginta*), 131.
Decreta, 67, 188.
Decreti di collegi, 177.
Decretum L. Aemilii Pauli, 180.
Definitiones, v. *Libri*.
Demostene, 128.
Digesta, 79.
Digesto (giustin.), 130 e segg.
Digestum infortiatum, 141.
„ *novum*, 141.
„ *vetus*, 141.
δίκαιον νομιμόν, 72.
„ φυσικον, 72.
Diodoro Siculo, 209.
Diomede, 207.
Dione Cassio, 211.
Dionigi d'Alicarnasso, 209.
Diplomi militari, 192.
Disputatio forensis maxime de manumissionibus, 154.
Disputatio fori, 45.
Disputationes, v. *Libri*,
„ (d'Ulpiano), 152.
Donazioni (atti di), 198.
Doneau H. (*Donellus*), 158.
Donnino, 128.
Doroteo, 149.
Dositeo, v. *Disputatio forensis*.
Douaren (*Duarenus*), 158.
Du Tillet (*Tillius*), 160.

Edicta (*principum*), 67, 115, 188.
Edictum Diocletiani, 189.
„ *Hadrianeum*, 91.
„ *Theodorici*, 125.
Editti di *praefecti Aegypti*, 182.

Editti di *praefecti praetorio*, 180.
„ di *praefecti urbi*, 182.
Editto censorio, 60.
„ edilizio, 60.
„ pretorio, 55 e segg.
„ provinciale, 59.
Ἐκλογή τῶν νόμων, 149.
Elio Gallo, 48, 51.
Elio Peto, 46.
Elio Tuberone, v. Tuberone.
Emblemata Triboniani, 162.
Enchiridia, 80.
Ennio, 207.
Ἐπαναγωγή τῶν νόμων, 150.
Episcopalis audientia, 188.
Epistolae, 80.
„ (*principum*), 190.
Epitome aucta (*Codicis*), 142.
Epitome Iuliani, 138.
Ermogeniano, 113.
Erodiano, 211.
Eudossio, 128.
Eutropio, 211.
Exceptio doli, 51.
Exceptiones, 57.

Fabio Pittore, 52, n. 8; 207.
Fabio Mass. Serv. „
Fabrot (*Fabrotus*), 163.
Fasti, 195.
Favre (*Faber*), 162.
Festo, 206.
Ff. (sigla), 165.
Flavio (Gn.), 46.
Florentino, 103.
Fontes iuris romani anteiust. (di S. Riccobono e G. Baviera), 2, n. 2; 155.
„ *iuris romani antiqui* (del Bruns), 2, n. 2.
Formae coloniarum, 197.
Formula Baetica, 198, n. 2.
Formula Rutiliana, 49.
Formulae, 58.
„ (di giuramento), 193.
Fortunaziano, 220.
Fragmenta sinaitica, 129.
„ *vaticana*, 118, 151.
Fragmentum Atestinum, 175.
„ *de formula Fabiana*, 153.
„ *de iudiciis*, 152.
„ *de iure fisci*, 153.
„ *Florentinum*, 177.
„ *Tudertinum*, 177.
Frontino, 223.
Fufidio, 95.
Fulcinio Prisco, 95.
Fundus villae Variani, v. Henchir Mettich,
Furio Antiano, 113.

Gaio, 99 e segg., 122.
Gallo, v. Elio.
Gebauer e Spangenberg, 147.
Gellio (Aulo), 210.
Gellio (Gn.), 208.
Gerolamo (S.), 221.
Giavoleno, 82, 86, 88.
Giovenale, 225.
Giphanius U., 161.
Girard, v. *Textes*.
Giuliano (Salvio), 87, 89, 90.
„ (*antecessor* a Costantinopoli), 183.
Giulio Vittore, 220.
Giunio Graccano, 52, n. 8.
Glossatori, 157.
Glossemi, 168.
Gneist, 148.
Godefroi (*Gothofredus*) D., 147, 162.
„ „ I., 117, n. 2, 162.
Govea (*Goveanus*), 161.
Gromatici veteres, 223.

Haenel, 148.
Heimbach, 147.
Heinecke (*Heineccius*), 163.
Henchir Mettich (iscrizione di), 185.
Hervetus, 163.
Herwagen, 146.
Hombergk, 148.
Hommel C. F., 163.

Hopper G., 158.
Hotman (*Hotomannus*), 161.
Huber, 158.
Huschke, v. *Iurisprudentiae.*
κατὰ πόδα, 149.

Iesubarnum, 227.
Igino, 223.
Index Florentinus, 133, n. 1.
Indices (del Digesto e del Codice), 149.
Inscriptio, 132.
Inscriptiones Graecae, 172, i. n.
Institutiones (di Gaio), 100, 152.
„ (di Giustin.), 135.
„ (d'Ulpiano), 112, 152.
Interdicta, 57.
Interpretatio, 45.
Interpolazioni, 166.
Isidoro, 207.
Iudicium de dolo, 51.
Iura, 126, 130.
Iurisconsultus, 47.
Iurisprudentiae anteiustinianae, quae supersunt (dell'Huschke), 46, n. 5; 155.
Iurisprudentiae antehadrianae, quae supersunt, 47, in n.
Iurisprudentia restituta, v. Wieling.
Iurisprudentia Romana et Attica, v. Heinecke.
Ius Aelianum, 7, 46.
„ *civile*, 70, 79.
„ *Flavianum*, 7, 46.
„ *gentium*, 72.
„ *honorarium*, 79.
„ *naturale*, 71.
„ *Papirianum*, 3.
„ *privatum*, 74.
„ *publicum*, 74.
„ *quod ex scripto venit*, 78.
„ *respondendi*, 77.
„ *sepulchri* (atti relativi), 180.
Iustitia, 75.

Kriegel (fratelli), 148.
Kroll, 148.
Krüger (P.), 147, v. *Collectio.*

Labeone, 81, 82.
Lattanzio, 221.
Laudatio Murdiae, 201.
„ *Thuriae*, 200.
Le Conte (*Contius*), 146.
Leges, 126, 130.
Leges agrariae, 26.
„ *Antoniae*, 35, n. 4.
„ *Appuleiae*, 27.
„ *aquae*, 195.
„ *cibariae*, v. *Sumptuariae.*
„ *Corneliae* (*agrariae*), 33, n. 1.
„ *Corneliae* (penali), 29.
„ *de coloniis deducendis*, 32, n. 2.
„ *dictae*, 194.
„ *edictales*, 115.
„ *frumentariae*, 27.
„ *Genuciae*, 17, n. 1.
„ *Liciniae Sextiae*, 13.
„ *Liviae*, 27, n. 51.
„ *Manilianae*, v. *Actiones.*
„ *Porciae*, 26.
„ *pragmaticae*, 116.
„ *Publiliae*, 16.
„ *regiae*, 2.
„ *sacratae*, 4, n. 4.
„ *saeculares*, v. Libro siriaco.
„ *Semproniae* (*agrariae*), 26.
„ *sumptuariae*, 27.
„ *tabellariae*, 25.
„ *Valeriae Horatiae*, 12, 16.
Legge delle citazioni, 122.
Legis actiones, 45, 58, in n.
Lelio Felice, 96.
Lenel, v. *Palingenesia.*
Lex Acilia (*de intercalatione*), 5, i. n.
„ *Acilia* (*repetundarum*), 29, n. 3; 172.
„ *Aebutia* (*de formulis*), 22, 57.
„ „ (sulle elezioni), 24.
„ *Aelia*, 26.
„ *Aelia Sentia*, 38.
„ *Aemilia* (*de censoria potestate*), 13.
„ *Aemilia* (*frumentaria*), 27, n. 3.
„ „ (*sumptuaria*), 28, n. 1.
„ *agraria* (del 631 o 632), 227.

Lex agraria (del 643), 27; 173.
„ annua, 58.
„ *Antia* (*sumptuaria*), 28, n. 1.
„ *Antonia* (*de Termessibus*), 173.
„ *Appuleia* (*agraria*), 27.
„ „ (*de maiestate*), 29, n. 5.
„ „ (*de sponsu*), 23.
„ „ (*frumentaria*), 27, n. 5.
„ *Aquilia* (*de damno*), 21; 174.
„ *Aternia Tarpeia*, 5, i. n.
„ *Atia*, 26, n. 5.
„ *Atilia*, 20.
„ *Atilia Marcia*, 14.
„ *Atinia* (*de usucapione*), 21; 174.
„ „ (*de trib.*), 32, n. 2.
„ *Aufidia* (*de ambitu*), 36, n. 1.
„ *Aurelia* (*de iudiciis privatis*), 29, n. 1.
„ *Aurelia* (*iudiciaria*), 29, n. 1.
„ „ (*de trib. potest.*), 33, n. 1.
„ *Baebia*, 32, n. 2.
„ *Bantina*, v. *Tabula*.
„ *Caecilia* (*de portoriis*), 32.
„ *Caecilia Didia*, 25, 40.
„ *Caelia* (*tabellaria*), 25.
„ *Calpurnia* (*de ambitu*), 36, n. 1.
„ „ (*de condictione*), 21.
„ „ (*repetundarum*), 29, n. 3.
„ *Canuleia*, 12.
„ *Cassia* (*agraria*), 5, n. 1.
„ „ (*tabellaria*), 25.
„ „ (*de senatu*), 32, n. 2.
„ *Cassia et Terentia* (*frumentaria*), 27, n. 5.
„ *Cicereia*, 23.
„ *Cincia*, 20; 174.
„ *civitatis Narbonensis*, 176.
„ *Claudia* (*de sociis*), 30, n. 2.
„ „ (*de tutela*), 39.
„ „ (*de senatoribus*), 33, i. n.
„ *Clodia* (*de victoriato*), 32, n. 2.
„ *Cocceia*, 39.
„ *coloniae Genetivae Iuliae*, v. *Lex Ursonensis*.
„ *Cornelia* (*de ambitu*), 30, n. 1.
„ „ (*de fideipromiss.*), 23.
Lex Cornelia (*de falsis*), 30, n. 1.
„ „ (*de iniuriis*), 30, n. 1.
„ „ (*de magistratibus*), 33, n. 1.
„ „ (*de maiestate*), 30, n. 1.
„ „ (*de municipiis*), 33, n. 1.
„ „ (*de novis tabulis*), 33, n. 1.
„ „ (*de praetoris edicto*), 33, n. 1; 58.
„ „ (*de provinciis*), 33, n. 1.
„ „ (*de reiect. iudicum*), 29, n. 2.
„ „ (*de sacerdotiis*), 26, n. 5.
„ „ (*de sicariis et veneficiis*), 30, n. 1, 174.
„ „ (*de tribunicia potestate*), 33, n. 1.
„ „ (*de XX quaestoribus*), 34, in n.; 173.
„ „ (*frumentaria*), 27, n. 5.
„ „ (*iudiciaria*), 29, n. 1.
„ „ (*maiestatis*), 30, n. 1.
„ „ (*nummaria*), 30, n. 1.
„ „ (*quae proscriptum retat iuvari*), 33, n. 1.
„ „ (*repetundarum*), 30, n. 1.
„ „ (*sumptuaria*), 28, n. 1.
„ „ (*testamentaria*), 30, n. 1.
„ *Cornelia Baebia*, 29, n. 4.
„ *Cornelia Caecilia*, 34.
„ *Cornelia Pompeia*, 23.
„ *Crepereia*, 22, n. 1.
„ data, 42.
„ *de ambitu* (del 648), 29, n. 4.
„ *Decia*, 14.
„ *Dei*, v. *Collatio*.
„ *de imperio Vespasiani*, 68, 174.
„ *Didia*, 28, n. 1.
„ *Domitia*, 26.
„ *Duilia*, 12.
„ *Duilia Maenenia*, 13.
„ *Fabia* (*de plagiariis*), 29, n. 7.
„ „ (*de numero sectatorum*), 36, n. 1.
„ *Falcidia*, 37; 174.
„ *Fannia*, 28, n. 1.
„ *Flaminia* (*agraria*), 26.

Lex Flaminia (*monetaria*), 32, n. 2.
„ *Fufia*, 26.
„ *Fufia Caninia*, 38.
„ „ (*iudiciaria*), 29, n. 2.
„ *Furia* (*de sponsu*), 23.
„ „ (*testamentaria*), 20.
„ *Gabinia* (*de imp. Pomp.*), 34.
„ „ (*de pec. cred.*), 35, n. 1.
„ „ (*de senatu*), 32, n. 2.
„ „ (*tabellaria*), 25.
„ *Gellia Cornelia*, 31, n. 4.
„ *Glitia*, 37, n. 4.
„ *Hadriana*, 185.
„ *Horatia* (*de vestalibus*), 26, n. 4.
„ *Hortensia*, 15.
„ *Icilia* (*de Aventino publicando*), 4, n. 4.
„ „ (*de tribunatu*, 4, n. 4.
„ imperfecta, 41, n. 3.
„ *Iulia* (*agraria*), 35, n. 4; 174.
„ „ (*annonae*), 35, n. 1.
„ „ (*de adulteriis*), 36, n. 1; 174.
„ „ (*de ambitu*), 36, n. 1.
„ „ (*de annona*), 36, n. 1.
„ „ (*de civitate*), 30.
„ „ (*de collegiis*), 37.
„ „ (*de liberis legationibus*), 35, n. 1.
„ „ (*de maiestate*), 35, n. 3; 36, n. 1.
„ „ (*de maritandis ordinibus*), 36.
„ „ (*de pecuniis repetundis*), 35, n. 3; 36, n. 1.
„ „ (*de provinciis*), 35, n. 1.
„ „ (*de publicanis*), 35, n. 4.
„ „ (*de sacerdotiis*), 35, n. 4.
„ „ (*de vi*), 35, n. 3.
„ „ (*de vicesima hereditatum*), 37.
„ „ (*de vi publ. et priv.*), 36, n. 1; 174.
„ „ (*iudiciaria*), 35, n. 2.
„ „ (*iudiciorum privatorum*), 36.
„ „ (*iudiciorum publicorum*), 36.
„ „ (*municipalis*), v. *Tabula Heracleensis*.
Lex Iulia (*peculatus*), 36, n. 1.
„ „ (*sumptuaria*), 35, n. 4.
„ *Iulia Papiria*, 13.
„ *Iulia Titia*, 20.
„ *Iunia* (*de peregrinis*), 31, i. n.
„ „ (*repetundarum*), 29, n. 3.
„ *Iunia Norbana*, 38.
„ *Iunia Petronia*, 39.
„ *Iunia Vellaea*, 39; 174.
„ *Lauriacensis* 176.
„ *Licinia* (*de creandis epul.*), 32, n. 2.
„ *Licinia* (*de sodaliciis*), 36, n. 1.
„ „ (sulle elezioni), 24.
„ „ (*sumptuaria*), 28, n. 1.
„ *Licinia Iunia*, 25, 40.
„ *Licinia Mucia*, 30.
„ *Livia* (*frumentaria*), 27, n. 5.
„ „ (*iudiciaria*), 29, n. 1.
„ „ (*monetaria*), 32, n. 2.
„ *luci Lucerini*, 194.
„ *luci Spoletini*, 194.
„ *Maecilia*, 13.
„ *Maenenia Sestia*, 5, in n.
„ *Maenia*, 17, n. 2.
„ *Malacitana*, 176.
„ *Mamilia*, 15.
„ *Mamilia Roscia Peducaea*, 35, n. 4; 174.
„ *Manciana*, 185.
„ *Manilia*, 34.
„ *Manlia* (*de manumissionibus*), 17, n. 1.
„ „ (*de libertinis*), 37, n. 3.
„ *Marcia* (*de trib. militum*), 14.
„ „ (*de usuris*), 14.
„ *Maria*, 25, n. 3.
„ *Maria Porcia*, 25.
„ *Metalli Vipascensis*, 183.
„ *Metilia*, 32, n. 4.
„ *Minucia* (*de conubio*), 32, n. 5.
„ *Minucia* (*de tresv. mens.*), 32, n. 2.
„ minus quam perfecta, 41, n. 3.
„ *Octavia* (*frumentaria*), 27, n. 5.
„ *Ogulnia*, 15.
„ *Oppia*, 28, n. 1.
„ *Orchia*, 28, n. 1.

Lex Ovinia, 14.
„ *Papia* (*de civitate*), 31, n. 5.
„ „ (*de vestalibus*), 26, n. 5.
„ *Papia Poppaea*, 37; 174.
„ *Papiria* (*de consecratione*), 14.
„ „ (*de ritu sacrorum*), 3.
„ „ (*de triumvir. capitalibus*), 32, n. 2; 174.
„ „ (*tabellaria*), 25.
„ *parieti faciundo Puteolana*, 199, i. n.
„ perfecta, 41, n. 3.
„ *Petronia* (*de adulteriis*), 37, n. 1.
„ „ (*de municipiis*), 227.
„ „ (*de servis*), 39.
„ *Pinaria*, 22, n. 1.
„ *Pinaria Furia*, 5, in n.
„ *Plaetoria* (*de circumscr. adol.*), 20.
„ „ (*de iurisd.*), 13, n. 5; 174.
„ *Plautia* (*iudiciaria*), 29, n. 1.
„ *Plautia et Lutatia*, 29, n. 6.
„ *Plautia Papiria* (*de civitate*), 31.
„ *Plautia Papiria* (*monetaria*), 32, n. 2.
„ *Poetelia* (*de ambitu*), 17, n. 1.
„ *Poetelia Papiria*, 14.
„ *Pompeia* (*de ambitu*), 36, n. 1.
„ „ (*de iure magistratuum*), 34, in n.
„ „ (*de parricidiis*), 30, n. 1.
„ „ (*de provinciis*), 35, n. 1.
„ „ (*de trib. potestate*), 33, n. 1.
„ „ (*de vi*), 34, i. n.
„ „ (*iudiciaria*), 29, n. 1.
„ *Pompeia Licinia*, 34.
„ *Porcia* (*de sumptibus provinc.*), 32, n. 2.
„ *portus* (di Palmira), 177.
„ *Publicia* (*de aleatoribus*), 28, n. 1.
„ „ (*de donis*), 20, n. 4.
„ *Publilia* (*de plebiscitis*), 16.
„ „ (*de sponsu*), 23.
„ „ (*de tribunis*), 5, in n.
„ *Pupia*, 32, n. 2.
„ *Quinctia*, 38, in n.; 174.
„ *regia*, 68, n. 2.
Lex Remnia, 29, n. 8.
„ *rivalicia*, 174
„ *rivi*, 194.
„ rogata, 42.
„ *romana Burgundiorum*, 127.
„ „ *Wisigothorum*, 116, 126.
„ *Roscia* (*de civitate*), 31, n. 3.
„ „ (*theatralis*), 37, n. 3.
„ *Rubria*, 31, n. 3; 175.
„ *Rutilia*, 32, n. 2.
„ *Salpensana*, 176.
„ *Saufeia*, 32, n. 2.
„ *Scatinia*, 30, n. 1.
„ *Scribonia*, 21, n. 2.
„ *Sempronia* (*de capite civium*), 26.
„ „ (*de provincia Asia*), 25.
„ „ (*de provinciis*), 24.
„ „ (*de usuris*), 22.
„ „ (*frumentaria*), 27, n. 5.
„ „ (*iudiciaria*), 29, n. 1.
„ *Servilia* (*iudiciaria*), 29, n. 1.
„ „ (*repetundarum*), 29, n. 3.
„ *Silia* (*de condictione*), 21.
„ „ (*de ponderibus publicis*), 32, n. 2; 174.
„ *Sulpicia*, 32.
„ *Tabularum* (XII), 6 e segg.
„ *Tarentina*, 175.
„ *Thoria*, 27.
„ *Titia* (*de aleatoribus*), 28, n. 1.
„ „ (*de triumv.*), 34.
„ *Trebonia*, 12.
„ *Tullia*, 36, n. 1.
„ *Ursonensis*, 176.
„ *Valeria* (*de aere alieno*), 33, n. 1.
„ „ (*de imper. C. Sullae*), 34.
„ „ (*de libertinis*).
„ „ (*de provocatione*), 14.
„ *Valeria Horatia* (*de plebiscitis*), 16.
„ *Vallia*, 21.
„ *Varia*, 29, n. 5.
„ *Vatinia*, 34.
„ *Vatinia* (*de rectione iudicum*), 29, n. 2.
„ *Villia*, 24.
„ *Visellia*, 38.

Lex Voconia, 21.
Liber Gaii, 126.
Liber singul. regularum (d'Ulpiano), v. *Tituli*.
Libri ad Brutum (di Servio), 50.
„ *ad edictum*, 79.
„ *ad Herennium*, 214.
„ *ad Q. Mucium*, 79.
„ *ad Sabinum*, 79.
„ *disputationum*, 80.
„ *definitionum*, 80.
„ *institutionum*, 80.
„ *iuris civilis* (di Q. Mucio), 50, n. 3.
„ *iuris civilis* (di Sabino), 83.
„ *iuris epitomarum* (d'Ermogeniano), 113.
„ *quaestionum*, 80.
„ *regularum*, 80.
„ *responsorum*, 80.
„ *sententiarum*, 80.
„ *singulares*, 128.
Libro siriaco romano, 120.
Licinio Crasso, 47.
Licinio Crasso Muciano, 47.
Licinio Macro, 208.
Licinio Rufino, 112.
Lido, 213.
Liguri Bebiani (Tavola dei), 199.
Lingua (dei giuristi classici), 168.
Lis fullonum, 187.
Liste di militari, 196.
Littera Bononiensis, 141.
„ *Florentina*, 140.
Livio (Druso), 47.
„ (Tito), 209.
Locazioni (atti di), 198.
Loewenklau (Leunklavius), 163.
Longino, 87, 92.
„ (Cassio), 87, 88.
Lucullo (Vario), 95.

Macro, 112.
Macrobio, 210.
Mancipationes (atti di), 198.
Mandata (*principis*), 67.
Manilio, 47.
Marcello, 103.
Marciano, 107.
Marziale, 255.
Massa edittale, 133.
„ papinianea, 133.
„ sabiniana, 133.
Massimo (Q.), 46.
Mauriciano, 97.
Meciano, 97.
Mela, 94.
Meltzer, v. Aloandro,
Menandro, 107.
Messio, 107.
Minicio Natale, 89, 93.
Miniere (decreti relativi), 184.
Missiones in possessionem, 57.
Modestino, 112, 122.
Mommsen, 148.
Monete, 196.
Monumenta Manilii, 4, n. 3.
Mores maiorum, 1.
Mucio Scevola (P.), 47.
„ „ (Q.), 48.
„ „ (Q. l'augure), 47.
Multe sepolcrali, 200.
Mutui (atti di), 198.
Muyden (van der) (*Mudaeus*), 158.

Nerazio Prisco, 87; 92.
Nerva padre, 87.
„ figlio, 87.
Nevio, 207.
Niger lapis, 2-3,
νόμος ἄγραφος, 79.
„ ἔγγραφος, 79.
Nonio Marcello, 207.
Noodt G., 158.
Note di Marcello e di Scevola a Giuliano, 103.
Note di Paolo e d'Ulpiano a Papiniano, 108.
Notitia dignitatum, 196.
Novelle giustinianee, 138 e segg.
„ posteodosiane, 117.

Obligationes alimentariae, 199.
Officia (libri relativi), 80.

Ofilio, 48.
Oratio principis, 61, 66.
Orazio, 224.
Ottaveno, 94.
Ovidio, 225.

Paconio, 95.
Pactumeio Clemente, 96.
Palingenesia (dell'Hommel), 163.
„ (del Lenel), 47. in n.; 167.
Palladio, 223.
Pandectae, v. Digesto.
Paolo, 108, 121.
„ Diacono, 206.
Papianus, v. *Lex Romana Burgund.*
Papiniano, 105 e segg., 121.
Papiri (greco-egizi), 201.
Papirio Frontone, 103.
„ Giusto, 103.
Papiro Cattaoui, 187.
Παρατίτλα, 148.
Patrizio, 128.
Pedio, 94.
Pegaso, 87, 92.
Petizione di Dionisia, 182, 187.
Petronio Arbitro, 225.
Pithou (*Pithoeus*), 161
Plauto, 224.
Plauzio, 94.
Plebiscitum, 17 e segg.
Plinio il giovane, 220.
„ il vecchio, 212.
Plutarco, 210.
Polibio, 210.
Poliziano (Angelo), 145.
Pompeo S., 47.
Pomponio, 97 e segg.
Populiscitum, 17 e segg.
Porfirio, 207.
Pothier, 158.
Praescriptio (*legis*), 41.
Praetor peregrinus, 59.
„ *urbanus*, 59.
Pretori provinciali, 59.
Prisciano, 207.
Privilegia, 62.
Proculiani, 81 e segg.
Proculo, 83, 87.
Properzio, 225.
Promulgatio (*legis*), 26, 41.
Πρόχειρος νόμος, 150.
Publicio, 96.
Puteolano, 96.

Quaestiones, v. *Libri*.
Quintiliano, 220.

Regulae, v. *Libri*.
Renuntiatio, 41.
Rescripta, 67, 188.
Rescritto di Scaptoparene, 67, n. 3; 189.
Respondere, 47.
Responsa v. *Libri*, 77.
Responsa di Papiniano pervenutici direttamente, 152.
Restitutio in integrum, 57.
Riccobono, v. *Fontes*.
Rogatio (*legis*), 41.
Rufiniano (Giulio), 220.
Rufino, v. Licinio.
Rutilio Massimo, 113.
„ Rufo, 47.

Sabiniani, 81 e segg.
Sabino (Celio), 87, 88.
„ (Massurio), 52, 82.
Sallustio, 211.
Saltus Burunitanus (iscrizione sul), 184.
Sanctio (*legis*), 41.
Sanctiones pragmaticae, 116.
Satisdationes, 57.
Saturnino, 97.
Savigny (di), 164.
Scevola (Cervidio), 103.
„ (Mucio), v. Mucio.
Schœll, 148.
Scholia Bobiensia, 207.
Schrader, 148.
Schulting (*Schultingius*), 163.
Scipione Nasica, 46.
Scrimger (Enrico), 146.
Scriptores historiae Augustae, 211.

Scriptura exterior, 180.
„ *interior*, 180.
Scuole pregiustinianee, 128.
Scuole, v. *Sectae*.
Sectae iurisconsultorum, 81.
Sempronio Tuditano, 52, n. 8.
„ Sofo, 46.
Senatoconsulti legislativi, 61 e segg.
Senatusconsultum Afinianum, 64.
„ *Apronianum*, 65.
„ *Articuleianum*, 65.
„ *Calvisianum*, 63.
„ *Claudianum* (contro la libera unitasi a un servo), 62.
„ „ (in relazione alle leggi Giulia e P. Poppea), 63.
„ *Dasumianum*, 65.
„ *de Acharniensibus*, 178.
„ *de adsignandis libertis*, 65.
„ *de Aphrodisiensibus*, 178.
„ *de aquaeductibus*, 179.
„ *de Asclepiade*, 178.
„ *de Astiphale*, 178.
„ *de Bacchanalibus*, 178.
„ *de collegiis*, 179.
„ *de Cyzicenis*, 178.
„ *de imperio* (*Caes. et Pomp.*), 179.
„ *de Iudaeis*, 179.
„ *de iure honorum*, 178.
„ *de ludis saecularibus*, 179.
„ *de mense Augusto*, 179.
„ *de nundinis saltus Beguensis*, 178.
„ *de Oropits*, 178.
„ *de pago Montano*, 179.
„ *de philosophis*, 179.
„ *de Stratonicens.*, 178.
„ *de sumptibus gladiatorum minuendis*, 179.
„ *de Thisbaeis*, 177.
„ *de Tiburtibus*, 178.
„ di Adramyttium, 178, n. 11.
„ di Lagina, 178, n. 11.
„ di Narthakion, 178, n. 11.
Senatuscons. di Panamara, 179, n. 11.
„ di Priene, 178, n. 11.
„ *Hosidianum*, 65, n. 4; 179.
„ *Iuncianum*, 65; 180.
„ *Iuventianum*, 64; 180.
„ *Libonianum*, 65.
„ *Macedonianum*, 64; 180.
„ *Neronianum*, 65.
„ *Orphitianum*, 64; 180.
„ *Ostorianum*, 65; 180.
„ *Pegasianum*, 64.
„ *Persicianum*, 63.
„ *Plancianum*, 64.
„ *Rubrianum*, 65; 180.
„ *Silanianum*, 63.
„ *Tertullianum*, 64.
„ *Trebellianum*, 64; 180.
„ *Turpillianum*, 66.
„ *Velleianum*, 64; 180.
„ *Vitrasianum*, 65.
„ *Volusianum* (contro la diruzione degli edifizi), 65, n. 4.
„ *Volusianum* (contro coloro *qui improbe coeunt in alienam litem*), 66.
„ anonimo (sull'*a. subsidiaria* all'*a. tutelae*), 63.
„ (sui collegi funeratizi), 65, n. 4.
„ (sulla capacità delle donne di testare), 63.
„ (sulla redazione dei documenti), 66.
„ (sulla reiezione dalla *familia* dei figli nati in costanza di matrimonio), 65.
„ (sulla vendita di sè medesimo consentita dal libero), 62.
„ (sulle collusioni tra servi e padroni), 63.
„ (sulle nozze del tutore colla pupilla), 63.
„ (sull'*usucapio pro herede*), 54.
„ (sul *quasi ususfructus*), 62.
Seneca (il figlio), 219.

Seneca (il padre), 220.
Sententiae (di Paolo), 110, 126.
Sententia Minuciorum, 186.
Sentenze (pervenuteci direttamente), 186.
Servilio, 96.
Servio (grammatico), 207.
„ Sulpicio, 48, 51.
Servitù (costituzioni di), 199.
Sichard (*Sicardus*), 160.
Siculo Flacco, 223
Sifilino, 211.
Società (atti di), 197.
Stationes publice docentium, 84.
Stefano, 149.
Stemmata cognationum, 154, n. 2.
Successus, 113, n. 7.
Suk el Khmis (iscrizione di), 184.
Sulpicio Vittore, 220.
Svetonio, 211.

Tabula Bantina, 175.
„ *Heracleensis*, 173.
Tabulae patronatus, 201.
Tacito, 211.
Taleleo, 149.
Tanner (Giorgio), 146.
Tarrunteno Paterno, 103.
Tavolette di Pompei, 197.
„ di Transilvania, 197.
Teofilo, 129, 149.
Terenzio, 225.
Terenzio Clemente, 96.
Tertulliano (giurista), 107.
Tertulliano (Padre della Chiesa), 221.
Testamenti (pervenutici), 179.
Textes de Droit Romain (del Girard), 2, n. 2; 156.
Tibullo, 225.
Tillet (Du) (*Tillius*), 161.
Timotheos, 227.
Tituli ex corpore Ulpiani, 112, 152.
Torelli (Lelio), 146.
Tractatus de gradibus, 153.
Trebazio, 48.
Tres libri, 143.
Tres partes, 141.
Trifonino, 107.
Tripertita, v. *Ius Aelianum*.
Tuberone Elio, 48, 52, 208.
„ Quinto, 47.
Tusciano, 87, 92.

Ulpiano, 110, 121.
Urseio Feroce, 89, 93.

Valente (Aburnio), 87, 92.
Valerio Anziate, 208.
„ Massimo, 210.
„ Messalla, 53.
„ Probo, 206.
„ Severo, 95,
Valerius Virillio, 113, n. 7.
Varrone, 52; 206; 222.
Vegezio, 224.
Velleia (Tavola di), 199.
Velleio Patercolo, 210.
Vendite (atti di), 180.
Veranio, 52.
Verginio A., 47.
Verrio Flacco, 206.
Vindio Vero, 97.
Vinnen (*Vinnius*), 158.
Virgilio, 225.
Vitellio, 82.
Vitruvio, 223.
Vittorino, 220.
Viviano, 94.
Voet G., 158.
Volumen, 142.
Vulgata (ms. della), 141.

Wesenbeck M., 158.
Wieling A., 163.
Wigle (*Viglius*), 146, 160.

Zachariä von Lingenthal, 148.
Zaesi (*Zasius*), 159.

8
7
10
14

K Costa, Emilio
Storia delle fonti del
C837388 diritto romano

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

N° 98. **Brusa**, Codice di procedura penale norvegese . . . . . L. 4. —
„ 99. **Lombroso**, Lezioni di medicina legale, con 74 fig. . . . 12
„ 100. **Giannini**, Azioni ed eccezioni cambiarie (2ª edizione della
biale in giudizio) . . . . . .
„ 101. **Codovilla**, La legge sulle Camere di Commercio, 6 luglio 1
„ 102. **Vivante**, Trattato di diritto commerciale. Vol. IV, 2ª ediz.
„ 103. **Navarrini**, I magazzini generali nella loro costituzione e
loro funzioni . . . . . .
„ 104. **Chiovenda**, La condanna nelle spese giudiziali . . . .
„ 105. **Ferreri**, L'asta pubblica nei contratti dei comuni . . .
„ 106. **Chironi**. Trattato dei Privilegi delle Ipoteche e del pegno. Vol
„ 107. **Nasi**. La responsabilità civile del tipografo nei reati di diff
zione ed ingiuria. . . . . .
„ 108. **Pincherli**, La vedova. . . . . .
„ 109. **Brunetti**, Del riscatto convenzionale nella compra-vendita
„ 110. **Rocco**, Il concordato nel fallimento e prima del fallimento
„ 111. **Nani**, Storia del diritto privato italiano . . . . . .
„ 112. **Vivante**, Trattato di diritto commerciale. Vol. IV (vedi s. N° 102). „ 22. —
„ 113. **Campogrande**, Trattato della fidejussione . . . . . „ 14. —
„ 114. **Fubini**, La dottrina dell'errore . . . . . „ 6. —
„ 115. **Arcangeli**, La Società in accomandita semplice . . . . . „ 6. —
„ 116. **Toesca di Castellazzo**, L'offerta al pubblico . . . . . „ 5. —
„ 117. **De Benedetti**, Il ricorso per cassazione . . . . . „ 6. —
„ 118. **Rezzara**, Dei mediatori e del contratto di mediazione . . . „ 6. —
„ 119. **Franceschini**, Il patrocinio gratuito . . . . . „ 18. —
„ 120. **Dernburg**, Diritto delle obbligazioni . . . . . „ 15. —
„ 121. **Cocito**, Le assicurazioni terrestri . . . . . „ 6. —
„ 122. **Chironi** e **Abello**, Trattato di diritto civile ital. Vol. I, Pª Gen. „ 20. —
„ 123. **Atzeri**, La gestione d'affari nella dottrina e nella giurisprudenza „ 10. —
„ 124. **Graziani**, Istituzioni di Economia Politica. 2ª edizione . . . „ 15. —
„ 125. **Pola**, Controversie sull'azione penale . . . . . „ 8. —
„ 126. **Bolchini**, Le pubbliche sottoscrizioni . . . . . „ 6. —
„ 127. **Gabba**, Nuove questioni di diritto civile, I . . . . . „ 7. 50
„ 128. **Pola**, Commento alla legge sulla condanna condizionale . . . „ 5. —
„ 129. **Dernburg**, Diritto di famiglia e diritto dell'eredità . . . . „ 18. —
„ 130. **Fubini**, La teoria dei vizi redibitorii nel diritto civile e commerciale italiano . . . . . „ 12. —
„ 131. **Rocco**, La sentenza civile . . . . . „ 5. —
„ 132. **Dernburg**, Pandette, Vol. I, p. I. Parte generale . . . . . „ 12. —
„ 133. **Alimena**, Studi di procedura penale . . . . . „ 12. —
„ 134. **Gross**, La polizia giudiziaria, con figure . . . . . „ 12. —
„ 135. **Gabba**, Nuove questioni di Diritto civile, II . . . . . „ 7. 50
„ 136. **Dernburg**, Pandette, I, p. II, Diritti reali . . . . . „ 12, —
„ 137. **Lumbroso**, La garantia nella vendita e nella locazione di Diritti industriali . . . . . „ 4. —
„ 138. **Cognetti-De Martiis**, Il compromesso . . . . . „ 2. 50
„ 139. **Navarrini**, Studi e questioni di Diritto commerciale . . . . „ 5. —
„ 140. **Sarfatti**, Del contratto d'abbonamanto alle cassette di sicurezza nelle banche . . . . . „ 5. —
„ 141. **Buzano**, Domicilio di soccorso degli indigenti infermi nel D. I. „ 3. —
„ 142. **Manzini**, Trattato di diritto penale italiano. Vol. I . . . . „ 12. —
„ 143. **Baldi**, Le leggi sull'elettricità. Testo, commenti ed illustrazioni „ 6. —
„ 144. **Vaccaro**, Genesi e funzione delle leggi penali. 3ª edizione . „ 6. —
„ 145. **Luzzatto**, La comproprietà nel diritto italiano . . . . . „ 5. —
„ 146. **Bonaudi**, Sospensione degli atti amministrativi . . . . . „ 4. 50
„ 147. **Brunetti**, La cambiale in bianco . . . . . „ 8. —
„ 148. **Lumbroso**, Responsabilità limitata degli armatori . . . . „ 3. —
„ 149. **Manzini**, Trattato di diritto penale italiano. Vol. II . . . . „ 16. —
„ 150. **Cicala**, Rapporto giuridico, diritto subiettivo e pretesa . . . „ 8. —

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 12 03 24 12 013 9

L'ERMA di BRETSCHNEIDER - ROMA
VIA CASSIODORO 19 - TEL. 30765

Tip. Vincenzo Bona - Torino (XI-1908)

91053